

3-4 rassegna penitenziaria e criminologica

Fondata da: GIUSEPPE ALTAVISTA

DIRETTORE

Ugo SISTI - *Direttore generale per gli Istituti di prevenzione e pena.*

COMITATO SCIENTIFICO

ACHILLE ARDIGÒ - AUGUSTO BALLONI - ROMANO BETTINI - RENATO
BREDÀ - FRANCO BRICOLA - MARCELLO BUONAMANO - LUIGI CAN-
CRINI - GIACOMO CANEPA - GIOVANNI CONSO - VITTORIO FROSINI -
VITTORIO GREVI - GUGLIELMO NESPOLI - MASSIMO NOBILI - ADRIANO
OSSICINI - GIULIANO VASSALLI.

REDATTORE CAPO

CARLO SARZANA - *Direttore dell'Ufficio studi, ricerche e documenta-
zione della Direzione generale per gli Istituti di
prevenzione e pena.*

COMITATO DI REDAZIONE

DOMENICO CORTELLESA - SAVERIO FORTUNA - PAOLO GIULIANI - IGNAZIO
STURNIOLO.

Segretaria di Redazione

CAROLINA FONTECCHIA.

La *Rassegna penitenziaria e criminologica* è pubblicata trimestralmente.

La collaborazione è aperta a studiosi ed esperti di ogni indirizzo e di ogni Paese. Sulla pubblicazione di scritti e contributi (che, anche se non pubblicati, non sono restituiti) decide il Comitato di redazione al quale i predetti scritti e contributi dovranno essere inviati.

Agli Autori degli articoli saranno inviati gratuitamente 25 estratti dei loro scritti. Un numero di estratti superiore dovrà essere chiesto all'atto del licenziamento delle bozze e sarà fornito, per la parte eccedente i 25, a prezzo di costo.

I libri inviati per recensione o segnalazione dovranno pervenire in doppio esemplare al Comitato di redazione.

Prezzo di un fascicolo (Italia) L. 3.500.

Prezzo di un fascicolo (Estero) L. 4.000.

Prezzo di un fascicolo doppio o arretrato prezzo doppio.

Il prezzo di abbonamento annuale alla *Rassegna penitenziaria e criminologica* è di L. 11.000. Il pagamento, in unica rata, va versato all'atto dell'abbonamento.

Per l'estero il prezzo è di L. 12.000.

L'importo dell'abbonamento va versato sul c.c. postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per gli abbonamenti richiesti dai Paesi esteri, l'ammontare va versato — per coloro che non possono servirsi del conto corrente postale — a mezzo ASSEGNO BANCARIO oppure tramite VAGLIA POSTALE INTERNAZIONALE intestati, in ambedue i casi, al medesimo Istituto.

Gli abbonamenti non disdetti entro il 30 novembre si intendono rinnovati per l'anno successivo.

La direzione e la redazione della *Rassegna penitenziaria e criminologica* hanno sede presso la Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena — Ministero di Grazia e Giustizia — Via Arenula, 71 - Roma.

SOMMARIO

DOTTRINA E RICERCHE

ANTONIO BERISTAIN, <i>Carceri spagnole civili e militari e loro sostitutivi</i>	Pag.419
F. DI GIROLAMO - D. A. NESCI, <i>L'uxoricidio in Italia. Studio preliminare su un gruppo di autori del reato</i>	» 461
CASEY GROVES, <i>Sulla previsione di parametri per la commisurazione della pena negli Stati Uniti</i>	» 477
GRAEME R. NEWMAN, <i>Scomparsa della criminalità? Una critica della « Nuova Criminologia »</i>	» 505
GAETANA RUSSO, <i>Psicopatologia e criminalità. Studio criminologico su 80 soggetti</i>	» 523
J. E. HALL WILLIAMS, <i>Standars e misure di protezione nel campo ricerca criminologica</i>	» 563
MARVIN E. WOLFGANG, <i>Orientamenti attuali nel campo della filosofia penale</i>	» 577

DIBATTITI

LEONARDO D'ALESSANDRO, <i>Ancora sul piantonamento di detenuti in luoghi esterni di cura</i>	» 603
VITO QUINTALIANI, <i>Osservazioni sull'ammissione al lavoro esterno</i>	» 613
CIRO SALTALAMACCHIA, <i>« Osservazione » e trattamento nei confronti degli imputati: critica di un orientamento giurisprudenziale in tema di affidamento in prova al servizio sociale</i> .	» 619

GIUSEPPE SURACI - REMO FULVIO URANI, <i>Problematiche tossicomane. Riflessioni medico-giuridiche in una grande Casa circondariale</i>	Pag. 631
---	----------

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

Decisioni

Liberazione condizionale - Parere del giudice di sorveglianza - Questione di costituzionalità sollevata dal giudice di sorveglianza - Inammissibilità della questione (artt. 3, 27 Cost.; art. 176 cod. pen.)	» 643
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Semilibertà - Condannati per determinati delitti - Esclusione dell'applicazione delle suddette misure alternative - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3, 27 Cost.; artt. 47, 2° co. e 48, u.co. legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 646

Corte di Cassazione

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Minore degli anni ventuno - Computo dell'età (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 650
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannato in espiazione di pena attinto da ordine o mandato di cattura per altro reato - Applicabilità della misura alternativa - Esclusione (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 251, 266, 271, 663 cod. proc. pen.)	» 653
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannato per rapina aggravata e altro delitto - Pene cumulate - Pena scontata per un periodo corrispondente a quella inflitta per la rapina aggravata - Concessione del beneficio - Legittimità (artt. 50, 48, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 4 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 76 cod. pen.)	» 656
Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Gravità dei reati commessi - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità al beneficio Esclusione (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354)	» 656

Magistrature di merito

Ordinamento penitenziario - Permessi ai detenuti - Natura di mezzo trattamento - Esclusione - Rimedio diretto ad attenuare il rigore della vita carceraria - Sussistenza (artt. 1 e 30 legge n. 354/1975)	» 660
---	-------

Permessi ai detenuti - Ipotesi dell'evento familiare di particolare gravità - Concessione del permesso - Condizioni (art. 30, co. II legge citata, modif. legge n. 450/1977)	Pag. 660
Ordinamento penitenziario - Reclamo avverso il provvedimento di rigetto del permesso - Mancata presentazione de motivi - Inammissibilità - Esclusione (art. 30 legge 354/1975)	» 662
Permesso ai condannati - Evento familiare di particolare gravità - Fattispecie (art. 30, co. II legge 354/1975)	» 662
Provvedimento di concessione del permesso in sede di reclamo - Immediata esecutività del provvedimento - Sussistenza (art. 30 <i>bis.</i> co. VII legge 354/1975)	» 662

RECENSIONI

AA.VV., <i>Psicologia giuridica</i> (S.F.)	» 665
G. GULOTTA, M. VAGAGGINI, (a cura di), <i>Dalla parte della vittima</i> (S.F.)	» 667
CONTENTO GAETANO, <i>Giudice penale e pubblica amministrazione</i> (S.F.)	» 669
GUIDO CORSO, <i>L'ordine pubblico</i> (S.F.)	» 671
R. CICCOTTI, F. PITTAU, <i>Lavoro e previdenza sociale in carcere</i> (S.F.)	» 674
EMILIO R. PAPA, <i>Il processo alle brigate rosse (Torino, 17 maggio 1976 - 23 giugno 1978)</i> (S.F.)	» 676
DOTTO LUIGI, <i>Elementi di ordinamento penitenziario</i> (Ignazio Sturniolo)	» 679

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislazione

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (<i>D.L. 15 dicembre 1979, n. 625</i>)	» 681
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (<i>L. 6 febbraio 1980, n. 15</i>)	» 686
Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia (<i>L. 8 agosto 1980, n. 426</i>)	» 689

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche (<i>L. 13 agosto 1980, n. 466</i>)	Pag. 693
Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione (<i>L. 22 dicembre 1980, n. 879</i>)	» 696
Modifiche all'articolo 630 del codice penale (<i>L. 30 dicembre 1980, n. 894</i>)	» 697
Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 19 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271 (vigilatrici penitenziarie) (<i>D.P.R. 15 luglio 1980, n. 750</i>)	» 698
Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa (<i>legge regionale (Sicilia) 4 giugno 1980, n. 51</i>)	» 700
Iniziative di solidarietà a favore di cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalità organizzata (<i>legge regionale (Lazio) 16 giugno 1980, n. 61</i>)	» 703
Assistenza post-penitenziaria (<i>legge regionale (Campania) 12 settembre 1980, n. 61</i>)	» 705
Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale (<i>legge provinciale (Trento) 1° settembre 1980, n. 30</i>)	» 706
Proroga del coordinamento del servizio di sicurezza esterna negli istituti penitenziari (<i>D.M. 25 novembre 1980</i>)	» 707

Documentazione

Biblioteca dei detenuti e degli internati (<i>Circ. n. 2711/5164 del 6 agosto 1980</i>)	» 708
Assistenza carceraria - Sussidi ai detenuti ed agli internati in stato di indigenza - Cap. 2205 (<i>Circ. n. 2712/5165 del 6 agosto 1980</i>)	» 710
Disposizioni in tema di congedi straordinari e aspettative (<i>Circ. n. 2642-ter del 14 ottobre 1980</i>)	» 711
Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 19 del decreto legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 gennaio 1978, n. 271. Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie, vigilatrici penitenziarie superiori e vigilatrici penitenziarie capo (<i>Circ. n. 2737/5190 del 20 dicembre 1980</i>)	» 714

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

Nota introduttiva	Pag. 719
Risoluzioni, raccomandazioni e rapporti	» 720
Attività degli organi internazionale di giustizia	» 722
Pubblicazioni degli organismi internazionali e bibliografia ..	» 725
Quadro delle firme e delle ratifiche delle Convenzioni e degli accordi	» 738
Appendice	» 749

DOTTRINA E RICERCHE
a cura di Carlo Sarzana

CARCERI SPAGNOLE CIVILI E MILITARI E LORO SOSTITUTIVI (*)

ANTONIO BERISTAIN (**)

SOMMARIO: 1. - Introduzione. — 2. - Legislazione attuale: 2.1. *Costituzione spagnola*. 2.2. *Norme concrete e disegno di legge*. 2.3. *Norme direttrici generali*. — 3. - Tipi di istituti e relativi reclusi. — 4. - Regime e trattamento penitenziario: 4.1. *Sistema progressivo*. 4.2. *Criteri di trattamento*. 4.3. *Ricompense*. 4.4. *Punizioni*. 4.5. *Breve comparazione*. — 5. - Personale penitenziario. — 6. - Sostitutivi delle sanzioni privative della libertà a livello legale, giudiziario e penitenziario: 6.1. *Livello legislativo*: la libertà condizionale; la multa; la cauzione di condotta; l'ammonizione pubblica o privata; le sanzioni restrittive della libertà; le sanzioni restrittive di altri diritti; arresti di fine settimana; la condanna condizionale. 6.2. *Livello giudiziario e penitenziario*. — 7. - Commento della situazione attuale proiettata al futuro. — 8. - Bibliografia.

1. — INTRODUZIONE

Questi appunti sulle istituzioni penitenziarie spagnole civili e militari sono stati scritti su richiesta del *Centre Francais de Droit Comparé* e della *Section de science criminelle de l'Institut de Droit Comparé* di Parigi come documento base per uno studio comparato in collaborazione con il Ministero di Giustizia francese. Lo scopo è quello di offrire un'informazione molto semplice sulla legislazione penitenziaria civile e militare, la prassi e la teoria attuale, con particolare riferimento al trattamento e al personale penitenziario. Ci si sofferma, inoltre, sui *sostitutivi delle sanzioni privative della libertà*, con alcuni dati statistici riferiti alla realtà più recente, e un breve commento per quanto riguarda la situazione presente e l'immediato futuro.

(*) Quando cominciai a preparare questo tema ricevetti una lettera del collega SERGIO GARCIA RAMIREZ con la triste notizia del decesso del maestro A. QUIROZ CUARON e la comunicazione che si stava preparando un libro-omaggio in sua memoria. Voglio dedicare questa ricerca all'eccellente amico della giustizia, della libertà e degli uomini.

(**) Professore di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza di San Sebastian (Spagna).

Traduzione dallo spagnolo a cura del dott. NAZARENO GIORDANO del Centro Congressi di Roma, riveduta dalla dott.ssa ANNAMARIA NICOLAI, Direttore nell'Amministrazione penitenziaria addetta all'Ufficio Studi e Ricerche della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena.

Altre caratteristiche e aspetti peculiari si potranno trovare nelle pubblicazioni citate, alla fine, nella bibliografia.

Queste pagine, dunque, possono essere utilizzate per un raffronto della situazione carceraria spagnola con quella di altre nazioni. Inoltre, indipendentemente da questo, vengono pubblicate, tra gli altri motivi, per offrire al lettore un indice sintomatico che gli dia la possibilità di conoscere l'evoluzione di un settore così importante dello Stato spagnolo e del suo Esercito, durante la fase attuale di transizione politica. E ancora, per invitare alcune persone e alcune istituzioni a cooperare di più in questo campo che necessita della mano e del cuore di tutti. Con la parola *cuore* si vuole intendere questo atteggiamento *nuovo* del perdono e dell'amore, che rappresenta la migliore soluzione nella spirale della violenza-delinquenza, secondo quanto afferma R. GIRARD in varie occasioni, nel suo ultimo libro (1).

A volte, si dice che il carcere ha fallito, che il carcere non produce frutti, che non è efficace. Bisogna affermare esattamente il contrario. Vari studi sulla recidiva, sulla deviazione primaria e secondaria e altri temi simili dimostrano abbondantemente che il carcere è molto efficace e che ha una grande incidenza sulle persone che passano attraverso di esso.

La Criminologia constata — al contrario di ciò che si afferma di solito — che poche istituzioni producono dei risultati tanto profondi nella configurazione della persona e della società come il carcere, anche se, disgraziatamente, questa configurazione non è positiva, ma negativa.

2. — LEGISLAZIONE ATTUALE

2.1. — *Costituzione spagnola*

La Costituzione vigente in Spagna dal 29 dicembre 1978, data della sua apparizione nel *Boletín Oficial del Estado*, nell'art. 25, paragrafo 2° si riferisce alle sanzioni privative della libertà. Dice testualmente: « Le pene privative della libertà e le

(1) RENÉ GIRARD, *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Grasset, 1979, pagg. 236 ss.

I partiti politici e le istituzioni religiose dovrebbero occuparsi e preoccuparsi più seriamente delle carceri e dei sostitutivi di queste.

misure di sicurezza saranno orientate alla rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno consistere in lavori forzati. Il condannato a pena detentiva che sta scontando la stessa, godrà dei diritti fondamentali contenuti in questo capitolo, ad eccezione di quelli che siano espressamente esclusi dal contenuto della sentenza di condanna, dal senso della pena e dalla legge penitenziaria. In ogni caso, avrà diritto a un lavoro remunerato e ai corrispondenti benefici previsti dall'assicurazione sociale, così come all'accesso alla cultura e allo sviluppo integrale della sua personalità ».

2.2. — *Norme concrete e disegno di legge*

A prescindere dalle linee direttive generali contenute nella Costituzione, nel codice penale (artt. dal 23 al 100), nella legge di procedura criminale (artt. dal 502 al 544, dal 983 al 998) (2), nella legge di pericolosità e riabilitazione sociale (artt. dal 5 al 7) e relativo regolamento (artt. dal 6 al 49) e nella legge dei tribunali per i minorenni (artt. dal 17 al 21) (3), la legislazione penitenziaria spagnola più importante si articola nelle seguenti norme concrete:

1) *Regolamento dei servizi penitenziari*, approvato con decreto del 2 febbraio 1956;

2) *Decreto del 25 gennaio 1968*, che modifica trentuno articoli (dei quali, trenta vengono modificati totalmente) del decreto del 1956;

3) *Legge del 23 maggio 1977*, di organizzazione dei Corpi penitenziari e di creazione del Corpo di aiutanti delle istituzioni penitenziarie;

4) *Decreto reale del 29 luglio 1977*, che modifica notevolmente il Regolamento dei servizi delle istituzioni penitenziarie (Boletín Oficial del Estado, n. 210, del 2 settembre 1977);

(2) In molte edizioni ufficiali si omettono gli ultimi due commi dell'art. 504.

(3) Il testo di queste leggi, legge di pericolosità e riabilitazione sociale e relativo Regolamento e legge dei tribunali per i minorenni, si può trovare in A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo. Teoría, legislación positiva y realización práctica*, Madrid, Reus, 1974, pagg. 101 ss. e 133 ss., prefazione di M. BARBERO SANTOS.

5) *Codice di giustizia militare*, del 17 luglio 1945 con alcune modifiche posteriori (artt. dal 207 al 247);

6) *Decreto reale del 22 dicembre 1978* (*Boletín Oficial del Estado* del 5 febbraio 1979) con il quale si approva il Regolamento degli stabilimenti penitenziari militari.

Merita menzione a parte il *Disegno di legge generale penitenziaria*. La sua bozza fu presentata al Ministro della Giustizia il 20 maggio del 1978. Poco tempo dopo, il *Boletín Oficial de las Cortes Españolas*, nel n. 148, del 15 settembre 1978, pubblicava il disegno di questa legge generale penitenziaria che, nelle sue linee generali, merita un commento positivo.

La prima redazione di questo disegno fu frutto della Commissione ministeriale nella quale lavorarono una cinquantina di persone. In essa, oltre al Direttore generale, e al prof. CARLOS GARCIA VALDÉS, ebbero parte molto attiva ed efficace, tra gli altri, il prof. ENRIQUEZ RUIZ VADILLO, come Direttore del Servizio tecnico e giuridico della Direzione generale delle istituzioni penitenziarie, e il prof. FRANCISCO BUENO ARÚS, avvocato maggiore del Ministero di Giustizia. Vi prese parte, anche se con rari interventi, colui che scrive queste righe. In concreto chiesi, anche se il mio desiderio non trovò attuazione, che si ribadisse nella legge la necessità di una collaborazione attiva da parte degli assistenti sociali specialmente al momento dell'ingresso del detenuto nell'interno dello stabilimento, così come al momento dell'uscita da esso. Fallirono anche alcune proposte che formulai per le attività culturali, ricreative e per l'assistenza post-carceraria, che al momento attuale risultano ancora molto deficitarie.

Dopo aver esaminato velocemente questo panorama legale, ci interessa esporre le cose più importanti di questa legislazione rispetto alle direttive generali, ai tipi di istituti, al regime penitenziario e ai funzionari. Dopo di che diremo qualcosa sulle misure alternative alle sanzioni privative della libertà a livello legale, giudiziario e penitenziario.

Il riferimento agli istituti penitenziari militari — data l'assenza totale o quasi di informazione su questi centri carcerari nelle riviste scientifiche e nei mezzi di comunicazione — si limitano a punti più importanti; e per evitare confusione, si è usata

la scrittura in corsivo, quando si tratta esclusivamente delle carceri militari (4).

2.3. — *Norme direttrici generali*

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento attualmente in vigore, secondo la riforma del 1977, il fine principale delle istituzioni penitenziarie è quello di realizzare la rieducazione e il reinserimento sociale, oltre alla detenzione e alla custodia dei reclusi, arrestati e condannati...

Il testo anteriore, del 1956, diceva che le istituzioni penitenziarie avevano per oggetto non solo la detenzione e la custodia dei detenuti, arrestati e condannati..., ma anche e principalmente il realizzare su di essi un lavoro di rieducazione conforme ai principi e agli orientamenti della scienza penitenziaria.

La formula attuale del Regolamento differisce poco dal paragrafo secondo dell'art. 25 della Costituzione quando si postula che « le pene privative della libertà e le misure di sicurezza sono orientate alla rieducazione e al reinserimento sociale ».

Il Disegno di legge generale penitenziaria pubblicato nel *Boletín Oficial del las Cortes*, n. 148, del 15 settembre 1978, nel suo art. 1 dice che le istituzioni penitenziarie regolate con la presente legge hanno come fine principale la rieducazione e il reinserimento sociale dei condannati a pene e misure penali privative della libertà, così come la detenzione e la custodia dei reclusi, arrestati e condannati. Il secondo comma aggiunge: hanno

(4) L'eccezione conferma la regola anche per quanto riguarda il silenzio che circonda le carceri militari. Verso la metà di settembre del 1978, la Capitaneria generale delle Canarie ha pubblicato una nota ufficiale sull'incendio provocato nella prigione militare del castello di San Francisco, a Las Palmas, il giorno 17 dello stesso mese. La notizia era già stata resa pubblica, tra gli altri motivi, perché dovettero intervenire i vigili del fuoco di Las Palmas. La nota indica che in questa prigione militare « sono reclusi soltanto soldati di truppa dei tre Eserciti, e in questo momento sono presenti all'interno quaranta persone, su un totale di 120 capienze ».

« Intorno alle 21,45 del giorno 17, a causa di un incidente verificatosi tra detenuti — prosegue la nota — furono aggrediti due di questi, per cui fu necessario isolare gli aggressori dal resto della popolazione reclusa.

Due ore dopo, alle 23,45, si constatò che si era prodotto un incendio, provocato dai reclusi, nella navata centrale, per cui fu necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Las Palmas.

Di fronte all'atteggiamento energico del comandante del castello e dei servizi corrispondenti, della polizia militare e della guardia dell'Esercito, i reclusi si arresero senza provocare ulteriori incidenti »; (*El País*, 21 settembre 1978, pag. 14).

ugualmente a proprio carico un lavoro di assistenza e di aiuto sia per i detenuti che per i dimessi.

Gli istituti penitenziari militari, ai sensi del decreto reale del 22 dicembre 1978, hanno per fine non solo la detenzione e la custodia dei detenuti, arrestati, condannati e internati secondo l'esecuzione della pena e delle punizioni, ma anche e principalmente hanno lo scopo di realizzare su di essi un lavoro di rieducazione che completi la loro istruzione in un regime di lavoro che opportunamente permetta la loro riammissione nelle forze armate e faciliti il loro riadattamento alla vita sociale.

Come si vede, tutte queste norme legali propongono, con formule quasi identiche, le stesse finalità delle istituzioni penitenziarie.

I teorici spagnoli, commentando la legislazione, con più o meno differenze (5), sostengono la necessità che il carcere cooperi alla prevenzione generale e alla prevenzione speciale; detto con altre parole, alla configurazione di una società più giusta e alla ripersonalizzazione dell'internato.

Molti ostacoli di molteplice natura impediscono alle istituzioni penitenziarie di raggiungere le finalità che la legge e la dottrina assegna loro.

3. — TIPI DI ISTITUTI E RELATIVI RECLUSI

Ci sono vari tipi di istituti e per ogni tipo di essi ci sono quelli per uomini e quelli per donne. Salvo rare eccezioni, gli istituti e/o le sezioni femminili sono in condizioni peggiori rispetto a quelli maschili. Concretamente, per esempio, le attività culturali e i servizi di biblioteche, economati, TV, ecc. sono svolti con minor cura e con meno personale specializzato.

La classificazione di base consta di tre parti: istituti preventivi o di detenzione, istituti di adempimento o di correzione e istituti di diligenza.

Gli istituti *preventivi o di detenzione*, regionali o interprovinciali, sono destinati alla detenzione e alla custodia di arrestati

(5) Non mancano critiche appropriate sull'idea e la realtà o l'utopia della risocializzazione. Cfr. F. MUÑOZ CONDE, «La resocialización, análisis y crítica de un mito», in *Cuadernos de Política Criminal*, n. 7 (1979), pagg. 91 ss.; A. BERISTAIN, «El Abogado del Diablo», in *Rev. Est. Penitenciarios* (ottobre-dicembre 1964), pagg. 713-724.

e reclusi. Possono anche essere usati per far scontare gli arresti o altre pene privative della libertà quando il tempo effettivo in prigione non superi la durata di sei mesi. Nell'anno 1978 c'erano 22 centri di questo tipo.

Le sommosse avvenute recentemente hanno avuto luogo principalmente in questi centri, che ospitano la metà degli internati. Concretamente, a giugno del 1978 c'erano in questi centri 5.916 internati.

Gli istituti di *adempimento o di correzione* sono destinati all'adempimento di sentenze che implicano privazione di libertà.

Questi centri possono essere:

1) *Centri di cura e assistenziali*. Nell'anno 1978 c'erano dieci centri per uomini e donne che ospitavano poco più della decima parte dei detenuti. In concreto, a maggio del 1978, accoglievano 1.116 persone tra imputati e condannati. Disgraziatamente esiste in Spagna un solo Centro di riabilitazione sociale. Prima ce n'erano due: a Jerez de la Frontera e a Nanclares de la Oca.

2) Istituti per *giovani di età inferiore a 21 anni*. Ce ne sono quattro: Teruel (a regime chiuso), Lérida (a regime intermedio), Liria e Vigo (a regime aperto). Inoltre ci sono altri quattro per i giovani di età tra i 21 e i 25 anni: Ocaña (chiuso), Alcalá de Henares e Jerez de la Frontera (intermedio) e Toledo (aperto).

3) Istituti *ordinari*. Nell'anno 1978 esistevano 22 centri per uomini e donne che ospitavano, nel mese di maggio, 3.959 persone. Gli istituti ordinari si suddividono in tre tipi: a regime chiuso, a regime intermedio, a regime aperto.

In questi ultimi vengono destinati coloro che — sin dall'inizio o per i risultati positivi ottenuti dal trattamento — siano in condizione di vivere in regime di libertà (6). Il regime intermedio è per quelli che siano considerati tali, da essere socialmente riadattati. Il regime chiuso è per coloro che si mostrino ostili o refrattari al trattamento.

(6) Alla fine dell'anno 1977 c'erano i seguenti istituti a regime aperto: Mirasierra (con 94 condannati), Liria (con 10 condannati), Herrera (con 80 condannati), Lérida (con 32 condannati), Castillejo (con 16), Alcalá, Valencia, Barcelona, Burgos e Madrid (per donne). Cfr. B. MAPELLI CAFFARENA, «El régimen penitenciario abierto», in *Cuadernos de Política Criminal*, n. 7 (1979), pag. 87.

Per il prossimo mese di luglio, di quest'anno 1979, si annuncia l'entrata in funzione di un Centro completamente nuovo, di massima sicurezza, a Herrera de la Mancha, provincia di Ciudad Real, per 260 internati. In questa prigione saranno trasferiti i detenuti comuni — imputati e condannati — più irrequieti, violenti e pericolosi in base al loro fascicolo personale. La costruzione è costata settecento milioni di pesetas. Centodieci funzionari saranno destinati a questo Centro di massima sicurezza. In questo istituto o in altro simile si calcola che sarà internato il 6 per cento della popolazione penitenziaria e che rimarrà qui per alcuni mesi. Speriamo che non aumenti il numero di questi internati né la durata della loro permanenza nel « super-carcere ».

Gli istituti di *diligenza* ospitano i detenuti durante il tempo minimo, indispensabile, richiesto dalle esigenze processuali nella località necessaria; appena completate le questioni processuali, passeranno al Centro di detenzione dal quale dipendono. Nell'anno 1978 c'erano 18 Centri di questo tipo e ospitavano in totale 935 persone, uomini e donne, per la maggior parte imputati, con alcuni condannati.

Secondo i dati dell'ultima relazione della Direzione generale delle istituzioni penitenziarie, corrispondente all'anno 1978 (7), nello Stato spagnolo, il 1° gennaio del 1978, c'erano, negli istituti penitenziari un totale di 9.037 internati maschi, dei quali 3.927 erano condannati, 4.879 imputati e 231 in transito. Invece il 31 dicembre dello stesso anno 1978, c'era un totale di 10.101 internati, dei quali 4.205 erano condannati, 5.657 imputati e 239 in transito.

Negli istituti destinati alle donne, il 1° gennaio del 1978 c'erano 355 internate delle quali 119 condannate, 233 imputate e 3 in transito. Il 31 dicembre del 1978 c'erano 362 internate, delle quali 105 condannate, 251 imputate e 6 in transito. Durante l'anno, il totale degli uomini è stato di 79.241, e delle donne di 3.714. L'anno precedente, 1977, il numero delle persone incarcerate fu 79.828, cioè il 2,15 per mille della popolazione.

Fino al dicembre del 1978 la regolamentazione delle carceri militari era frammentaria, senza unità di criteri e diverse erano

(7) Attualmente, alla fine di giugno del 1979, la Relazione relativa al 1978 è alle stampe. I dati su cui stiamo lavorando, ci sono stati messi a disposizione cortesemente dalla Direzione Generale delle Istituzioni Penitenziarie. Riportiamo qui il nostro ringraziamento a D. Carlos Garcia Valdés e a D. Ricardo Zapatero.

le categorie degli istituti: castelli, fortezze, prigionieri e carceri. Dall'entrata in vigore del decreto del 1978 ci sono solo due tipi di istituti: penitenziari e prigionieri.

Nei penitenziari militari viene destinato il personale appartenente alle forze armate che scontano pene superiori a sei mesi che non debbano essere eseguite in stabilimenti ordinari.

Nelle prigioni militari si scontano le pene all'arresto e quelle privative della libertà di maggior durata, rispetto alle quali però mancano al condannato sei mesi o meno per l'estinzione delle stesse. Possono entrare in queste prigioni anche quei militari che devono scontare le punizioni dell'arresto militare e quelli che si trovano in condizione di detenuti o di imputati con la dovuta separazione dagli arrestati.

4. — REGIME E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

È opportuno ora dare alcune brevi indicazioni relative al sistema progressivo (quattro gradi), ai criteri di trattamento, alle ricompense e alle punizioni negli istituti penitenziari civili e in quelli militari.

4.1. — Sistema progressivo

Le sanzioni — pene e misure penali — superiori a sei mesi di privazione della libertà si scontano secondo il sistema progressivo, riformato profondamente dal decreto del 25 gennaio 1968. Se il disegno di legge generale penitenziaria, come speriamo, sarà approvato, renderà ancora più moderno questo sistema.

Secondo la legislazione vigente, il nostro sistema progressivo consta di quattro gradi:

- 1) Rieducazione dell'internato.
- 2) Riadattamento sociale con trattamento diretto in un clima di familiarità.
- 3) Pre-libertà.
- 4) Libertà condizionale.

I primi tre gradi corrispondono agli istituti, indicati prima, a regime chiuso, intermedio e aperto. Il quarto grado segue le

norme segnalate nel codice penale per la libertà condizionale (artt. 98 e 99).

In ogni istituto esiste una giunta o gruppo di trattamento che per mezzo di persone con formazione più o meno specializzata, pianificano e controllano il trattamento degli internati. Per i casi che presentano particolari difficoltà di classificazione esiste un istituto centrale di osservazione, a Carabanchel, che dipende direttamente dalla Direzione generale. Attraverso questo Centro passano quegli internati la cui osservazione e classificazione risulti difficile o dubbiosa per l'*équipe* di ciascun istituto. Di solito vi passano circa 150 uomini l'anno.

Durante l'anno 1977, per esempio, si è registrata in questo istituto una punta massima di 160 e una punta minima di 152 internati. Il 31 dicembre ce n'erano 36. Durante l'anno 1978 si è registrata in questo istituto una punta massima di 173 e una punta minima di 153. Il 31 dicembre dell'anno 1978 c'erano 37 persone. Tutte queste cifre totali si riferiscono agli uomini. Nessuna donna è passata per il Centro di osservazione, se non siamo male informati.

In teoria, seconda la legge, l'*équipe* di osservazione, la giunta e i gruppi di trattamento devono eseguire uno studio della personalità di ogni recluso e preparare per ciascun caso un programma di trattamento individualizzato; però la mancanza di alcuni mezzi importanti, personali e non personali, impedisce che la pratica raggiunga le finalità desiderate.

Per gli istituti penitenziari militari, il decreto reale del 1978 stabilisce, al titolo 4º, il regime di esecuzione delle pene e delle punizioni: gli articoli dal 74 al 119 trattano delle norme corrispondenti all'esecuzione della pena di morte (8), al lavoro obbligatorio e, soprattutto, gli articoli dal 79 al 92 trattano del sistema progressivo che si divide in quattro periodi. Il primo periodo ha per oggetto l'osservazione del condannato per classificarlo secondo le sue condizioni personali. In questo periodo si applica il regime di isolamento cellulare, permettendo al condannato di comunicare due volte al mese con la sua famiglia e di scrivere a questa fino a quattro volte nello stesso periodo di

(8) Questi articoli sono gli unici in vigore per quanto riguarda l'esecuzione della pena di morte in Spagna, poiché la Costituzione, nel suo art. 15 stabilisce che «è abolita la pena di morte, fatte salve le disposizioni delle leggi penali militari in tempo di guerra».

tempo. La durata di questo periodo dipende dalla condotta del condannato e oscilla tra gli 8 e i 30 giorni.

Il secondo periodo consiste in attività lavorativa al fine di consentire al condannato di apprendere un mestiere o di praticare il proprio. Farà vita in comune sottoposto alla regola del silenzio, separato da quelli che si trovano nel terzo periodo, nelle ore notturne. In questo periodo gli si permetteranno quattro comunicazioni orali al mese, di scrivere settimanalmente e di acquistare articoli all'economato.

Nel terzo periodo i reclusi, in regime di vita in comune, si dedicano ai lavori meno pesanti e possono usufruire di comunicazioni orali e scrivere con maggior frequenza. I condannati di questo periodo sono quelli chiamati ad incarichi di aiutanti nei servizi interni dell'istituto. Il quarto periodo si trascorre in libertà condizionale ai sensi degli artt. 246 e 247 del codice di giustizia militare, i quali riproducono quasi letteralmente le norme del codice penale comune. Soltanto l'art. 246, dopo aver detto che promettano di fare una vita onesta durante la libertà, aggiunge « come persone pacifiche e laboriose ».

4.2. — *Criteri di trattamento*

I criteri principali che, in teoria, ispirano il regime generale degli stabilimenti penitenziari spagnoli, sono i seguenti:

- si tende alla rieducazione e al reinserimento sociale dei condannati con l'aiuto dei metodi scientifici più moderni;
- separazione degli internati in gruppi secondo quanto è stabilito dai programmi di trattamento;
- assistenza tendente a colmare le lacune che ha, nella sua formazione, il recluso;
- prestazione di un lavoro che non avrà mai carattere affittivo e che ha presente quanto è stato stabilito nella Convenzione n. 105 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;
- organizzazione e funzionamento dei laboratori penitenziari;
- un sistema sanitario, igienico e alimentare adeguato;
- un regime di disciplina tendente a perseguire che gli internati acquisiscano abitudini di ordine, auto-disciplina, interesse per il lavoro e senso della propria responsabilità.

Nella pratica, questi e altri criteri teorici non trovano completa attuazione. Per esempio, frequentemente non c'è lavoro per gli internati e se c'è, risulta poco adeguato per la loro utilità e necessità personali e familiari.

Generalmente i detenuti possono usufruire dell'istituzione tipica (anche se non esclusivamente) spagnola, del *riscatto della pena attraverso il lavoro*, in modo tale da abbreviare la loro pena riscattandone un giorno per ogni due di lavoro al fine della liberazione definitiva. Si computa anche il tempo riscattato, in quel caso, per la concessione della libertà condizionale. Il riscatto delle pene attraverso il lavoro ha avuto un ampliamento nel decreto del 1977 (cfr. art. 71, commi 1° e 2° e art. 109, comma 2 E). Questo ampliamento può considerarsi come una ricompensa, come vedremo nel capitolo seguente.

Il regolamento per le carceri militari, del 1978, appare molto laconico riguardo al trattamento. Particolare interesse offrono l'art. 84 e gli articoli dal 93 al 99. Secondo l'art. 84, il passaggio da un periodo all'altro sarà concesso solo dal Governatore su proposta della Giunta qualificatrice di condotta, visto il fascicolo personale e la scheda di classificazione sulla quale sarà annotato.

Non si può concedere nessun passaggio di periodo, eccetto dal primo al secondo, se nel fascicolo personale di ciascun detenuto non siano inseriti i seguenti certificati: del vice Governatore dello stabilimento per quanto riguarda la condotta e l'applicazione al lavoro, e inoltre quelli del cappellano e del maestro per quanto concerne le loro competenze.

Il riscatto delle pene attraverso il lavoro — di cui non si fa menzione nel codice di giustizia militare del 1945 — è vigente per gli artt. dal 93 al 99 di questo Regolamento e per il decreto legge del 1° febbraio 1952, Regolamento provvisorio della Giunta centrale militare del riscatto delle pene, con le istruzioni dettate da quest'ultima o che saranno dettate successivamente.

4.3. — Ricompense

Un capitolo a parte spetta alle ricompense che, nel decreto citato del 1977, si modificano e si ampliano con criteri che giudico positivi. Tra le ricompense più degne di considerazione, risaltano i permessi per le domeniche e i giorni festivi, da 11 a 19 ore, per trascorrere questo tempo con i familiari nella località

dove si trova l'istituto. Maggiore attenzione spetta ai permessi di 24, 48 o 72 ore ed, eccezionalmente, di una settimana, qualunque sia il grado in cui si trova il recluso, eccetto il primo. Durante l'anno 1978 sono stati concessi 19.000 permessi per uscire, con risultato negativo del 2% dei casi.

La legislazione permette altre ricompense analoghe, e « analoga » è stata considerata la concessione di comunicazioni telefoniche (art. 109).

Queste ricompense sono sulla stessa linea indicata dalla regola 70 delle Regole minime delle Nazioni Unite che, disgraziatamente, non appare più nelle Regole minime che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella sua Risoluzione (73) 5, adottò il 19 gennaio del 1973 (9). Questa Risoluzione omette tutta la Regola minima 70 che si riferisce alle ricompense e ai privilegi.

Con un orientamento simile, il decreto reale del dicembre 1978, relativo alle istituzioni penitenziarie militari, nell'art. 73, riduce le ricompense a concessioni di comunicazioni straordinarie o a esenzioni temporanee dal lavoro per non oltre 10 giorni, senza alcuna considerazione per quelli che si trovano più avanti nel regime progressivo.

4.4. — *Punizioni*

Per completare questo capitolo, si menzionano brevemente le punizioni, che si infliggono ai detenuti, per le mancanze che commettono. Dalla riforma, introdotta con il decreto del 29 luglio 1977, quando si commettono mancanze molto gravi contro la disciplina penitenziaria, le punizioni o le sanzioni possono essere:

- limitazione delle comunicazioni orali fino a un minimo di 15 minuti, per un totale che va da 11 a 20 comunicazioni;
- isolamento nella propria cella;
- internamento nella cella di isolamento da 9 a 16 giorni che in alcuni casi — recidiva — può arrivare fino a 24 giorni,

(9) Cfr. A. BERISTAIN, *Crisis del Derecho represivo* (Orientaciones de Organismos nacionales e internacionales), prefazione di J. CARO BAROJA, Madrid, Edicusa, 1977, pagg. 179 e 187.

o in caso di recidiva reiterata può arrivare fino a 32 giorni. In quest'ultimo caso è necessaria l'approvazione del giudice di sorveglianza;

— mancata concessione del permesso, per un periodo che va dai 6 mesi a un anno.

Prima della riforma del 1977, nella legislazione e nella pratica, le sanzioni erano molto più severe (10).

Disgraziatamente, però, per quanto riguarda la classificazione di un comportamento come mancanza grave o molto grave, è ancora in vigore il regolamento del 1958. Vengono considerate mancanze molto gravi, per esempio, pronunziare bestemmie, avere un atteggiamento irriverente contro le credenze religiose, o compiere atti contrari alla morale e al buon costume, ecc..

Il disegno di legge generale penitenziaria, nel capitolo 4°, riguardante la disciplina, non stabilisce quali comportamenti dovranno essere considerati come mancanze gravi o molto gravi.

Il regolamento recente, del dicembre 1978, in vigore per le istituzioni penitenziarie militari, mantiene la severità tradizionale quando descrive le mancanze gravi e quelle molto gravi e le sanzioni corrispondenti.

Conserva ancora, per quanto riguarda le mancanze molto gravi, quasi letteralmente, le stesse norme del Regolamento generale del 1958, art. 112 e l'enumerazione delle mancanze molto gravi termina con una porta aperta all'analogia in malam partem (« e, in generale, qualsiasi azione o omissione di questo tipo ») molto più severa della formula del Regolamento del 1958: « e, in generale, qualsiasi azione o omissione che costituisca delitto ».

Le sanzioni per le mancanze molto gravi sono due:

— *reclusione in cella di rigore da 21 a 40 giorni, e*

— *retrocessione del periodo penitenziario da uno a due periodi. Inoltre, la reclusione in cella comporterà, per tutto il tempo della sua durata, la privazione del passeggio in comune e degli atti ricreativi, delle comunicazioni orali e scritte, di ogni cibo che non sia quello previsto, del libero uso del peculio, dell'attività lavorativa; e — come se fosse cosa da poco — il beneficio del riscatto della pena attraverso il lavoro, viene interrotto.*

(10) Cfr. A. BERISTAIN, *El delincuente en el Estado Social de Derecho*, Madrid, Reus, 1971, pagg. 22 ss.

4.5. — Breve comparazione

Sarebbe interessante procedere ad una comparazione tra il regime e il trattamento nelle istituzioni militari e in quelle civili. Qui, per ragioni di spazio, possiamo soltanto affermare che ci sono differenze notevoli. La figura del cappellano, per esempio, nelle carceri civili, ha perso fortunatamente molti dei suoi aspetti arcaici e delle sue funzioni anacronistiche, eredità di antiche norme penitenziarie. *La stessa cosa non si può dire del Regolamento del 1978, il quale esagera in difesa della religione e dell'Esercito.*

Inoltre possiamo osservare notevoli differenze all'interno delle stesse istituzioni penitenziarie militari.

In particolare, le comunicazioni orali e scritte degli ufficiali e sottufficiali sono notevolmente diverse da quelle dei soldati di truppa e dei marinai. Secondo l'art. 128 gli ufficiali e i sottufficiali detenuti o arrestati ricevono le visite, se lo desiderano, nell'apposita sala o nella propria stanza, lasciando la porta aperta. Invece i soldati di truppa e i marinai non usufruiscono di queste facilitazioni nel ricevere quelle visite che tanto richiamano l'attenzione se si pensa ai parlatori così scomodi e inumani della maggior parte delle istituzioni penitenziarie spagnole non militari.

D'altra parte, le comunicazioni dei soldati di truppa e dei marinai presentano alcuni aspetti di enorme severità. Per esempio, l'art. 139 stabilisce che in caso di colloquio, se durante la visita, il guardiano di servizio dovesse rendersi conto che tra visitanti e visitati si sostengono conversazioni concernenti critiche contro il regime dell'istituto o contro le autorità, o adoperano parole equivocate o un linguaggio che renda sospetta la conversazione stessa, sospenderà la visita e comunicherà l'accaduto all'ufficiale di servizio interno in modo che questi risolva la situazione come crede più opportuno.

In generale forse si può dire che le istituzioni penitenziarie militari sono più severe di quelle civili. Però ci sono notevoli eccezioni, come per esempio, l'art. 128 già citato. D'altra parte le istituzioni penitenziarie civili si attengono di più al principio di legalità, con maggiore limitazione dell'arbitrarietà.

Il disegno di legge generale penitenziaria non stabilisce nulla di concreto per quanto concerne le modalità delle visite; l'art. 51 rimanda alle norme del regolamento.

5. — PERSONALE PENITENZIARIO

Le *norme* che si riferiscono al personale penitenziario sono contenute principalmente nella legge sopra citata del 23 maggio 1977, con il decreto reale dell'1 dicembre 1977 che ne sviluppa l'art. 6 e nella legge del 22 dicembre 1970, di ristrutturazione dei Corpi penitenziari.

Il personale penitenziario si distingue in vari ruoli. Qui ci interessa principalmente il Corpo tecnico, il Corpo speciale maschile, il Corpo speciale femminile e il Corpo di aiutanti. Non ci soffermeremo sul personale sanitario penitenziario, sul Corpo dei cappellani, dei professori di insegnamento generale di base, ecc..

Il *Corpo tecnico* fu istituito con la legge del 22 dicembre del 1970, con la finalità di eseguire principalmente l'osservazione, la classificazione e il trattamento degli internati. È formato da specialisti in criminologia, psicologia, pedagogia, psichiatria, endocrinologia, sociologia e morale. Coloro che entrano a far parte del Corpo tecnico devono possedere un titolo di studio universitario superiore e devono documentare la propria specializzazione.

I *Corpi speciali*: il Corpo speciale maschile e il Corpo speciale femminile hanno il compito di collaborare con il Corpo tecnico e sorvegliare il regime di disciplina e il buon funzionamento generale dell'istituto.

Quelli che entrano a far parte del Corpo speciale devono documentare il possesso del titolo di ingegnere tecnico, architetto tecnico, diploma universitario, titolo di formazione professionale di terzo grado o equivalente.

Nel Corpo speciale, un'attenzione particolare spetta agli *educatori*, che non hanno il compito né di vigilare, né di custodire, ma di osservare le peculiarità e la personalità dell'internato in modo da guadagnarne la stima per indurli a collaborare ad una migliore osservazione e informazione, tendente allo sviluppo del trattamento. Possono considerarsi istituiti dall'art. 52 del decreto del 25 gennaio del 1968. Tale art. 52 dice: « Per l'applicazione del trattamento ogni istituto disporrà di un servizio particolarmente qualificato, formato in gruppi ».

Il *Corpo degli aiutanti* è stato istituito dalla legge del 23 maggio 1977, che nello stesso tempo ha eliminato il Corpo degli ausiliari che esisteva prima. Questi aiutanti devono assolvere ai com-

piti di vigilanza e custodia interna degli stabilimenti, sorvegliare la condotta e la disciplina dei detenuti, sorvegliare l'igiene e la pulizia, comunicare al gruppo di osservazione e alla Giunta preposta al trattamento, i dati ottenuti dall'osservazione diretta del comportamento degli internati e, infine, partecipare ai compiti di rieducazione e di riabilitazione.

Gli aspiranti al Corpo di aiutanti devono avere il titolo di baccelliere (*) superiore o equivalente e superare un corso programmato nella scuola di studi penitenziari, a Carabanchel. Un corso simile lo seguono anche gli educatori di cui si parlava prima.

Attualmente ci sono 4.000 funzionari, ripartiti, però, in modo irregolare. La percentuale varia molto nei diversi istituti. Pertanto, non corrisponde alla realtà il pensare che per ogni 3 internati ci sia un funzionario. Inoltre, poiché i lavori burocratici impegnano più o meno il 50% dei funzionari, forse si può affermare che a otto internati corrisponda un solo funzionario (11).

Alla fine della guerra del 1936-39 i funzionari penitenziari erano ex-combattenti o provenivano dalle forze armate. Inoltre dalla guerra civile al 1974, il Direttore Generale delle istituzioni è sempre stato un militare (12). Il Regolamento del 1956 diede l'opportunità di essere nominati funzionari penitenziari, istituendo un ruolo supplementare, anche ai laureati in diritto presso Direzioni di servizio, proprio per laureati. Questa possibilità viene meno con la riforma della funzione pubblica, portata a termine dal Ministro Lopez Rodò, nel 1964. Fortunatamente, la legge del 22 dicembre del 1970, creando un Corpo tecnico, ha riaperto la possibilità di un cambio molto positivo nel Corpo penitenziario. Però, purtroppo, la scarsa consistenza dei mezzi economici e le dotazioni organiche minime previste della scuola di studi penitenziari, comportano che i funzionari delle istituzioni penitenziarie non ricevano la necessaria formazione e non possano compiere, come vorrebbero, la loro missione.

(*) Baccelliere = 1° grado nella milizia militare.

(11) L'informazione generale sulle carceri spagnole è molto carente. In modo particolare per quanto riguarda i funzionari, è ancora più carente e con grandi discrepanze. Qualcuno ritiene che la proporzione numerica tra funzionari e reclusi sia, a volte, di uno a quattrocento. Cfr. M. GARCÍA ARÁN, « Sistema Penitenciario Español », in *Doctrina Penal*, n. 3 (Buenos Aires, luglio-settembre 1978), pag. 668.

(12) Nell'anno 1971 ho criticato pubblicamente questa usanza, cfr. A. BERISTAIN, *El delincuente en el estado social de Derecho. Coordinadas para una reforma penitenciaria*, Madrid, Reus, 1971, pag. 38.

L'organico dei Corpi penitenziari, secondo la legge del 23 maggio 1977, si adeguerà allo schema riportato di seguito.

A N N O	Corpo Tecnico	Corpo Speciale Maschile	Corpo speciale Femminile	Corpo libero di sanità	Corpo Professori di I.G.B.	Corpo A.T.S.	Corpo Cappellani	TOTALE
1977	106	1.130	81	61	67	73	69	1.587
1978	121	1.224	110	76	74	83	74	1.762
1979	135	1.318	139	89	79	93	79	1.932
1980	155	1.412	168	102	79	103	79	2.098
1981	170	1.506	197	115	79	113	79	2.259
1982	170	1.600	225	125	79	122	79	2.400

L'organico dei funzionari che prestano servizio presso le istituzioni penitenziarie militari è stabilito in modo molto peculiare dagli artt. 5 al 37 del proprio Regolamento, che distingue notevolmente il comando e il personale negli istituti penitenziari militari e nelle prigioni militari.

In ogni istituto penitenziario, ci sarà un colonnello o capitano di vascello con l'incarico di Governatore, un tenente colonnello o capitano di fregata come vice Governatore e un maggiore o capitano di corvetta come Direttore della contabilità.

L'organico sarà integrato da:

— un ufficiale, che avrà le funzioni di segretario, e altri quattro, come minimo, per il servizio di ufficiale del servizio interno;

— un sottufficiale, che avrà le funzioni di vice aiutante o sottufficiale di servizio;

— un direttore o ufficiale dei Corpi di intendenza, sanità ed ecclesiastico, per i servizi amministrativi, sanitari e di assistenza spirituale.

Per gli incarichi di assistente, guardiano o custode delle chiavi, vigilante infermiere, ausiliario negli uffici, di ordinanza e altro ci sarà il personale necessario secondo il tipo di istituto, designato tra i sottufficiali, soldati di truppa, marinai e personale civile funzionario e non funzionario dell'Amministrazione militare.

In ogni prigione militare ci sarà il direttore con l'incarico di Governatore. L'autorità giudiziaria territoriale competente inoltre proporrà al Ministro della Difesa l'organico per ogni prigione secondo il tipo dei servizi previsti, la capienza e la categoria militare della popolazione penitenziaria.

6. — SOSTITUTIVI DELLE SANZIONI PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ A LIVELLO LEGALE, GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO

Nei tempi remoti, le sanzioni penali principali nella penisola iberica erano pecuniarie e corporali. Attualmente la nostra legislazione e la nostra prassi continuano a imporre la privazione della libertà, salvo eccezioni, senza possibilità che questa sia sostituita con altre sanzioni in libertà.

La dottrina, nonostante tutto, avanza in direzione diversa: chiede che la sanzione principale non sia quella privativa della libertà, ma quella pecuniaria e, soprattutto, chiede che l'individuazione legale, giudiziaria e penitenziaria introducano e applichino più sostitutivi alla privazione della libertà (13).

Siamo del parere che il tema delle sanzioni alternative alla privazione della libertà richieda un esame più approfondito e, soprattutto, più sistematico di quanto generalmente si faccia.

Non bisogna confondere la sostituzione facoltativa o obbligatoria prevista dalla legge, con la sostituzione che è a discrezione dell'autorità giudiziaria o delle autorità amministrative penitenziarie, e neppure confondere i sostitutivi della privazione della libertà con la decriminalizzazione e quindi con la depenalizzazione.

Cominciamo con l'indicare i sostitutivi a livello legislativo.

6.1. — *Livello legislativo*

La legislazione spagnola, dal principio di questo secolo, prevede sanzioni in libertà che possono considerarsi come sostitutive di quelle privative della libertà. Una considerazione particolare spetta alla libertà condizionale, la multa, la cauzione di condotta,

(13) A. BERISTAIN, « La multa penal y la administrativa en las sanciones privativas de libertad », in *Anuario de Derecho penal* (settembre-dicembre 1975), pagg. 387 ss.

l'ammonizione pubblica o privata, le sanzioni restrittive della libertà, le sanzioni restrittive di altri diritti (specialmente il ritiro della patente di guida), gli arresti di fine settimana e la condanna condizionale.

La libertà condizionale. — La libertà condizionale (14) è prevista dal codice penale negli artt. 98 e 99. I suoi precedenti si possono riscontrare nella legge del 23 luglio 1914. Alcune delle modalità per la sua concessione così come i documenti da raccogliere nel fascicolo personale, sono descritti dettagliatamente nel Regolamento dei servizi delle prigioni del 2 febbraio 1956, e nella redazione riformata dal decreto del 25 gennaio 1968. Si chiede al detenuto di dichiarare la località in cui desidera fissare la sua residenza, se ha un impiego o un mezzo di sostentamento qualora tornasse in libertà, e se voglia sottomettersi alla vigilanza di un delegato dell'Ente di patronato o di assistenza.

Nel suo fascicolo devono figurare i documenti che certificano il tempo riscattato con il lavoro, la relazione dell'*équipe* che è intervenuta nell'osservazione e nel trattamento penitenziario dell'internato, vertente sull'opportunità di concedere il beneficio, tenuto conto dei fattori positivi di reinserimento sociale che presenta il soggetto, ecc.

Una volta completato, il fascicolo viene esaminato dalla Giunta del regime che, se lo giudica in regola, lo passa alla Commissione provinciale per la libertà condizionale. Le Commissioni provinciali studiano le proposte ogni quindici giorni e le rimettono, con relazioni motivate, alla Direzione Generale delle prigioni, sezione della libertà condizionale, che sottomette quelle conformi alle disposizioni legali, alla Giunta del patronato di Nostra Signora della Mercede (15), la quale, se ritiene opportuno farle procedere, le passa al Ministro della Giustizia per la risoluzione definitiva presso il Consiglio dei Ministri.

Per i tribunali militari il procedimento per l'applicazione della libertà condizionale si conformerà alla legislazione penitenziaria civile, però terrà presente le disposizioni speciali emanate dai dipartimenti ministeriali militari come indica l'art. 1001 del codice di giustizia militare.

(14) ALEJANDRO DEL RORO MARZAL, *sub voce*, Remisión condicional, in Córdoba Roda, Rodríguez Mourullo e altri, *Comentarios al Código penal*, in T. II, Barcellona, 1972, pagg. 477 ss.

(15) Il Patronato di Ntra. Sra de la Merced, di fatto, è formato abitualmente da persone di buona volontà, però di scarsa efficacia, poca formazione specializzata e minor dedizione di quanto sia necessario.

La multa. — La legislazione penale spagnola prevede la multa con relativa frequenza, e in alcuni casi anche come sanzione alternativa a quella privativa della libertà, come nel caso dell'arresto maggiore o dell'arresto minore. Qualche volta, come per esempio nell'art. 252 del codice penale, la legge concede al giudice la possibilità di scegliere tra la privazione della libertà oppure la pena dell'esilio e della multa insieme.

La multa può essere anche sanzione sostitutiva di quella privativa della libertà, in particolare di quella che prevede l'arresto maggiore, conformemente all'art. 74 del codice penale, che considera la multa per un valore da 20.000 a 200.000 pesetas (legge dell'8 maggio 1978 che modifica l'entità delle multe) l'ultima di tutta una serie graduale di pene contenute nell'art. 73.

Gli specialisti hanno manifestato spesso la loro opinione nel senso che la legislazione doveva prendere una posizione chiara a favore della possibilità di scegliere o almeno di rendere possibile la sostituzione di quasi tutte le sanzioni brevi privative di libertà con la sanzione pecuniaria, e ciò potrebbe verificarsi adottando il sistema « giorni-multa » (16).

La cauzione di condotta. — Il codice penale parla di cauzione una sola volta, nell'art. 495, come sanzione prevista per il delitto di minacce.

La legge sulla pericolosità e riabilitazione sociale fa un uso frequente della cauzione come misura. In un certo senso la si può considerare una sanzione pecuniaria (17). Non siamo a conoscenza di dati concernenti l'applicazione giudiziaria di questa sanzione in tutto lo Stato spagnolo.

L'ammonizione pubblica o privata. — Il codice penale fa menzione dell'ammonizione pubblica o privata negli artt. 27 e 89. Però, secondo le statistiche cui faremo riferimento in seguito, non risulta che negli ultimi 10 anni i tribunali per adulti l'abbiano applicata.

Al contrario, questa sanzione si trova spesso nelle decisioni dei tribunali per i minorenni.

(16) Cfr. A. BERISTAIN, *La multa en Derecho Penal español*, Madrid, Reus, 1976. *Idem*, *La multa penal y la administrativa en relación con las sanciones privativas de libertad*, in A. BERISTAIN, *Cuestiones penales y criminológicas*, prefazione di F. Muñoz Conde, Reus, 1979, pagg. 451 ss.

(17) A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo*, prefazione di M. Barbero Santos, Reus, 1974, pagg. 123 ss.

Le sanzioni restrittive della libertà. — Il legislatore sta introducendo o sta recuperando, molto lentamente, le sanzioni restrittive della libertà che rendano possibile la riduzione, per sostituzione, delle sanzioni privative della libertà.

Sia il codice penale che la legge di pericolosità e di riabilitazione sociale mettono a disposizione del giudice numerose pene e misure restrittive della libertà, come l'esilio, l'allontanamento, il confino, l'espulsione degli stranieri dal territorio nazionale, la proibizione di visitare istituti, o di risiedere in un luogo o territorio designato, l'obbligo di risiedere in un luogo determinato, ecc.

In pratica, però, i tribunali usano molto raramente queste sanzioni.

In alcuni casi, solo o congiunto con la multa, l'esilio fa parte di una pena alternativa ad un'altra pena privativa della libertà. Come esempio si possono citare, nel codice penale, gli artt. 252 (propagande illegali) e 459 (ingiurie).

Le sanzioni restrittive di altri diritti. — Anche di queste sanzioni si può dire quello che abbiamo suindicato con riferimento a quelle restrittive della libertà. Le sanzioni restrittive di altri diritti possono offrire all'Amministrazione della giustizia mezzi per applicare ogni giorno di meno la privazione della libertà. Nonostante tutto, queste sanzioni mancano di utilità e di efficacia nella vita giudiziaria. Così l'inabilitazione, la sospensione, la somministrazione obbligatoria al trattamento ambulatoriale in centri medici adeguati, ecc.

Un paragrafo a parte merita il ritiro della patente di guida che, secondo la mia opinione, dovrebbe trovare applicazione più frequente nei tribunali. Secondo gli ultimi dati statistici della Presidenza del Governo (18), i tribunali provinciali e i giudici istruttori applicano questa sanzione rarissime volte, come indica lo schema seguente.

Tribunali provinciali e giudici istruttori

A N N I	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Ritiro delle patenti di guida . .	259	81	207	412	157	185	109

(18) PRESIDENZA DEL GOVERNO. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Statistiche Giudiziarie di Spagna. Anni 1974-75*, Madrid, 1976, pag. 277.

Il maggior numero di pene privative della patente di guida — da uno a tre mesi — è stato imposto dai giudici distrettuali.

In generale, durante l'anno 1978, l'autorità giudiziaria ha ritirato la patente di guida a 22.663 conducenti di veicoli, cifra sensibilmente superiore a quella dell'anno 1977, durante il quale furono ritirate 16.002 patenti, secondo i dati ufficiali della Direzione Generale del traffico (19).

Dei ritiri decretati dall'autorità giudiziaria, 17.312 hanno avuto una durata fino a tre mesi; 3.308 da tre a sei mesi; 505 da sei mesi a un anno; 1.426 da uno a tre anni; più di tre anni, 87; 25 patenti ritirate definitivamente.

Nello stesso periodo di tempo, l'autorità governativa ritirò 4.121 patenti, delle quali 2.860 per un periodo fino a quindici giorni; 10 da 16 a trenta giorni; 1.175 da uno a tre mesi; e 76 patenti furono ritirate definitivamente.

Tenendo conto che la delinquenza del traffico a volte (per esempio in Germania) (20) rappresenta più del 50% della delinquenza comune, sembra opportuna una maggiore utilizzazione della pena e/o della misura del ritiro della patente di guida.

Arresti di fine settimana. — l'arresto di fine settimana è previsto nella legislazione positiva spagnola unicamente come misura penale, non come pena ai sensi delle norme della legge sulla pericolosità e riabilitazione sociale (art. 5 n. 4, art. 6) e del relativo Regolamento (art. 9). Avrà una durata minima di 32 ore. Se la giornata lavorativa del soggetto lo permette, comincerà il sabato alle ore 16 e terminerà il lunedì all'ora che sarà necessaria per il ritorno al lavoro, o alle ore 8 se non c'è questa necessità. Quando, a causa del regime di lavoro del soggetto sottomesso alla misura, o per altra ragione, la forma menzionata non risultasse conveniente, il giudice segnalerà i giorni e l'orario in cui si effettuerà l'arresto, rispettando solo il limite massimo di durata (21).

(19) DIREZIONE GENERALE DEL TRAFFICO. MINISTERO DELL'INTERNO, *Boletín Informativo. Anuario Estadístico General*, 1978, Madrid, Dirección General de Tráfico, 1978, pagg. 102 ss.

(20) WOLF MIDDENDORFF, « Verkehrskriminologie - Ergebnisse und Folgerungen », in *Deutsches Autorecht* (15 giugno 1979), pagg. 145 ss.; A. BERISTAIN, « La inhabilitación penal ayer, hoy y mañana », in *Idem*, *Cuestiones penales y criminológicas*, prefazione di F. MUÑOZ CONDE, Madrid, Reus, 1979, pagg. 175 ss.

(21) Cfr. A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo*, prefazione di M. BARBERO SANTOS, Madrid, Reus, 1974, pagg. 109 s., 254 ss., 267 s.

La condanna condizionale. — La condanna condizionale, regolata dal codice penale dall'art. 92 all'art. 97, entra a far parte della legislazione spagnola nel 1908, con la legge del 27 marzo, ispirata parzialmente al sistema franco-belga.

Attualmente lascia in sospeso la pena privativa della libertà fino a due anni. In alcuni casi, previsti dall'art. 94, il tribunale è obbligato ad applicare la condanna condizionale.

Secondo il codice di giustizia militare la condanna condizionale può essere applicata ad un numero inferiore di casi rispetto al codice penale comune, poiché l'art. 245 del primo, sottrae all'applicazione dell'art. 194 del codice di giustizia militare stesso, gli autori, i complici e gli occultatori di delitti.

Le otto alternative fin qui indicate mostrano come la legislazione penale spagnola mette a disposizione delle autorità competenti vari gruppi di sanzioni penali non privative della libertà. Però mostrano anche come — alla luce del diritto penale comparato e della politica criminale contemporanea — esse siano insufficienti.

6.2. — *Livello giudiziario e penitenziario*

Nonostante il legislatore presenti le sanzioni in libertà fino a questo momento indicate come possibili o necessarie sostituzioni di quelle privative della libertà, disgraziatamente queste ultime continuano ad essere il centro della giustizia penale spagnola. Le autorità giudiziarie e penitenziarie non fanno tutto l'uso che potrebbero delle sanzioni non privative della libertà, nonostante la dottrina insista nella convenienza ad aumentare il numero e l'applicazione di queste.

Gli studi ogni giorno più frequenti che auspicano la diminuzione o l'eliminazione delle sanzioni privative della libertà, devono tener conto, come base fondamentale, della regolamentazione legale di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Però è necessario andare avanti e conoscere con dati statistici concreti, l'uso maggiore o minore che i giudici e i funzionari delle istituzioni penitenziarie fanno delle facoltà che conferisce loro la legge, per sostituire — nella sentenza e a debita distanza di tempo

dall'esecuzione della sanzione — le pene privative della libertà con altre sanzioni non privative della libertà.

I tribunali impongono generalmente sanzioni privative della libertà anche se negli ultimi anni si sta diffondendo l'imposizione della multa.

Lo schema, riportato alla pagina successiva, indica le pene imposte dai tribunali provinciali e dai giudici istruttori durante l'ultimo decennio (22).

Come risulta da queste statistiche, nell'anno 1966 le *pene privative della libertà* furono 18.566, quelle *non privative della libertà* furono nello stesso anno 14.702; nel 1967, 14.909 contro 15.870; nel 1968, 17.592 contro 18.213; nel 1969, 20.283 contro 18.969; nel 1970, 23.460 contro 20.477; nel 1971, 23.147 contro 18.372; nel 1972, 22.487 contro 1.792; nel 1973, 23.350 contro 24.169; nel 1974, 24.182 contro 25.632 e nel 1975, 21.455 contro 23.469 *non privative della libertà*.

Queste cifre mostrano la tendenza ad aumentare le sanzioni pecuniarie in proporzione più ampia rispetto a quelle privative della libertà. Si evidenzia il fatto che i tribunali provinciali e i giudici istruttori durante l'anno 1975 applicarono 21.455 pene privative della libertà contro 23.350 multe.

La giurisdizione castrense durante lo stesso anno 1975 applicò un totale di 863 pene. Di queste, 381 multe, 2 esili e una sospensione da incarico pubblico. Il resto, cioè 479, furono pene privative della libertà (23).

Oltre queste informazioni riguardanti le pene privative della libertà e le misure sostitutive, sembra opportuno conoscere il numero delle misure penali privative e non, della libertà. Trascriviamo di seguito gli ultimi dati pubblicati concernenti i processi portati a termine dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977 in base alla legge di pericolosità e riabilitazione sociale (24).

Non siamo a conoscenza di nessuna pubblicazione che indichi in particolare le diverse classi di pena irrogate con riferimento alle 2.504 sentenze di condanna. Siamo a conoscenza, in-

(22) PRESIDENZA DEL GOVERNO. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Estadísticas judiciales de España. Años 1974-75*, Madrid, 1976, pag. 277.

(23) PRESIDENZA DEL GOVERNO. ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, *Estadísticas judiciales de España. Años 1974-75*, Madrid, 1976, pag. 352.

(24) *Relazione indirizzata al Governo di S.M.* nella solenne apertura dei Tribunali il giorno 15 settembre 1978, Madrid, Reus, 1978, allegato, Stato I.

Tribunali provinciali e giudici istruttori (*)

C I U D I Z I O	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975
<i>Pene applicate:</i>										
Morte	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Reclusione maggiore	23	15	17	20	22	21	17	24	20	25
Reclusione minore	166	120	118	140	154	161	184	174	189	130
Presidio (**) e prigione maggiore	809	473	597	858	1.112	1.856	1.157	1.030	1.250	768
Presidio e prigione minore	4.327	2.949	5.196	6.119	8.104	8.749	9.537	7.916	7.897	7.266
Arresto maggiore	13.241	11.352	11.664	13.146	14.068	12.360	11.592	14.206	14.826	13.266
Esilio	39	23	32	35	31	19	33	35	32	26
Inabilitazione e sospensione da incarichi pubblici....	8	3	3	127	10	21	27	10	54	10
Multe	11.188	12.358	17.032	18.583	20.386	18.144	18.353	24.002	25.393	23.350
Ritiro della patente di guida	3.506	3.509	1.178	259	81	207	412	157	185	109
Non definito	—	54	11	5	17	14	150	2	4	7

(*) La parola « Juegado » in spagnolo indica una « giunta di giudici che si riuniscono per emettere una sentenza », (vedi Diccionario Manual de la Lengua española).
 (**) Il presidio è uno « stabilimento penitenziario che ospita detenuti condannati per gravi delitti », (vedi Diccionario Manual de la Lengua española).

STATO I - *Procura del tribunal supremo*

(Situazione di procedimenti in relazione alla legge di pericolosità sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977)

TRIBUNALE	Pendenti alla data del 1° gennaio 1977	Iniziati nel pe-riodo dal 1° gennaio 1977	TOTALE	Terminati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1977					TOTALE
				Con sentenza di:		Con « non luogo a proce-dere »	In con-tumacia	Archi-viati	
				assolu-zione	con-danna				
Baleares	256	485	741	124	152	24	106	122	528
Barcelona	407	1.193	1.600	113	545	105	37	542	1.342
Burgos (sede in Bilbao)	304	779	1.083	49	99	15	18	518	699
Coruña (La)...	52	297	349	17	21	5	7	247	297
Las Palmas ...	162	572	734	31	260	13	72	151	527
Madrid	470	1.724	2.194	115	581	42	29	792	1.559
Málaga	354	636	990	71	199	22	45	241	578
Sevilla	443	1.004	1.447	5	301	32	70	346	754
Valencia	234	587	821	58	149	51	39	348	645
Valladolid	27	251	278	43	72	3	—	112	230
Zaragoza	56	439	495	41	125	54	15	178	413
Audiencia Na-cional	—	740	740	—	—	—	—	—	740
TOTALE...	2.765	8.707	11.472	667	2.504	366	438	3.597	8.312

vece, dei dati corrispondenti alla classificazione dei soggetti socialmente pericolosi in base alla misura di sicurezza applicata e al Centro di riabilitazione sociale di destinazione alla data del 31 dicembre dello stesso anno 1977. Li riportiamo di seguito (25).

Come si vede c'è stata una evoluzione positiva: il numero delle persone internate, per misure penali in base alla legge di

(25) DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI PENITENZIARIE, *Relazione corrispondente all'anno 1977*, Madrid, 1978, pag. 31.

Per confronto tra le persone sottomesse a misure privative della libertà dal 1960 al 1971, cfr. A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo*, prefazione di M. BARBERO SANTOS, Madrid, Reus, 1974, pag. 31.

Classificazione dei soggetti socialmente pericolosi in base alla misura di sicurezza applicata e al centro di riabilitazione sociale di destinazione

	U O M I N I			D O N N E			TOTALE GENERALE	
	Con misura applicata	Internamento preventivo	TOTALE	Con misura applicata	Internamento preventivo	TOTALE		
<i>Misure di sicurezza di internamento in:</i>								
Centri di custodia	31	32	63	3	—	3	66	14,38%
Centri di lavoro	53	24	77	2	—	2	79	17,21%
<i>Misure di sicurezza in centri di rieducazione per:</i>								
Prostituite abituali	2	5	7	9	3	12	19	4,14%
Omosessuali pericolosi ..	9	8	17	—	—	—	17	3,70%
Pervertiti (inf. a 21 anni) .	1	—	1	—	—	—	1	0,22%
Disadattati ..	—	3	3	—	1	1	4	0,87%
<i>Misure di sicurezza in centri di prevenzione:</i>								
Deficienti mentali	69	44	113	5	8	13	126	27,45%
Malati di mente	1	2	3	2	1	3	6	1,31%
<i>Misure di isolamento in case di cura:</i>								
Alcoolizzati ..	26	27	53	—	—	—	53	11,54%
Tossicomani .	9	15	24	—	1	1	25	5,45%
<i>Misure di sicurezza di internamento speciale per:</i>								
Psicopatici ...	4	2	6	—	—	—	6	1,31%
Trattamento ospedaliero .	3	—	3	—	2	2	5	1,09%
Misure cautelative	—	50	50	—	2	2	52	11,33%
TOTALI...	208	212	420	21	18	39	459	100,—

pericolosità e riabilitazione sociale e alla precedente legge sui vagabondi e malviventi, è diminuito, come appare nello schema seguente.

Numero degli internati per la legge di pericolosità e riabilitazione sociale

A N N I	Situazione al 31 dicembre 1979			Numeri indice	Differenze con l'anno precedente	
	Uomini	Donne	TOTALE		Anno base 1965	Assoluta
1965 (1)	1.372	253	1.625	100,—	—	— %
1966.....	1.200	129	1.329	81,79	— 296	—18,21%
1967.....	996	87	1.083	66,65	— 246	—18,51%
1968.....	995	63	1.058	65,11	— 25	— 2,31%
1969.....	751	53	804	49,48	— 254	—24,01%
1970.....	789	43	832	51,20	+ 28	+ 3,42%
1971 (1)	1.054	76	1.130	69,54	+ 298	+35,82%
1972.....	1.132	78	1.210	74,46	+ 80	+ 7,08%
1973.....	1.015	80	1.095	67,38	— 115	— 9,50%
1974.....	896	86	982	60,43	— 113	—10,32%
1975 (1)	778	48	826	50,83	— 156	—15,89%
1976.....	698	65	763	46,95	— 63	— 7,63%
1977 (1)	420	39	459	28,24	— 304	—39,84%

(1) Anni in cui è stato concesso l'indulto generale (26).

Nell'anno 1978 le cifre continuano la fase discendente, e con una percentuale ancora maggiore, poiché il 31 dicembre dell'anno 1978 erano internati solamente 160 uomini e 11 donne, per un totale di 171 contro i 459 del precedente anno 1977; si ha dunque un numero indice di 12,86 con una differenza assoluta rispetto all'anno precedente di meno 286, e relativa di meno 62,74.

Le informazioni e le indagini criminologiche sull'attività giudiziaria per l'applicazione dei sostitutivi delle pene privative del-

(26) DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI PENITENZIARIE, *Relazione*, Madrid, 1977, pag. 30.

la libertà non raggiunge la qualità né la quantità desiderabile; in ogni caso possiamo affermare che nel campo giudiziario sarebbe auspicabile intensificare di più la sostituzione delle sanzioni privative della libertà con altre sanzioni, facendo, per esempio, un uso più ampio della condanna condizionale.

D'altra parte, il legislatore deve aumentare le possibilità concrete di applicare le pene alternative per diminuire le sanzioni privative della libertà. Salvo equivoci, il codice penale attuale offre al giudice solo tre casi di sanzioni alternative tra pene privative e non privative della libertà:

— arresto maggiore o esilio e multa da 20.000 a 200.000 pesetas: art. 252;

— arresto maggiore o multa: cfr. artt. 338 bis, 340 bis a, 459, 516 bis, 546 bis c;

— arresto minore o multa: artt. 573, 578, 584.

Disgraziatamente, le autorità giudiziarie non possono ancora applicare in Spagna alcuni dei sostitutivi già in uso in altre nazioni del nostro mondo culturale, quali:

- il lavoro correzionale in libertà;
- i circoli di prevenzione;
- i lavori o servizi a beneficio della comunità;
- l'affidamento in prova (sì, esiste in Spagna la sottomissione a vigilanza) (27);
- la conciliazione tra il delinquente e il giudice;
- il perdono giudiziale, ecc.

Nella nostra penisola si dovrebbero introdurre gli « stabilimenti locali » che stanno riscuotendo molta approvazione in Svezia. Tali istituti hanno lo scopo di facilitare un adattamento graduale dei detenuti nel luogo in cui risiederanno dopo aver riacquisitato la libertà. Vi vengono destinate le persone che debbano scontare pene detentive non superiori a un anno o che siano in attesa di essere rimesse in libertà. Dato il livello minimo di pericolosità degli internati, diminuisce il ricorso all'applicazione delle misure di sicurezza e aumenta la possibilità di utilizzare le forme di lavoro all'aperto. Il condannato viene destinato ad un

(27) J. Y. DAUTRICOURT, « Probation et politique correctionnelle », in *Revue de Droit pénal et de Criminologie*, n. 3 (marzo 1979), pagg. 215-249.

G. CANEPA e U. GATTI, « L'affidamento in prova al servizio sociale come alternativa alla detenzione: problemi criminologici », in *Quaderni di Criminologia Clinica*, n. 2 (aprile-giugno 1977), pagg. 197-214.

istituto che si trovi il più vicino possibile alla sua famiglia al fine di facilitare i contatti con i suoi parenti, i suoi colleghi di lavoro, i suoi superiori e le autorità. Il 1° gennaio 1978 in Svezia c'erano 52 stabilimenti locali, la maggior parte dei quali, piccoli, con un numero di posti limitato, che oscilla tra i venti e i sessanta (28).

Le *autorità amministrative penitenziarie*, di fatto, possono contribuire più di quanto non sembri a prima vista, positivamente (o negativamente) all'applicazione dei sostitutivi di cui stiamo parlando.

Per esempio, possono abbreviare notevolmente la durata delle sanzioni privative della libertà:

— concedendo i permessi di uscita di cui abbiamo riferito nel capitolo relativo alle ricompense, introdotte con la nuova legislazione penitenziaria attualmente in vigore;

— redigendo, con informazioni positive, il rapporto per la concessione della libertà condizionale, per gli indulti, per la redenzione delle pene attraverso il lavoro, per il trasferimento in istituzioni aperte, per le sanzioni disciplinari, ecc.

Se, come ci auguriamo, verrà creata la figura del giudice per l'esecuzione di pene e misure di sicurezza — giudice di sorveglianza, nella terminologia del disegno di legge —, questi disporrà delle facoltà che gli attribuisce l'art. 76, e indirettamente potrà ridurre la privazione della libertà di molti condannati.

È mia opinione che queste attribuzioni concesse dalla legge alle autorità giudiziarie (29) si trovino però ancora a metà strada e dipendano dalla futura legislazione penale sostantiva e processuale.

7. — COMMENTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE PROIETTATA AL FUTURO

Non pretendiamo qui di formulare una valutazione critica del sistema penitenziario attuale spagnolo nelle prigioni civili e militari, poiché questo richiederebbe uno spazio maggiore di quel-

(28) *Statistiche Ufficiali della Svezia. Prigioni nazionali e Amministrazione dell'affidamento in prova*, in *The Prison and Probation. System 1977*, Norrköping, 1978 (Svezia), pagg. 18 ss.

(29) Contro le eccessive facoltà di alcune autorità penitenziarie, vale ancora ciò che scrissi nell'anno 1964. Cfr. A. BERISTAIN, «El Abogado del Diablo», in *Rev. Est. Penitenciarios* (ottobre-dicembre 1964), pagg. 719 s.

lo di cui disponiamo. Ci limitiamo a fare alcune considerazioni della situazione attuale proiettata al futuro più immediato e tenendo conto, in modo particolare, del problema dei sostitutivi delle sanzioni privative della libertà.

Il regime attuale è molto diverso da quello sopportato durante la dittatura del generale Franco. Alcuni dati, relativi a questo periodo, che ho raccolto per il mio corso estivo a Lussemburgo nel luglio del 1977 (30), mostrano come dopo la guerra civile le carceri erano delle proprie caserme punitive, sovraffollate di uomini che soffrivano la fame, di cui molti morirono. Successivamente la situazione migliorò, ma molto lentamente.

La svolta decisiva nelle istituzioni penitenziarie inizia in modo particolare con la nomina a Direttore Generale, con decreto reale del 9 dicembre 1977, del Sig. D. Jesus Miguel Haddad Blanco, assassinato il giorno 22 marzo 1978. Tale svolta si intensifica a partire dal giorno 30 dello stesso mese, data in cui prende le redini della Direzione generale D. Carlos Garcia Valdés che, da allora, ha realizzato e sta realizzando importanti miglioramenti teorici e pratici.

Tra i miglioramenti teorici possiamo ricordare in modo particolare la preparazione del disegno di legge generale penitenziaria, varie conferenze e pubblicazioni scientifiche e una decina di circolari — che suscitarono vasta eco nei mezzi di comunicazione sociale — sui problemi più urgenti, come per esempio: la convivenza carceraria, le ricompense, la regolamentazione del sovraffollamento, l'assistenza medica in caso di automutilazione e scioperi della fame, la scarcerazione ospedaliera, la censura della corrispondenza proveniente da altri detenuti per sospette comunicazioni concernenti l'organizzazione di sommosse, le perquisizioni e le ispezioni, i rimedi di alcuni conflitti collettivi e individuali, l'educazione degli adulti, ecc.

Tra le riforme che definiamo pratiche, dobbiamo tener presente, almeno, l'aumento notevole dei finanziamenti, il diritto di associazione per i funzionari, la nomina di personale professionalmente più preparato in alcuni stabilimenti e Centri direttivi, l'ammodernamento delle strutture di molti istituti (31), la crea-

(30) A. BERISTAIN, «La violencia como desafio en España y en el País Vasco (1936-1977)», in *Lex. Revista Colegio Nacional Abogados de Panama*, n. 9 (gennaio-aprile 1978), pagg. 120 ss.

(31) Alcuni edifici bisognava ristrutturarli perché vecchi, altri per i danni causati durante le sommosse carcerarie; il tutto ha causato delle perdite pari a più di ottocento milioni di pesetas.

zione di altri nuovi, tra i quali spicca quello di massima sicurezza di Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Si possono anche ricordare alcune innovazioni e attuazioni concrete come, per esempio, la possibilità di ricevere visite intime in alcuni istituti e il miglioramento del regime alimentare; attualmente, dal 1° del mese di giugno 1979, la spesa giornaliera per l'alimentazione è di 94 pesetas per detenuto.

Autorevoli e vari partiti politici hanno cominciato a rendere nota, con senso critico, la situazione penitenziaria spagnola tramite i mezzi di comunicazione, al Senato (28 marzo e 11 maggio 1978) e alla Camera (27 giugno 1978) (32). Molte di queste critiche sono fondate, e buona parte di esse non potrà sopportare alcun beneficio fino a che non si sia ultimata la riforma del codice penale e della legge di procedura criminale.

Riassumendo, possiamo dire che il regime penitenziario spagnolo ha superato molte delle sue gravissime lacune durante i 40 anni del dopo guerra civile, però accusa ancora delle carenze in settori importanti come, per esempio, per quanto riguarda la selezione e la formazione del personale, il lavoro del detenuto, l'opinione pubblica, la dotazione economica dei Centri — specialmente per gli istituti di tipo aperto — e per il trattamento degli internati, la sensibilizzazione sociale, ecc.

Come difetto particolarmente degno di nota, è importante richiamare la notevole ingerenza delle autorità del Ministero dell'Interno, per ragioni politiche, in alcuni problemi penitenziari.

Tre esempi concreti provano questa intromissione governativa. Ci riferiamo alla reclusione di minorenni, di età inferiore

(32) Vale la pena di trascrivere almeno parte delle conclusioni formulate dalla Commissione parlamentare per gli stabilimenti penitenziari alla fine dell'anno 1977: «Nella maggior parte degli istituti penitenziari spagnoli, per ragioni diverse, non si rispettano le esigenze minime della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo, e neanche quelle previste nella recente modifica del Regolamento dei servizi delle prigioni».

«Manca, in generale, un'osservazione, una classificazione e un trattamento razionali. C'è un'agglomerazione indiscriminata di primari e recidivi, imputati e condannati, psicopatici, omosessuali e drogati, il che produce situazioni di promiscuità».

«Rottura del detenuto con il suo ambiente esterno, familiare ed abituale».

«Scuole che non adempiono la loro missione di formazione professionale e di assistenza economica del detenuto e della sua famiglia, ma si trasformano in forme di sfruttamento, dal momento che non si arriva alla assimilazione col libero operaio».

«Rapporti conflittivi tra funzionari e detenuti. L'attuale situazione ha superato le capacità del corpo dei funzionari».

«Notizie di detenuti che, a volte, sono oggetto di maltrattamenti e torture da parte di alcuni funzionari». Cfr. M. GARCÍA ARÁN, «Sistema Penitenciario español», in *Doctrina Penal*, n. 3 (Buenos Aires, luglio-settembre 1978), pagg. 675 e s.

a 16 anni, presso il carcere di Zamora e Segovia; alla reclusione di adulti, condannati e imputati, dell'ETA nel carcere di Soria, e del GRAPO nel carcere di Zamora, con la presenza di forze dell'ordine pubblico all'interno di questi ultimi due stabilimenti.

A maggio del 1979 c'erano infatti quattordici ragazzi di età inferiore ai 16 anni nella prigione per adulti di Zamora, e dodici ragazzi di età inferiore ai 16 anni nella prigione di Segovia, anche questa per adulti.

In base alle approfondite ed attuali indagini esposte nel Seminario internazionale sui *Problemi teorici e pratici del trattamento per giovani difficili o «pericolosi»* (33), tenuto ad Amburgo nei giorni 18, 19 e 20 maggio 1979 sotto la direzione dei professori Hans-Jürgen Kerner e Denis Szabo, è risultato che i tribunali spagnoli per i minorenni dovrebbero riesaminare e ristrutturare le loro istituzioni, in modo tale che queste possano accogliere tutti i minori di età inferiore ai 16 anni, evitando che questi siano ospitati presso stabilimenti per adulti. I ragazzi che entrano in istituti penitenziari per adulti infatti sono segnati da un marchio che sarà difficile cancellare per molti anni.

Bisogna anche criticare seriamente il fatto che ci siano forze dell'ordine pubblico all'interno dei Centri di adempimento per adulti di Soria e Zamora. A Soria sono stati immessi, dalla fine del 1978, un centinaio di uomini, membri sospetti dell'ETA, condannati e imputati, e a Zamora una cinquantina di uomini condannati e imputati del gruppo GRAPO.

Le cifre esatte, alla fine di aprile del 1978, a Soria erano: 95 uomini, dei quali 69 di età inferiore a 25 anni, suddivisi secondo lo schema seguente:

Di 16 e 17 anni	nessuno
Di 18 anni	5
Di 19 »	15
Di 20 »	12
Di 21 »	11
Di 22 »	9
Di 23 »	8
Di 24 »	9
TOTALE	69

(33) Si pubblicheranno le comunicazioni presentate al Seminario.

Nel Centro di adempimento di Zamora erano detenuti 40 uomini, e di questi 17 di età compresa tra i 16 e i 25 anni, e gli altri 23, di età superiore ai 25 anni.

Queste ed altre carenze risulteranno meno frequenti nelle istituzioni penitenziarie del domani, quando sarà approvata la legge generale penitenziaria alla quale facevamo prima riferimento. Con questa legge si farà un notevole passo avanti per rendere più umani gli istituti penitenziari; sarebbe però triste dimenticare che ci sono problemi molto importanti — come per es. il definire la figura del giudice di sorveglianza (34) (che andrebbe meglio denominato giudice dell'esecuzione di pene e misure penali), il delimitare le mancanze gravi e molto gravi, ecc. — che rimarranno insoluti fino a quando non sarà redatto, approvato e messo in pratica il nuovo Regolamento.

Noi, che sosteniamo l'unità della giurisdizione penale con l'amministrazione penitenziaria, siamo anche del parere che la recente normativa del 1978 sulle istituzioni penitenziarie militari debba essere derogata al più presto possibile. I militari sono cittadini come gli altri, anche per quanto riguarda le sanzioni privative della libertà. La loro equiparazione totale su questo punto, produrrebbe solo benefici per loro e per noi, per la giustizia e per la pace. Nonostante tutto, sembra che i venti ufficiali non soffino in questa direzione, secondo il disegno di legge di riforma del codice di giustizia militare pubblicato nel *Boletín Oficial de las Cortes Españolas*, n. 182, del 15 novembre 1978.

Almeno sembra assolutamente necessario sostenere che i mezzi di comunicazione abbiano un maggiore accesso negli istituti penitenziari militari. Attualmente si può affermare che il castello di Kafka sembra una pubblica piazza a confronto con le prigioni militari.

Circa le carceri militari, infatti, si viene a conoscenza di qualche notizia tramite i mezzi di comunicazione, solamente quando risulti impossibile tacere su qualche fatto in esse accaduto, come per esempio nel caso della sommossa della prigione militare del castello di San Francisco a Las Palmas, il 17 set-

(34) Cfr. E. RUIZ VADILLO, «La ejecución de las penas privativas de libertad bajo la intervención judicial», in *Anuario de Derecho Penal* (gennaio-aprile 1979), pagg. 31 ss.; A. BERISTAIN, *El delincuente en el Estado social de Derecho. Coordinadas para una reforma penitenciaria*, Madrid, Reus, 1971, pagg. 20 ss., con bibliografia.

tembre 1978, dato che i detenuti provocarono un incendio che rese necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Las Palmas.

Le istituzioni penitenziarie, oltre ad essere cassa di risonanza dei problemi socio-politico-economici del paese, sono senza dubbio causa di molti di questi problemi e possono essere anche causa di molte delle loro soluzioni. Per esempio, se esaminiamo uno dei problemi più difficili dello Stato spagnolo, nel momento attuale l'elaborazione e l'approvazione ufficiale dello statuto di autonomia dei Paesi Baschi, della Catalogna, ecc., comprendiamo che — con riferimento soprattutto ai Paesi Baschi — se si ritornasse alla situazione del 1937, per quanto riguarda le istituzioni penitenziarie, si dissiperebbero molte bufere.

Infatti, in base all'art. 8 dello statuto basco dell'anno 1936, il regime delle prigioni figurava « tra i servizi la cui esecuzione spetta al Governo di Euskadi », autonomia che ebbe vigore dal 27 maggio del 1937 (35).

L'art. 149, n. 6 dell'attuale Costituzione spagnola del 1978, dice che « Lo Stato ha la competenza esclusiva sulla legislazione penale e penitenziaria », per cui nella bozza del disegno di legge di Guernica del 1979 si afferma che: « Spetta alla comunità autonoma dei Paesi Baschi l'esecuzione della legislazione dello Stato nelle materie seguenti: 1° Legislazione penitenziaria... ».

Quando, infatti, si permetterà alle autorità basche di applicare le leggi statali agli istituti carcerari di propria competenza, si sarà aperta una porta per la pace nel popolo basco.

A questo primo passo deve seguirne un altro. Il popolo basco, come lo Stato spagnolo, devono prendere sul serio la riforma della legislazione e della prassi penale sostantiva, processuale e penitenziaria per quanto concerne i sostitutivi delle sanzioni privative della libertà, di modo che essi possano offrire più possibilità agli organi giudiziari e penitenziari di sostituire le pene e le misure privative della libertà con altre che non privino della libertà il soggetto che ha commesso l'infrazione penale. E non devono dimenticare la dottrina di tanti specialisti che vedono in molti delinquenti comuni — il 90% degli arrestati — vere e proprie vittime della società criminogena.

(35) M. de IRUJO, *Un vasco en el Ministerio de Justicia. Memorias 1*, Buenos Aires, Ekin, 1976, pagg. 17 e 99.

Sembra particolarmente auspicabile la maggiore sostituzione possibile delle *misure* penali privative della libertà che sono regolate da leggi speciali, come per esempio, la legge di pericolosità e riabilitazione sociale, secondo quanto hanno affermato i vari partecipanti al Colloquio internazionale tenuto a Lovaina-La-Nueva, dal 22 al 25 maggio 1979, per celebrare il cinquantesimo anniversario della scuola di criminologia dell'Università cattolica. Tali legislazioni, infatti, come ha affermato José M.^a Rico durante questo Colloquio (36), non potranno mai raggiungere l'obiettivo della giustizia sociale tendente alla creazione di una società migliore, poiché sin dalla loro origine miravano a risolvere problemi sociali più che questioni penali. Inoltre, con il passare del tempo, la loro finalità teorica di prevenzione è degenerata in considerazioni politiche, economiche, moralizzanti e repressive con grave danno del principio di legalità e del suo corollario, sulla protezione dei diritti della persona.

Le carceri obbligano coloro che si avvicinano ad esse senza pregiudizi, a riflettere e a suggerire rotture o riforme radicali, poiché se la giustizia di oggi deve migliorare quella di ieri, le carceri di domani — se ne esisterà ancora qualcuna — non dovranno somigliare a quelle di oggi.

N.B. — Dopo la conclusione di questa ricerca, il giorno 24 del mese di luglio 1979, è stata approvata la legge generale penitenziaria alla Camera con duecentosettantaquattro voti favorevoli e due astensioni.

In quegli stessi giorni, Carlos Garcia Valdés con la collaborazione di Joaquin Rodriguez Suarez e Ricardo Zapatero Sagrado ha pubblicato *Il Rapporto Generale del 1979* che presenta — dopo un'interessante introduzione di 119 pagine e un riassunto delle attività di un altro centinaio di pagine — i dati corrispondenti alla relazione annuale del 1978 della Direzione Generale delle Istituzioni Penitenziarie.

(36) José M.^a Rico, *Les législations Hispano-Américaines de dangerosité sociale, Evaluation et signification*. Comunicazione presentata al Colloquio Internazionale di Lovaina-la-Nueva, maggio 1979 (inedito). Per quanto riguarda la Spagna, cfr. José M.^a RODRIGUEZ DEVESA, « Alegato contra las medidas de seguridad en sentido estricto », in *Anuario de Derecho Penal*, Vol. XXXI, F. I (gennaio-aprile 1978), pagg. 5 ss.

RIASSUNTO (*)

Il presente articolo illustra l'attuale situazione legislativa spagnola nelle sue componenti: costituzione, leggi, decreti, regolamenti, disegni di legge, linee direttive generali e finalità peculiari delle istituzioni penitenziarie sia civili che militari.

L'Autore si sofferma soprattutto nell'esame della prassi penitenziaria, con particolare riferimento ai vari tipi di istituto, al trattamento, al personale penitenziario, ai sostitutivi delle sanzioni privative della libertà sia sotto l'aspetto legislativo, giudiziario, penitenziario.

La trattazione si conclude con un commento della situazione attuale e con le prospettive per il futuro, auspicando riforme radicali, perché «Se la giustizia di oggi deve migliorare quella di ieri, le carceri di domani, non dovranno somigliare a quelle di oggi».

(*) Redatto dalla dott.ssa Annamaria NICOLAI.

RESUME

Cet article illustre les composantes de la situation législative espagnole actuelle: constitution, lois, décrets, règlements, projets de loi, lignes directrices générales et finalités particulières des institutions pénitentiaires tant civiles que militaires.

L'Auteur s'attache surtout à l'examen de la pratique pénitentiaire, et en particulier aux différents types d'instituts, au traitement, au personnel pénitentiaire, aux mesures substitutives aux sanctions qui privent de la liberté tant sous l'aspect législatif que judiciaire et pénitentiaire.

L'étude se termine par un commentaire de la situation actuelle et une indication des perspectives futures, en souhaitant l'adoption de réformes radicales, car «si la justice aujourd'hui doit améliorer celle d'hier, les prisons de demain ne devront pas ressembler à celles d'aujourd'hui».

SUMMARY

The article describes the components of the present Spanish legislation: Constitution, laws, orders, regulations, bills, general guidelines and objectives peculiar to civil and military prison establishments.

The author dwells on the examination of the prison system, with special reference to the various types of prison establishment, treatment, prison staff, alternative forms of punishment entailing loss of freedom from both a legislative, judiciary and penitentiary point of view.

The article, ending with a comment on the present situation and on the future outlook, advocates radical reforms, because «if the justice of today is to improve the justice of yesterday, the prisoners of tomorrow must not resemble the prisoners of today».

RESUMEN

El presente artículo ilustra la situación legislativa española actual especialmente en lo que se refiere a: constitución, leyes, decretos, reglamentos, diseños de leyes, líneas directivas generales y finalidades peculiares de las instituciones penitenciarias tanto civiles como militares.

El Autor se detiene sobre todo en el examen de la praxis penitenciaria, con especial referencia a los distintos tipos de institutos, al tratamiento, al personal penitenciario, a los substitutivos de las sanciones privativas de la libertad ya sea bajo el aspecto legislativo como también el judicial y penitenciario.

El desarrollo de este tema se concluye con un comentario de la situación actual y con las perspectivas para el futuro, auspiciando reformas radicales, porque «Si la justicia de hoy debe mejorar a la de ayer, las cárceles del mañana, no deberán parecerse a las de hoy».

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel kommentiert den gegenwärtigen Stand der spanischen Gesetzgebung, die sich folgendermassen zusammensetzt: Verfassung, Gesetze, Dekrete, Vorschriften, Gesetzentwürfe, allgemeine Richtlinien und besondere Zielsetzungen ziviler und militärischer Strafanstalten.

Der Verfasser setzt sich hauptsächlich mit dem Strafvollzug auseinander, unter besonderer Berücksichtigung der verschiedenen Strafanstalten, der Behandlung und dem Personal der Vollzugsanstalt, zur Vorbeugung von Freiheitsstrafen, ausgehend von gesetzgebenden, gerichtlichen und strafrechtlichen Gesichtspunkten.

Die Abhandlung schliesst mit einem Kommentar über die gegenwärtige Lage und die Aussichten für die Zukunft. Der Verfasser gibt dem Wunsch nach radikalen Reformen Ausdruck, denn «Wenn die Justiz von heute die von gestern verbessern soll, dürfen die Gefängnisse von morgen nicht denen von heute gleichen».

BIBLIOGRAFIA

JESÚS ALARCON BRAVO, «El tratamiento penitenciario», in *Estudios Penales II. La reforma penitenciaria*, Santiago de Compostela, Pubbl. Università, 1978, pagg. 15-41.

ROBERTO BERCALLI, *Readaptación social por medio de la ejecución penal?*, Madrid, Istituto di Criminologia, 1976.

A. BERISTAIN, *Cuestiones penales y criminológicas*, prefazione di F. MUÑOZ CONDE, Madrid, Reus, 1979, 597 pagg.

A. BERISTAIN, *Crisis del Derecho represivo (Orientaciones de organismos nacionales e internacionales)*, prefazione di J. CARO BAROJA, Madrid, Edicusa, 1977, 277 págg.

A. BERISTAIN, «La cárcel como factor de configuración social (Observaciones de algunos jesuitas)», in *Documentación Jurídica*, n. 17 (gennaio-marzo 1977), pagg. 165-186.

A. BERISTAIN, «En defensa de los privados de libertad», in *Cuadernos para el Diálogo*, n. L, suppl. (gennaio 1976), pagg. 73 ss.

A. BERISTAIN, *Medidas penales en Derecho contemporáneo. Teoría, legislación positiva y realización práctica*, prefazione di M. BARBERO SANTOS, Madrid, Reus, 1974, 436 pagg.

A. BERISTAIN, «Las cárceles no deben ser cementerios», in *Hechos y Dichos*, n. 440 (maggio 1973), pagg. 39-46.

A. BERISTAIN, *El delincuente en el Estado social de Derecho*, Madrid, Reus, 1971.

- FRANCISCO BUENO ARÚS, «Aspectos positivos y negativos de la Legislación Penitenciaria española», in *Cuadernos de Política Criminal*, n. 7 (1979), pagg. 3-28.
- FRANCISCO BUENO ARÚS, «Las prisiones españolas desde la guerra civil hasta nuestros días», in *Historia 16*, suppl. VII (ottobre 1978), pag. 113 ss.
- FRANCISCO BUENO ARÚS, «La redención de penas por el trabajo en el ordenamiento jurídico español» (estratto da tesi di laurea), in *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, 25 ottobre 1974.
- MANUEL COBO DEL ROSAL, «Prevención y peligrosidad social en la Ley de 4 de agosto de 1970», in *Peligrosidad social y medidas de seguridad* (col. collettivo), edito dall'Istituto di Criminologia dell'Università di Valencia, 1974.
- FONTRODONA: *Cárceles en llamas*, Barcelona, 1978.
- MERCEDES GARCÍA ARÁN, «Sistema Penitenciario español», in *Doctrina Penal*, n. 3 (Buenos Aires, luglio-settembre 1978), pagg. 665 ss.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, *Informe General 1979*. Direzione Generale degli Istituti penitenziari, Madrid, 1979. Con la collaborazione di JOAQUÍN RODRIGUEZ e RICARDO ZAPATERO, 339 pagg.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, *El trabajo penitenciario en España*. Direzione Generale degli Istituti penitenziari, Madrid, 1979, 283 pagg.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, «La reforma penitenciaria: crónica de una transición», in *Boletín de Información del Ministerio de Justicia*, n. 1.147 (25 ottobre 1978), pagg. 3 ss.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS e TRÍAS SAGNIER, *La reforma de las cárceles*, Madrid, Ministerio della Giustizia, 1978, 72 pagg.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, *La nueva Penología*, Madrid, Istituto di Criminologia, 1977.
- CARLOS GARCÍA VALDÉS, *Régimen penitenciario de España (Investigación histórica y sistemática)*, Pubbl. Istituto Criminologia Università di Madrid, 1975.
- LUIS GARRIDO GUZMÁN, *Compendio de Ciencia Penitenciaria*, Università di Valencia, Istituto di Criminologia, 1976, 316 pagg.
- RENÉ GIRARD, *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Grasset, 1979, 492 pagg.
- LURRA, *Rebelión en las cárceles*, San Sebastián, Hordago, 1978.
- IGNACIO MUÑAGORRI, *Sanción penal y política criminal*, Madrid, Reus, 1977.
- GONZALO RODRÍGUEZ MOURULLO, «Cara y cruz de las sanciones penales», in *Cuadernos para el Diálogo*, Suppl. XXVIII, dicembre 1971.
- JOAQUÍN RODRIGUEZ SUAREZ, «El estatuto jurídico del interno», in *Estudios Penales II. La reforma penitenciaria*, Santiago de Compostela, pubbl. Università, 1978, pagg. 127-147.
- ENRIQUE RUIZ VADILLO, «Algunas consideraciones sobre la reforma de las penas privativas de libertad. El sistema penitenciario», in *Estudio Penales II. La reforma penitenciaria*, Santiago de Compostela, pubbl. Università, 1978, pagg. 150-213.
- ENRIQUE RUIZ VADILLO, «Comentarios a la reforma del Reglamento de los Servicios de Instituciones Penitenciarias aprobada por Real Decreto de 29 de junio de 1977», in *Documentación Jurídica*, n. 15 (luglio-settembre 1977), pagg. 615 ss.
- SACASETA: *La angustia sexual en las prisiones*, Madrid, 1978.

- JOSÉ ANTONIO SAINZ CANTERO, «La sustitución de la pena de privación de libertad», in *Estudios Penales II. La reforma penitenciaria*, Santiago de Compostela, pubbl. Università, 1978, pagg. 217-254.
- ALFONSO SERRANO GÓMEZ, «Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social», in *Anuario de Derecho Penal*, maggio-agosto 1974.
- ANGEL DE SOLA DUEÑAS, *Socialismo y delincuencia. Por una política criminal socialista*, Barcelona, Fontamara, 1979, 125 pagg.
- SUÁREZ Y COLECTIVOS 36: *Libro blanco sobre las cárceles franquistas*, París, Ruedo Ibérico, 1976.
- AA.VV.: *El trabajo penitenciario en España*, DGIP, Madrid, 1979, 283 pagg.
- TOMAS SALVADOR VIVES ANTÓN, «Régimen penitenciario y Derecho Penal. Reflexiones críticas», in *Cuadernos de Política Criminal*, n. 3 (1977), pagg. 246 ss.

L'UXORICIDIO IN ITALIA

Studio preliminare su un gruppo di autori del reato

F. DI GIROLAMO (*)

D.A. NESCI (**)

Il tema dell'uxoricidio (***) si presenta di estremo interesse per un approccio scientifico all'evoluzione del ruolo della donna e dell'istituzione matrimoniale nel nostro Paese.

Una valida ricerca criminologica necessariamente comporta un'impostazione interdisciplinare (giuridica e psico-sociologica) e dovrebbe essere condotta su tutto il territorio nazionale, in modo da poter poi individuare e studiare approfonditamente un campione corretto dal punto di vista statistico.

Nel quadro di questo ampio progetto si è proceduto ad uno studio preliminare sul materiale d'archivio relativo all'osservazione scientifica della personalità dei detenuti autori di uxoricidio, che sono transitati nel Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia. L'interesse dei risultati di questa analisi è tale da giustificare la pubblicazione, anche in considerazione della notevole carenza di studi sull'argomento (non solo nella letteratura italiana), pur con l'ovvia riserva sull'attendibilità, da un punto di vista statistico, del campione esaminato. I dati relativi ai 27 delitti studiati (avvenuti nell'arco di tempo compreso tra il 1955 ed il 1975) vengono presentati in tre lavori distinti. uno sugli autori, uno sulle vittime, il terzo infine sull'uxoricidio come espressione di una dinamica familiare. Parallelamente a questi ne sono in corso altri (sulla stessa casistica) centrati però esclusivamente sugli aspetti psicodinamici.

(*) Direttore del Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia.

(**) Vice Direttore del Centro di Osservazione di Roma-Rebibbia.

(***) Con tale termine viene indicata l'uccisione del coniuge in senso lato, anche se con esso si fa generalmente riferimento all'assassinio della moglie (*uxor*) da parte del marito. Nello sviluppo di tutto il lavoro è in questo senso restrittivo che viene utilizzata l'espressione «uxoricidio».

Revisione critica della letteratura

I primi studi criminologici sull'uxoricidio in Italia si devono al LOMBROSO ed al FERRI, guide di quel vasto movimento culturale che andò sotto il nome di Scuola Positiva. Se a loro va il merito incontestabile di aver saputo spostare l'attenzione dal reato al suo autore, bisogna però ugualmente riconoscere che non sono stati in grado di superare certi pregiudizi dell'epoca, proprio nel considerare i delitti dell'ambito familiare, tra cui l'uxoricidio. Scrive ad esempio il LOMBROSO (1) che i « rei per passione » (nella cui categoria venivano e vengono oggi fatti rientrare la maggior parte degli uxoricidi) rappresentano « quella sola serie... che costituisce una specie a parte, che anzi per le linee armoniche del corpo, per la bellezza dell'animo, per l'eccesso della sensibilità e dell'affettività, forma il contrasto più completo col reo-nato così come per la nobiltà della causa ». Questo giudizio (o pregiudizio?) lombrosiano è stato fonte di due importanti fenomeni:

1) la marginalizzazione dell'uxoricidio (e dei reati dell'ambito familiare) in campo criminologico, per cui è invalso da allora l'uso di esorcizzarli o psichiatrizzandone gli autori o idealizzandoli come « eroi » vittime dello strapotere delle loro passioni;

2) l'induzione nell'opinione pubblica (o forse meglio la conferma autorevole) dell'idea che certi omicidi, « per la bellezza dell'animo » dell'autore o « per la nobiltà della causa » avessero una diversa valenza rispetto ad altri e meritassero pertanto un diverso giudizio morale e penale.

Le conseguenze di questi punti di vista della Scuola Positiva (che oggi sarebbe troppo facile definire mistificanti e maschilisti dal momento che della maggior parte dei delitti « passionali » sono vittime le donne) tuttora sono evidenti nella refrattarietà dei criminologi italiani ad affrontare in chiave psicologico-sociale o sociologica *tout court* i delitti dell'ambito familiare, nonché nel perdurante pregiudizio dell'opinione pubblica. Eppure già dopo la prima guerra mondiale, in un mutato clima socio-culturale, era venuta la netta smentita all'idealizzazione lombrosiana dell'uxoricida dagli studi del LEVI-VALENZI (2, 3), del RABINOWICZ (4), del TUERLINCK (5). Questi AA. dimostra-

rono che l'uccisione della donna da parte dell'uomo per « motivi passionali » era frequente nelle classi sociali meno abbienti e veniva perpetrata da individui poco intelligenti e con note psicopatologiche di vario genere. Successivamente il DE GREEFF (6) avrebbe auspicato che si cominciasse a far conoscere al pubblico il « vero volto » del criminale « passionale », non certo eroe ma piuttosto « squilibrato, egoista, infantile » per usare i termini di HESNARD (7).

Anche negli anni sessanta si è avuta una conferma sostanziale a questi studi; basta citare a questo proposito l'ottima monografia del SICILIANO (8) sull'omicidio in Danimarca in cui si rileva come la grande maggioranza degli uxoricidi appartiene alla « working class », 18 casi su 78 sono rapportabili a situazioni psicopatologiche, mentre i rimanenti trovano la loro motivazione apparente nella gelosia dell'autore del delitto.

Gli unici lavori recenti e specifici sull'argomento, che siano stati pubblicati in Italia, sono quelli relativi ad un'unica casistica di 12 uxoricidi e 6 matricidi infermi di mente, studiati nell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa.

L'accostamento dei due delitti segue una precisa indicazione della letteratura criminologica orientata in senso psicanalitico che, già dall'opera fondamentale di ALEXANDER e STAUB (9), recentemente ripresentata in una nuova edizione italiana, aveva indicato nell'uxoricidio un equivalente del matricidio. Riservandoci di approfondire questo tema in un lavoro successivo, ci limitiamo a riportare in questa sede le conclusioni degli AA. italiani che, pur riferendosi solo a criminali infermi di mente, sono di estremo interesse.

Se, infatti, i risultati del primo studio (10), che rivela nei soggetti esaminati una « fissazione abnorme della libido al livello pre-genitale » ed una « disposizione alla sua trasformazione in aggressività e distruttività di tipo infantile », erano abbastanza prevedibili, quelli del secondo (11) meritano di essere riportati in modo più esteso. Secondo gli AA. infatti « l'uxoricidio e il matricidio non si verificano per effetto di particolari profili morbosi, ma sono prodotti da orientamenti temperamentali pre-morbosi, sulla cui strutturazione gioca un ruolo decisivo un determinato sistema di vita familiare ». A questo proposito gli AA. osservano che i familiari dei soggetti studiati si caratterizzano per « scarso slancio sociale », « limitato inserimento nella vita pubblica », polarizzazione degli interessi « al ri-

stretto nucleo familiare » e che tali tratti si riflettono sui soggetti stessi. Gli AA. possono così concludere che l'uxoricida ed il matricida, infermi di mente, uccidono sì a causa della loro malattia ma per attuare con mentalità primitiva una « difesa esasperata » di interessi esclusivistici.

Prescindendo dai rilievi che si potrebbero muovere (da un punto di vista psicodinamico), in questa sede ci basta sottolineare le analogie tra il gruppo degli uxoricidi e matricidi infermi di mente ed i criminali « passionali » (molti dei quali erano uxoricidi) studiati dagli AA. stranieri. Il DE GREEFF, ad esempio, osserva infatti, a proposito della loro personalità, che essa è quasi sempre « primitiva » risultandone un legame « digestivo » ed « appropriativo » nei confronti del *partner*. Il nostro lavoro si propone, pertanto, in primo luogo, di verificare le indicazioni della letteratura sugli autori del delitto di uxoricidio rimandando invece a pubblicazioni successive sia lo studio delle vittime e della relazione coniugale, con tutte le sue complesse implicazioni giuridiche e psico-sociologiche, sia l'approfondimento degli aspetti psicodinamici.

Materiale e metodi

Sono oggetto di questa pubblicazione alcuni dei dati più significativi relativi all'osservazione scientifica della personalità di 27 detenuti autori di uxoricidio, studiati nel nostro Centro. Le modalità dell'osservazione sono già state descritte dettagliatamente nel lavoro di uno di noi (12), cui si rimanda per ogni delucidazione. In questa sede è sufficiente ricordare che l'osservazione è stata sempre effettuata con gli stessi criteri da una *équipe* multidisciplinare (medico, psichiatra, psicologo, assistente sociale, educatore) coordinata dal Direttore del Centro, e che ogni detenuto ha avuto periodici incontri con i membri della stessa, in un arco di tempo di almeno tre mesi.

Come già accennato nell'introduzione i 27 uxoricidi studiati hanno commesso il delitto tra il 1955 ed il 1975 e costituiscono quindi un campione interessante se si considera che la legge istitutiva del divorzio, il referendum abrogativo ed il nuovo diritto di famiglia sono avvenimenti successivi al periodo studiato. Naturalmente devono essere avanzate riserve sulla composizione del campione e sulla sua attendibilità a fini statistici non essendo valutabili le variabili determinanti la natura dello stesso.

Prima di passare alla casistica va sottolineato che il metodo di presentazione dei dati è tale da soddisfare le esigenze scientifiche, compatibilmente con la necessità di garantire l'anonimato ai soggetti studiati.

La casistica

I dati relativi ai 27 autori del delitto di uxoricidio vengono riportati in tre tavole costruite in modo tale da rispettare l'individualità di ciascun caso offrendo, nello stesso tempo, una visione d'insieme del fenomeno. Una lettura in orizzontale consente infatti di farsi un'idea della famiglia d'origine del singolo uxoricida (tav. 1), di lui stesso (tav. 2), del suo atteggiamento e di quello della giuria di fronte al reato commesso (tav. 3). La lettura in verticale consente invece di studiare i quadri familiari in modo dettagliato (tav. 1) o alcuni aspetti caratteristici degli uxoricidi (tav. 2) o del delitto (tav. 3). La numerazione dei casi segue un ordine progressivo in base alla data dell'uxoricidio, che naturalmente non viene riportata per i già menzionati motivi di salvaguardia dell'anonimato del reo.

Dati relativi alla famiglia d'origine (tav. 1)

La lettura di questi dati, alla luce di quelli contenuti nelle schede redatte dagli specialisti dell'*équipe*, consente di formulare i seguenti rilievi:

1) la quasi totalità delle famiglie d'origine degli autori di uxoricidio sono meridionali, d'estrazione contadina, di insufficiente scolarità, restie ad emigrare, con ruoli familiari strutturati in modo tradizionale (anche quando è la donna che « comanda » l'autorità formale è sempre attribuita al marito);

2) la figura del padre si caratterizza spesso per precedenti penali, alcoolismo o forme di assenza variabili dall'abbandono alla nascita (caso 24), alla morte precoce (caso 25), all'indifferenza (caso 2, in cui il genitore era dedito a frequenti rapporti extraconiugali);

3) la figura della madre appare invece centrale nell'assetto familiare, caratterizzandosi generalmente o per l'assunzione di un ruolo attivo autoritario o passivo-remissivo, anche in quei casi in cui, essendo venuta a mancare, è stata sostituita da un'altra figura femminile.

TAVOLA N. 1. - *Dati sulla famiglia dell'autore del delitto*

N° CASO	FAMIGLIA			PADRE			MADRE		
	Nume- rosa	Povera	Emi- grata	Scola- rità	Occupazione	Varie	Scola- rità	Occupazione	Varie
1		×			contadino	R SC'		casalinga	† 13
2	×				contadino	† 6		casalinga	R
3								casalinga	
4	×				contadino	V		casalinga	
5	×				muratore		<	casalinga	
6	×	×			contadino	A		casalinga contadina	
7	×	×		<	minatore	A	<	casalinga	
8	×	×			contadino	Pen.		casalinga	
9		×		<	muratore			casalinga e varie	
10		×		<	contadino	Pen.	<	casalinga	
11		×		<	contadino		<	casalinga operaia	
12				<	manovale	R S			† 3
13				<	operaio	A	<	pescivendola	
14	×					I		prostituta	I
15	×	×		<	contadino	A	<	casalinga contadina	
16	×	×			contadino			casalinga	
17		×		<	contadino	Pen.	<	casalinga	
18	×	×		<	contadino	Pen. A		casalinga contadina	
19		×		<	muratore	V	<	casalinga	
20	×	×		<	contadino		<	casalinga	
21	×	×	×		netturbino			casalinga contadina	
22		×			contadino	† 1	<	casalinga varie	
23				<	contadino allevatore	Pen.	<	casalinga contadina	
24				<	carpentiere		<	fruttivendola casalinga	
25						I	<	casalinga	C
26		×		<	operaio	Pen. A		casalinga operaia	
27		×				C'	<	casalinga e varie	C'

Dati sulla famiglia dell'autore del delitto: alla voce *varie* R = risposato/a, S = separato/a, V = vedovo/a, † = deceduto/a (il numero successivo indica l'età del soggetto alla morte del genitore) A = alcolista, I = ignoto/a, C = coniugato/a con persona diversa dal genitore del soggetto, C' = convivente con persona diversa dal genitore del soggetto, Pen. = precedenti penali; alla voce *scolarità* < = inferiore alla licenza elementare, tutti gli spazi lasciati in bianco corrispondono a mancanza di informazioni attendibili anche se è molto probabile un analogo difetto di istruzione.

Dati relativi agli autori del delitto (tav. 2)

La lettura di questi dati, anche qui alla luce di quelli contenuti nelle schede redatte dagli specialisti dell'*équipe*, consente di formulare i seguenti rilievi:

1) la grande maggioranza dei soggetti sono nati e vissuti in piccoli centri del meridione (fig. 1), sono di insufficiente scolarità, d'estrazione contadina, dediti a lavori poco qualificati,

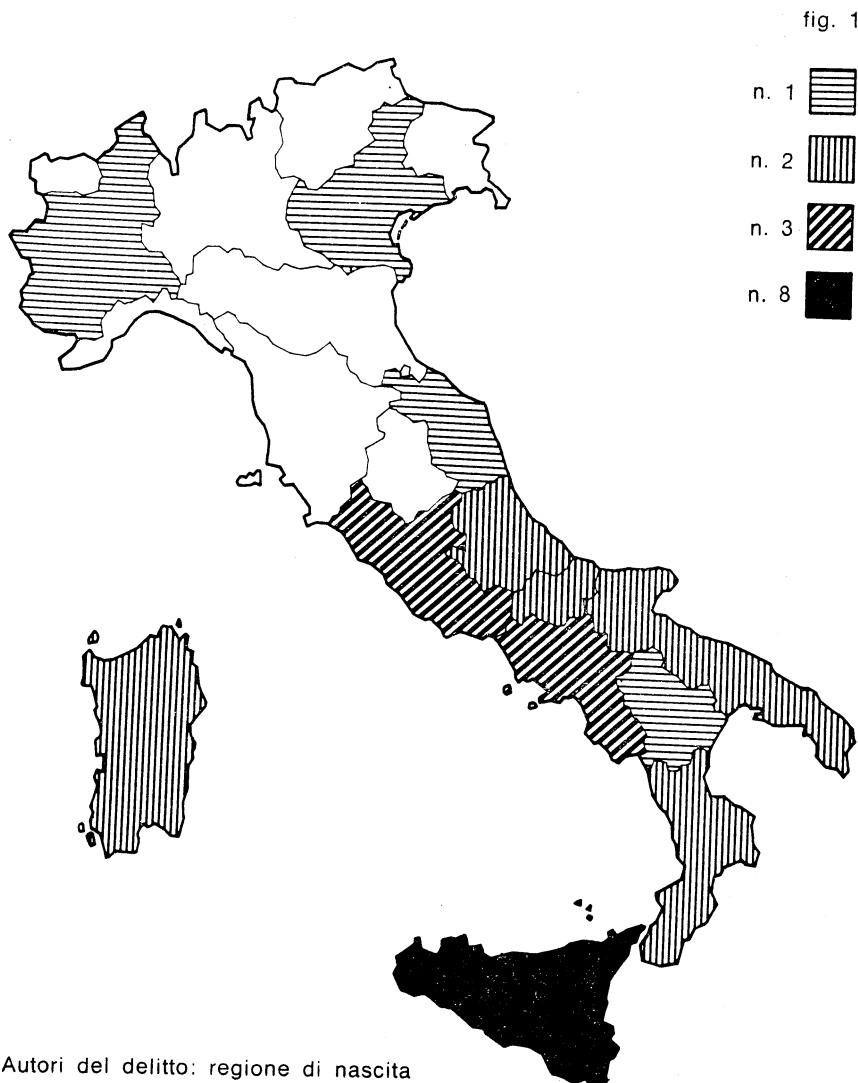


TAVOLA N. 2. - *Dati sull'autore del delitto*

N° CASO	Luogo di nascita	Scolarità	Occupazione	Età al matrimonio	Varie	Q. I. test di Wechsler
1	*Sicilia	<	varie	19	Ap 13 F	69
2	**Sicilia	<	contadino	18	F	68
3	**Campania	<	varie	19	F	66
4	*Abruzzi e Molise	<	muratore	17		58
5	**Campania	<	meccanico	20		66
6	**Campania	<	contadino, manovale	23	P F	83
7	**Sardegna	<	pastore, pescatore	19	C Ic	89
8	**Sicilia	<	varie	23		75
9	****Piemonte	<	imbianchino	21	C	96
10	**Sicilia	V elem.	manovale	21		75
11	*Abruzzi e Molise	<	manovale	21	A Io P C	79
12	**Sicilia	<	manovale	18		72
13	*Lazio	V elem.	varie	20	S Ir	92
14	****Sicilia	<	manovale	19	Ae alla nascita, F	69
15	**Basilicata	<	contadino	18	C	73
16	**Sicilia	V elem.	muratore, contadino	19		99
17	**Sicilia	<	contadino, pastore	18		103
18	*Calabria	V elem.	varie	24	P F Io	67
19	**Puglie	<	muratore	21	F	80
20	**Puglie	<	muratore	20	C F	57
21	*Calabria	<	pittore edile	23		119
22	*Lazio	V elem.	idraulico	20	F	75
23	*Sardegna	V elem.	contadino, pastore	21		83
24	****Lazio	V elem.	fruttivendolo	21		94
25	*Marche	V elem.	muratore	19	F	91
26	**Veneto	<	varie	21	Ap 9 A P C S F	105
27	****Puglie	<	contadino	18	Ap alla nascita	62

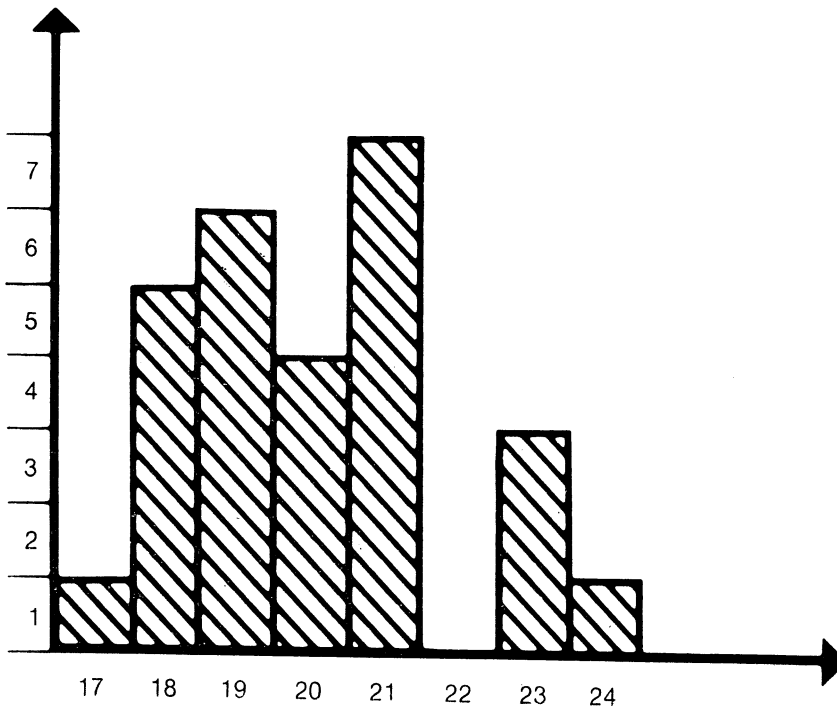
Dati sull'autore del delitto: alla voce *luogo di nascita* * = città con meno di 10.000 abitanti, ** = città con meno di 50.000 abitanti, *** = città non capoluogo con più di 50.000 abitanti, **** = città capoluogo; alla voce *scolarità* < = inferiore alla licenza elementare, V elem. = licenza elementare conseguita prima dell'esecuzione del delitto; alla voce *varie* A = alcolista, Ap = affidato a parenti, Ae = affidato ad estranei (in entrambi i casi il numero che segue indica l'età del soggetto al momento in cui si è verificato l'evento), Ic = istituzionalizzato in carcere, Io = istituzionalizzato in ospedale psichiatrico, Ir = istituzionalizzato in istituto di rieducazione, F = precedenti penali per reati connessi alla famiglia, C = precedenti penali per reati contro il patrimonio, P = precedenti penali per reati contro la persona, S = precedenti penali per reati sessuali.

hanno un basso Q.I. e struttura di personalità primitiva, povera o immatura; inoltre nel 30% dei casi si rilevano disturbi nell'assunzione di un'identità sessuale;

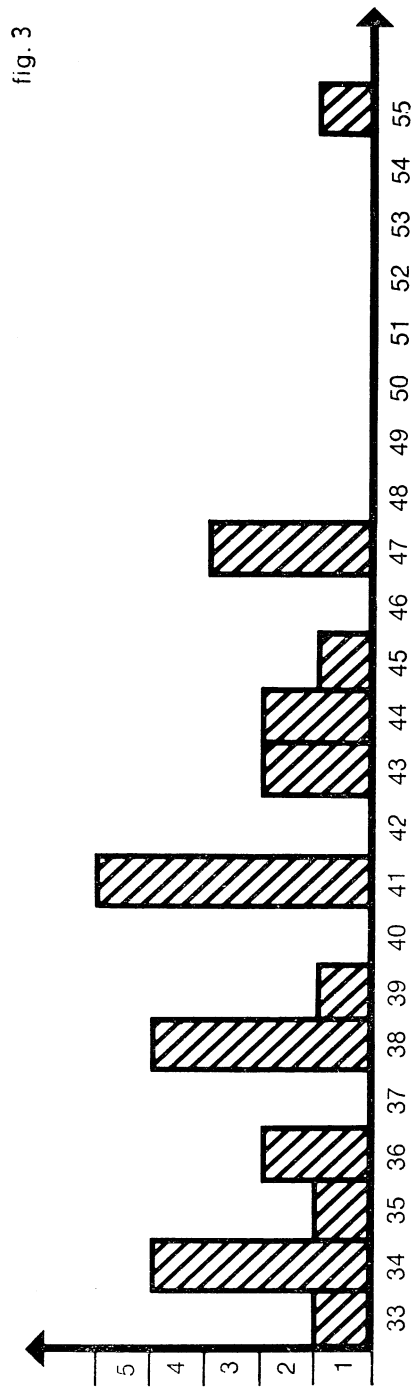
2) la grande maggioranza dei soggetti è nata prima del 1948 (fig. 3), si è sposata in età giovanile (fig. 2), dopo la classica fuga o avendo messa incinta la ragazza o comunque affrontando contrasti con i familiari;

3) il 30% circa dei soggetti ha precedenti penali per reati non legati al nucleo familiare; il 40% circa ha commesso reati riguardanti invece il rapporto con la moglie o la famiglia.

fig. 2



Autori del delitto: età in anni alla data del matrimonio



Autori del delitto: anno di nascita

Dati relativi al delitto (tav. 3)

La lettura di questi dati, anche qui alla luce di quelli contenuti nelle schede redatte dagli specialisti dell'*équipe*, consente di formulare i seguenti rilievi:

1) l'età degli uxoricidi (salvo i casi 15 e 26) va dai 17 ai 28 anni al momento del delitto (fig. 4) con un valore medio di poco inferiore a 24; la durata del matrimonio (salvo il caso 26) non supera i 7 anni;

2) l'atteggiamento degli uxoricidi nei confronti del delitto è di pentimento solo nel 40% dei casi; nella grande maggioranza dei soggetti la motivazione cosciente del delitto sembra riconducibile ad un'esperienza vissuta come rifiuto (abbandono, insulto o rimprovero, non disponibilità a rapporti sessuali, eccetera); in un'alta percentuale dei casi l'uxoricida non si dichiara pentito, in quanto ritiene che il delitto commesso sia rispondente ad una norma etica che prescinde dal codice penale; questo dato consente di comprendere come mai non si siano riscontrati tentati suicidi (tranne il caso 25 in cui il doppio gesto è stato però interpretato come strumentale ad una simulazione di malattia mentale);

3) l'atteggiamento di netto rifiuto degli uxoricidi meridionali nei confronti della psichiatrizzazione del delitto sembrerebbe aver avuto rilevanza nella decisione dei giudici di non sottoporli a perizia e nella decisione dei periti di dichiararli capaci di intendere e di volere. È infatti impressionante che su 8 soggetti centro-settentrionali 4 siano stati dichiarati non del tutto imputabili, contro uno solo dei 19 uxoricidi del Sud.

Conclusioni e prospettive

I dati della nostra ricerca consentono di confermare le indicazioni della letteratura criminologica sugli autori del delitto di uxoricidio; risulta infatti evidente che:

- 1) i soggetti appartengono alle classi sociali inferiori,
- 2) hanno una struttura di personalità primitiva, con note psicopatologiche spesso rilevanti e disturbi dell'identità sessuale,
- 3) non uccidono affatto per amore ma per attestare il loro assoluto possesso dell'oggetto amato.

TAVOLA N. 3. - *Dati sul delitto*

N° CASO	Età dell'uxoricida	Tentati suicidi	Vizio di mente	Anni di pena	Pentimento
1	23	/	/	28	no
2	18	/	/	26	si
3	22	/	/	17	no
4	23	/	/	11	si
5	22	/	/	18	no
6	25	/	/	30	si
7	22	/	/	24	no
8	23	/	/	22	
9	28	/	/	18	no
10	23	/	/	24	si
11	28	/	totale	18 + 3	si
12	21	/	parziale	16 + 3	no
13	21	/	parziale	21 + 3	no
14	19	/	/	22	si
15	19	/	/	16	si
16	21	/	/	13	si
17	18	/	/	28	
18	31	/	/	24	
19	26	/	/	23	
20	26	/	/	21	no
21	26	/	/	16	si
22	25	2	/	18	
23	27	/	/	26	
24	24	/	parziale	11 + 3	si
25	24	/	/	22	si
26	36	/	parziale	23 + 3	
27	19	/	/	19	

Dati sul delitto: alla voce *pentimento* gli spazi lasciati in bianco esprimono l'impossibilità di attribuire all'autore del delitto sentimenti di pentimento ma, al contempo, l'impossibilità di escluderli; alla voce *anni di pena* + 3 significa che al termine della carcerazione il soggetto dovrà soggiornare per almeno 3 anni in un Ospedale psichiatrico giudiziario.

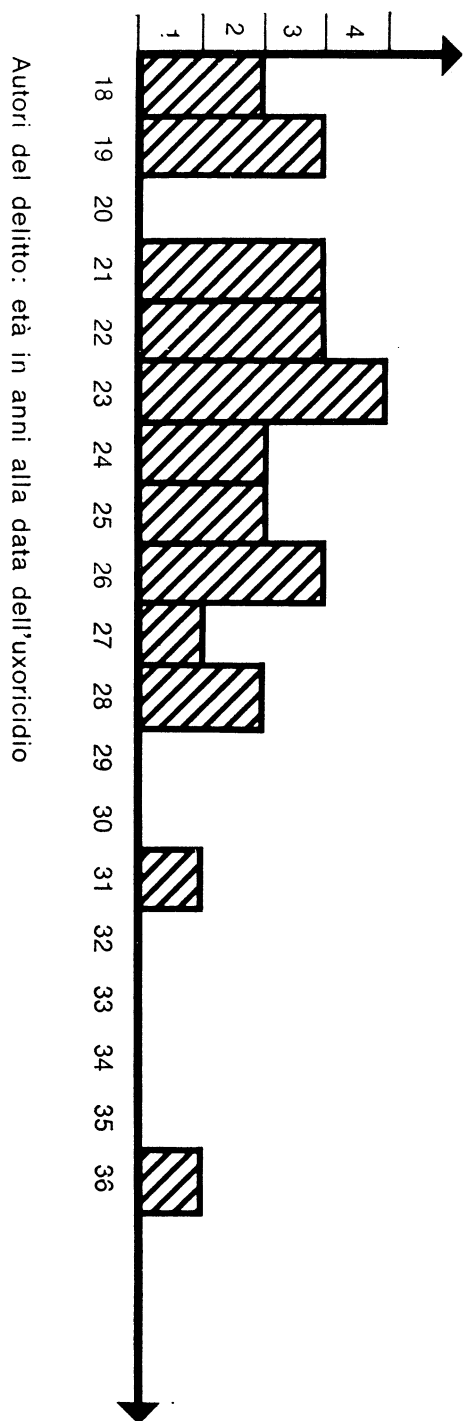


fig. 4

A queste osservazioni se ne aggiungono, pur con le riserve metodologiche già esposte, altre specifiche dell'uxoricida italiano che:

a) generalmente è d'origine meridionale e proviene da un piccolo centro dal quale non si è mai allontanato o nel quale è comunque ritornato, essendo falliti i suoi tentativi d'inserimento altrove;

b) non è in grado psicologicamente di tollerare rifiuti di qualunque genere dall'oggetto d'amore, su cui pretende di esercitare un dominio totale;

c) uccide aderendo ad un modello culturale, secondo il quale l'uxoricida è un personaggio con valenze positive;

d) rifiuta la psichiatrizzazione in quanto il delitto è spesso una fuga da una grave crisi esistenziale, le cui valenze psicopatologiche sono considerate in modo negativo dal suo contesto socio-culturale.

Quello che resta da verificare, nei due prossimi lavori, sono le caratteristiche delle vittime e la natura del legame matrimoniale, che si viene a concludere col delitto. Sarà allora possibile affrontare con delle indicazioni più precise la ricerca a livello nazionale sull'uxoricidio, come espressione criminologica dei mutamenti del ruolo della donna nell'istituzione matrimoniale. Sarà inoltre interessante procedere ad una comparazione tra gli uxoricidi condannati come pienamente imputabili e gli autori del reato prosciolti per infermità di mente, estendendo quindi la ricerca ai ricoverati negli Ospedali psichiatrici giudiziari.

RIASSUNTO

Gli AA., dopo aver esaminato la letteratura specifica sull'argomento, riportano i dati relativi ad un campione di 27 soggetti sottoposti ad osservazione scientifica della personalità nel Centro di Roma-Rebibbia.

Vengono valutate, da un punto di vista criminogenetico e criminodinamico, alcune caratteristiche della personalità degli uxoricidi ed alcune modalità del reato, in relazione alla strutturazione del nucleo familiare d'origine, nonché all'ambiente socio-culturale.

I risultati conseguiti, con la messa in luce di aspetti e varianti, interessanti rispetto agli scarsi contributi della letteratura italiana sull'argomento, inducono ad approfondire il tema comparando i soggetti condannati come pienamente imputabili con quelli prosciolti per infermità mentale.

Sarà inoltre opportuno completare lo studio considerando gli aspetti vittimologici nonché approfondire la criminodinamica con un approccio in chiave psicanalitica.

RESUME

Les Auteurs, après avoir examiné la littérature spécifique en la matière, reportent les données relatives à un échantillon de 27 sujets soumis à l'observation scientifique de la personnalité au Centre de Rebibbia, à Rome.

Ils évaluent, du point de vue criminogénétique et criminodynamique, quelques caractéristiques de la personnalité des uxoricides, et certaines modalités du délit, par rapport à la structuration du noyau familial d'origine, ainsi que du milieu socio-culturel.

Les résultats obtenus, qui mettent en lumière des aspects et variantes intéressants en regard des modestes apports de la littérature italienne en la matière, induisent à approfondir le thème en comparant les sujets condamnés parce que pleinement responsables de leurs actes, avec ceux qui sont acquittés pour cause d'infirmité mentale.

Il sera en outre utile de compléter l'étude en examinant les aspects victimologiques et en approfondissant le criminodynamisme par une approche en clé psychoanalytique

SUMMARY

After reviewing the specific literature on the subject, the Authors analyse the data relating to a sample of 27 persons who were subjected to scientific personality observation at the Rome - Rebibbia Centre.

A number of personality features of uxoricides and some crime patterns are evaluated from a criminogenetic and criminodynamic point of view in relation to original family structure and social and cultural environment.

The results, which are interesting when compared to the limited contribution on the subject provided by Italian literature, have been achieved by highlighting aspects and variants and are an encouragement to probe deeper into the subject by comparing persons who have been convicted as being fully fit to stand trial with persons who have been acquitted on grounds of mental infirmity.

It would be a good thing if the study were to be completed by examining the victimological aspects and by probing more exhaustively into the criminodynamics by means of an approach in a psychoanalytical key.

RESUMEN

Los Autores, después de haber examinado la literatura específica sobre este tema, se refieren a los datos relativos a una muestra de 27 sujetos sometidos a observación científica de la personalidad en el Centro de Roma-Rebibbia.

Se evalúan, desde un punto de vista criminogénético y criminodinámico algunas características de la personalidad de los uxoricidas y algunas modalidades del delito, en relación a la estructuración del núcleo familiar de origen y no sólo del ambiente socio-cultural.

Los resultados obtenidos, con el esclarecimiento de aspectos y variantes, interesantes respecto a la escasa contribución de la literatura italiana sobre este argumento, conducen a la profundización del tema comparando los sujetos condenados como plenamente imputables con aquellos otros absueltos por enfermedad mental.

Será oportuno además completar el estudio considerando los aspectos victimológicos y profundizando la criminodinámica con una aproximación de base psicoanalítica.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einer Prüfung der zu diesem Argument vorliegenden Fachliteratur führen die Verfasser Daten an, die sich auf eine Auswahl von 27 Personen beziehen, die im Zentrum Roma-Rebibbia zur Untersuchung ihrer Charaktereigenschaften unter wissenschaftlicher Beobachtung standen.

Vom krimino-genetischen und krimino-genetischen und krimino-dynamischen Standpunkt aus, werden einige Charaktereigenschaften der Gattenmörder sowie die Art und Weise der Tat untersucht, indem man die Struktur der Familie, der sie entstammen, und die sozio-kulturelle Umwelt in Betracht zieht.

Die erzielten Ergebnisse brachten einige Aspekte und Varianten ans Licht, die aufgrund der geringen Beiträge der italienischen Literatur zu diesem Argument besonders interessant sind. Ein Vergleich von Verurteilten, die man für zurechnungsfähig erklärt hatte, mit Freigesprochenen, denen geistige Unzurechnungsfähigkeit bestätigt wurde, ermöglicht eine Vertiefung des Themas.

Es wäre angebracht, die Studie durch einige Aspekte bezüglich der Opfer zu vervollständigen und die Dynamik des Verbrechens durch Zuhilfenahme der Psychoanalyse gründlich zu untersuchen.

BIBLIOGRAFIA

- (1) C. LOMBROSO: *L'uomo delinquente*, V ed., vol. III, F.lli Bocca Editori, Torino, 1897.
- (2) J. LEVI-VALENSI: «Les crimes passionnels». Extrait des *Annales de Medecine Legale*. Paris, 1931.
- (3) J. LEVI-VALENSI: *Criminalité et passion amoureuse*. Paris, 1932.
- (4) L. RABINOWICZ: *Crime passionnel*. Riviere, Paris, 1931.
- (5) TUERLINCK: *Les crimes passionnels*. Bruxelles, 1942.
- (6) E. DE GREEFF: *Amour et crimes d'amour*. Bruxelles, 1942.
- (7) A. HESNARD: *Psicologia del delitto*. Giuffrè, Milano, 1966.
- (8) S. SICILIANO: *L'omicidio*. C.E.D.A.M., Padova, 1965.
- (9) F. ALEXANDER, H. STAUB: *Der Verbrecher und seine Richter*. Wien, 1929.
- (10) G. AMATI, M. GSCHWIND, S. PROCACCINI: «Rilievi e considerazioni sull'impiego del test di Szondi in un gruppo di matricidi ed uxoricidi infermi di mente», in *Rass. Studi di Psych.*, 5, 731, 1962.
- (11) G. AMATI, D. RACCOZZINO, S. PROCACCINI: «Sui meccanismi psico-dinamici dell'uxoricidio e del matricidio in infermi di mente», in *Folia Psych.*, III, 385, 1962.
- (12) F. DI GIROLAMO: «L'esame della personalità del condannato. Contributo critico per una evoluzione degli istituti di osservazione», in *Rassegna di Studi Penitenziari*, IV, 371, 1974.

SULLA PREVISIONE DI PARAMETRI
PER LA COMMISURAZIONE DELLA PENA
NEGLI STATI UNITI

(Presumptive sentencing in the united states)

CASEY GROVES (*)

Introduzione

La pena e la natura del crimine non possono essere scissi dal punto di vista concettuale senza una deprecabile perdita di prospettiva nei confronti del rapporto fra questi costrutti sociali apparentemente distinti. Considerando più da vicino la natura del crimine quale esso si presenta nella società americana, e chiedendoci francamente quali siano le vittime più probabili degli effetti negativi della « giustizia » (vedi della punizione »), spero di giungere ad uno schema di pene tali da fornire una gamma specifica e tollerabile di pene ammissibili.

Troverete in questo documento un approccio molto poco tradizionale al problema della punizione. Non si tratta né di un approccio « legge e ordine » né di un modello « curare il reo ». I fini che mi propongo sono modesti; le riforme da me proposte sono poco rivoluzionarie nelle loro implicazioni rispetto al nostro « sistema » di pene. Desidero soltanto offrire qualche suggerimento pratico per eliminare quei meccanismi istituzionalizzati che promuovono abusi flagranti ed una degradazione sia del sistema della giustizia penale che delle persone impigliate nella sua rete.

Le teorie tradizionali intorno al problema della pena considerano la dissuasione, il castigo, l'inabilitazione e, nel corso degli anni più recenti, la riabilitazione, come le principali ragioni di imposizione di sanzioni penali (si veda CONRAD, 1970;

(*) Istituto di Giustizia penale nell'Università di Albany, New York.

CRESSEY, 1961; GAYLIN, 1974). La natura specifica di tali sanzioni rifletterà la ragione scelta in quel dato momento. Queste reazioni tradizionali al crimine evitano spesso di prendere in considerazione fattori più fondamentali, quali ad esempio la natura del crimine in una determinata società (si veda KRISBERG, 1975; REASONS, 1972; TAYLOR, WALTON e YOUNG, 1973-1975), l'evoluzione storica delle sanzioni penali in relazione all'evoluzione sociale in generale (si veda NEWMAN, 1978; CHAMBLISS e MANKOFF, 1976; KRISBERG, 1975), oppure gli effetti della stratificazione sociale sui tassi di criminalità e delinquenza (si vedano REASONS e KUYKENDALL, 1972). Le teorie più recenti sulla natura della criminalità (si veda TAYLOR, WALTON e YOUNG, 1973 e 1975), oltre alla teoria più antica concernente la struttura sociale (MARX, 1863) affermano che l'economia politica è un fattore importante per studiare e comprendere le dinamiche sociali, le forze sociali, che smuovono e modellano la società, dando sostegno a modi particolari di interazione sociale, inclusa l'imposizione di sanzioni penali.

Ho dato rilievo al rapporto fra la natura dei delitti e quella delle pene, considerando implicito il fatto che la nostra conoscenza di queste ultime non è completa senza aver studiato i primi. Vorrei a questo punto fare un passo in avanti: non siamo in grado di considerare nella sua pienezza la natura del problema dei delitti e delle pene senza aver studiato sistematicamente la natura di quella determinata società. Questa affermazione si fonda sul presupposto, che renderò ora esplicito, che il delitto non è frutto solo di una aberrazione individuale: esso ha, nel profondo, una motivazione sociale *quanto* individuale.

Per comprendere i comportamenti, gli atteggiamenti, i valori ed i modelli di interazione (inclusi la criminalità ed il sistema penale) in una determinata società, è necessario comprendere qualcosa della società stessa. Vorrei a questo punto affrontare una discussione più generale intorno a questa più vasta questione, con l'intento di arrivare poi poco a poco al problema della punizione. L'argomento che intendo affrontare è una analisi strutturale degli Stati Uniti.

1. — Volendo affrontare il problema della « struttura sociale », è necessario esaminare sia l'evoluzione politica che economica del Paese, insieme alle giustificazioni (per esempio, mantenere l'ordine) ed i mezzi (carcere, punizione) ed i mezzi

di protezione (applicazione) delle politiche generate da quel sistema sociale. Bisogna considerare gli ideali adottati dal sistema sociale in questione e tener conto di quanto questi siano stati sovvertiti. È questa la mia immediata preoccupazione.

Secondo MACPHERSON (1973), la società democratica presenta due derivati principali: 1) lo sviluppo della democrazia liberale e 2) l'incorporazione di una struttura economica di mercato. Idealmente, l'una è il complemento dell'altra.

« Dobbiamo innanzi tutto affermare che una società retta da una democrazia liberale, dando una maggiore libertà di scelta rispetto a qualsiasi altra società non liberale, aumenta al massimo le soddisfazioni ed i vantaggi individuali » (MACPHERSON, 1973, 4). Non solo si gode della massima libertà individuale, ma questo viene anche ottenuto in modo equo. Tale pretesa è parte integrante della tradizione liberale e costituisce ancora una parte importante della teoria liberale democratica contemporanea. Il suo difetto è quello di vedere l'uomo esclusivamente come un « consumatore di beni ». Pertanto, « si afferma anche che la società liberal-democratica offre le maggiori possibilità di espansione alle facoltà umane, cioè al loro potenziale di utilizzo e di sviluppo delle loro capacità prettamente umane » (*ibid.*, 4). L'uomo viene quindi visto non solo come un « cumulo di istinti » che cercano il loro appagamento, ma come un insieme di energie conscie che necessitano di essere utilizzate. La duplice ontologia presenta l'uomo nelle vesti di agente o di consumatore, e quest'ultimo emerge da un disgusto per il gretto materialismo.

Per giustificare l'economia di mercato, era necessario renderla accettabile da un punto di vista morale. « I pensatori liberali non potevano abbandonare l'implicito concetto dell'uomo come soggetto che porta al massimo i profitti, senza abbandonare tutti i vantaggi provenienti dalla società liberale. Si poteva quindi aggiungere alla libertà individuale di espandere al massimo le proprie facoltà, la libertà di accrescere al massimo i profitti. Una società liberale e democratica rinnovata nella sua moralità poteva quindi, nella sua veste di società di mercato, affermare di portare al massimo i profitti personali e, nella sua veste di società libera, di permettere una piena espansione delle facoltà individuali. Né l'una né l'altra pretesa si sono rivelate ben fondate » (*ibid.*, 5).

Si afferma che l'economia di mercato permette di massimizzare i profitti in modo equo. Ma il massimo che un economista

può dimostrare è che « un mercato puramente competitivo dà a tutti un compenso proporzionale al suo contributo nella forma delle risorse in suo possesso, siano esse la sua forza o la sua abilità, il suo capitale, la sua terra o risorse di altro genere. Rimane aperta la questione se il modello attuale di proprietà di tutte queste risorse sia equo. Se il concetto di equità implica compensi proporzionali alle energie individuali e alle capacità impiegate, si può dimostrare che l'economia di mercato non è equa, dato che distribuisce compensi in proporzione anche alle *altre* risorse possedute, oltre che per l'energia e l'abilità impegnate. Tuttavia, la proprietà delle altre risorse è stata acquisita e nessuno si sente di affermare che la proprietà di queste altre risorse è proporzionale all'energia e all'abilità impiegate dai loro proprietari » MACPHERSON, 1973, 5).

Se accettiamo, quanto meno in linea di principio, le due ontologie summenzionate (quelle dell'uomo « agente » e dell'uomo « consumatore ») come coerenti con il funzionamento di una economia di mercato capitalista, bisogna, sostiene MACPHERSON, accettare quello che è stato etichettato un concetto « etico » della potenzialità umana. « Tale concetto dei poteri umani, riferendosi ad un potenziale di realizzazione di un qualche fine umano, comprende necessariamente nell'ambito dei poteri umani non solo le sue capacità naturali (la sua energia e la sua bravura), ma anche la sua abilità nell'esercitarle. Comprende quindi l'accesso a quei fattori esterni a lui necessari per quell'esercizio. Bisogna pertanto considerare una diminuzione dei poteri umani qualsiasi ostacolo si frapponga alla realizzazione di quel fine umano, incluso qualsiasi limite a quell'accesso (MACPHERSON, 1973, 9).

In una economia di mercato capitalista, i principi « etici » incontrano notevoli difficoltà. Il mercato, per la sua stessa natura, costringe alcuni uomini a trasferire ad altri alcuni fra i loro poteri. Questo diminuisce, invece di massimizzarla, l'eguaglianza delle libertà individuali di usare e sviluppare le proprie capacità naturali. Il mercato, per la sua stessa natura, detta che il capitale e le risorse materiali siano di proprietà di relativamente poche persone, che non hanno nessuna responsabilità se non quella di adoperarsi per aumentare il loro capitale, nella misura in cui controllano i termini in base ai quali coloro che non hanno capitale possano accedervi. « Il capitale e le altre risorse materiali sono mezzi indispensabili di lavoro: non poten-

do accedervi, non è possibile ricorrere alla propria abilità ed energia per svolgere una delle principali attività della vita, cioè guadagnarsi da vivere, e nemmeno svolgere la vera occupazione della vita che è godere e sviluppare la propria potenzialità. Coloro che non posseggono nulla per lavorare, che sono privi di mezzi propri di lavoro, devono pagare altri per il proprio accesso. Una società in cui l'uomo non può usare la sua abilità ed energia senza pagare altri, ad esclusivo vantaggio di questi altri, per accedere a qualcosa che permetta il loro impiego non può essere definita una società che permette l'espansione del potenziale umano » (sul concetto etico del potenziale umano) (MACPHERSON, 1973, 11).

La disparità si fa più evidente nel momento in cui sosteniamo, sul piano ideale, un concetto « etico » della potenzialità umana, mentre da un punto di vista pratico completiamo le capacità umane riferendole ad un concetto *descrittivo* delle potenzialità umane. Questo concetto descrittivo viene definito come segue: « Le capacità naturali dell'uomo addizionate a quei poteri supplementari (mezzi atti ad assicurare una gratificazione futura) ottenuti acquistando potere sulle energie di altri uomini, o sottratte a quella parte di energie e capacità che egli abbia perso trasferendole ad altri uomini... Da questo punto di vista, i poteri di un uomo sono i poteri in suo possesso e non quei poteri di cui avrebbe bisogno per essere interamente umano. I poteri di un uomo, definiti come i mezzi attualmente in suo possesso per acquisire ciò di cui avrà bisogno in futuro, comprenderanno quindi il potere da lui acquisito sulle energie e capacità di altri uomini. Per quanto riguarda questo concetto dei poteri, un uomo non si vede diminuiti i poteri se gli si nega l'accesso a quello di cui ha bisogno per usare le sue capacità, dato che i suoi poteri vengono misurati dopo che ha avuto luogo una qualsiasi di queste diminuzioni » (MACPHERSON, 1973, 9).

Il materiale esposto in questa prima parte era essenzialmente di carattere filosofico. Il mio proposito era di 1) specificare il substrato ontologico della democrazia liberale e 2) discutere, in modo alquanto generale, le possibilità di « realizzazione », da un punto di vista etico, che hanno le persone in una struttura di mercato liberal-democratica. Nel prossimo capitolo tratteremo di un livello meno astratto, con l'intenzione di dimostrare al lettore in che modo gli ideali liberal-democratici si confrontino con la realtà di tutti i giorni del nostro sistema sociale.

2. — Nel capitolo precedente abbiamo presentato al lettore le basi ontologiche delle funzioni di mercato. Bisogna, tuttavia, ricordare che tali ideali, molto spesso, esistono solo nella veste di *concetti*. Il proposito di questo capitolo consisterà pertanto nell'esaminare alcune caratteristiche salienti delle strutture politiche, legali ed economiche americane che rafforzano o indeboliscono le affermazioni ontologiche contenute nel primo capitolo.

Un esame critico (o di qualsiasi altro tipo!) del sistema legale dimostrerà che la ineguaglianza è un fatto sociale. È ovvio, almeno per i marxisti, che il « sistema » è sotto il controllo di coloro che detengono il potere economico e politico. « Il contenuto effettivo del sistema legale riflette inevitabilmente alcuni sistemi di valore escludendone altri... In tutte le società... è probabile che non siano efficaci quelli che controllano le istituzioni economiche o politiche di una determinata società. Il gruppo o i gruppi più influenti saranno naturalmente quelli che controllano entrambe » (CHAMBLISS e SEIDMAN, 1973, 56 e 65).

In tale contesto non sorprende che « la legislazione favorisca tipicamente i più ricchi ed i gruppi più attivi dal punto di vista politico della società. In America, questo significa che i dirigenti ed i proprietari delle grandi imprese e dei grandi complessi di affari avranno maggior successo nel promuovere l'approvazione di leggi che li favoriscano rispetto al cittadino qualsiasi o, per ricorrere ad un esempio estremo, al disoccupato residente nel ghetto » (CHAMBLISS e SEIDMAN, 1973, 65).

Se osserviamo il ruolo svolto dai negri nel sistema giudiziario penale, avremo maggiori dimostrazioni della disuguaglianza legale. La maggior parte della popolazione di colore è esclusa dal funzionamento (legale) del sistema giudiziario penale « in parte perché non lo richiedono, e quand'anche lo facessero, molti risulterebbero privi dei requisiti necessari » (REASONS, 1972). Tale mancanza di requisiti è attribuibile in parte al razzismo esistente nelle istituzioni scolastiche (e di altro genere). Non è che la popolazione di colore non sia coinvolta nel « sistema ». Di fatto, il loro numero aumenta ad ogni successivo livello del sistema penale. La popolazione di colore viene tenuta in prigione per problemi economici causati dallo scarso giudizio dimostrato nel fissare le cauzioni, ed è fin troppo spesso vittima della catena di montaggio giudiziaria. « Il numero di detenuti maschi di colore è maggiore del 5,8 rispetto al numero di maschi bianchi

per quel che riguarda i singoli arresti, mentre è superiore del 9,8 rispetto ai maschi bianchi per quanto riguarda le persone inviate in istituti di correzione » (REASONS e KUYKENDALL, 1972, 68). Questa sommaria esposizione statistica può essere spiegata in tre modi: 1) vi sono pregiudizi nell'amministrazione della giustizia; 2) le forze sociali sono tali che la popolazione di colore, in quanto classe, è più propensa a commettere delitti che saranno presi in considerazione dalle autorità giudiziarie; oppure 3) la popolazione di colore è, in un certo qual modo, intrinsecamente propensa alla criminalità. Tralascio questa ultima « spiegazione » senza alcun commento e sostengo che la disuguaglianza è funzione di quanto affermato ai punti 1) e 2).

Pertanto, ci troviamo non solo di fronte a questa realtà legale non del tutto ovvia ma, se diamo uno sguardo alla struttura economica, saremo costretti a rimettere in discussione la presunta capacità del sistema economico di sviluppare il potenziale umano in modo equo, come viene enunciato nel primo capitolo. Si ritiene che, in una economia di mercato puramente competitiva, ciascun individuo avrà la libertà di impegnarsi con chiunque altro, presumibilmente con vantaggio di entrambi. Carlo MARX, tanto per citare un nome, mise in dubbio la praticabilità di un tale assunto. MARX riteneva che la possibilità di eguaglianza nei rapporti di mercato fosse inficiata dai seguenti elementi:

La crescente concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi.

Il crescente ricorso all'uso di macchinari, che riduceva i posti di lavoro, creando un esercito di riserva nell'ambito dell'industria.

L'aumento della miseria delle masse.

La periodicità delle crisi ricorrenti nel sistema, ognuna delle quali con effetti più devastanti delle precedenti.

Infine, la maggiore e più fondamentale contraddizione della società capitalista: mentre la produzione si va sempre più socializzando ed è il risultato di un lavoro e di uno sforzo collettivo, l'appropriazione è privata, individuale. Il lavoro crea, il capitale si impadronisce. (MARX, in *Huberman*, 1936, 236).

L'inevitabile divisione sociale causata dall'appropriazione capitalista non spiega soltanto le disparità economiche. Essa fornisce anche una spiegazione del fatto che i comportamenti e le aspettative cambiano in riferimento ai cambiamenti di *status* sociale. Inoltre, aiuta a comprendere come mai le differenze fra ricchi e poveri trascendano le semplici differenze di *status* economico. MARX facilita la comprensione delle differenze esistenti

nella posizione sociale attraverso la sua analisi del mercato « libero ».

La critica marxista oltrepassa gli aspetti funzionali del capitalismo. Dal suo punto di vista, il mercato nega e non esalta l'essenza dell'uomo. La democrazia liberale afferma che il libero mercato offre le maggiori possibilità all'espansione delle capacità umane, uniche nel loro genere, per mezzo degli illimitati diritti naturali alla appropriazione, ecc. Alla luce della sua critica del sistema di produzione capitalistico e dei suoi effetti sull'esistenza sociale dell'uomo, MARX aveva un punto di vista del tutto differente. Secondo MARX infatti, il capitalismo piuttosto che essere un catalizzatore della « realizzazione di sé », costituiva un prelievo di tipo parassita del tempo e dell'energia del lavoratore. Invece di rendere l'uomo libero di seguire le proprie inclinazioni ed interessi, questo particolare sistema di produzione condanna la maggior parte dei lavoratori a 8, 10, 12 ore di lavoro prive di significato. In una sua affermazione caratteristica, MARX dichiara che i lavoratori « lottano per le sedici ore giornaliere, riuscendo a malapena a guadagnare il diritto di non morire » (MARX, 1863, 527). Con lo stesso spirito, egli nota che « se il denaro fa la sua comparsa nel mondo con una macchia di sangue su una guancia, il capitale si presenta grondando sangue e sudore da tutti i pori » (MARX, 1864, 624). Per questo, MARX ritiene che i lavoratori in un sistema capitalista siano impegnati in una attività (e cos'è la vita se non attività?) che pone un freno piuttosto che sviluppare il potenziale umano.

Partendo da questa valutazione alquanto pessimistica degli effetti del mercato sull'uomo, MARX formula il suo concetto di alienazione. « Il concetto di alienazione si basa sulla distinzione fra esistenza ed essenza, cioè sul fatto che l'esistenza dell'uomo è alienata dalla sua essenza; egli nella realtà non è quello che potrebbe essere potenzialmente oppure, per dirla in altri termini, non è quello che dovrebbe essere, e dovrebbe essere ciò che potrebbe essere » (FROMM, 1967, 47). In breve, l'alienazione è la negazione della produttività umana, l'antitesi dell'auto-realizzazione. MARX associa con successo le condizioni economiche ad una modalità specifica dell'adattamento umano: l'alienazione.

L'alienazione è un concetto di importanza cruciale nell'ambito dell'economia di mercato. Più specificamente, MARX considera che il lavoro stesso sia alienato. L'alienazione è un sintomo,

è un indicatore dell'incapacità del sistema capitalistico di incorporare un determinato segmento del sistema (i lavoratori) in un dialogo significativo con il loro ambiente. È importante considerare nella giusta luce il punto di vista di MARX rispetto al ruolo del lavoro. Nel capitolo « Critica della dialettica hegeliana nel suo insieme », contenuto nei *Manoscritti economici e filosofici*, MARX arriva subito al nodo, al tema centrale dei suoi capitoli su schiavo e padrone e sulla cultura: « L'eccezionale risultato conseguito dalla *Fenomenologia* di Hegel ed il suo esito finale, la dialettica della negatività come principio motore e generatore, consiste quindi in primo luogo nel fatto che Hegel concepisce l'autocreazione dell'uomo come un processo, l'oggettivazione come perdita dell'oggetto, come alienazione e come trascendenza di tale alienazione; egli abbraccia così l'essenza del lavoro e comprende l'uomo obiettivo, uomo vero perché reale, come risultato del lavoro dell'uomo stesso » (GARAUDY, 1967, 53). Quel che intende affermare questa citazione alquanto complicata è che la storia è la creazione dell'uomo da parte dell'uomo stesso nel corso del suo sviluppo dialettico. Essa sottolinea inoltre il ruolo centrale del lavoro e pone MARX come castigatore del capitalismo in quanto sistema che riduce il lavoro dell'uomo ad un insieme di noiosi riflessi meccanici che richiedono all'intelligenza di vegetare affinché l'uomo possa sopportare il suo *status* di « automa », di « robot felice ».

MARX rivela che la disuguaglianza è parte integrante del modo di operare del capitalismo. Ed infatti, se tutti gli uomini avessero la stessa libertà di scelta, dovremmo forse aspettarci che la maggioranza scelga posti di lavoro in fabbrica piuttosto che posti dirigenziali? Ne dubito.

Il sistema politico-ideologico americano si fonda, ideologicamente, sull'uguaglianza, ma nei fatti è basato sull'ineguaglianza; una ineguaglianza il cui scopo è quello di fornire al sistema la forza lavoro necessaria all'avvio e al mantenimento della produzione. L'esistenza di uno stato assistenziale e le grandi schiere di disoccupati costituiscono una ammissione esplicita del fallimento del mercato nel suo compito di fornire beni e servizi distribuendoli in modo equo e rimettono in discussione l'affermazione secondo cui tutti hanno egualmente accesso ai mezzi di produzione o ai mezzi di lavoro.

Le affermazioni di MARX attaccano implicitamente il concetto di libero arbitrio, che viene considerato illusorio. Sbagliano

gli esistenzialisti quando affermano che l'uomo è libero. La descrizione fatta da MARX del ruolo del lavoro indica che alcuni (i padroni) sono più liberi di altri (i lavoratori). La libertà diventa un concetto relativo, e precisamente relativo alla propria posizione sociale. Ma il libero arbitrio è una delle maggiori giustificazioni della pena. Gli operatori del settore giudiziario ritengono che la vasta maggioranza possa (sia libera) tenere un comportamento conforme al dettato delle leggi. Ma è lecito considerare che ogni uomo è ugualmente libero di scegliere tra comportamento legalmente approvato e legalmente condannato, invece di considerare valide le supposizioni marxiste (e di altri), presentate in precedenza? È possibile comprendere la diversità delle condanne (FRANKEL, 1973; GAYLIN, 1974) senza considerare anche dettagliatamente le diversità esistenti nel sistema sociale? Una risposta affermativa a questi interrogativi ci porta a considerare il problema del delitto e della pena in una prospettiva che è lungi dall'essere sana.

3. — In questo capitolo prenderemo in esame lo scopo (mantenimento dell'ordine) e le funzioni (inabilitazione, dissuasione, castigo e riabilitazione) della legge penale e della scienza penale americana.

MARX considerava il sistema legale come una sovrastruttura il cui proposito è quello di mantenere la struttura dei rapporti economici (di proprietà) esistenti (si vedano TAYLOR, WALTON e YOUNG, 1975; MILLS, 1962). In base a questa prospettiva, la funzione primaria della legge penale è il mantenimento dell'ordine e questo ordine è incarnato da una serie di rapporti di proprietà. Il furto viene pertanto definito come un delitto. Se lo Stato non sostenesse la proprietà privata, il furto assumerebbe connotati significativamente diversi. GORDON, nel tentativo di dimostrare le differenze sistematiche in colui che viene arrestato per delitti di furto, nota che « nel 1968, le statistiche ufficiali indicavano che il 61% degli arrestati per furto erano di colore... benché i negri rappresentassero solo il 12% della popolazione » (CHAMBLISS e MANKOFF, 1976, 195). KENNEDY (in CHAMBLISS e MANKOFF, 1976, 35) sviluppa segretamente la questione domandando: « Se per legge i frutti del lavoro devono ripartirsi equamente, che cosa significa il furto? »

Da questo punto di vista, la « legge » in generale ed il sistema giudiziario penale in particolare, diventano gli agenti o i mezzi istituzionali attraverso i quali vengono mantenuti i rapporti di proprietà. Per mantenere lo *status quo*, una determinata classe di persone sarà soggetta, più frequentemente di altre, a sanzioni penali. Le persone coinvolte in delitti « visibili » (per esempio, violenza carnale, omicidio, furto) avranno maggiori probabilità di essere condannate e, secondo le statistiche « ufficiali », sono le persone appartenenti ai ceti meno abbienti a commettere i delitti più « visibili ». Questa affermazione non significa che la criminalità si concentri in questa classe, ma che questa classe patisce le sofferenze della punizione molto più spesso delle classi medie e superiori.

In questa prospettiva, le condanne inflitte sembrano in molti casi essere ironiche. Non solo l'individuo era già escluso dall'accesso ai mezzi di produzione, di lavoro e di autorealizzazione prima di entrare in un istituto « correzionale », ma il fatto stesso di essere messo in prigione lo esclude una seconda volta dall'ambito sociale. I concetti di isolamento, inabilitazione e castigo servono, in questo caso, a punire chi già è punito, a portare « giustizia » a coloro cui la « giustizia » viene negata in ragione della loro posizione sociale.

Abbiamo visto che il sistema giudiziario penale presume il « libero arbitrio » quando castiga i colpevoli, e che questa nozione di « libero arbitrio » è stata seriamente rimessa in discussione da MARX e da altri studiosi (si veda ENRICO FERRI, un criminologo italiano, che ha costruito una prova matematica della non esistenza del libero arbitrio, oppure B. F. SKINNER, secondo il quale alla fin fine « ogni controllo viene esercitato dall'ambiente »). Si tenga a mente questa considerazione esaminando le risposte di un sondaggio Gallup Poll alle seguenti domande:

1) Chi, secondo voi, è colpevole della criminalità e della mancanza di ordine nel nostro paese — l'individuo o la società?

Società	58%
Individuo	38%
Nessuna opinione	7%

2) In generale, ritenete che i tribunali della vostra zona trattano troppo severamente o non abbastanza severamente i delinquenti?

Non abbastanza severamente	63%
In modo abbastanza equo	19%
Troppo severamente	2%
Nessuna opinione	16%

Una anomalia davvero strana. Il problema si pone in questi termini: la società causa la delinquenza; la soluzione: punire il delinquente. La prima serie di risposte sembra essere una tacita ammissione del fatto che la società abbia, per mezzo della socializzazione, un qualche ruolo nel generare la delinquenza, ponendo quindi implicitamente in discussione le nozioni di libertà e responsabilità individuale. Tuttavia, la seconda serie di risposte chiama in causa nozioni di responsabilità individuale nel momento in cui si afferma che i delinquenti vanno puniti severamente. (Coloro che hanno risposto in questo senso sappiano che « Gli Stati Uniti hanno le pene più severe di qualsiasi altro paese del mondo » [FRIDAY e PETERSON, 1971, 2]).

Queste risposte rilevano una confusione nel percepire la differenza esistente fra le nozioni di determinismo e di libertà individuale. Secondo gli Autori, tale ottica è troppo ristretta se viene preso in considerazione soltanto l'individuo.

I tradizionali problemi relativi alla revisione delle pene vengono settorializzati e focalizzati in base alla disparità esistente all'interno del sistema penale stesso. Queste argomentazioni sono insufficienti, in quanto prendono poco o quasi per niente in considerazione le differenze strutturali che sono alla base della « clientela » del sistema giudiziario penale, il quale a sua volta crea le disparità esistenti all'interno del sistema. Non si possono separare le disparità esistenti nella comminazione delle pene dalle disparità esistenti nella struttura sociale senza rallentare il proprio processo di comprensione degli effetti delle disuguaglianze sulla responsabilità umana. Presumere la razionalità in una struttura giudicante senza considerare i propositi di tale struttura è non voler vedere la realtà sociale.

4. — Negli Stati Uniti, la criminalità è fiorente. In generale « quanto più una società è industriale, commerciale e ricca,

tanto più la criminalità è vigorosa, in espansione e largamente diffusa » (SMITH, 1965, 7). Sembrerebbe che, quanto meno nelle società occidentali, criminalità e prosperità vadano di pari passo. La delinquenza che affligge le nazioni più ricche è tutt'altro che accettabile e sfugge talmente al controllo di tali nazioni da danneggiarne gravemente il funzionamento economico. « In America, per esempio, i delinquenti si appropriano attualmente ogni anno di una somma pari ai profitti annuali complessivi delle dieci più grandi imprese. In questo Paese, inoltre, viene commesso un omicidio ad ogni ora del giorno e della notte » (SMITH, 1965, 7-8). Si tratta di dati assai tristi sulla disgregazione sociale.

Inevitabilmente, al delitto corrisponde il delinquente. Il comune buon senso dice che « quel che avviene ai reclusi in prigione influenza le intenzioni e le attività dei delinquenti che si trovano all'esterno. La reclusione può indurre o ridurre le ondate di criminalità. Essa è stata progettata per costituire il più potente deterrente delle società contro la delinquenza. Se la prigione fallisce nel suo compito, non solo diventa un edificio senza senso, ma contribuisce addirittura all'aumento della criminalità » (SMITH, 1965, 9). WILKINS (1978) pone in dubbio tale assunto e ci mette in guardia contro l'uso della « riabilitazione » e della « dissuasione » come giustificazioni della pena quando afferma: « Non illudiamoci che quel che facciamo al delinquente avrà qualche impatto sul tasso di criminalità ». Come afferma SMITH (1965, 10) in un secondo brano, il fallimento registrato dalla pena nel suo compito di dissuadere dal compimento di delitti o di riabilitare i delinquenti è « largamente presente in tutto il mondo e si accumula nel corso di tanti di quegli anni che viene ormai accettato come inevitabile, un male eterno dei sistemi penali... Il rigore (sotto forma di pene severe) non ha curato la delinquenza, come non vi ha rimediato neppure la mitezza. Coloro che erano in buona fede nell'applicare tali sanzioni sono sconcertati dal loro fallimento » (SMITH, 1965, 9-10). Le argomentazioni di FRANKEL (1973) sulle cosiddette « condanne personalizzate » e soprattutto sulla condanna indeterminata forniscono un ulteriore fondamento a questo punto di vista. SMITH (1965) prosegue:

« Nei vari stadi della storia penale, trattare i reclusi come se fossero bestie, deficienti mentali o pazzi è stato considerato un comportamento illuminato. Attualmente, è di moda considerarli persone

patetiche, sprovvedute, immature ed irresponsabili. Il sistema pseudo-comprendivo e permissivo derivante da tale atteggiamento è malsano tanto quanto quello che ispirò la politica del "carcere duro", essendo anch'esso offensivo ed umiliante per i condannati. Esso sembra considerarli non del tutto umani.

La psicologia alla quale si ispira è pessima, essendo fondata su una diagnosi di anormalità dei reclusi, ma non fornisce alcun incentivo che sviluppi quel che c'è in loro di normale. La simpatia mostrata verso i reclusi genera risentimento, dal momento che si esprime troppo spesso sotto forma di chiacchiere e raramente in termini di aiuto effettivo. I suoi vantaggi non riescono a produrre alcun effetto essendo progettati al fine di tenere calmi i reclusi piuttosto che come mezzi per realizzare le loro potenzialità. I limiti del carattere umanitario del sistema si possono valutare dalla ristrettezza di obiettivi buoni, utili, normali, aperti alla speranza.

Ma solo quello che c'è di buono e di più utile nei reclusi può sortire qualcosa di positivo e di benefico dalle istituzioni carcerarie. La prigione è come qualsiasi altra organizzazione umana in cui si possono ottenere i migliori risultati traendo il meglio dalle persone che ne sono coinvolte.

Comodità e simpatia, per quanto abbondanti, rispondono solo in piccola parte ai bisogni della gente. Non si può aspirare ai risultati desiderati fintanto che le prigioni continuano a privare i reclusi non solo della libertà, della libertà di espressione, del sesso, della famiglia, dello *status* sociale e della *privacy*, ma anche della possibilità di essere utili, responsabili e di avere delle prospettive.

La privazione di questi ultimi tre elementi esula dai requisiti del castigo, dalla sua motivazione e dai fini che esso si propone, ed è causa del fallimento, della mancanza di umanità e della diffusione della criminalità nelle prigioni. Questa ulteriore punizione è responsabile del fatto che le carceri abbiano lo strano ed impreveduto risultato di sabotare la società restituendole un numero maggiore anziché minore di delinquenti, di indebolire la moralità invece di rafforzarla, di appesantire l'economia invece di alleggerirla.

Lo scopo delle carceri sarebbe quello di proteggere la società dai criminali; di dissuadere coloro che potrebbero avere intenzioni criminali; di riformare coloro che hanno commesso dei delitti; di infliggere un castigo a chi ha commesso un crimine, al fine di soddisfare la società e a beneficio dello stesso delinquente (SMITH, 1965, 11-12).

Pur non costituendo lo scopo principale di questo documento, l'esame particolareggiato dello stato psicologico del criminale si rivelerà tuttavia utile come base per le proposte di condanna che vi sono contenute.

Il contenuto dei primi tre capitoli è una esposizione delle condizioni esistenti nella società di mercato, che favoriscono e sostengono il nascere di una classe criminale. Nella restante

parte del documento verrà esaminato un sistema di comminazione delle pene che tiene conto di tutti gli assunti precedenti.

Vi è una fondamentale contraddizione fra quanto esposto nei primi tre capitoli e le nozioni tradizionali della legge penale americana relative al concetto di responsabilità individuale. Gli assunti di base convenzionali della legge penale poggiano decisamente sulla dottrina del libero arbitrio. In effetti, se l'individuo è autonomo e padrone di se stesso, non vi sono problemi nell'attribuirgli la colpa nel momento in cui viola un qualche provvedimento di legge. La comminazione delle pene si basa infatti su questa credenza. Tale punto di vista si manifesta in un sistema che presenta « le pene più severe rispetto a qualsiasi altro Paese del mondo » (FRIDAY e PETERSON, 1971, 2). Sono convinto che, date le disparità della struttura sociale americana, un sistema penale basato sul « libero arbitrio » ignora necessariamente le influenze deterministiche inerenti alla realtà sociale. In effetti, quanto affermato da REASONS (1972) e riportato nel capitolo II, in merito alla sproporzionata presenza della popolazione di colore nelle statistiche relative al tasso di criminalità, riflette il potere esercitato dalla stratificazione sociale sulla possibilità di essere o non essere assorbito dal sistema giudiziario penale.

In luogo di questa prospettiva, le proposte che avanzaeremo non porteranno automaticamente ad una struttura penale ciecamente uniforme, dato che, a mio avviso, « non c'è nulla di più ingiusto del trattare in modo uguale quel che uguale non è » (*Appellate Review of Sentences*, 1968, 25). « Nessuno di coloro che auspicano una riforma del sistema penale sostiene la necessità di una uniformità quando esistono basi ragionevoli per una differenziazione. D'altra parte, si ricerca una differenziazione ragionevole piuttosto che una arbitraria, vale a dire un approccio al problema della condanna che non solo riconosca la giustizia delle condanne personalizzate, ma che ne richieda anche l'uso razionale. Questo può non solo contribuire alla risoluzione del problema delle disparità, ma, su scala più ampia, può contribuire in modo significativo allo sviluppo di una politica seria nel campo delle condanne » (*American Bar Association Project on Standards for Criminal Justice*, 1968, 29-30).

Vorrei aggiungere due parole riguardo alle funzioni di un sistema delle condanne. Tradizionalmente le quattro direttive principali del sistema penale sono state considerate: la dissuasione,

il castigo, l'inabilitazione e/o la riabilitazione. La struttura delle condanne che intendo proporre dovrà tener conto di alcuni fattori, e cioè del fatto che la struttura di mercato e la mentalità di mercato che ne deriva costituiscono dati sociali attuali; che un sistema di condanne è inevitabile; che la punizione deve esistere per mantenere i rapporti di proprietà esistenti ed i diritti personali e collettivi in questa società. Tuttavia, non ritengo che la dissuasione in generale debba rappresentare un obiettivo consapevole nella costruzione di un sistema di condanne. I sistemi che si basano sulla dissuasione tendono a promuovere pene più severe, che potrebbero condurre, e spesso conducono, all'imposizione di condanne eccessive. Nessun *individuo* dovrebbe essere punito allo scopo di costituire un esempio per il resto della società. Se un sistema penale è programmato in modo equo e razionale, la dissuasione ne deriverà in modo naturale. Permettere che la dissuasione sia la forza *motivante* porta comunque alla negazione dell'individuo in favore dell'ordine sociale. Tale prospettiva non può essere tollerata.

Il castigo ha una sua collocazione precisa nell'ambito della struttura penale proposta. Le « quantità » di punizione saranno delineate con cura in modo tale che il reo sia ragionevolmente sicuro della pena che gli verrà inflitta; in tal modo, la colpevolezza trova quindi ancora un posto in questo schema di condanne.

Le misure atte a favorire la riabilitazione, pur costituendo un meccanismo potenzialmente prezioso per la reintegrazione degli individui nella società, non dovrebbero in nessun caso essere obbligatorie. Bisognerebbe offrire possibilità educative e/o professionali ai reclusi, ma forzare la partecipazione a tali attività il più delle volte altera quello che potrebbe essere un programma benefico con la partecipazione di individui disinteressati. Ai reclusi dovrebbe essere data la libera scelta di scontare la pena senza incentivi alla riabilitazione.

Sfortunatamente, la inabilitazione costituirà una delle caratteristiche effettive dominanti nelle carceri. A causa della mancanza di risorse (denaro, forza lavoro e motivazione), la sola inabilitazione (reclusione) sarà per qualche tempo ancora una funzione del sistema penale.

Le riforme che intendo proporre saranno di tipo pragmatico. Sistemi di pene idealizzati, come la pena auto-determinante (SMITH, 1965) o la prigione senza mura, pur rappresentando

concetti stimolanti e praticabili, non verranno presi in considerazione. L'Autore presume che, nell'immediato futuro, non verranno aboliti né modificati in modo significativo né il carcere né il sistema giudiziario. Le raccomandazioni si limiteranno pertanto a cambiamenti che non esulano dagli scopi e che non vanno oltre le attuali possibilità del sistema. La riforma sarà necessariamente frammentaria. In questo quadro, va considerata come argomento pertinente di discussione la «presumptive sentencing».

5. — Una delle principali ragioni per l'adozione di un sistema di «presumptive sentencing» è quella di ridurre al massimo la disparità indesiderata che compare attualmente nel sistema americano di giustizia penale. Molti Autori (DAWSON, 1969; FRANKEL, 1973; GAYLIN, 1974) hanno estesamente discusso il problema. FRANKEL (1973) afferma che la legge penale è ipocrita e che «non vi può essere delitto senza una legge», ma che questa intimidazione di prevedibilità si disintegra al momento della condanna. Il grande potere concesso ai giudici nel momento della determinazione della pena è terribile ed intollerabile per i devoti al rigore della legge. «Nella maggior parte dei casi di delitti federali, l'imputato al momento della condanna non ha modo di sapere né di prevedere con ragionevole certezza se uscirà dall'aula del tribunale in libertà vigilata o se verrà rinchiuso per un periodo di anni tale da consumare in cella quanto gli resta da vivere, o se invece succederà qualcosa che sia una via di mezzo fra le due possibilità» (FRANKEL, 1973, 6). Ed infatti «i poteri del giudice di determinare la pena sono, in poche parole, così sconfinati che, se si eccettuano alcuni limiti massimi il più delle volte assurdi, non sono di fatto soggetti ad alcuna legge. Chiunque abbia un po' di esperienza in materia di legge denuncierebbe immediatamente uno statuto che dicesse che la pena per qualsiasi delitto è quella che «al giudice sembra giusto comminare». Un regime così arbitrario sarebbe intollerabile in una società che si dice libera, per non parlare della sua non validità alla luce della nostra clausola del dovuto processo. Ma è un fatto che abbiamo accettato acriticamente un codice penale che crea praticamente quel tipo di potere senza freni» (FRANKEL, 1973, 8).

FRANKEL ci spinge a riflettere sulla tremenda influenza esercitata dal giudice nel determinare la pena. Tale potere esiste effettivamente. La maggior parte dei giudici, secondo FRANKEL,

sono avvocati con poca o nessuna pratica nel campo della determinazione delle pene. Spesso una condanna di dieci anni è il risultato di meno di un'ora di riflessione. Tale sconfinato potere giudiziario riflette « il carattere ampiamente sregolato del potere di determinare la pena, la risultante arbitrarietà permessa nel corso del suo esercizio, nonché la paurosa casualità delle reazioni e degli umori « giudiziari ». Quale che sia la nostra visione platonica del giudice, questo argomento, insieme ad altri, deve essere preso in considerazione nell'ambito di un mondo reale di persone « giudiziarie » vere, diverse fra loro, fallibili » (FRANKEL, 1973, 19).

Una identica preoccupazione nei confronti del potere discrezionale dei giudici viene espressa anche da GAYLIN (1974). Egli afferma che « tutta la meschinità, la malizia, la bigotteria, la paura, la paranoia, il rancore, lo spirito vendicativo e lo spregio generati dall'animo umano possono essere dimostrati dalle decisioni dei giudici... È essenziale proteggersi contro la parzialità nei confronti delle parti peggiori di noi. Ma in nome dell'equità, è ugualmente importante proteggersi dalla parzialità nei confronti delle parti migliori di noi. Un bigotto paranoide non ci crea problemi; ci permette infatti di circoscrivere il nostro auto-esame entro un muro di compiacimento. Ma è fondamentale ammettere la presenza del pregiudizio nella bigotteria; riconoscere che non vi è giudizio del comportamento umano che non sia soggettivo e rendersi conto che un sistema di comminazione delle pene obiettivo è un mito che non verrà mai realizzato, anche qualora fossimo capaci di elevare al potere giudiziario « solo i più puri di spirito » (GAYLIN, 1974, 42).

Quali motivi hanno portato alla creazione di un sistema che permette tale indeterminatezza nel sistema penale? Per rispondere alla domanda, bisogna considerare gli avvenimenti storici che hanno dato luogo al moderno sistema penale.

Nei primi tempi della storia americana, lo scopo della condanna era ovviamente il castigo. In genere, le pene erano stabilite dalla legge, erano inflessibili; le punizioni erano alquanto barbare ed includevano punizioni corporali, nonché un uso diffuso della pena di morte. L'ottimismo post-rivoluzionario generò le riforme del sistema penale. Fu ampiamente riconosciuto il fatto che la punizione aveva fallito nel suo compito di prevenire la recidività o nel tenere sotto controllo il tasso di criminalità in continuo aumento. Nel periodo tra il 1790 e il 1820,

vennero introdotte significative revisioni nel codice penale, basate sulla nozione di uomo agente dotato di volontà e di capacità di utilizzare un calcolo razionale per decidere il proprio comportamento in generale, e quello proibito in particolare. Si riteneva che un *corpus* razionale di leggi unito ad un uso razionale del castigo avrebbe rimediato a quei delitti che erano causati da « malattie della facoltà morale ». La certezza della punizione, piuttosto che la severità della stessa, e la durata della reclusione proporzionata al delitto, costituirono gli ingredienti fondamentali di questo nuovo codice penale. Tali erano le basi che informavano le condanne.

La lunghezza della pena era quasi invariabilmente una conseguenza diretta della gravità del delitto. I tribunali, pur considerandosi mezzi di punizione, prendevano coscienza del fatto che condanne rigide e severe erano di impedimento a qualsiasi significativa cooperazione fra reclusi e personale carcerario. Tale comprensione dette luogo ad una riforma fondamentale della struttura penale.

Appariva ovvio che la sola inabilitazione, di per sé, aveva fallito nel suo scopo, essendo le carceri piene di criminali incalliti. In risposta a tale fallimento fu data una maggiore importanza agli amministratori del carcere nella determinazione della pena. La caratteristica principale di questo nuovo schema penale fu la pena indeterminata.

Con la pena indeterminata, i concetti di castigo e dissuasione diventavano secondari rispetto alla riabilitazione. « Secondo questa visuale, le persone addette alle carceri ed alla libertà vigilata, insieme ai vari specialisti di diagnosi e terapia ed i loro *staff*, erano senza dubbio nella condizione migliore per valutare la persona sottoposta a provvedimenti restrittivi » (*Task Force on Criminal Sentencing*, 1976, 96).

La speranza di un trattamento personalizzato e l'ideale riabilitativo aprivano le porte alla discrezionalità ed alla disparità, fattore quest'ultimo quanto meno impreveduto.

Forse il fattore razza è quello che è stato esaminato più attentamente quale causa originaria della inaccettabile disparità nella determinazione delle pene. Uno studio delle condanne federali dal 1967 al 1970 dimostra che gli imputati di colore sono stati condannati a pene più severe dei bianchi imputati degli stessi delitti... Altri studi sull'influenza del fattore razziale nelle condanne sono quasi sempre giunti alla conclusione che il fatto di essere di colore aumenta la durata

della pena. Gli imputati difesi da avvocati di fiducia sono sempre condannati a pene minori rispetto agli imputati difesi da avvocati d'ufficio... e sebbene solo il 36 % degli imputati per furto di estrazione borghese sia stato condannato alla reclusione, il 53 % degli imputati per furto dei ceti popolari accusati di delitti non-violenti è stato condannato alla reclusione (*Task Force on Criminal Sentencing*, 1976, 105-106).

La pena indeterminata genera non solo disparità nelle pene, ma impedisce qualsiasi possibilità di previsione. Il problema della pena indeterminata può sintetizzarsi come segue: rapina a mano armata, da 5 a 20 anni; scasso e violazione di domicilio, dai tre ai dieci anni; e in alcune giurisdizioni, la pena può variare da un giorno al carcere a vita per un gran numero di delitti. Questa vastissima gamma di pene possibili consente di comminare condanne arbitrarie e/o legate all'umore del momento. Dato che la lunghezza delle pene è una delle preoccupazioni principali del delinquente imputato (CASPER, 1972), una struttura penale che desse luogo a pene specifiche e ben determinate in relazione a delitti altrettanto specifici sarebbe molto utile per comminare una condanna prevedibile e razionale alle persone imputate di qualche delitto.

Il *Task Force on Criminal Sentencing* rileva che « il problema centrale dell'attuale sistema penale è la diffusione delle responsabilità fra i vari organi governativi, causata dalla indeterminatezza delle pene. Non esiste una sola persona o un solo organismo che sia responsabile della determinazione della pena. La legge prevede una gamma molto vasta, sapendo che se ne occuperanno il giudice ed il comitato responsabile per la libertà vigilata. Il comitato per la libertà vigilata, al momento di decidere quando debba essere restituita la libertà effettiva, presume che i giudizi morali siano già stati espressi e che quindi resti solo da decidere in base alle conoscenze acquisite. Al sistema viene pertanto consentito di andare avanti per inerzia, non essendoci alcuna singola persona o organismo che porti su di sé la responsabilità di rispondere al fondamentale quesito morale: quale è la pena equa per il reo-tipo di un genere particolare di delitto, quale ad esempio la rapina a mano armata? Urge decidere quanto potere di controllo debba risiedere in ogni particolare organismo (*Task Force on Criminal Sentencing*, 1976, 117-118).

Uno schema delle « presumptive sentencing » sarebbe utile per specificare il ruolo di tali istituzioni nella comminazione delle pene.

La preparazione di un tale schema non è un compito facile. È necessario compiere ogni sforzo affinché le pene abbiano un

qualche rapporto di tipo razionale con l'azione illegale. Le condanne inflitte dovrebbero riflettere « l'attenta valutazione dei mali morali » nel senso in cui vengono definiti dal sistema giudiziario. Il castigo dovrebbe essere inflitto in modo tale da far comprendere « la malvagità dell'atto compiuto » e da rendere nota, sia all'individuo che alla società, l'equità (o l'inequità) della pena. CHRISTIE (1974) commenta:

Abbiamo necessità di tribunali che esprimano le loro valutazioni con la massima chiarezza e incontaminate da altri obiettivi. Dovremmo essere bene al corrente di quanto sta accadendo per poterci imbarcare in una disamina razionale su quale tipo di moralità debba sottostare alle pene comminate dai tribunali. I tribunali, assumendo posizioni ben definite dal punto di vista morale, sarebbero quindi in grado di mettere a fuoco i conflitti in questo campo e riacquisterebbero la loro funzione stabilizzatrice dei valori. Le condanne dei tribunali, ed il perché ed il come di tali condanne, dovrebbero essere *chiaramente comprensibili*, in modo che ogni conflitto successivo relativo agli stessi valori possa essere oggetto di un dibattito costruttivo all'interno della società interessata...

Una decisione chiara rende possibile il cambiamento dei valori in questione qualora un gruppo di potere lo desideri. Questa possibilità viene persa se i tribunali operano nell'illusione che il loro compito sia quello di riabilitare o di avere una influenza diretta sull'obbedienza alle leggi. Il preoccuparsi di tali effetti illusori rende le cose fin troppo facili per il giudice (CHRISTIE, 1974, 292).

CHRISTIE (1974) avanza la possibilità di tre tipi di valutazione da parte del giudice nella stesura delle sentenze penali. Primo, una valutazione del delitto; vi sono molti dubbi sulla definizione del delitto, molti meno rispetto alla pena relativa. Ogni dubbio dovrebbe diventare di pubblico dominio ed essere sottoposto all'esame del pubblico per mezzo dell'apertura di un dibattito di carattere politico. Secondo, bisognerebbe giungere a determinare quale « tipo di sofferenza » andrebbe imposto. Quale pena, cioè, possa essere decentemente inflitta. Ma è difficile rispondere con sicurezza e prontamente a domande del tipo « questo provvedimento o un altro? Cosa potrebbe essere l'equivalente? Quanta perdita di libertà corrisponde a quanto denaro o sofferenza fisica, o a quanta pubblica vergogna? » (CHRISTIE, 1974, 293).

Ed infine, che cosa in un determinato imputato e nella sua situazione può costituire un'aggravante o un'attenuante? Anche in questo caso, la gamma di scelte possibili può essere ampia o ristretta, secondo la prospettiva da cui si parte.

Non sarebbe appropriato suggerire pene specifiche, essendo questa una funzione degli organismi legislativi. Tuttavia, si potrebbe procedere all'introduzione di alcune direttive che limitino l'ambito della discrezionalità legislativa nella stesura dei divieti prescritti dalla legge.

Per quanto riguarda i delitti di carattere penale, le leggi attuali che prescrivono pene nel caso dei cosiddetti « delitti privi di vittime » dovrebbero o essere abolite, oppure dovrebbe essere diminuita di molto la severità delle sanzioni. Omosessualità, uso di droghe, prostituzione, gioco d'azzardo ed alcuni crimini sessuali (per esempio zoofilia), non dovrebbero essere considerati reati. L'abolizione di tali ordinamenti non solo aumenterebbe il rispetto della legge fra coloro che praticano le attività che abbiamo appena menzionato, ma consentirebbe ad alcune forze dello Stato (polizia, tribunali, istituti di correzione) di avere maggiori risorse per indagare e per catturare quegli individui che costituiscono una effettiva minaccia per la società.

Il « tipo di sofferenza da infliggere » dovrebbe essere chiaramente ed esplicitamente fissato per quegli atti che vengono definiti delittuosi. Bisogna inoltre fare un tentativo per promuovere l'uniformità delle sentenze, per mezzo dell'adozione di regole che forniscano criteri da sottoporre all'attenzione del giudice affinché:

- a) conceda o neghi la libertà provvisoria;
- b) condanni alla maggiore o alla minor pena prevista;
- c) condanni a pene da scontare contemporaneamente o in tempi successivi;
- d) consideri la possibilità di una pena aggiuntiva per la recidività;
- e) imponga pene aggiuntive per fattori « aggravanti » o scelga la pena minore in considerazione dei fattori attenuanti.

Questo esame e questa analisi dovrebbero anche tenere conto:

- a) della natura del reato commesso in relazione al pericolo che esso rappresenta per la società;
- b) della pena relativa al reato paragonata alle pene per reati che per loro natura sono più gravi;

c) la pena per il reato in questione paragonata alla pena per lo stesso reato in altre giurisdizioni;

d) la pena per il reato in questione paragonata alle raccomandazioni suggerite per il giudizio da commissioni nazionali o da altri organismi competenti (*Penal Code of California*, 1976).

Lo schema californiano, che pone tre limiti di tempo specifici per le condanne, è accettabile. Senza dubbio, questo limiterà in modo efficace il grado di discrezionalità concesso ai giudici. Un simile schema inciderà in modo significativo sul problema della disparità di pene esistente con la pena indeterminata.

Ed infine, bisogna esaminare il problema: quali circostanze possono essere considerate aggravanti o attenuanti. È certo che, in queste istanze, il giudice manterrà intatto il suo potere discrezionale qualora non vengano formulate regole severe di procedura. Un fattore aggravante è la recidività. Allungare una pena solo sulla base dei « precedenti » potrebbe essere considerata una violazione della clausola del doppio rischio. Dato che una stessa persona non può essere processata due volte per lo stesso delitto, è forse giusto punirla due volte? Questo è in pratica l'effetto dell'aggravio della pena sulla base dei precedenti penali. Nel caso di aggravio di una pena sulla base dei precedenti penali, lo Stato dovrebbe fornire una giustificazione razionale di tale aggravio, che motivi la sospensione di questo diritto costituzionale. Tali istanze dovrebbero essere esplicite. Due casi in cui un tale procedimento potrebbe essere giustificato sono: 1) nel caso in cui uno stesso individuo sia stato condannato per tre volte consecutive per lo stesso grave reato non violento e 2) quando uno stesso individuo sia stato condannato per tre volte consecutive per lo stesso grave reato violento. La motivazione della prima istanza risiede nel fatto che l'individuo ha intrapreso una vera e propria « carriera » in una attività illegale, diventando quindi un criminale di carriera; la motivazione della seconda istanza risiede nel fatto che l'individuo rappresenta un pericolo attuale ed evidente per il benessere fisico della società. (Si potrebbe sicuramente proporre un aggravio nel caso di una condanna per due reati violenti e per due non violenti, e via di seguito. La stesura di un tale schema dovrebbe però essere dettagliata). Al potere legislativo spetterebbe il compito

di determinare in che misura dovrebbe essere aggravata la pena nei confronti delle persone che rispondano ai requisiti sopra elencati. Qualora l'individuo non sia classificabile nel quadro delle condizioni precedentemente elencate, ma abbia comunque dei precedenti, al giudice dovrebbe essere concesso di comminare la pena maggiore fra le tre alternative, specificandone esplicitamente per iscritto i motivi.

Il codice penale californiano del 1976 ed il *Task Force on Criminal Sentencing* (1976, 44) forniscono un elenco di circostanze aggravanti (per esempio il possesso o l'uso di armi da fuoco, l'appropriazione di una quantità eccessiva di beni altrui, l'inflizione di una sofferenza fisica eccessiva, ecc.). Con una sola eccezione, tali circostanze aggravanti dovrebbero dare al giudice solo la possibilità di comminare la maggiore delle tre pene. Solo nel caso delle armi da fuoco, dovrebbe essere permesso al giudice di infliggere una pena ulteriore sulla base del fatto che le armi da fuoco costituiscono una evidente minaccia per la vita altrui. La durata della pena aggiuntiva dovrebbe essere legislativamente definita.

Un esame delle attenuanti pone problemi di maggior interesse. La prima metà di questa relazione mirava a mostrare gli effetti del sistema di mercato sulla genesi delle classi sociali e, direttamente o indirettamente, secondo la tendenza di ciascuno, gli effetti di tale stratificazione sulla genesi di determinate forme di delitto o criminalità. Molti affermano, a torto o a ragione, che non spetta ad un sistema di giustizia penale porre rimedio alle condizioni istituzionali che generano povertà, i ghetti e una massa di individui sradicati e disincantati. Forse è vero. Un sistema di giustizia penale può tuttavia compiere qualche tentativo in questo senso al momento della sentenza. Bisognerebbe accordare il giusto significato alle influenze deterministiche esistenti al momento della valutazione della colpevolezza.

« Di fronte a persone che sono cresciute in situazioni difficili, bisognerebbe forse agire rispetto alla loro trasgressione con maggior comprensione di quanto si farebbe con altri. Una valutazione equa per questo genere di casi potrebbe essere una ammonizione accompagnata da una raccomandazione per un sussidio, non nella speranza che possa servire, ma sulla base di una valutazione razionale che porti alla conclusione che questa sia una soluzione decente ed equa per chi ha iniziato la vita in condizioni tanto difficili » (CHRISTIE, 1974, 294).

Come fa notare CHRISTIE, vi sono persone che, in un certo qual modo, hanno scontato la loro pena in anticipo. È certo che si potrebbe elencare una serie di attenuanti sulla base delle « carenze sociali ». Fattori quali cattive condizioni abitative, opportunità negate o perse, un lavoro inadeguato, una struttura familiare carente, e così via, potrebbero essere presi in considerazione rispetto al *grado* di colpevolezza dell'individuo. Negare l'importanza di tali fattori al momento dell'emissione delle sentenze avrebbe il solo effetto di estendere le ingiustizie inflitte dalla società al sistema di giustizia penale. L'Autore ritiene che tale estensione sia indesiderabile. È ironico che, per come stanno le cose attualmente, uno *status* sociale *privilegiato* viene spesso considerato come una attenuante, motivata dal fatto che l'individuo patisce anche la pena supplementare di una perdita di *status* o di potere. Sembra quasi che una situazione privilegiata possa essere usata come una scusante in caso di reato.

Per quanto riguarda i fattori che comportano un aggravio della pena, i fattori specifici che mitigano la pena vanno chiaramente illustrati per via legislativa. In mancanza di fattori aggravanti o attenuanti, dovrebbe essere inflitta la pena di mezzo.

RIASSUNTO

Con il presente studio si è tentato di integrare una serie di problemi complessi e confusi. La fase della stesura della sentenza non può essere considerata come un fenomeno isolabile e a sé stante. Le considerazioni che portano a formulare una determinata condanna devono tenere conto di fattori, socialmente determinati, risultanti dalla distribuzione non uniforme del potere all'interno della società che riducono il libero arbitrio o che, quanto meno, rendono alcuni uomini meno liberi di altri.

In questo contesto, è stata esaminata la condanna indeterminata, che è risultata essere una estensione della ineguaglianza esistente nella struttura sociale. La disparità di trattamento continua a fiorire in un sistema di condanne indeterminate.

La « *presumptive sentencing* », lungi dall'essere una panacea, rappresenta un tentativo di porre rimedio alla grande disparità esistente nelle condanne per mezzo di una illustrazione concisa delle condanne stesse in relazione alle azioni illegali.

L'introduzione della « *presumptive sentencing* » sarebbe una riforma fattibile, la cui attuazione sarebbe possibile in un vicino futuro.

Come tante altre riforme proposte da altri esperti in campo penale, il sistema della « *presumptive sentencing* » non tiene conto di quelle forze macrosociali che generano condizioni favorevoli al diffondersi della criminalità e della delinquenza. Da questo punto di vista, questa riforma equivale a combattere il cancro con un cerotto. Tuttavia, questo rammendo renderà più conforme alla giustizia il trattamento di quelle persone che subiscono attualmente torti da parte del sistema giudiziario penale, ed è quindi di vitale importanza.

RESUME

Cette étude s'efforce d'intégrer une série de problèmes complexes et confus. La phase de l'élaboration de la sentence ne peut pas être considérée comme un phénomène isolable et indépendant. Les considérations qui amènent à formuler une certaine condamnation doivent tenir compte de facteurs, déterminés du point de vue social, et découlant de la distribution non uniforme du pouvoir au sein de la société, qui réduisent le libre arbitre ou qui, tout au moins, font que certains hommes sont moins libres que d'autres.

Dans ce contexte, on examine la condamnation indéterminée qui est un fait une extension de l'inégalité existant au sein de la structure sociale. La différence de traitement continue à prospérer dans un système de condamnations indéterminées.

La «presumptive sentencing», loin d'être une panacée, représente une tentative pour éliminer la grande différence qui existe entre les diverses condamnations, par une illustration concise de ces condamnations en regard des actions illégales.

L'introduction de la «presumptive sentencing» serait une réforme réalisable qui pourrait être concrétisée dans un avenir prochain.

Tout comme beaucoup d'autres réformes proposées par d'autres experts dans le domaine pénal, le système de la «presumptive sentencing» ne tient pas compte des forces macrosociales qui créent les conditions favorables à la diffusion de la criminalité et de la délinquance. De ce point de vue, cette réforme équivaut à lutter contre le cancer avec du sparadrap. Toutefois, ce raccommodage rendra plus conforme à la justice le traitement des personnes qui subissent actuellement des torts du fait du système judiciaire pénal, et revêt ainsi une importance vitale.

SUMMARY

The study is an attempt at rounding off a series of complex and confused problems. The phase during which a sentence is drawn up cannot be regarded as an issue to be viewed in isolation and standing on its own. Considerations leading to the pronouncement of a judgment must take into account socially decisive factors created by the uneven distribution of power within society which reduce freedom or cause some people to become less free than others.

It is in this context that the study examines the problem of indeterminate sentences, which have come to be regarded as an extension of the inequalities existing in the social structure. The disparity of treatment continues in a system of indeterminate sentences.

Far from being a universal remedy, presumptive sentencing is an attempt to remedy the present enormous disparity in judgments by illustrating the judgments in concise terms in relation to the offences which have been committed.

The introduction of presumptive sentencing would be a feasible reform which could be implemented in the near future.

Like many other reforms proposed by penal experts, the system of presumptive sentencing fails to take into account the macrosocial forces which create favourable conditions for the spread of criminality and delinquency. From this point of view the proposed reform can be likened to an attempt to fight cancer with sticking plaster. But what the plaster can do is to ensure that the treatment of people who are being wronged by the system of penal law is brought more into line with justice. Which means that it is of vital importance.

RESUMEN

Con el presente estudio se ha intentado integrar una serie de problemas complejos y confusos. La fase del dictamen de la sentencia no puede ser considerada como un fenómeno aislado y separado. Las consideraciones que llevan a formular una determinada condena deben tener en cuenta ciertos factores, social-

mente determinados, resultantes de la distribución no uniforme del poder dentro de la sociedad, factores que reducen el libre albedrío o que, por lo menos, hacen que ciertos hombres sean menos libres que otros.

Dentro de este contexto, se ha examinado la condena indeterminada, que resulta ser una extensión de la desigualdad existente en la estructura social. La desigualdad de tratamiento continúa desarrollándose dentro de un sistema de condenas indeterminadas.

La «presumptive sentencing», lejos de ser una panacea, representa una posibilidad de poner fin a la gran desigualdad existente en las condenas mediante una ilustración concisa de las condenas mismas en relación a las acciones ilegales.

La introducción de la «presumptive sentencing» sería una reforma factible, cuya puesta en marcha se haría posible en un futuro próximo.

Como tantas otras reformas propuestas por otros expertos en el campo penal, el sistema de la «presumptive sentencing» no toma en cuenta las fuerzas macrosociales que generan condiciones favorables a la difusión de la criminalidad y de la delincuencia. Desde este punto de vista, esta reforma equivale a combatir el cáncer con un apósito. Sin embargo este remiendo hará que el tratamiento de aquellas personas que actualmente sufren injusticias por parte del sistema penal sea mas equitativo, y es por lo tanto de vital importancia.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Studie ist ein Versuch, eine Reihe komplexer und verworrener Probleme zu integrieren. Die Phase der Urteilsabfassung kann nicht als isoliertes und für sich stehendes Phänomen angesehen werden. Erwägungen, die zur Formulierung eines bestimmten Urteils angestellt werden, müssen gesellschaftlich bestimmte Faktoren berücksichtigen, die sich aus der ungleichen Machtverteilung innerhalb der Gesellschaft ergeben und zur Willkür führen oder zumindest bewirken, dass einige Menschen nicht so frei sind wie andere.

In diesem Zusammenhang hat man das vermutliche Urteil einer Prüfung unterzogen, das sich als eine Verstärkung der gegenwärtig in der Gesellschaftsstruktur existierenden Ungleichheit erwiesen hat. Die ungleiche Behandlung blüht auch weiterhin in einem System, das das vermutliche Urteil kennt.

Das vermutliche Urteil ist weit davon entfernt, ein Allheilmittel zu sein. Es ist ein Versuch, die bei Urteilen bestehende Ungleichheit aus der Welt zu schaffen, und zwar durch eine knappe Erläuterung der Urteile selbst in bezug auf ungesetzliche Handlungen.

Die Einführung dieses Urteils wäre möglich und diese Reform könnte schon in Kürze realisiert werden.

Wie viele andere Reformen, die von anderen Strafrechtsexperten vorgeschlagen wurden, berücksichtigt das System des «vermutlichen Urteils» nicht die makrosozialen Kräfte, die günstige Bedingungen für eine Ausbreitung der Kriminalität und des Verbrechertums schaffen. Unter diesem Gesichtspunkt kommt die Reform einem Versuch gleich, Krebs mit einem Pflaster zu heilen. Trotzdem wird sie dazu beitragen, dass solche Personen eine gerechtere Behandlung erfahren, denen durch das Strafvollzugssystem Unrecht zugefügt wurde; die Reform ist deshalb von besonderer Bedeutung.

BIBLIOGRAFIA

- 1) AIKEN FERMAN e SHEPARD: *Economic Failure, Alienation, and Extremism*. University Michigan Press, 1968.
- 2) CHAMBLISS e SEIDMAN: *Law, Order, and Power*. Addison-Wesley Publishing Co., 1971.
- 3) CHAMBLISS e MANKOFF: *Whose Law, What Order?*, John Wiley e Sons, Inc., 1976.
- 4) FRANKEL MARVIN: *Criminal Sentences*. Hill e Wang, New York, 1973.

- 5) GAYLIN WILLARD: *Partial Justice: A Study of Bias in Sentencing*. Vintage Books, 1974.
- 6) GALLUP GEORGE: *The Gallup Poll*. Princeton University Press.
- 7) MACPHERSON C. B.: *Democratic Theory: Essays in Retrieval*. Oxford University Press, 1973.
- 8) GARAUDY ROGER: *Karl Marx and the Evolution of His Thought*. International Publishers, New York, 1967.
- 9) HUBERMAN LEO: *Mans' Wordly Goods: The Story of the Wealth of Nations*. Harpers e Bros. Publishers, 1936.
- 10) MACPHERSON C. B.: *The Theory of Possessive Individualism*. Clarendon Press, Oxford, 1962.
- 11) MARX KARL: *Grundrisse: Foundations for the Critique of Political Economy*. Penguin Books, Ltd., 1973.
- 12) MARX KARL e ENGELS FREDERICK: *Manifesto of the Communist Party*, 1848.
- 13) FRIDAY PAUL: «The Shock of Imprisonment: A Comparative Analysis of Short-Term Incarceration as a Treatment Technique», in *Canadian Journal of Criminology*.
- 14) KRISBERG BARRY: *Crime and Privilege*. Prentice-Hall Publishers, 1975.
- 15) MILLS C. WRIGHT: *The Power Elite*. Oxford University Press, 1959.
- 16) MILLS C. WRIGHT: *The Marxists*. Oxford University Press, 1961.
- 17) REASONS CHARLES e KUYKENDALL JACK: *Race, Crime and Justice*. Goodyear Publishing Co., 1972.
- 18) TASK FORCE ON CRIMINAL SENTENCING: *Fair and Certain Punishment*. McGraw-Hill Publishers, 1976.
- 19) TAYLOR IAN, WALTON PAUL, YOUNG JOCK: *The New Criminology*. Harper e Row Publishers, 1973.
- 20) TAYLOR WALTON e YOUNG: *Critical Criminology*. Routledge e Keegan Paul Publishers, 1975.
- 21) WHITIN E. STAGG: *Penal Servitude*. National Commission on Prison Labor, 1912.
- 22) WILSON WALTER: *Forced Labor in the United States*. International Publishers, New York, 1933.
- 23) CHISTIE NILS: «Utility and Social Values in Court Decisions on Punishment», in *Crime, Criminology and Public Policy*. Roger Hood editore. MacMillan Publishers, New York, 1974.
- 24) AMERICAN BAR ASSOCIATION PROJECT ON STANDARDS FOR CRIMINAL JUSTICE: *Appellate Review of Sentences*. American Bar Association, 1968.

SCOMPARSA LA CRIMINALITÀ?

Una critica della « Nuova Criminologia »

GRAEME R. NEWMAN (*)

Dal 1860, data in cui Lombroso iniziò a scopercchiare scatole craniche e a sezionare cervelli, la criminologia ha attraversato molte mode, non poche delle quali altrettanto bizzarre della mania di Lombroso di ispezionare cervelli. Sono state « scoperte » numerose e svariate cause del comportamento deviante: deficienza mentale, madri lavoratrici, padri alcolizzati, mafia, cattive compagnie, personalità estroverse, anomalie cromosomiche, colore della pelle, tipo corporeo, bisogno di punizione, immaturità, odio per la scuola, infanzia infelice, predominanza dei valori della classe media, essere un emigrato, e — motivo sempre valido — la povertà nei suoi vari aspetti. Ognuno di questi elementi, e molti altri ancora sono stati, nel corso degli anni, considerati causa di criminalità, sottoposti a prove scientifiche e successivamente scartati. Tutta la ricerca di cui sopra è stata condotta partendo da un assunto di base paradossale, e cioè che i delinquenti stessi sono causa del fenomeno criminale ma che il loro comportamento è determinato da fattori che sono al di fuori del loro controllo, e che studiando l'ambiente psicologico, sociologico ed ecologico dal quale provengono si giungerà alle radici del problema della delinquenza. Tale approccio è generalmente conosciuto sotto il nome di scuola positivista di criminologia, il cui fondatore viene normalmente ritenuto essere Lombroso.

Nonostante il fatto che qualche volta si asserisca che la scuola positivista italiana non abbia avuto alcuna influenza sulla criminologia americana, si deve ammettere che ciò non può essere comprovato. Fu la successione dal positivismo « me-

(*) Istituto di Giustizia penale nell'Università di Albany, New York.

dico » di Lombroso al positivismo sociale di ENRICO FERRI, esemplificato nel suo libro *La Sociologia Criminale* del 1884, a preparare la strada per lo studio della criminologia all'interno delle facoltà di sociologia che andavano rapidamente moltiplicandosi negli Stati Uniti. Ed inoltre, il successore di Ferri, BENIGNO DI TULLIO, era un buon amico dei GLUECK (1), Autori di importanti opere che esaminavano il problema delle cause del crimine e della delinquenza. Va anche ricordato che il successore di Di Tullio, FRANCO FERRACUTI, scrisse in collaborazione con MARVIN WOLFGANG un'opera che ebbe grande influenza, *The Subculture of Violence* (2) (« La sottocultura della violenza »), che ha posto le basi del lavoro fatto successivamente dalla *Violence Commission* (Commissione sulla Violenza) presieduta dallo stesso Wolfgang negli anni '60.

Nel corso di questi ultimi cinque anni, i « nuovi criminologi » si sono dato come compito primordiale quello di smantellare la scuola positivista, accusando i suoi aderenti di asservimento irriflessivo allo *status quo*. Il loro scopo è di sostituire tutto ciò che li ha preceduti con una teoria critica del crimine, basata, nella maggioranza dei casi, sull'uso della teoria marxista.

Accade spesso, nel campo delle scienze sociali, che nei momenti di crisi teorica, ci si rivolga a MARX in cerca di aiuto. Ma sappiamo benissimo che in questo caso MARX non ha gran che da dire sul problema del crimine e dei criminali, e quel poco che ebbe a dire è causa di imbarazzo, seppur lieve, per i suoi numerosi interpreti. Dal suo punto di vista infatti la delinquenza era non tanto un prodotto naturale delle contraddizioni del sistema capitalistico (nello stesso modo in cui lo è stata la rivoluzione), bensì un loro sottoprodotto. A suo parere non c'era posto per i criminali all'interno delle forze che muovono la storia. Facevano parte del cosiddetto *lumpen-proletariat* (sottoproletariato), incapace di sviluppare una coscienza di classe. In tal senso, MARX restava imprigionato nel pensiero moralistico che dominava la società di allora e che

(1) Per esempio, SHELDON e ELEANOR GLUECK, *Unraveling Juvenile Delinquency* (tentando di risolvere il problema della delinquenza minorile), Commonwealth Fund, New York, 1950.

(2) MARVIN WOLFGANG e FRANCO FERRACUTI, *The Subculture of Violence* (La sottocultura della violenza), Londra, Tavistock, 1967.

continua a dominare quella di oggi: e cioè che i delinquenti sono dei parassiti, abbarbicati al guscio del sistema di requisiti morali della società.

Ma se MARX ha ignorato la condizione dei delinquenti, anche gli studiosi della delinquenza hanno dal canto loro ignorato MARX. È veramente sorprendente notare che nei 100 anni trascorsi dal momento in cui Lombroso diede i natali alla criminologia quale noi la conosciamo oggi, solo due Autori degni di nota hanno adottato una base marxista per le loro ricerche, ed ambedue pressappoco nello stesso periodo. Sono WILLIAM BONGER (3), un olandese morto suicida per non vedere la sua patria invasa dai nazisti, ed ENRICO FERRI, convertitosi al fascismo negli ultimi anni della dittatura di Mussolini. Si potrebbe persino affermare che questi due Autori hanno volgarizzato la teoria marxista trasformandola in un determinismo positivistico di natura economica o sociale. Qualora le cose stessero veramente così, c'è da meravigliarsi che si sia dovuto aspettare fino al 1974 perché venissero pubblicati i primi due libri che utilizzano, in fasi diverse, una prospettiva marxista con il fine di rompere con la scuola positivista. Si tratta di *Critique of Legal Order* (« Critica dell'ordine legale ») di RICHARD QUINNEY, e *The New Criminology* (« La nuova criminologia ») a cura di TAYLOR, WALTON e YOUNG.

RICHARD QUINNEY inizia mettendo in evidenza come sono falliti tutti i precedenti tentativi di fornire una spiegazione del fenomeno criminoso. Rifiuta completamente il positivismo definendolo un approccio acritico che dà per scontato l'ordine sociale esistente. I criminologi che hanno portato avanti il loro lavoro, ritenendo di essere scientifici ed obiettivi, sarebbero in realtà dei ciechi lacché dello Stato. Il costruttivismo sociale (teoria alla quale lo stesso QUINNEY aveva aderito in passato), che considerava la delinquenza come ciò che la società diceva che fosse e nulla più, fu da lui scartato a causa del suo atteggiamento relativistico e apolitico. I criminologi che hanno adottato questo approccio sono fuori strada. Era alquanto attratto dalla fenomenologia, con la sua ricerca di « comprendere l'essenza », andare cioè oltre le nostre presenti conoscenze. Ma finì per rifiutare anche questa teoria. Che cosa sosteneva quindi

(3) WILLIAM BONGER, *Criminality and Economic Conditions*, (« Criminalità e condizioni economiche »), Londra, Indiana University Press, nuova edizione, 1969.

QUINNEY? La sua risposta è stata la teoria critica. Che cos'era la teoria critica? Sembra che fosse l'uso della dialettica marxista per smascherare le contraddizioni del capitalismo. Applicando la teoria critica, diceva QUINNEY, egli poteva demistificare la legge e metterne a nudo l'ideologia di base che è quella della classe dirigente. Affermava, pagina dopo pagina, che nella futura società socialista non esisterebbe nessuna delinquenza. Si guardava bene dall'usare la parola « comunista », ma aveva senz'altro in mente il significato antiquato di questo termine quando insisteva sul fatto che il suo socialismo *non* era socialismo di Stato (come tutti gli Americani beneducati egli disapprovava qualsiasi forma di società con governo centralizzato).

Seguono poi una cinquantina di pagine che non sono altro che un rimestare vecchi detriti marxisti ormai superati, nel tentativo che fa QUINNEY per convincere se stesso, e noi con lui, che la delinquenza è stata prodotta dalla classe dirigente. Mette in rilievo la provenienza dei componenti le varie commissioni sulla delinquenza istituite dal governo, e guarda caso, si tratta di grossi uomini d'affari, magistrati, avvocati e educatori: una prova lampante del fatto che la « classe dirigente » era coinvolta in un sinistro complotto criminale a danno delle classi inferiori. Ma da chi era formata la « classe dirigente »? QUINNEY è estremamente vago su questo punto, e si ha l'impressione, dal tipo di persone che prende di mira, che non si tratta affatto di una classe dirigente ma di posati cittadini del ceto medio. Include nella « classe dirigente » persino delle persone con redditi dai 16.000 ai 75.000 dollari.

Ma allora, chi sono i governati? Sembrerebbe che siano i delinquenti e che, a volte, tutti gli altri costituiscono la classe dirigente — il che è forse un po' più vicino alla realtà. Il libro di REICH sulla psicologia di massa del fascismo, o quello di FANON, *Wretched of the Earth* (« Gli sventurati della terra »), dimostrano chiaramente che esiste un profondo rapporto culturale e simbiotico fra i criminali e tutti noi, e che la struttura psichica delle classi medie potrebbe benissimo essere la fonte principale del nostro atteggiamento nei confronti di coloro che la società ha rigettato. Perciò la concezione di QUINNEY, secondo la quale il crimine è il risultato diretto dell'oppressione esercitata dalla classe dirigente, è vera soltanto a metà. Per poter continuare a sfruttare le classi inferiori con la scusa di sopprimere la delinquenza, è necessario avere l'appoggio delle masse.

È vero che QUINNEY dedica un breve capitolo a questo problema, ma lo fa in maniera unilaterale, scartando l'ideologia morale delle masse come « falsa coscienza ». Dal loro comportamento storico, si può senz'altro dedurre che le masse sono sensibili all'odore del sangue, che sanno inscenare elaborati rituali di colpevolezza, che fanno un largo consumo di delitti — come anche di tutto il resto — attraverso i mezzi audiovisivi, che hanno bisogno della delinquenza per ragioni di moralità personale. Inoltre, QUINNEY trascura di prendere in esame la storia culturale sulla quale poggia l'ideologia morale delle masse. In effetti, il suo marxismo è stranamente astorico. È auspicabile che altri criminologi raccolgano la sfida e tentino di rintracciare nella storia culturale l'immagine del crimine, così come ha fatto FOUCAULT per le malattie mentali (4). Un fertile campo di indagine poteva essere offerto dal riconoscimento che nelle società occidentali la legge ed il delitto si reggono con una mitologia, con un sistema di esigenze morali che, in America, per motivi storici, sono legati in maniera intricata al sistema capitalistico. Questa mitologia è andata gradualmente rafforzandosi fin dagli inizi della civilizzazione occidentale. Ne è risultato un codice morale ben definibile e duraturo, soggetto a cambiamenti, ma in modo graduale. L'insinuazione che la classe dirigente abbia inserito queste immagini morali nella mente delle masse è un po' troppo semplicistica e, fra l'altro, attribuisce alla classe dirigente una consapevolezza del proprio ruolo nella storia che mi sembra andare oltre qualsiasi prospettiva contenuta nella teoria marxista.

Tuttavia, e nonostante le gravi insufficienze dell'opera, QUINNEY ha reso un segnalato servizio alla criminologia accademica statunitense. Il suo è stato un grido solitario nel deserto. Molto di quel che ha detto era ed è tuttora vero. La criminologia era diventata una professione ben remunerata dall'*establishment*. Scienziati sociali universitari sono stati cooptati (per il meglio o il peggio) dal governo, così come lo furono occasionalmente molti altri universitari nel campo della politica estera, dei programmi assistenziali, e della ricerca per la difesa militare. Il fatto sta che le nostre prigioni sono zeppe di gente povera, per lo più negri, e nonostante il vecchio determinismo

(4) MICHEL FOUCAULT, *Madness and Civilization* (« Follia e Civilizzazione »), Random House, 1973.

economico della teoria americana sulla delinquenza, gli approcci tradizionali non riescono ancora a spiegare il perché di questo stato di cose.

Dove ha sbagliato? QUINNEY fu vittima dell'ideologia della sua epoca. Non seppe tenere il fenomeno criminoso al suo posto. Perse il senso delle proporzioni. Anziché analizzare la delinquenza come un modesto aspetto di una vasta gamma di problemi sociali, molti dei quali sono ben più gravi del crimine, diede a quest'ultimo delle proporzioni gigantesche. MARX, che dava priorità assoluta ai rapporti economici all'interno della società, considerò il fenomeno criminoso come un problema secondario. Naturalmente, i criminologi diranno che egli lo ignorò completamente. In realtà MARX gli assegnò il posto che gli competeva perché voleva affrontare dei problemi molti più seri. Al contrario, sono i criminologi che hanno ignorato la società, conducendo una ricerca ossessiva sul solo problema della delinquenza. Si può perlomeno dire, a difesa del metodo americano, che il suo insegnamento ed il suo studio hanno trovato posto nel quadro più ampio della facoltà di sociologia e non — come in Gran Bretagna — nelle facoltà di giurisprudenza, oppure — come in quasi tutta l'Europa — nella facoltà di medicina e di giurisprudenza. Un segno dell'ideologia dell'epoca ci viene dal fatto che è appena 15 anni che sono state create delle « facoltà di giustizia criminale » indipendenti in tutto il territorio degli Stati Uniti. L'ossessione è ora diventata una istituzione universitaria. QUINNEY è stato vittima di tale ossessione omettendo di svolgere un'analisi della stessa teoria marxista e specialmente dei suoi maggiori concetti di classe sociale, di determinismo storico ed economico, di alienazione, per citarne soltanto alcuni. Se l'avesse fatto, avrebbe potuto produrre un'opera più equilibrata, meno propagandistica e forse anche meno disperata.

TAYLOR, WALTON e YOUNG, gl'inventori della « nuova criminologia » iniziarono con un intendimento promettente. Dichiararono che il loro scopo era quello di riportare lo studio del fenomeno criminoso nel suo contesto, e che tale contesto doveva essere una teoria critica della società.

Il libro fu subito recensito in modo indignato, e con un certo sarcasmo, da AUSTIN TURK nella prestigiosa rivista *Contem-*

porary Sociology (5), organo della Associazione americana di sociologia. TURK accusava gli Autori di violare i canoni della scienza, di offuscare e addirittura di dare delle « false » interpretazioni di diverse opere, in particolare quelle di BONGER e dello stesso TURK (sulla teoria della conflittualità). C'era qualche cosa di fondato nella critica, anche se si ha l'impressione che molto di ciò che viene preso per offuscamento sia in realtà il risultato dello stile molto asciutto, a volte involuto, degli Autori (o di uno di essi, poiché lo stile letterario è estremamente disuguale).

Ci sono comunque delle serie cause di offuscamento. Gli Autori dichiarano all'inizio che vogliono essere dei critici avvocati del diavolo nell'esaminare le varie teorie esistenti sul fenomeno criminoso. Ma nello stesso tempo propongono continuamente una prospettiva marxista. Non mi ripugna affatto la loro mancanza di « obiettività » perché non ritengo che ciò significhi un gran che per giudicare un'analisi teoretica critica. Sono soltanto contrario alle loro timide pretese di essere obiettivi, e ai giochetti illusori che inscenano ogni tanto per tentare di dare l'impressione che lo sono. Sarebbe più che mai ora che i fondamenti etici della teoria criminale venissero riconosciuti e resi noti. Pertanto, l'indignata critica di TURK, che qualifica l'opera « poco scientifica » è del tutto fuori posto e, incidentalmente, dà ragione alla spiegazione (corretta, a mio parere) che gli Autori danno della sua teoria della conflittualità della delinquenza, tacciandola di tappabuchi del « consenso conservativo » che è il modello funzionalista dei neopositivisti (gli Autori dimostrano che il conflitto di TURK è fondamentalmente un conflitto fra individui piuttosto che fra classi). È vero però che mettono in mostra delle tendenze che rasentano il pregiudizio. La maggior parte delle teorie che non gradiscono vengono scartate perché giudicate positiviste, o peggio, come riduzionismo biologico. Esaminando MARX, essi qualificano il suo imbarazzante disprezzo per il *lumpenproletariat* di marxismo « atipico ». Forse lo era. In ogni caso, sono più indulgenti con MARX che con i positivisti. Considerano BONGER un volgare marxista che ha fatto deviare il marxismo in un modello positivista, avendo egli introdotto alcuni elementi psicologici nel suo modello, quali « l'egoismo » e « l'altruismo ». Questo non ci sembra giusto, se si pensa

che le critiche, molto più serie, mosse a MARX da freudiani e neo-freudiani vertono sul fatto che egli aveva adottato una psicologia individuale troppo semplicistica. Incredibilmente, gli Autori respingono Freud con una sola frase, accusandolo di riduzionismo biologico. Era già grave di per sé il fatto di respingere così seccamente una vasta letteratura che è stata a lungo in stretto rapporto con il marxismo, ed è più grave ancora poiché si tratta di un'accusa stereotipata e quindi falsa. In effetti è significativo il fatto che gli Autori non abbiano esaminato nessuna teoria psicologica della delinquenza ad eccezione di quelle di EYSENCK e TRASLER, che non sono certamente dei rappresentanti tipici di tali teorie.

Un'altra causa di difficoltà sta nel metodo esegetico utilizzato per esaminare alcune teorie. Un serio inconveniente di questo approccio, se non è usato con cautela, è che può portare a delle disquisizioni troppo sottili; si presta infatti a delle applicazioni tendenziose nel senso che a forza di sezionare ed interpretare una teoria si finisce quasi sempre per trovare qualche cosa a sostegno del proprio punto di vista. D'altronde l'antica arte dell'ermeneutica portò questa tecnica a dei livelli ridicoli nell'interpretazione della Bibbia. Per questo motivo è molto difficile, a volte, distinguere nel libro fra le illustrazioni scientifiche di una teoria e le disquisizioni inutili o i tentativi di individuare quegli elementi che convalidano le opinioni preconcepite degli Autori. Un buon esempio ci è fornito dal loro commento su DURKHEIM. Effettuano ogni sorta di acrobazia interpretativa nel tentativo di dimostrare che DURKHEIM, in fondo, era un teorico del conflittualismo, e giungono a questa conclusione sottolineando la disgiunzione evidenziata da DURKHEIM fra il potenziale biologico dell'individuo e la sua effettiva collocazione nella spartizione del lavoro. In questo modo poterono minimizzare il suo funzionalismo per affermare che nel contesto della sua intera teoria, DURKHEIM non intendeva veramente dire che il fenomeno criminoso era necessario, come si ammette abitualmente nella teoria criminale tradizionale.

Cosa intendeva dire, allora? Come controbattere una simile affermazione? Ecco la famosa frase di DURKHEIM: « Il crimine... non deve più essere concepito come un male mai sufficientemente combattuto. Non vi è motivo per rallegrarsi quando il tasso di delinquenza scende notevolmente sotto il livello medio, poiché possiamo essere certi che a questo progresso apparente

fa riscontro qualche disordine sociale». I nostri Autori non hanno mai spinto a fondo la loro analisi. È vero che hanno individuato nella conflittualità l'elemento centrale della teoria di DURKHEIM, hanno però omesso di dire che questa conflittualità va perciò considerata come funzionale, poiché DURKHEIM vedeva nella pena il modo di rafforzare la persuasione morale delle masse. Quindi è soltanto attraverso il fenomeno della delinquenza che viene mantenuto l'ordine sociale. Questa tesi è diametralmente opposta a quella dei teorici della conflittualità, come TURK e QUINNEY, i quali vedono nella delinquenza il *prodotto* dell'ordine sociale.

Eppure non si può non essere d'accordo con molte delle conclusioni cui giungono TAYLOR e compagni. È chiaro che il fenomeno criminoso va posto nella giusta prospettiva, preferibilmente nel quadro di una teoria critica della società. E non si può non essere d'accordo con loro quando insistono sulla necessità di far uscire la teoria criminologica dall'attuale superficialità. Il libro contiene effettivamente alcuni spunti brillanti, come la trattazione delle opere di Marx e Durkheim, la quale, se si eccettuano i pregiudizi che ne oscurano l'analisi, offre degli ottimi stimoli per la riflessione. Così anche l'eccellente capitolo sulla teoria della conflittualità. Gli Autori dimostrano di essere molto più abili di QUINNEY nell'utilizzare MARX per sviluppare una teoria sociale del fenomeno criminoso. Hanno saputo centrare appieno gli argomenti chiave da esaminare, mentre QUINNEY dà l'impressione di impappinarsi e di non sapere quale via scegliere. Hanno inoltre adottato una visione sociale del comportamento deviante basata sull'interazione, pur essendo perfettamente consci dell'importante ruolo svolto dalla storia, un fatto questo che la maggior parte dei fautori dell'interazione non hanno mai preso sul serio. Anche nell'uso del marxismo hanno dimostrato una maggiore elasticità, evitando fortunatamente ogni dogmatismo. Sorge però qualche interrogativo circa questo loro modo di trattare il marxismo. E qui si pongono due problemi cruciali.

Il primo è che costoro introducono nella loro teoria del fenomeno criminoso un falso senso di progresso. Ottengono questo risultato dal modo in cui esplicano le varie teorie criminali procedendo ad ampi tagli e salvaguardando soltanto quella piccola parte di ognuna che sembra andare nella direzione giusta, e cioè quella che convalida la loro « teoria », se così si può chiamare.

Giungono quindi ad una conclusione sorprendente: « Un'attenta lettura dei teorici sociali classici rivela l'esistenza di un sostanziale accordo; è possibile eliminare la delinquenza mediante un certo ordinamento sociale ». Intendono dire che la loro teoria porterebbe all'avvento di una tale società. Se avessero preso sul serio ciò che dice MARX, avrebbero potuto suggerire un programma dove teoria, azione e classe sono in rapporto con il compito di cambiare la società. Ma non lo hanno fatto. Al termine del libro si ha l'impressione di aver letto un romanzo giallo imbrogliato, che non trova soluzione. Qualsiasi suggerimento per una azione rivoluzionaria, o perlomeno per un pensiero rivoluzionario, è escluso dal loro lavoro teoretico. Concludono con delle raccomandazioni per uno studio accademico della « psicologia sociale del fenomeno criminoso » e per diverse altre attività teoriche nel campo delle scienze sociali che sono piuttosto già note. Perché concludere così? Si deve per forza ritenere che non hanno preso MARX sul serio. Dopo avere rimproverato a TURK il suo rifiuto di identificare i soggetti dell'autorità con una classe economica determinata, essi rinunciano nelle loro conclusioni a sviluppare il concetto di classe, e particolarmente di coscienza di classe — che è certamente l'elemento sociologico chiave del marxismo — come una delle più importanti categorie teoretiche. Avrebbero potuto dire molto sui delinquenti come classe a se stante. L'aver trascurato questo problema non solo svuota di contenuto la loro posizione conservatrice fondamentale, ma li porta anche a trascurare un potenziale tesoro d'informazioni e di immagini dalle quali avremmo potuto trarre molti insegnamenti su noi stessi, sulla nostra moralità e sanità di mente. Gli unici teorici marxisti che abbiano preso sul serio il concetto di classe in relazione al fenomeno criminoso sono ANGELA DAVIS e GEORGE JACKSON. Costoro, ed alcuni altri che ora seguono il loro esempio, come i *Black Muslims* (Mussulmani Neri), rifiutano l'opinione moralista di Marx sui delinquenti perché prepolitica. Hanno invece preso sul serio il concetto di coscienza di classe. Si sono adoperati per tradurre in azione una concezione che vede nei detenuti una classe-in-sé, una classe oppressa, una classe che ha dei diritti e una dignità, e che potrà, con un'appropriata educazione ideologica, agire in nome proprio come classe. Non c'è dubbio che la teoria marxista così applicata ha dato l'avvio ad una importante trasformazione delle prigioni in tutto il mondo (che forse

non durerà, ma questo è un altro discorso). Non c'è da meravigliarsi se le autorità carcerarie ritengono che sia sempre necessario sciogliere le classi di detenuti che praticano la politica della coscienza di classe. Perché tale è la forza di un'azione di classe basata sul marxismo. Questa gente ha trasformato la teoria marxista in una vera teoria critica del fenomeno criminoso.

Il fatto che gli Autori di ambedue i libri abbiano trascurato di esaminare il concetto di classe sotto questo aspetto ci spinge a ritenere che non erano troppo convinti di dovere rifiutare il positivismo. Vedere nei delinquenti una classe-in-sé è veramente molto vicino alla concezione che avevano dei criminali i primi positivisti, i quali vedevano in questi criminali delle deviazioni patologiche dalla normalità, e quindi delle deviazioni dal bene. I delinquenti erano collocati nella categoria stereotipata di una classe potenzialmente incontrollabile, dotata di una natura immutabile e simile a quella degli animali (quasi come il *lumpenproletariat*). Si tende attualmente a rifiutare la definizione di delinquente patologico data dai primi positivisti, perché è « poco scientifica » ed è un prodotto della moralità borghese. Si dovrebbe però riconoscere che per almeno un secolo e forse anche più, come lo dimostra FOUCAULT nel suo studio della follia, sia l'uomo normale che quello patologico sono stati prevalentemente considerati sotto l'aspetto della loro natura animale. Sarebbe quindi più esatto dire che la definizione positivista del delinquente quale caso patologico in questo senso, risulta dalla generale teoria sociale dell'uomo comunemente diffusa in quell'epoca.

Ora il pendolo ha oscillato in senso opposto. La teoria sociale positivista moderna, e la psicologia sociale, non si occupano più degli aspetti « irrazionali » o « emotivi » del comportamento, come lo sono impulsi, istinti, desideri, bisogni, ecc. Il modello alla moda è invece quello dell'uomo quale individuo consapevole dei suoi intenti, che pianifica la sua azione, interpreta le informazioni a sua disposizione, costruisce la realtà. È poco probabile, almeno per qualche tempo, che una tale visione dell'uomo venga scartata dai marxisti come prodotto della moralità borghese, poiché nell'ottica marxista, l'uomo è razionalista, è un essere pensante-agente. Non c'è quindi da meravigliarsi se TAYLOR e compagni si sono trovati più a loro agio con l'approccio fenomenologico del comportamento, che essi esaminano nel capitolo su « naturalismo americano e fenomenologia ». Buona

parte del capitolo è consacrata all'opera di DAVID MATZA, il quale, fra l'altro, sostiene che i delinquenti aderiscono ai valori dominanti della società, e che utilizzano delle « tecniche di neutralizzazione » per potere commettere degli atti delittuosi (e cioè, « giustificano » le loro azioni dicendo che non intendevano commetterle, il che è la negazione dell'intento legale; oppure chiedono perché sono loro ad essere stati arrestati e non altri, ecc.) A prescindere dalle critiche mosse a MATZA circa le tecniche di neutralizzazione che egli vede piuttosto come realistiche espressioni di protesta da parte di una classe oppressa, TAYLOR e compagni non hanno molto da obiettare a questo libro. Il modello di delinquente suggerito da MATZA è per lo più conforme al modello marxista: i delinquenti sono « spinti » da circostanze esterne, quali le privazioni economiche, ecc., ma sono anche dei delinquenti che pensano, pianificano, valutano le opportunità offerte dalla vita e le loro alternative, e operano sull'ambiente. Dopo avere osservato che MATZA sfrutta troppo le circostanze esterne, avvicinandosi così un po' troppo al determinismo, gli Autori proseguono con la descrizione del lavoro svolto dagli etnometodologi — una scuola alquanto esoterica circondata da una mistica considerevole. Molto brevemente, nel lavoro di questa scuola si sostiene che il comportamento sociale e individuale può essere capito soltanto in situazioni concrete, e che i concetti sociologici come quello di « classe » sono delle costruzioni artificiali che ben poco hanno a che fare con il comportamento concreto. Il comportamento deviante è generato da incontri basati sull'interazione, che si svolgono in un ambiente organizzato — per lo più non dichiarato ma comunque dato per scontato da ognuno. Il comportamento deviante è prodotto da persone che esercitano un'azione l'una sull'altra. Ma la teoria non va oltre questo limite, ed è per questo che TAYLOR la critica. Sebbene gli etnometodologi critichino la sociologia per avere portato il comportamento sociale fuori dal suo contesto, si può dire che essi hanno polverizzato l'idea di interazione sociale, ignorandone il rapporto con le macrostrutture della società. In altre parole, per TAYLOR, la teoria era non solo apolitica ma anche insignificante.

Questa opinione permise agli Autori di riaffermare l'immagine marxista. Mentre potevano elogiare gli etnometodologi e i fenomenologi per avere adottato un modello di mente come « processo attivo cosciente », potevano altresì ricordare loro

che l'uomo agisce e pensa nell'ambito di una società politicamente ed economicamente strutturata, e che senza questa generale percezione della situazione non è possibile dare un senso qualsiasi al comportamento sociale, cosicché il delitto diventa un prodotto informe e insipido.

Ma c'è qualche cosa di paradossale (si è tentati di dire, di ipocritico) in tutto questo capitolo. Il gioco è scoperto quando dicono che il vero titolo del capitolo avrebbe dovuto essere: una sociologia della motivazione, che essi definiscono poi come « il modo in cui gli individui danno un significato alle proprie azioni ». Questa è soltanto una delle definizioni della motivazione, ed è anche piuttosto ristretta. In effetti, ciò che MATZA tentava di fare era di dare una spiegazione del perché alcuni individui nell'ambito di una stessa classe commettono atti delittuosi ed altri (la maggioranza) non lo fanno. Riuscire a dare questa spiegazione pur restando nei limiti di un livello sociologico di analisi, non è cosa facile. Dato che per i sociologi l'uso esplicito di termini psicologici è spesso un « tabù » autoimposto, MATZA sfiora appena l'idea che la colpevolezza possa avere un legame qualsiasi con le « tecniche di neutralizzazione ». Se TAYLOR e compagni avessero esaminato altri approcci psicologici per spiegare le motivazioni che inducono l'uomo al delitto (e Dio sa quante ce ne sono) sarebbero approdati al seguente tremendo incubo: la possibilità che la spiegazione di *alcuni* delitti si trovi prevalentemente negli stessi individui. Hanno persino rimproverato MATZA di aver creato una categoria residuale di delinquenti recidivisti irrecuperabili. È ovvio però che hanno volutamente evitato di discutere la questione dei *delinquenti* come persone che hanno un valore *in se stesse*, e non soltanto come portavoce di un dissenso. Nell'ultima pagina che tratta dei teorici della conflittualità, muovono una critica a TURK e a DAHRENDORF per avere negato ai criminali due qualità: la consapevolezza d'intenti e l'integrità: « ...l'approccio conflittualista presenta il pericolo di togliere all'uomo integrità e consapevolezza d'intenti — o idiosincrasia — ed è quindi prossimo ad una visione del fenomeno criminoso come reazione priva d'intenti (o patologica) a circostanze esterne ». Ma per quale motivo la consapevolezza d'intenti deve sempre essere legata a « circostanze esterne »? Se è vero che gli Autori credono nell'integrità (parola che essi sottolineano) del delinquente, perché non vanno oltre

fino a sostenere il valore della criminalità in se stessa? Perché concludere che una società senza delinquenza non solo è possibile ma è anche auspicabile? Che cos'è che non va nella delinquenza, a parte il fatto che è contro la legge?

Hanno fatto all'uomo e al criminale ciò che REICH accusa il marxismo di aver fatto 50 anni fa: hanno costruito un modello d'uomo razionalista, risoluto, pienamente cosciente — un uomo senza appetiti, senza emotività, senza passione. Un uomo che ha un solo desiderio: rovesciare la classe dirigente. TAYLOR e compagni hanno ridotto il delitto al *risentimento*.

In poche parole, gli Autori hanno arbitrariamente ammesso che il delitto è un male-in-sé, così come hanno fatto tutti coloro che hanno studiato la delinquenza in un quadro formale di scienze sociali. È toccato a drammaturghi e personalità della letteratura esaminare l'eventualità che il comportamento criminoso possa essere valido *per se stesso*, o che il delitto possa essere valido per l'*empatia* che noi tutti proviamo per esso. Gli esempi più ovvi di quest'ultimo caso ci vengono dai delitti passionali e da quelli commessi per misericordia. Si potrebbe però obiettare che la nostra « sensibilità » per il delitto vale per tutti i crimini, anche i più assurdi. Le opere di GENET (p. es. *Il diario di un ladro*), IONESCO (p. es. *L'assassino*), e del maestro del crimine, il Marchese di Sade, sono fra quelle dove questa possibilità è stata presa in esame.

La contraddizione in cui sono caduti questi scrittori marxisti è parente prossima della moralità marxista. Sono costretti a dimostrare che le classi inferiori che si comportano con « falsa consapevolezza » sono realmente capaci di un comportamento intenzionale e cosciente, anche in presenza di condizioni storiche ed economiche di oppressione. In effetti, sono queste « circostanze esterne » che muovono l'uomo ad agire intenzionalmente nella via della rivoluzione. Ma un'azione svolta in questo modo è una seria impresa morale, se si ricorda che nel passato le rivoluzioni sono costate un numero incalcolabile di vite umane. L'unico modo di dare un contenuto più morale ad un'azione del genere è di creare l'immagine di una società che sia più morale. Ma la moralità della società socialista è dimostrata soltanto da ciò che è male nel capitalismo, il quale a sua volta è sorretto dal riferimento ad una futura società utopistica.

Si può ora osservare che il lavoro della criminologia accademica si è sempre mosso lungo due direttrici principali: (a) l'inse-

guimento e l'identificazione del delitto e del delinquente (e cioè la ricerca), e (b) la punizione e il « trattamento » dei delinquenti (e cioè la pratica). I criminologi hanno sempre aderito all'idea utopistica dello sradicamento del crimine, ma questo idealismo ha fornito al criminologo la giustificazione che gli permette di perseguire i delinquenti, di muovere guerra al crimine. Pertanto, qualsiasi teoria sulla delinquenza che fa sua l'idea utopistica di potere eliminare il fenomeno criminoso, non può essere considerata una teoria radicale. D'altra parte, osservo che TAYLOR e compagni non definiscono la loro una teoria « radicale » bensì una teoria « critica ». Si può pensare che la loro scelta terminologica esprime il loro conservatorismo ed il loro rifiuto del marxismo come ideologia per un cambiamento radicale. È senz'altro chiaro che a causa del peso della storia e dell'ideologia profondamente radicata nelle masse, soltanto una rivoluzione può rimuovere « il sudiciume accumulatosi nel corso dei tempi », onde realizzare la società socialista, esente da criminalità, che è nella visione di TAYLOR e compagni. La loro posizione « critica » è una impossibile contraddizione.

Se non sono disposti a sostenere la causa della rivoluzione, devono allora rinunciare a quel loro utopistico idealismo che crede di poter eliminare il fenomeno criminoso, poiché così non si fa altro che rafforzare lo *status quo*. Però, rinunciando alla loro utopia si privano del criterio di moralità usato in tutta la loro opera come guida nell'analisi critica e nella valutazione delle teorie degli altri.

L'ampiezza del loro dilemma morale è evidenziato nell'ultimo e molto confuso paragrafo dell'opera. Essi vi affermano che, a loro giudizio, il comportamento deviante è un fatto normale, però vorrebbero sradicarlo. Giungono poi con accortezza alla conclusione che auspicavano equiparando il comportamento deviante alla *diversità*. Il risultato è di una banalità priva di qualsiasi significato: « Il compito è quello di creare una società nella quale l'autorità non possa penalizzare nessuno dei fattori della diversità umana, siano essi personali, economici, organici o sociali ». Espungono così la teoria sociale di quella forza moralizzatrice che sta alla base della nozione di comportamento deviante. È veramente un cattivo scherzo. Si può difficilmente credere che una società imbevuta del moralismo di Marx possa produrre una semplice « diversità » anziché un comportamento deviante. Siccome la questione della moralità, per un marxista,

dipende da una teoria chiusa e essenzialmente singolare della società, si potrebbe benissimo sostenere che, anche se la delinquenza dovesse scemare nella società socialista, o se le forme di delinquenza dovessero modificarsi, i delitti verrebbero considerati *moralmente* molto più devianti, e quindi molto più gravi, poiché con un singolo sistema di esigenze morali l'ampiezza del possibile comportamento deviante sarebbe notevolmente ridotto. In linea di principio, il peggiore criminale cui si possa pensare in una società comunista è il capitalista. Non credo che i moralissimi marxisti considererebbero un capitalista come qualcuno di *semplicemente* diverso. E se la risposta del marxista fosse che non vi può essere nessun capitalista in una società comunista, la mia domanda sarebbe: che cosa ne avete fatto?

RIASSUNTO

Le prime opere dei nuovi criminologi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna vengono esaminate dal punto di vista della loro trattazione della teoria marxista e della loro critica della scuola positiva in criminologia. Si sostiene che sia Richard Quinney che Taylor, Walton e Young, siano venuti meno nell'utilizzare la teoria marxista per andare oltre la teoria positiva, e che in effetti, per molti aspetti, siano rimasti essi stessi all'interno del paradigma. Un'ulteriore lacuna riscontrata in queste opere consiste nell'aver disattesa l'ampia gamma di teorie psicologiche che si ricollegano alla criminalità, e specialmente la teoria psicanalitica, la quale è stata a lungo in ottimi rapporti con la teoria marxista.

RESUME

Les premiers travaux des Nouveaux Criminologues des Etats-Unis et du Canada sont examinés du point de vue du traitement qu'ils font de la théorie marxiste et de leur critique de l'école positive de criminologie. On y soutient la thèse que tant Richard Quinney que Taylor, Walton et Young, n'ont pas réussi à utiliser la théorie marxiste pour dépasser la thèse positive, et qu'en fait, à bien des égards, ils sont restés à l'intérieur même des paradigmes. Une autre lacune de ces ouvrages est d'avoir négligé la vaste gamme de théories psychologiques relatives à la criminalité, et surtout la théorie psychoanalytique, laquelle a elle-même été longtemps en rapport avec la théorie marxiste.

SUMMARY

The early works of the New Criminologists in the United States and Great Britain are discussed from the point of view of their treatment of Marxist theory, and their criticism of the positive school in criminology. It is argued that both Richard Quinney and Taylor, Walton and Young, failed to use Marxist theory to go beyond positive theory, and in fact in many respects remained within the paradigm themselves. A further shortcoming of these works was their inattention to the wide range of psychological theories related to crime, especially psychoanalytic theory, which itself has enjoyed a long relationship with Marxist theory.

RESUMEN

Se discuten los primeros trabajos de los Nuevos Criminólogos de los Estados Unidos y Gran Bretaña desde el punto de vista del tratamiento que los mismos hacen de la teoría Marxista y de sus críticas a la escuela positivista de criminología. Se considera que tanto Richard Quinney como Taylor, Walton y Young, fracasaron en el intento de utilizar la teoría Marxista para superar la teoría positivista y en muchos aspectos realmente no pudieron resolver el paradigma. Una de las deficiencias posteriores de estos trabajos fue la inobservancia de la amplia gama de teorías psicológicas referidas al delito, especialmente la teoría psicoanalítica que ha establecido una gran relación con la teoría Marxista.

ZUSAMMENFASSUNG

Die frühen Werke der Neuen Kriminologen der Vereinigten Staaten und von Grossbritannien werden unter dem Aspekt ihres Verständnisses der marxistischen Theorie und ihrer Kritik an der positiven Schule der Kriminologie behandelt. Man meint, dass Richard Quinney, Taylor, Walton und Young die marxistische Theorie nicht angewendet haben, um über die positive Theorie hinauszugehen; tatsächlich gingen sie in mancher Hinsicht nicht über Schemata hinaus. Ein weiterer Mangel ist die Tatsache, dass sie einen Grossteil psychologischer Theorien über Verbrechen ausser acht gelassen haben, insbesondere die psychoanalytische Theorie, die lange eng mit der marxistischen Theorie verbunden war.

PSICOPATOLOGIA E CRIMINALITÀ STUDIO CRIMINOLOGICO SU 80 SOGGETTI

GAETANA RUSSO (*)

Introduzione

I rapporti tra disturbi mentali (intesi questi nel senso loro dato dal Mental Health Act 1959, art. 4) e criminalità sono ben lungi dall'essere stati definitivamente chiariti. Ritenuti nel passato alquanto stretti, sono oggi oggetto di continua revisione critica da parte soprattutto di psichiatri, criminologi e medici legali (**).

Recentemente questo tema è stato ripreso e approfondito da diversi studiosi, italiani e stranieri, i quali hanno creduto di poter sottolineare che il disturbo mentale, pur ostacolando un proficuo adattamento all'ambiente da parte del paziente, non può ritenersi *tout court* fattore causale di criminalità.

Secondo questi Autori il crimine va considerato in una prospettiva globale, come la risultante di molti fattori interagenti con la condizione psicopatologica.

Da questi studi è emersa inoltre la necessità di distinguere tra forme psicotiche, che sembrano risultare piuttosto rare nella popolazione criminale, ed altri tipi di disturbi mentali, quali le psicopatie, le alterazioni gravi della personalità, l'alcoolismo e le tossicomanie che si riscontrano invece con assai maggiore frequenza.

Fra i numerosi contributi in questa materia ricordiamo gli interessanti studi effettuati da CITTERIO e DELLA ROVERE (7) e DELLA ROVERE e MATARAZZO (8). I primi, in una ricerca con-

(*) Assistente ordinario presso l'Istituto di Medicina legale dell'Università di Messina (Direttore: Prof. FRANCESCO ARAGONA).

(**) Per un'ampia rassegna della letteratura sull'argomento v. MESNIKOFF e LAUTERBACH (23).

dotta su 16.193 soggetti in osservazione giudiziaria riscontrarono soltanto 76 schizofrenici, ovvero lo 0,46%; i secondi su 9.973 soggetti, immessi nel carcere di « Regina Coeli » nel biennio 1960-61 osservarono 188 psicotici, cioè 1,88%.

A conclusioni sostanzialmente analoghe sono giunti HÄFNER e BÖKER (16). Secondo questi Autori la percentuale dei reati di violenza commessi da soggetti psicotici e ritardati mentali è piuttosto bassa e sostanzialmente non diversa da quella riscontrata nella popolazione in generale: 0,05% nel caso degli schizofrenici e 0,006% nel caso dei soggetti affetti da psicosi affettive e ritardo mentale.

MESSINGER e APFELBERG (24) in uno studio su 57.000 soggetti, tutti autori di gravi reati ricoverati presso la Clinica psichiatrica della Court of General Sessions della Contea di New York, rilevarono una percentuale dall'1 all'1,5% di psicosi, dell'1% di nevrosi e del 2,5% di deficienza mentale.

Per converso il 95% di tali soggetti mostrava gravi disturbi del carattere. Similmente dagli studi di GUZE e Coll. (14, 15) emerge che i tassi di schizofrenia, psicosi maniaco depressiva, malattie cerebrali organiche, omosessualità e neurosi riscontrati tra i criminali, sono sostanzialmente simili a quelli della popolazione in generale e dello stesso avviso sono anche HENN e Coll. (17). Lo stesso GUZE riscontrò invece percentuali nettamente superiori a quelle della popolazione in generale per la sociopatia, che risultò presente in una percentuale che oscillava dal 56 all'81%, nonché per l'alcoolismo e la tossicomania che furono osservati rispettivamente dal 40 al 67% dei casi e dal 6 al 14%.

La modesta percentuale di psicosi endogene riscontrata nella popolazione criminale e, per converso, la significativa incidenza di disturbi mentali a genesi prevalentemente esogena (quali sono appunto la psicopatia, l'alcoolismo e le tossicomanie) inducono ad ipotizzare che la malattia mentale abbia di per sé una insufficiente efficacia causale nel determinare alterazioni comportamentali di tipo delinquenziale, e che nel parallelismo malattia mentale-criminalità vadano considerati, in una prospettiva criminogenetica e criminodinamica, anche altri fattori diversi dal disturbo mentale.

A questo proposito HÄFNER e BÖKER (16) hanno rilevato che nella genesi e nella dinamica dei fatti criminosi commessi dai soggetti da loro considerati, (tutti autori di reati di violenza),

i fattori estranei alla condizione psicopatologica, e in particolare la situazione familiare e le caratteristiche della personalità, sembravano rivestire un ruolo altamente significativo.

A conclusioni sostanzialmente simili pervengono SILVERMAN (36) e, recentemente in Italia, CASARINO, MASSA e DI MARCO (6). Questi ultimi, a seguito di un'indagine statistica su 192 soggetti di sesso maschile, autori di reato e non, dimessi dall'Ospedale psichiatrico di Genova Quarto affermano che fra i fattori che avevano influenzato il comportamento criminoso dei soggetti autori di reato presenti nel loro campione, quelli dipendenti dalle condizioni socio-ambientali avevano presumibilmente esercitato un'incidenza preponderante.

L'esperienza, seppur modesta, maturata durante un triennio di attività in qualità di consulente criminologo presso un ospedale psichiatrico giudiziario mi induce a ritenere i risultati sopracitati notevolmente significativi e meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Ho ritenuto pertanto che potesse essere degno di interesse approfondire ulteriormente questo filone di studio, teso ad analizzare l'incidenza esercitata dalla condizione psicopatologica e da altri fattori da questa differente sul comportamento criminoso dei soggetti mentalmente disturbati. Ho ritenuto, però, che si potessero ottenere risultati più significativi attraverso l'indagine criminologica individuale di ogni soggetto, che consente, a mio avviso, di isolare per ogni singolo caso i vari fattori che possono ritenersi disadattanti, nonché di comprendere i rapporti di interazione fra i diversi suddetti fattori.

Metodologia della ricerca

Lo studio è stato condotto su 80 soggetti, di sesso maschile, ricoverati per osservazione o trattamento presso l'Ospedale psichiatrico di Barcellona P.G. (Messina) e da me sottoposti ad osservazione criminologica nel biennio maggio '78-aprile '80.

Gli 80 ricoverati sono stati divisi in due gruppi: il primo, di 47 soggetti comprendeva autori di omicidio o tentato omicidio; più precisamente, 29 soggetti avevano commesso omicidio in danno di una sola vittima, 5 erano stati imputati di duplice omicidio, 3 di triplice e quadruplice omicidio e 6 di tentato omicidio. Inoltre in un caso l'imputazione era di duplice omi-

cidio, violenza carnale e ratto di minore ed in un altro di omicidio e tentato omicidio.

Del secondo gruppo facevano parte 33 soggetti, di cui 16 avevano commesso reati contro il patrimonio (furti o rapine), 6 minaccia e oltraggio, 2 ricettazione, 3 lesioni personali o maltrattamenti, 1 tentata violenza carnale su minore, 2 violazione di domicilio, 1 evasione e minaccia a mano armata e 2 detenzione di esplosivo e porto abusivo di armi.

Si è ritenuto necessario procedere a questa suddivisione in due sottogruppi in base all'ipotesi che i fattori che intervengono nella genesi del reato di omicidio presentano delle sostanziali differenze rispetto a quelli che si riscontrano nella genesi di altri reati e che pertanto una commistione dei dati riguardanti i due differenti gruppi avrebbe potuto falsare i risultati.

Ogni soggetto è stato sottoposto a numerosi colloqui clinici che sono stati ridotti a due soltanto eccezionalmente e per causa di forza maggiore.

Per pervenire ad una più approfondita indagine di tutti gli aspetti della personalità si è fatto ricorso, quando è stato possibile, al colloquio con i familiari.

Particolare attenzione è stata dedicata all'epoca di esordio del disturbo mentale. Il primo apparire di sintomi di rilievo psichiatrico è infatti, spesso assai vago e subdolo, e non è infrequente il caso che tali sintomi si impongano all'attenzione dei familiari o del soggetto soltanto in un'epoca successiva a quella di esordio o che addirittura vengano costantemente sottovalutati, sfuggendo così alla registrazione nella storia clinica. La possibilità di avvalersi di fonti d'informazione dirette, ha permesso invece in questo caso di ottenere dati sufficientemente precisi.

Sono stati inoltre consultati i fascicoli personali di tutti i soggetti del campione e da essi sono stati ricavati gli eventuali precedenti penali ed i risultati dei tracciati eegrafici, in tutti i casi in cui il soggetto era stato sottoposto ad elettroencefalogramma.

Tutte le volte in cui i dati ottenuti sono risultati imprecisi e confusi, si è proceduto, nei limiti del possibile, ad un controllo attraverso le tre fonti d'informazione.

Si è quindi proceduto nel modo qui di seguito indicato. Al fine di analizzare l'incidenza dei fattori biosociologici sul comportamento criminoso, ogni soggetto è stato esaminato secondo i parametri dell'età, stato civile, istruzione, attività lavorativa,

luogo di nascita, luogo di residenza, tracciato eegrafico, precedenti morbosi, eventuale presenza nell'anamnesi di enuresi o ritardi nello sviluppo psicomotorio.

Si è passati, quindi, ad esaminare eventuali turbe dello sviluppo psicosociale e sotto questo aspetto è stata considerata l'eventuale esistenza di carenza paterna e/o materna per abbandono o morte precoce di uno dei genitori, istituzionalizzazioni precoci, precedenti reati o condotte devianti ed età all'epoca della prima carcerazione.

I parametri utilizzati per l'analisi della situazione familiare sono stati: attività lavorativa svolta dai genitori e classe sociale di appartenenza, numero dei fratelli, eventuale criminalità nella famiglia, presenza di malattie mentali nel gentilizio e clima emotivo esistente all'interno del nucleo familiare.

I fattori psicopatologici sono stati studiati sulla base della diagnosi, epoca d'esordio del disturbo mentale, eventuali precedenti ricoveri in ospedale psichiatrico ed età del primo ricovero, sottoposizione a terapie ambulatoriali di tipo psichiatrico.

Si è proceduto, infine, all'esame di alcuni fattori relativi alla psicodinamica del reato, e più esattamente sono stati osservati i legami esistenti con la vittima del reato (soltanto nei casi di omicidio e tentato omicidio) nonché l'esistenza di pregressi conflitti o atteggiamenti di ostilità nei confronti di essa, la pressione esercitata sul comportamento criminoso da una subcultura delinquente o da altri valori subculturali violenti, l'incidenza del disturbo mentale sul fatto delittuoso.

RISULTATI

Fattori biosociologici

L'età, considerata all'epoca della commissione del reato, è risultata lievemente più alta per gli autori di omicidio e tentato omicidio rispetto a quella degli autori di altri reati, con una media di anni 34,38 contro 30,09.

Relativamente allo *stato civile*, come può notarsi dalla tabella 1, i coniugati risultano in lieve prevalenza rispetto ai celibi, per quanto riguarda gli omicidi, mentre questa proporzione è invertita per gli autori di altri reati, presso i quali la percentuale dei celibi è massiccia (63,63%). In questo gruppo

risulta inoltre abbastanza significativo il numero di coloro che convivono *more uxorio* (n. 5 ovvero 15,15%), che appare invece insignificante fra gli omicidi. Non rilevante in entrambi i gruppi la presenza di separati e vedovi.

TABELLA N. 1 - *Stato civile*

	OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO		ALTRI REATI	
	N. casi	%	N. casi	%
celibi	19	40,42	21	63,63
coniugati	22	46,80	6	18,18
<i>more uxorio</i>	2	4,25	5	15,15
separati	3	6,38	1	3,03
vedovi	1	2,12		

I risultati relativi al grado di scolarità sono riportati nella tabella 2. Abbastanza elevata, in entrambi i gruppi, è la presenza di analfabeti, con lieve prevalenza fra gli omicidi (21,27% contro il 18,18%).

La maggior parte dei soggetti, sia fra gli omicidi che fra gli autori di altri reati, ha un livello d'istruzione elementare; va notato, tuttavia, come, fra questi ultimi, una buona percentuale risulti in possesso della licenza media inferiore e superiore (rispettivamente 27,27% e 21,21%), percentuale che appare, invece, assai più modesta fra gli omicidi (rispettivamente 12,76% e 10,63%). Presso quest'ultimo gruppo, invece, un certo numero, ancorché esiguo, risulta in possesso della laurea (6,38%), mentre nessun soggetto, fra gli autori di altri reati, ha conseguito questo titolo di studio.

Presso questi ultimi, infine, la percentuale di soggetti che hanno frequentato corsi universitari è notevolmente più bassa rispetto agli omicidi (3,03% contro 8,51%).

L'esercizio o meno di un'attività lavorativa, nonché il tipo di attività svolta costituiscono dati di indubbio interesse, in quanto rappresentano un indice di non scarso rilievo per dedurre non solo il grado di adattamento di un individuo, ma anche

TABELLA N. 2 - *Grado di scolarità*

	OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO		ALTRI REATI	
	N. casi	%	N. casi	%
Analfabetismo	10	21,27	6	18,18
Elementare	19 (2 in carcere)	40,42	10 (2 in carcere)	30,30
Media inferiore	6 (3 in carcere)	12,76	9 (2 in carcere)	27,27
Media superiore	5	10,63	7	21,21
Frequenza univ.	4	8,51	1	3,03
Laurea	3	6,38	0	—

il suo *status* sociale ed il tipo di valori culturali che normalmente sono a questo connessi.

A questo riguardo, un risultato di notevole interesse è la percentuale relativamente alta di disoccupati (24,24%) nel gruppo dei soggetti autori di altri reati rispetto a quello degli omicidi, ove questa risulta invece piuttosto esigua (6,38%). Significativa, inoltre, in questo gruppo è l'assenza di soggetti che svolgono un'attività nei bassifondi, mentre fra gli autori di altri reati raggiunge la percentuale del 9,09%.

Mi sembra infine da sottolineare nel gruppo degli omicidi la frequenza notevolmente più alta di contadini e impiegati (rispettivamente 23,40% e 14,89% contro il 12,12% e il 6,06%) e la, seppur minima, presenza di professionisti (2,12%) che risultano invece del tutto assenti fra gli autori di altri reati.

In entrambi i gruppi la maggior parte dei soggetti erano lavoratori giornalieri (36,17 e 33,33%).

I dati sono riportati in tabella 3.

Luogo di nascita. Il gruppo degli omicidi risulta composto da 26 siciliani, 13 calabresi, 5 pugliesi, 2 campani ed 1 friulano. Nel gruppo dei soggetti autori di altri reati, 14 sono nativi della Sicilia, 5 della Calabria, 3 della Puglia, 2 della Campania, 2 della Sardegna, 1 della Basilicata, 3 del Lazio e 3 del Nord Italia.

Nel gruppo degli omicidi risulta degna di rilievo la massiccia percentuale di soggetti nati in piccoli centri rurali della provincia (80,85%) mentre fra gli autori di altri reati il rapporto

TABELLA N. 3. - *Attività lavorativa*

	OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO		ALTRI REATI	
	N. casi	%	N. casi	%
nessuna	3	6,38	8	24,24
nei bassifondi	0	—	3	9,09
contadini	11	23,40	4	12,12
giornalieri ,.....	17	36,17	11	33,33
qualificati	2	4,25	2	6,06
commercianti	3	6,38	2	6,06
impiegati	7	14,89	2	6,06
professionisti	1	2,12	0	—
studenti	3	6,38	1	3,03

risulta sostanzialmente bilanciato, con una lieve prevalenza dei soggetti nati in zone urbane: 51,51% contro il 48,48%.

Sono stati anche controllati i casi in cui si era verificato uno stabile mutamento di residenza. I risultati ottenuti sono tali da non modificare il significato dei dati precedenti; infatti tale mutamento di residenza è stato registrato soltanto nel 6,38% dei casi nel gruppo degli omicidi e nel 18,18% dei casi nell'altro gruppo.

In tutti i casi si è trattato di un trasferimento da zone rurali a zone urbane o dal Sud al Nord dell'Italia.

Ho considerato stabile il mutamento di residenza protratto per almeno 10 anni.

Fra i 47 soggetti autori di omicidio e tentato omicidio è stato possibile ottenere i *tracciati EEGrafici* soltanto in 23 casi. Di questi, 16, ovvero il 69,56% presentavano un tracciato normale e 6, ovvero il 26,08%, anormale. In un solo caso, un soggetto sottoposto ad elettroencefalogramma in tempi diversi, aveva evidenziato nel primo tracciato delle anomalie che erano scomparse nel successivo.

Fra i soggetti autori di altri reati, l'EEG è stato effettuato in 19 casi su 33. In questo gruppo la percentuale di tracciati anormali è risultata superiore rispetto al primo, raggiungendo il 42% contro il 47% dei tracciati normali. In due casi, inoltre, si erano registrate nei tracciati delle anomalie transitorie.

Per quanto riguarda *l'anamnesi dello sviluppo*, il 44,68% del gruppo degli omicidi presentava una storia sanitaria senza

dati di particolare rilievo. Malattie veneree risultavano nell'anamnesi del 10,63% dei soggetti e nella stessa percentuale vennero riscontrati meningite, traumi cranici, ritardi nello sviluppo psicomotorio e malattie infettive (tifo ed epatite).

Nel 19,14% i soggetti di questo gruppo avevano presentato enuresi.

Fra gli autori di altri reati, la percentuale di soggetti con una storia sanitaria indenne è risultata più bassa rispetto al primo (39,39%), e mi pare inoltre degno di rilievo il numero relativamente alto di soggetti che avevano presentato fenomeni epilettici (21,21%). Nel primo gruppo non era stato registrato nessun caso (*).

I dati relativi a entrambi i gruppi sono riportati nelle tabelle 4 e 4 bis.

TABELLA N. 4. - *Omicidio e tentato omicidio*

	ANAMNESI DELLO SVILUPPO	
	N. casi	%
Epilessia	0	—
Malattie veneree .	5	10,63
Trauma cranico ..	5	10,63
Meningite	5	10,63
Tifo ed epatite ..	5	10,63
Enuresi	9	19,14
Ritardo sviluppo psicomotorio ...	5	10,63

TABELLA N. 4 bis. - *Altri reati*

	ANAMNESI DELLO SVILUPPO	
	N. casi	%
Epilessia	7	21,21
Malattie veneree .	4	12,12
Trauma cranico ..	6	18,18
Meningite	3	9,09
Tifo ed epatite ..	5	15,15
Enuresi	5	15,15
Ritardo sviluppo psicomotorio ...	1	3,03

SVILUPPO PSICOSOCIALE

Carenza paterna e materna

Relativamente a questo fattore, i due gruppi forniscono risultati assai concordanti. In entrambi, infatti, è risultata decisamente esigua la percentuale di soggetti che hanno sperimentato entro il 14° anno di età carenza paterna o materna, derivante da

(*) Anche GUNN (13), in uno studio nelle prigioni britanniche, non riscontro alcuna particolare correlazione fra epilessia e crimini di violenza.

assenza, per abbandono o morte precoce, di uno dei genitori o in seguito a separazione o divorzio.

I risultati sono riportati nelle tabelle 5 e 6.

TABELLA N. 5. - *Omicidio e tentato omicidio*

	ABBANDONO O MORTE PRECOCE DEL PADRE			ABBANDONO O MORTE PRECOCE DELLA MADRE	
	N. casi	%		N. casi	%
Positivo	6	12,76	Positivo	3	6,38
Negativo	41	87,23	Negativo	44	93,61

TABELLA N. 6. - *Altri reati*

	ABBANDONO O MORTE PRECOCE DEL PADRE			ABBANDONO O MORTE PRECOCE DELLA MADRE	
	N. casi	%		N. casi	%
Positivo	2	6,06	Positivo	3	9,09
Negativo	31	93,93	Negativo	30	90,90

Con l'espressione « istituzionalizzazioni precoci » ho inteso riferirmi a qualunque internamento in istituto non derivante dalla commissione di reati o da irregolarità della condotta. Questi ultimi sono stati considerati sotto la voce « età all'epoca della prima carcerazione ».

Anche questo fattore non sembra esercitare una significativa incidenza sul comportamento criminoso dei soggetti mentalmente disturbati. Fra gli omicidi, infatti, il numero dei soggetti istituzionalizzati precocemente è risultato assai esiguo, raggiungendo la percentuale del 4,25% mentre fra gli autori di altri reati, pur mantenendosi entro limiti assai contenuti, è apparso tuttavia notevolmente superiore (18,18%).

Il numero di soggetti nella cui anamnesi si sono registrati precedenti reati o condotte devianti è risultato assai elevato nel gruppo degli omicidi (26 su 47, pari al 55,31%) e decisamente prevalente fra gli autori di altri reati, ove ha raggiunto la percentuale dell'87,87%.

In questo gruppo nessuno aveva commesso omicidio in passato, e la maggior parte dei soggetti si erano resi autori di reati

contro il patrimonio e reati vari (*) (rispettivamente 63,63% e 45,45%). È risultato anche significativamente elevato il numero dei tossicomani (24,24%) che è apparso invece del tutto irrilevante fra gli omicidi (2,12). In quest'ultimo gruppo una recidiva specifica si è riscontrata soltanto nel 6,38% dei casi, mentre anche qui, fra i precedenti penali figurano prevalentemente reati contro il patrimonio e reati vari (rispettivamente 17,02% e 27,65%).

Da questi dati sembra si possa desumere un più marcato disadattamento dei soggetti autori di altri reati, disadattamento che appare peraltro notevolmente più precoce, come si ricava dai risultati concernenti l'età media all'epoca della prima carcerazione, che è notevolmente più bassa rispetto a quella degli autori di omicidio: anni 21,72 contro 32,44.

Situazione familiare

Osservando i dati riportati in tabella 9, relativi all'attività lavorativa esercitata dal padre, appare degna di rilievo la massiccia percentuale di padri contadini (46,80%) fra gli omicidi, percentuale che risulta, invece, nettamente inferiore fra i padri dell'altro gruppo (18,18%). Questo dato è significativamente concordante con quanto già osservato a proposito dell'attività lavorativa svolta dagli stessi soggetti e parimenti concordante è l'assenza di padri professionisti fra gli autori di altri reati, che risultano, invece, modestamente, presenti nel gruppo degli omicidi (6,38%).

Dal confronto emerge, inoltre, che fra gli autori di altri reati, i padri che esercitano un'attività impiegatizia sono in percentuale notevolmente superiore a quella dell'altro gruppo (rispettivamente 21,21% contro 8,51%).

Una non continuativa presenza materna, conseguente all'esercizio di un'attività extradomestica, non sembra essere significativamente correlata al comportamento criminoso dei soggetti qui considerati (**). I dati riportati in tabella 10 indicano infatti che in entrambi i gruppi l'attività prevalentemente esercitata era quella di casalinga (59,57% nel gruppo degli omicidi e 57,57%

(*) Sotto questa voce ho incluso: risse, partecipazione a banda, violenza carnale, atti di libidine, detenzione abusiva di armi, ecc.

(**) Anche BANDINI e GATTI (3) sottolineano che le ricerche criminologiche svolte in questo ambito non hanno riscontrato «una chiara relazione tra lavoro della madre e delinquenza dei figli».

TABELLA N. 7. — *Precedenti reati o condotte devianti fra gli autori di omicidio*

	N. casi	%	D I C U I						
			Omicidio	Tentativi di suicidio	Percosse e lesioni	Reati contro il patrimonio	Reati vari	Alcoolismo abituale	Tossicomania
Negativo	21	44,68	N. 3 (6,38%)	N. 4 (8,51%)	N. 6 (12,76%)	N. 8 (17,02%)	N. 13 (27,65%)	Nessuno	N. 1 (2,12%)
Positivo	26	55,31							

TABELLA N. 8. — *Precedenti reati o condotte devianti fra gli autori di altri reati*

	N. casi	%	D I C U I						
			Omicidio	Tentativi di suicidio	Percosse e lesioni	Reati contro il patrimonio	Reati vari	Alcoolismo abituale	Tossicomania
Negativo	4	12,12	Nessuno	N. 4 (12,12%)	N. 9 (27,27%)	N. 21 (63,63%)	N. 15 (45,45%)	Nessuno	N. 8 (24,24%)
Positivo	29	87,87							

TABELLA N. 9. — *Occupazione padre*

	OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO		ALTRI REATI	
	N. casi	%	N. casi	%
Disoccupato	2	4,25	2	6,06
Contadino	22	46,80	6	18,18
Giornaliero	6	12,76	8	24,24
Artigiano o commerciante	7	14,89	7	21,21
Qualificato	1	2,12	3	9,09
Impiegato	4	8,51	7	21,21
Professionista	3	6,38	3	—
Si ignora	2	4,25	—	—

in quello dei soggetti autori di altri reati) e va anche qui rilevata l'alta percentuale di madri contadine fra gli omicidi (34,04%), percentuale che risulta invece del tutto irrilevante nell'altro gruppo (3,03%).

TABELLA N. 10. — *Occupazione madre*

	OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO		ALTRI REATI	
	N. casi	%	N. casi	%
Casalinga	28	59,57	19	57,57
Contadina	16	34,04	1	3,03
Giornaliera	2	4,25	8	24,24
Bidella	1	2,12	2	6,06
Commerciante	0		1	3,03
Impiegata	0		2	6,06

Per quanto riguarda la classe sociale di appartenenza la classificazione è stata effettuata, secondo i criteri di HOLLINGSHEAD (18) sulla base di tre fattori: titolo di studio posseduto dal padre, attività lavorativa svolta dallo stesso e quartiere in cui il nucleo familiare risiedeva (*). Sono state classificate sia la famiglia di origine sia quella formata in seguito a matrimonio

(*) HOLLINGSHEAD distingue 5 classi sociali.

La classe I è formata dalle famiglie più importanti di una città che abitano nei migliori quartieri. Il capofamiglia ha conseguito una laurea ed è un quotato professionista o affarista.

del soggetto, nei casi in cui questo risultava coniugato (28 nel gruppo degli omicidi e 12 nell'altro).

La maggior parte delle famiglie di origine dei soggetti considerati appartengono alla classe V e questo si verifica con significativa concordanza in entrambi i gruppi (68,06% nel gruppo degli omicidi e 66,66% nell'altro gruppo).

Come può notarsi dalla tab. 11, all'elevarsi della classe sociale corrisponde una progressiva e massiccia diminuzione del numero dei casi e questo è concordante con i risultati ottenuti da altri Autori (12, 18, 19, 22, 32, 36) i quali hanno tutti riscontrato un rapporto inversamente proporzionale fra malattia mentale e classe sociale nonché fra delinquenza e classe sociale. Mi sembra tuttavia degno di nota il fatto che, nel gruppo degli omicidi, siano rappresentate tutte le classi sociali (*), pur nel rapporto sopra sottolineato, mentre fra i soggetti autori di altri reati, nessuna famiglia appartiene alle prime due classi e la percentuale di quelle appartenenti alla IV classe è significativamente più elevata rispetto al gruppo degli omicidi.

I risultati riguardanti *le famiglie formate dai soggetti per successivo matrimonio* confermano puntualmente le precedenti osservazioni.

La condizione di figlio unico non sembra essere significativamente correlata al disadattamento dei soggetti da noi considerati (**), dal momento che essa si osserva in una minima percentuale dei casi di omicidio (4,29%) e in nessun caso fra i soggetti autori di altri reati. In entrambi i gruppi, circa la metà del campione appartiene a famiglie abbastanza numerose, ma non eccessivamente, avendo da uno a 3 fratelli: decisamente

Alla classe II appartengono nuclei il cui capofamiglia possiede la laurea o un'istruzione di scuola superiore e occupa un posto direttivo o comunque di un certo prestigio. Anche queste famiglie risiedono nelle zone più eleganti.

La classe III comprende piccoli commercianti, impiegati, o tecnici. Vivono in quartieri abbastanza buoni e il capofamiglia possiede generalmente un diploma di scuola media superiore.

Della IV classe fanno parte lavoratori specializzati o semispecializzati, commessi, piccoli impiegati. Hanno generalmente un diploma di scuola media inferiore e vivono in quartieri popolari.

Alla classe V appartengono soggetti con un grado di scolarità elementare (o anche meno) ed un basso livello di abilità professionale (manovali, lavoratori semispecializzati, ecc.). Essi vivono nelle aree più povere e più deteriorate della città.

(*) Questo dato è significativamente concordante con i risultati riscontrati da MALINQUIST (20). Questo Autore, in uno studio su minori omicidi osservò infatti che questi provenivano da tutte le classi sociali, contrariamente a quanto avveniva per gli autori di altri reati, che appartenevano tutti alle classi più umili.

(**) Dato concordante con i risultati ottenuti dai GLUECK (10).

massiccia risulta comunque la percentuale di soggetti che hanno da 4 a 6 fratelli o addirittura più di 6 (42,54% fra gli omicidi e 51,51 fra gli autori di altri reati).

TABELLA N. 11 - *Classe sociale famiglia d'origine*

OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO			ALTRI REATI		
Classe sociale	N. casi	%	Classe sociale	N. casi	%
I	2	4,25	I	0	—
II	1	2,12	II	0	—
III	4	8,51	III	2	6,06
IV	8	17,02	IV	9	27,27
V	32	68,08	V	22	66,66

TABELLA N. 12 - *Classe sociale famiglia formata dal soggetto*

OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO			ALTRI REATI		
Classe sociale	N. casi	%	Classe sociale	N. casi	%
I	2	7,14	I	0	—
II	0	—	II	0	—
III	4	14,28	III	0	—
IV	7	25	IV	3	25
V	15	53,57	V	9	75

TABELLA N. 13 - *Numero dei fratelli*

OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO			ALTRI REATI		
N. fratelli	N. casi	%	N. fratelli	N. casi	%
da 1 a 3	25	53,19	da 1 a 3	16	48,48
da 4 a 6	9	19,14	da 4 a 6	12	36,36
più di 6	11	23,40	più di 6	5	15,15
nessuno	2	4,25	nessuno	0	—

Osservando i due gruppi di soggetti relativamente al fattore « *criminalità nella famiglia* » si notano interessanti differenze.

Fra gli autori di altri reati, la percentuale di soggetti provenienti da famiglie con precedenti penali è massiccia (57,57%) e nettamente superiore a quella riscontrata nel gruppo degli omicidi, dove essa raggiunge purtuttavia una significativa rilevanza (25,53%). Nette le differenze fra i due gruppi anche per quanto riguarda eventuale alcoolismo del padre che raggiunge la percentuale notevolmente alta del 36,36% nel gruppo dei soggetti autori di altri reati, mentre può ritenersi del tutto irrilevante nell'altro gruppo col 4,25%.

La presenza di malattie mentali nel gentilizio è stata osservata in percentuale molto elevata, in entrambi i gruppi, con lieve prevalenza fra gli omicidi.

Nei casi in cui la malattia mentale era presentata da uno dei genitori, in 5 casi su 6, fra gli omicidi, e in 4 casi su 5 fra gli autori di altri reati, si è trattato della madre. La percentuale più elevata di disturbi mentali è stata riscontrata, in entrambi i gruppi, a carico dei collaterali. I dati sono riportati in tabella 14.

TABELLA N. 14 - *Malattie mentali nel gentilizio*

	OMICIDIO E TENTATOOMICIDIO		ALTRI REATI	
	N. casi	%	N. casi	%
si sconosce	2	4,25	1	3,03
negativo	23	48,93	19	57,57
positivo	22	46,80	13	39,39
<i>Di cui</i>				
a carico dei genitori	6	12,76	5	15,15
a carico dei fratelli	6	12,76	5	15,15
a carico di altri ascendenti	9	19,14	1	3,03
a carico di altri collaterali	13	27,65	7	21,21
casi di suicidio	4	8,51	0	—

L'accertamento di una situazione di disgregazione emotiva all'interno del nucleo familiare di origine ha presentato qualche

difficoltà, soprattutto a causa della modesta capacità critica dei soggetti esaminati, i quali, talvolta, non sono stati in grado di fare osservazioni utili in proposito. Questi casi, quando non è stato possibile ottenere utili elementi di valutazione da altra fonte, sono stati classificati sotto la voce « si ignora ».

Anche per quanto riguarda questo fattore, sono state riscontrate significative differenze fra i due gruppi. Infatti, mentre fra gli omicidi, l'ambiente familiare di quasi metà dei soggetti esaminati è stato ritenuto relativamente soddisfacente dal punto di vista emotivo, al contrario, tra i soggetti autori di altri reati, poteva ritenersi tale soltanto nella percentuale del 24,24%, così come può vedersi dalla tabella 15.

TABELLA N. 15.

	OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO		ALTRI REATI	
	N. casi	%	N. casi	%
Ambiente familiare emotivamente soddisfacente	23	48,93	8	24,24
Ambiente familiare saturo d'ansia	15	31,91	25	75,75
Si ignora	9	19,14	0	—

I dati relativi alla classificazione nosografica dei soggetti in esame sono riportati in tabella 16 e si riferiscono all'epoca della commissione del reato.

Come può ricavarsi dal raffronto fra i due gruppi, le psicopatie (*), i disturbi della personalità e l'oligofrenia sono state riscontrate, fra gli autori di altri reati, in percentuale notevolmente più elevata rispetto agli omicidi (rispettivamente 15,15%; 24,24%; 15,15% contro il 2,12%; 12,75% e il 6,38%) e parimenti dicasi per la tossicomania che risulta del tutto assente presso questi ultimi. Questa ha costituito diagnosi primaria nel

(*) Sulla base della definizione dei McCORD (22) è stata formulata diagnosi di « psicopatia » in tutti i casi in cui ci si è trovati di fronte ad una sindrome caratterizzata fondamentalmente dai seguenti tratti: asocialità, aggressività, estrema impulsività, mancanza di sentimenti di colpa e incapacità di allacciare durevoli legami di affetto con altri esseri umani.

TABELLA N. 16. — *Classificazione nosografica all'epoca del reato*

OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO			ALTRI REATI		
Classificazione nosografica	N. casi	%	Classificazione nosografica	N. casi	%
Schizofrenia simplex	2	4,25	Schizofrenia ebefrenica	2	6,06
Schizofrenia ebefrenica	7	14,89	Schizofrenia paranoide	3	9,09
Schizofrenia paranoide	3	6,38	Psicosi paranoide ..	4	12,12
Psicosi distimiche .	10	21,27	Paranoia	1	3,03
Psicosi paranoide ..	7	14,89	Oligofrenia	5	15,15
Paranoia	0	—	Postumi trauma-cranioencefalico .	1	3,03
Oligofrenia	3	6,38	Alcoolismo	1	3,03
Reazione a corto circuito	7	14,89	Tossicomania	3	9,09
Psicosi epilettiche .	1	2,12	Disturbi della personalità	8	24,24
Disturbi della personalità	6	12,75	Psicopatia	5	15,15
Psicopatia	1	2,12			

9,09% dei casi e secondaria nel 3,03%. Sempre fra gli autori di altri reati, nel 12,12% dei casi è stata formulata diagnosi secondaria di epilessia.

Fra gli omicidi, la percentuale di schizofrenici è risultata più elevata rispetto all'altro gruppo (25,52% contro il 15,15%) ed è stato anche riscontrato un numero significativamente elevato di soggetti affetti da psicosi distimiche, categoria diagnostica che è risultata invece del tutto assente fra gli autori di altri reati.

Va infine rilevato che in una percentuale non trascurabile di casi (7 ovvero il 14,89%) l'omicidio è stato commesso durante uno stato patologico transitorio, concretantesi in una reazione psicogena a situazioni-stimolo intensamente stressanti.

L'epoca di esordio del disturbo mentale è stata osservata nei casi di psicosi schizofreniche, psicosi distimiche, psicosi paranoide, paranoia e tossicomania.

Dai dati relativi al campione in esame si ricava che la schizofrenia ha avuto generalmente un esordio assai precoce (dai 14

ai 25 anni e generalmente non oltre questa età), con una punta massima tra i 20 e i 25 anni.

Per quanto riguarda le forme distimiche presenti nel campione, 5 soggetti su 10 avevano presentato precedenti episodi morbosi, di tipo depressivo o circolare, in epoca relativamente precoce (in 1 caso prima dei 20 anni e negli altri 4 fra i 20 e i 30 anni). Nei rimanenti casi, il primo episodio depressivo si era presentato in età più avanzata, più esattamente, in tre casi fra i 40 e i 45 anni, in uno a 34 anni ed infine in un altro a 59 anni.

Un esordio più tardivo sembra avere la psicosi paranoide. In tutti i casi del campione (ad eccezione di uno solo in cui l'esordio poteva collocarsi fra i 20 e i 24 anni) i soggetti cominciarono a presentare i primi sintomi oltre i 30 anni, con una punta massima fra i 35 e i 45 anni.

Nell'unico caso di paranoia presente, l'esordio dei sintomi poteva farsi risalire intorno ai 22 anni.

In tutti i casi di tossicomania osservati, l'approccio con la droga era sempre stato assai precoce e mai si era verificato oltre i 25 anni. La fascia d'età a più alto rischio è risultata quella compresa fra i 13 e i 19 anni. Per quanto riguarda l'arco di tempo intercorso fra l'esordio dei sintomi e il fatto criminoso, soltanto in due casi il reato aveva rappresentato il primo evidenziarsi di una condizione patologica mai rivelatasi in passato, in tutti gli altri casi esso era stato preceduto da un corteo di sintomi, più o meno evidenti, che si era protratto per settimane, mesi e spesso diversi anni. Quest'ultima ipotesi si è verificata soprattutto fra gli schizofrenici (*), mentre nei casi in cui l'omicidio era stato commesso durante un *raptus* nel corso di un episodio depressivo, il tempo intercorso fra l'esordio di tale sindrome e il fatto delittuoso è stato generalmente di poche settimane.

Fra i due gruppi emergono significative differenze per quanto riguarda l'esistenza di precedenti ricoveri in O.P., civile o giudiziario (v. tab. 17). È interessante osservare, infatti, che solo il 29,69% degli omicidi è stato ricoverato in O.P. in epoca anteriore al reato, percentuale che, invece, nell'altro gruppo, raggiunge ben il 75,75%. In entrambi i gruppi, tuttavia, la percentuale dei soggetti che sono stati sottoposti a terapie ambulatoriali di tipo psichiatrico è decisamente bassa, e cioè il 25,53% fra gli omicidi ed il 29,29% fra gli autori di altri reati.

(*) Vedi, a questo proposito, l'approfondita analisi effettuata da SEMERARI e CALABRESE (34), di alcuni casi di omicidio e tentato omicidio schizofrenico.

TABELLA N. 17. — *Precedenti ricoveri in O. P. o C. N.*

OMICIDIO E TENTATO OMICIDIO				ALTRI REATI			
Positivo		Negativo		Positivo		Negativo	
N. casi	%	N. casi	%	N. casi	%	N. casi	%
13	27,65	34	72,34	25	75,75	8	24,24
di cui per + di una volta				di cui per + di una volta			
N. 5	(10,63%)			N. 7	(21,21%)		

Differenze fra i due gruppi emergono anche per quanto riguarda l'età media dei soggetti all'epoca del primo ricovero: tale età risulta infatti lievemente più elevata fra gli omicidi (anni 25,15), rispetto agli autori di altri reati (anni 21,76).

Psicodinamica del reato. Come può osservarsi dalla tabella 18, i casi in cui la vittima era persona sconosciuta all'omicida, sono presenti in numero assai modesto (3, ovvero il 6,38%). È stata ritenuta sconosciuta la vittima incontrata dall'omicida soltanto in occasione del reato.

Di questi 3 casi, uno, schizofrenico, aveva commesso un tentato omicidio nel corso di una rapina; un altro, pure schizofrenico, di età molto giovane, era stato coinvolto in un fatto delittuoso organizzato da altri; il terzo, infine, ciclotimico in fase di esaltazione dell'umore, aveva ucciso la vittima per un tragico equivoco, dopo essersi fatto coinvolgere, con la superficialità tipica di questi malati, in una complicata truffa.

In tutti gli altri casi (91,48%) la vittima risultava legata all'omicida da vincoli di parentela o affettivi, da rapporti di amicizia o comunque di conoscenza. Osservando i dati riportati in tabella 18, si può chiaramente osservare che il patricidio e il matricidio costituiscono ipotesi assai rare (nel nostro campione si trattava di due schizofrenici) mentre invece si verifica con significativa frequenza l'uccisione della moglie, fidanzata, o amante (34,04%) da sola o unitamente ad altre persone.

Va altresì sottolineato che nel 72,34% dei casi sono stati accertati atteggiamenti di ostilità o rapporti comunque conflittuali fra l'omicida e la vittima.

TABELLA N. 18. - *Vittime dell'omicidio e tentato omicidio*

Tipo di relazione fra reo e vittima	N. casi	%
Padre	1	2,12
Madre	1	2,12
Moglie	8	17,02
Moglie + figli	3	6,38
Moglie + altre persone	2	4,25
Figli	3	6,38
Altri parenti	4	8,51
Membro clan rivale	1	2,12
Conoscente	18	38,29
Fidanzata o donna di cui era innamorato	3	6,38
Sconosciuto	3	6,38

Si è cercato, infine, di stabilire l'incidenza esercitata dai valori culturali sul comportamento criminoso ed a tal fine si è preferito effettuare una distinzione tra « subcultura delinquente » e « valori subculturali violenti ». Col primo termine ci si è inteso riferire a quegli specifici valori che maturano tipicamente nell'ambito della malavita, all'interno cioè di gruppi abitualmente dediti ad attività criminali o devianti; si è preferito usare il secondo termine in tutti quei casi in cui il comportamento criminoso poteva collegarsi a valori subculturali, non necessariamente antisociali, che sono da ritenersi peculiari di determinati strati sociali o gruppi etnici. Relativamente ai fattori culturali i due gruppi hanno fornito risultati differenti.

Nei casi di omicidio, la pressione esercitata da una subcultura delinquente è risultata scarsamente significativa, raggiungendo la modesta percentuale del 10,63%; l'incidenza di tale fattore è risultata invece assai marcata, con un valore pari al 51,51% fra i soggetti autori di altri reati.

Relativamente ai valori subculturali violenti il rapporto è risultato invertito. L'incidenza di tali valori è risultata, infatti, significativa, nel 42,55% dei casi di omicidio, mentre si è rivelata relativamente più modesta fra gli altri reati, con una percentuale del 21,21%.

Si è parlato di incidenza prevalente del disturbo mentale sul fatto delittuoso in tutti i casi in cui una abnorme percezione di significato della realtà, determinata dal disturbo mentale, ha condotto il soggetto a quel determinato reato, oppure, compromettendone in misura rilevante un costruttivo adattamento in seno al suo ambiente, ne ha facilitato il ricorso a soluzioni devianti.

Ciò premesso, l'incidenza del disturbo mentale sul fatto delittuoso è risultata pari al 68,08% nei casi di omicidio ed al 45,45% negli altri reati.

DISCUSSIONE

A questo punto, si può tentare di delineare un profilo approssimativo dei delinquenti mentalmente disturbati, sulla base, per lo meno, di quelle che sono risultate le caratteristiche statisticamente più frequenti nel campione in esame.

Poiché la massima parte dei soggetti esaminati (91,25%) proveniva dal meridione d'Italia o dalle isole, i risultati contenuti in questo lavoro possono rivestire una certa significatività per quanto riguarda la criminalità dei malati di mente in questa parte dell'Italia.

È risultato che l'omicida affetto da disturbo mentale ha una età media di circa 34 anni (*), in prevalenza è regolarmente coniugato, ma è anche frequente il caso in cui è celibe; il suo livello d'istruzione, in genere, non va oltre la V elementare e svolge un'attività di operaio giornaliero non specializzato o, molto frequentemente, anche di contadino.

Seppur molto raramente, può trattarsi di soggetto laureato o con livello d'istruzione universitaria che svolge l'attività di impiegato o professionista. In nettissima percentuale si tratta di soggetto che è nato e si è culturalmente formato in ambienti rurali o semirurali; non presenta alterazioni neurologiche eviden-

(*) Anche HÄFNER e BÖKER (16) hanno riscontrato un'età media di anni 34,7 nel loro campione di malati di mente, autori di reati di violenza.

ziabili attraverso l'EEG ed ha in genere una storia sanitaria esente da precedenti morbosì di rilievo. Abbastanza frequentemente è stato enuretico.

Il malato di mente autore di altri reati ha un'età media di circa 30 anni, generalmente è celibe ed ha un livello d'istruzione elementare, ma non è raro trovare soggetti in possesso di un diploma di scuola media, inferiore o superiore. Svolge generalmente l'attività di operaio giornaliero non specializzato, ma piuttosto frequentemente è disoccupato.

In prevalenza è nato o comunque vissuto in ambiente urbano, in elevata percentuale presenta alterazioni a livello neurologico (evidenziate da tracciati eegrafici anormali), e non di rado ha una storia di epilessia.

Dal confronto di questi due profili emergono due fattori comuni. In entrambi i gruppi, cioè, la maggior parte dei soggetti ha un livello d'istruzione elementare e svolge l'attività di operaio giornaliero non specializzato.

Un basso livello culturale ed un'attività lavorativa umile, non specializzata e precaria sembrano quindi essere strettamente correlate alla criminalità dei soggetti mentalmente disturbati, qualunque forma questa rivesta, e tale dato viene ulteriormente confermato da altre ricerche analoghe (2, 6, 12, 14, 28, 30, 32, 36).

Anche CITTERIO e DELLA ROVERE (7), in uno studio su schizofrenici autori di reati vari riscontrarono una netta prevalenza di soggetti di scolarità elementare. Relativamente all'attività lavorativa, le percentuali di disoccupati o di soggetti che svolgevano un'attività nei bassifondi osservate dai due Autori, erano però superiori a quelle riscontrate in questo studio. Tale differenza può essere verosimilmente spiegabile col fatto che i soggetti da loro esaminati, detenuti e ricoverati di un carcere e di un ospedale psichiatrico di Roma provenivano, in massima parte, da questa città e presentavano quindi delle caratteristiche che possono ritenersi peculiari di una criminalità di tipo urbano.

Mi sembra costituisca conferma di questa interpretazione, la percentuale relativamente più elevata di soggetti disoccupati fra gli autori di altri reati, i quali sono appunto, in buona misura, di estrazione urbana. Si può quindi ipotizzare che, per i delinquenti mentalmente disturbati, il livello di degradazione professionale tenda ad abbassarsi progressivamente, man mano che ci si sposta verso le grandi città.

Dall'analisi degli altri fattori, la cui incidenza è risultata differente nei due gruppi, emergono alcune considerazioni.

La giovane età sembra costituire un fattore di rischio, come è dimostrato dalla netta prevalenza di soggetti di età compresa fra i 20 e i 40 anni (77,5%). Già HÄFNER e BÖKER (16) hanno riscontrato che la distribuzione dell'età nel loro campione era dissimile da quella della popolazione in generale e dei soggetti mentalmente disturbati non autori di reato, ma risultava invece simile a quella della popolazione criminale in genere. Questo autorizza a ritenere che il fattore età eserciti una non trascurabile efficacia criminogena, che si può considerare indipendente dalla malattia mentale.

La notevole percentuale di contadini e la nettissima prevalenza di soggetti nati e vissuti in zone rurali, tra gli omicidi, induce ad ipotizzare una pesante incidenza, sulla genesi dell'omicidio dei malati di mente, dei valori arcaici e intrinsecamente violenti, tipici della cultura contadina, valori che si possono ritenere più accentuati nel Meridione che nelle altre parti d'Italia. Sfortunatamente pochi Autori hanno focalizzato la loro attenzione su questo particolare aspetto; fra questi, SILVERMAN (36) e GUZE (14), i quali nelle loro ricerche su campioni di malati di mente, autori di reato, hanno riscontrato rispettivamente il 64,4% e il 45% di soggetti nati e vissuti in zone rurali o semirurali.

Tali percentuali, benché significative, sono inferiori a quelle da me osservate nel gruppo degli omicidi e la causa di questa differenza potrebbe essere ricercata nel fatto che i suddetti Autori hanno elaborato unitamente sia i dati relativi agli omicidi, sia quelli relativi agli autori di altri reati.

L'elevata percentuale di celibi tra gli autori di altri reati (non spiegabile, a mio avviso, soltanto con la più giovane età di questi soggetti) e per converso, la prevalenza di coniugati fra gli omicidi, consentono di ipotizzare che mentre la condizione di celibe sembra non esercitare alcuna incidenza sull'omicidio dei soggetti mentalmente disturbati, al contrario essa appare significa-

tivamente correlata alla commissione di altri reati da parte di questi soggetti (*).

La differente incidenza di tale fattore nei due gruppi, può essere spiegabile, a mio avviso, col fatto che gli omicidi sono vissuti in ambienti più stabili dal punto di vista socio-economico e culturale, dando prova, fino al momento del reato, di sufficiente adattamento agli standards culturali dominanti nel loro contesto di appartenenza.

Questi risultati sono concordanti con quelli riscontrati da HÄFNER e BÖKER (16), i quali osservarono che il 45% del loro campione, formato da soggetti psicotici autori di reati di sangue, risultava coniugato.

Mi sembra inoltre degna di rilievo la percentuale modesta e tuttavia significativa di soggetti in possesso di laurea o istruzione universitaria nel gruppo degli omicidi (complessivamente 14,89%), percentuale che risulta del tutto irrilevante nell'altro gruppo (un solo soggetto con istruzione universitaria). Questo dato risulta significativamente concordante con quello relativo alla classe sociale di appartenenza dei due gruppi. Infatti, se la gran parte dei soggetti del campione appartiene alle classi V e IV (v. tab. 11 e 12) esiste tuttavia una minima percentuale fra gli omicidi (14,88%) che proviene dalle prime tre classi, mentre nessun soggetto dell'altro gruppo appartiene alle classi I e II e soltanto 2 alla III.

Da ciò si può dedurre che l'appartenenza alle classi sociali più elevate (cui si accompagna generalmente un più alto livello d'istruzione) sembra preservare il soggetto mentalmente disturbato dal rischio di divenire un delinquente, e più esattamente lo preserverebbe in assoluto dal rischio di essere coinvolto in alcuni determinati fatti criminosi (ad es. furti, rapine, percosse, lesioni, violenza carnale, atti di libidine, maltrattamenti, ecc.), mentre può non costituire talvolta una difesa sufficiente dalle forze che possono determinare un soggetto all'omicidio.

Mi sembra inoltre significativo notare che l'incidenza di fattori esogeni è risultata assai più massiccia sulla dinamica dell'omicidio commesso da soggetti appartenenti agli strati sociali

(*) Anche CAMBA e DEDE (5) hanno riscontrato che la condizione di celibe era più frequente fra i malati di mente autori di reati contro il patrimonio.

più umili, mentre nell'omicidio posto in essere presso le classi sociali più elevate, acquistavano maggiore significanza dinamiche di tipo squisitamente psicologico.

Nel gruppo dei 47 omicidi qui considerati, i soggetti appartenenti alle prime 3 classi erano 8 e, in quasi tutti i casi, ci si è trovati in presenza di dinamiche emotive altamente complesse.

Per quanto riguarda l'incidenza dei fattori patologici, tutti i soggetti, al momento del fatto, evidenziavano uno stato morboso di indubbia gravità (due erano schizofrenici e 6 erano affetti da forme distimiche). Inoltre almeno 6 di questi 8 soggetti potevano essere ritenuti personalità insicure, con irrisolti problemi di identità.

In conclusione, presso gli strati sociali più elevati, ove l'uso della violenza è culturalmente rifiutato, la soluzione violenta dell'omicidio sembra presupporre: 1) l'esistenza di uno stato patologico grave al momento del fatto delittuoso, 2) l'impatto di dinamiche emotive altamente conflittuali su 3) una personalità immatura, con irrisolti problemi di identità.

In tutti i casi l'omicidio assumeva il significato di una disperata soluzione a situazioni di intenso valore emotivo.

Le percentuali di epilessia e di tracciati EEG anormali riscontrate fra gli autori di altri reati, che sono da ritenersi notevolmente significative, sia in assoluto, sia rispetto al gruppo degli omicidi, farebbero ritenere che l'epilessia ed eventuali anomalie dell'EEG possano essere maggiormente correlate ad un *disadattamento persistente e precoce*, quale è appunto quello che si è evidenziato, nella maggior parte dei casi, fra i soggetti autori di altri reati (*).

Come si è notato nei « Risultati », la schiacciante maggioranza dei soggetti di entrambi i gruppi è vissuta in nuclei familiari regolarmente costituiti dal punto di vista formale. La percentuale di morte o abbandono di uno o entrambi i genitori, piuttosto modesta nel nostro campione (v. tabb. 5 e 6) è comunque significativamente concordante con i risultati forniti da GUZE

(*) Sulle correlazioni fra tracciati eegrafici anormali e criminalità vedi MUNDY-CASTLE (26) (27) e PODOLSKY (31).

(14), il quale riscontrò la morte e l'abbandono del padre rispettivamente nel 14% e nel 6% dei casi e della madre nel 10% e nel 3%.

Contrariamente a quanto da me osservato, GUZE e altri Autori (10, 11, 12, 30, 33, 37) hanno comunque riscontrato percentuali assai elevate (dal 40 al 60%) di divorzio o separazione nelle famiglie dei loro soggetti. Tale difformità può essere attribuibile, a mio avviso, al fatto che i soggetti osservati da questi Autori, tutti stranieri, sono vissuti in contesti ambientali in cui il divorzio o la separazione costituiscono un fatto culturalmente accettato e quindi abbastanza frequente.

Nel nostro Paese, invece, per cultura, i dissidi, le incomprensioni, la scarsa armonia familiare raramente si risolvono nel divorzio (solo di recente introdotto nel diritto) o nella separazione, per cui l'elevata percentuale di famiglie formalmente integre deve ritenersi scarsamente significativa, al fine di valutare l'integrità emotiva di questi nuclei.

Da questi dati mi sembra comunque si possa dedurre che la morte di uno o entrambi i genitori, la separazione o il divorzio, con conseguente frattura del nucleo familiare, non siano, di per sé, significativamente correlati alla criminalità dei soggetti mentalmente disturbati e che si debbano piuttosto ipotizzare come aventi maggiore rilevanza l'assenza emotiva dei genitori, la loro impossibilità o scarsa capacità di prendersi cura dei figli in maniera adeguata, la mancanza di un clima familiare sereno e affettuoso, che possono conseguire a frattura del nucleo familiare, ma che si riscontrano altresì assai spesso anche in nuclei formalmente integri.

I dati relativi a eventuali precedenti reati e comportamenti devianti (v. tabb. 7 e 8) consentono di affermare che, anche per i delinquenti mentalmente disturbati, è valida l'ipotesi che assai raramente il reato costituisce un evento isolato nella vita di un soggetto, ma rappresenta piuttosto uno dei tanti episodi che contraddistinguono uno stile di vita deviante. Ricerche effettuate da altri Autori confermano questi risultati.

ROSLUND e LARSON (32) su un campione di 16 malati di mente, autori di reati di violenza, hanno riscontrato che l'87,5% aveva precedenti penali e parimenti GUZE (14) osservò che soltanto il 10% dei soggetti da lui esaminati non aveva subito

precedenti arresti, percentuale, questa, che risulta significativamente concordante con quella del 12,12% da me riscontrata fra i soggetti autori di altri reati.

La assai modesta frequenza di recidiva specifica fra gli omicidi (6,38%) può essere spiegata, tenendo presente che questo reato è frequentemente la conseguenza di situazioni eccezionali, e quindi difficilmente ripetibili. Va inoltre considerato che, benché la percentuale di omicidi che hanno commesso precedenti reati o adottato comportamenti devianti debba ritenersi significativamente elevata, purtuttavia, tale disadattamento piuttosto raramente si è espresso in uno stile di vita stabilmente deviante come è avvenuto nell'altro gruppo, assumendo piuttosto la forma di occasionale trasgressione della legge o dei costumi sociali.

I casi in cui si è constatata una vera e propria carriera deviante sono stati soltanto 5. Di questi, uno era schizofrenico, appartenente ad una famiglia mafiosa, che aveva commesso una lunga serie di reati nel corso di una sanguinosa faida che durava da anni.

Un altro, anch'esso schizofrenico, risultava inserito sin dall'adolescenza nella malavita del luogo. In entrambi questi casi, di indubbia gravità dal punto di vista patologico, la carriera criminale di questi soggetti non poteva essere tuttavia spiegata in termini di disturbi psichici, avendo essa piuttosto una genesi prevalentemente socio-culturale anche se non può escludersi che il disturbo mentale di cui tali soggetti risultavano affetti avesse reso più marcato il loro disadattamento.

Analoghe considerazioni vanno formulate per gli altri tre casi, un oligofrenico, un epilettico e una personalità disturbata di tipo primitivo, facenti parte di quelle bande criminali di piccolo cabotaggio che caratterizzano le aree di residenza socialmente ed economicamente più deteriorate.

Quanto sopra esposto consentirebbe di ipotizzare che nei casi in cui ci si trova di fronte ad una *abituale condotta criminosa* da parte di soggetti mentalmente disturbati, questa debba correlarsi non tanto al disturbo mentale, ma piuttosto a fattori criminogeni di natura ambientale.

Tali fattori sembrerebbero essere: criminalità nella famiglia, alcoolismo del padre, appartenenza a nuclei familiari socialmente ed economicamente disgregati, caratterizzati da un clima

emotivo saturo d'ansia, inserimento in gruppi subculturali dominati da valori delinquenziali.

Tale ipotesi viene confermata dai risultati relativi all'ambiente socio-familiare dei soggetti autori di altri reati, presso i quali è assai elevata l'incidenza di una stabile condotta criminosa. Tale ambiente, infatti, è risultato caratterizzato, in misura maggiore rispetto all'altro gruppo, da una elevata percentuale di precedenti penali nella famiglia d'origine (57,57%), di alcolismo del padre (36,36%) e dall'esistenza di un clima familiare saturo d'ansia nel 75,75% dei casi. Inoltre nel 51,51% questi soggetti facevano o avevano fatto parte di bande delinquenti.

TUPIN e coll. (37), che hanno posto a confronto un gruppo di 25 delinquenti abituali con un altro gruppo di soggetti che avevano occasionalmente delinquito, hanno anch'essi riscontrato che nelle famiglie dei delinquenti abituali era più frequente l'alcolismo, l'uso di droghe, l'aggressività, la violenza e la criminalità. In queste famiglie, inoltre, i rapporti interpersonali erano caratterizzati, in misura maggiore rispetto all'altro gruppo, da mancanza di affetto e di calore e l'atteggiamento del padre verso i figli era improntato a disistima e sfiducia.

Anche OFFORD et al. (29) ed ARAGONA (1) sottolineano la stretta correlazione esistente fra criminalità nella famiglia e comportamento delinquente nei figli.

I risultati relativi all'incidenza di disturbi mentali nel genitilizio (incidenza che, come si è visto, risulta assai marcata in entrambi i gruppi) sono concordanti con quanto già osservato da altri Autori.

I GLUECK (10, 11, 12) nei loro studi su giovani delinquenti osservarono infatti una incidenza di malattia o deficit mentale pari al 43,8% e OLTMAN e FRIEDMAN (30), in una ricerca su 100 soggetti autori di reato, ammessi al New Hampshire State Hospital per osservazione psichiatrica, riscontrarono fra gli ascendenti e i collaterali del 36% del campione una storia positiva di psicosi, deficienza mentale, epilessia o altri disturbi di interesse psichiatrico.

Una notevole incidenza di disturbi mentali (prevalentemente psicopatie), è stata osservata da CITTERIO e DELLA ROVERE (7) nelle famiglie di un gruppo di schizofrenici autori di reato.

SCHULSINGER (33), in uno studio sull'influenza dei fattori ereditari e ambientali nella psicopatia, ha riscontrato un'elevata

incidenza di disturbi mentali fra i parenti biologici di 57 psicopatici. Anche ARAGONA (1) ha richiamato l'attenzione sul ruolo degli *stress* psichici nella etiologia di disordini mentali episodici e stabili attraverso l'incidenza che gli *stress* medesimi hanno sull'equilibrio endocrino-metabolico.

Per quanto riguarda il campione oggetto di questo studio, il più elevato numero di casi, in cui fra i due genitori è stata la madre a presentare malattia mentale, farebbe ipotizzare che eventuali disturbi mentali *materni* abbiano sul figlio effetti disgreganti assai più accentuati, rispetto al caso in cui tali disturbi siano presentati dal padre (*).

La più elevata percentuale di psicopatie e disturbi della personalità fra i soggetti autori di altri reati non stupisce, essendo questi disturbi mentali correlati più ad un marcato e persistente disadattamento (qual è appunto quello osservato presso i soggetti autori di altri reati), che ad una criminalità di tipo occasionale, qual è in genere quella riscontrata fra gli omicidi.

Il più alto numero di schizofrenici presso quest'ultimo gruppo è concorde con quanto riscontrato da HÄFNER e BÖKER (16) e, conformemente a quanto osservato in altre ricerche, l'omicidio è risultato essere il reato più frequentemente posto in essere dagli psicotici distimici.

Nel campione in esame si trattava di soggetti, che, ad eccezione di due, erano riusciti a realizzare, fino al momento del reato, un sufficiente adattamento, anche se la gran parte di essi aveva evidenziato in passato la tendenza a reagire in maniera abnorme agli avvenimenti, sotto forma di disturbi ansiosi o depressivi.

Tutti questi soggetti, all'epoca dell'osservazione, intervenuta generalmente a distanza di diversi anni dall'episodio criminoso, apparivano perfettamente reintegrati (**), ad eccezione di due casi, i quali, esaminati dopo circa due mesi dall'episodio criminoso, presentavano ancora disturbi depressivi in forma acuta. Nel 30% dei casi questi soggetti avevano uno stretto congiunto suicida o che aveva tentato il suicidio e nel 40% facevano registrare un onere di tipo psicotico nel gentilizio, che poteva ritenersi specifico nel 20% dei casi.

(*) Anche OFFORD et coll. (29) in un campione di ragazze delinquenti hanno riscontrato una più stretta correlazione fra malattia mentale materna e criminalità nelle figlie.

(**) Anche WEST (39) ha sottolineato il rapido recupero alla normalità dei depressi autori di omicidio.

L'assenza di tossicomani tra gli omicidi è concorde con l'ormai accreditata ipotesi che l'abuso di sostanze stupefacenti è un fenomeno che riguarda prevalentemente contesti di tipo urbano ed è legato a reati contro il patrimonio (*). La percentuale di tossicomania riscontrata fra gli autori di altri reati (v. tab. 16) è concorde con quella osservata da GUZE (15) che formulò questa diagnosi in un numero dei casi che andava dal 6 al 14%.

È risultato che i soggetti affetti da psicosi paranoide hanno commesso in proporzione pressoché uguale omicidio o altri reati e fra questi ultimi con prevalenza quasi assoluta oltraggio e danneggiamenti. Hanno agito quasi sempre da soli.

L'omicidio è risultato poco frequente fra gli oligofrenici ed in tutti i casi correlato ad un contesto socio-culturale estremamente primitivo; tali soggetti sembrerebbero commettere con più frequenza furti o rapine generalmente da soli e sotto l'impulso del momento.

Per quanto riguarda l'età che il soggetto aveva all'epoca di insorgenza della malattia, nello studio effettuato da CITTERIO e DELLA ROVERE (7) su un campione di schizofrenici, tale età è risultata più elevata (**) rispetto a quella dei soggetti qui esaminati. Tale differenza va probabilmente attribuita al fatto che i due Autori hanno considerato come età di insorgenza della sindrome schizofrenica quella che i soggetti avevano all'epoca del primo ricovero, il quale generalmente segue di diversi anni il periodo in cui si evidenziano i primi sintomi.

Il modesto numero dei casi in cui è stato riscontrato un precedente ricovero in Ospedale psichiatrico tra gli omicidi e per converso la massiccia percentuale di ospedalizzazione fra gli autori di altri reati farebbero ritenere che vi è stata la tendenza, da parte dell'ambiente circostante, a sottovalutare ed assorbire le bizzarrie comportamentali del soggetto mentalmente disturbato, almeno fin tanto che queste non si siano tradotte in atteggiamenti apertamente aggressivi. Il ricovero sembra aver costituito

(*) Di questo avviso è anche SIEGAL (35).

(**) Le fasce di età più ad alto rischio, secondo gli Autori, sono quelle comprese tra i 25 e i 29 anni e i 30-34 anni.

quindi un provvedimento estremo, che è stato deciso in situazioni limite, anche se in molti di questi casi i soggetti presentavano sintomi di indubbio significato patologico assai prima della commissione del reato.

Mi sembra costituisca conferma di quanto sopra ipotizzato il fatto che nel gruppo degli autori di altri reati, dove la maggior parte dei soggetti ha una carriera deviante alle spalle, la percentuale di precedenti ricoveri è assai elevata (75,75%) e in quasi tutti i casi ha avuto luogo presso Ospedali psichiatrici giudiziari, in seguito alla commissione di un reato. Inoltre, se noi confrontiamo, per i soggetti autori di altri reati, l'età media all'epoca del primo arresto (anni 21,72) e l'età media all'epoca del primo ricovero (anni 21,76), possiamo osservare che esse coincidono e ipotizzare quindi, che, almeno per questo gruppo, il primo ricovero è scattato appunto in occasione del primo reato.

La assai più modesta percentuale di ricoveri riscontrata nel gruppo degli omicidi può essere collegata alla minore presenza di precedenti penali in questo gruppo. Pur tuttavia, poiché questi ultimi incidono nella misura del 55,31%, mentre solo il 29,69% dei soggetti è stato sottoposto a precedenti ricoveri, si può ritenere che una discreta percentuale di costoro, all'epoca del primo reato, non presentava ancora o presentava in maniera assai sfumata, i sintomi della malattia che alcuni anni più tardi si sarebbe evidenziata con chiarezza.

Tale ipotesi può essere avvalorata dal fatto che fra gli omicidi vi è una percentuale più elevata di schizofrenia (malattia il cui esordio è spesso subdolo e lento e risulta quindi difficilmente diagnosticabile) mentre nell'altro gruppo prevalgono le psicopatie e i disturbi della personalità, le quali nella gran parte dei casi vengono diagnosticate già alla commissione del primo reato.

Per quanto riguarda i fattori relativi alla psicodinamica del reato, questi sono stati esaminati soltanto per quanto riguarda l'omicidio. I risultati ottenuti (tab. 18) consentono di affermare che, almeno per quanto riguarda il nostro campione, non trova riscontro la convinzione, piuttosto diffusa a livello di opinione pubblica, che sia assai frequente e quasi tipico dei malati di mente, l'omicidio fulmineo, immotivato, perpetrato nei con-

fronti di vittime sconosciute. Infatti, anche nella modestissima percentuale di casi in cui la vittima risultava sconosciuta all'autore del reato, l'omicidio non costituiva un atto impulsivo ed immotivato, ma risultava piuttosto influenzato da fattori che non erano riferibili al disturbo mentale.

L'elevata percentuale di vittime conosciute dall'omicida concorda con quanto osservato da NIVOLI (28), il quale riscontrò un rapporto di pregressa conoscenza con la vittima nel 79,4% dei casi.

HÄFNER e BÖKER (16) hanno osservato che in oltre la metà dei casi da loro esaminati la vittima era rappresentata da moglie, amante, figli o genitori. Fra i depressi, la vittima faceva parte della famiglia dell'omicida nel 100% dei casi. Anche nel campione da me considerato le vittime dei soggetti che avevano commesso l'omicidio nel corso di un episodio depressivo erano rappresentati nel 100% dei casi da stretti congiunti.

Nel 30% dei casi l'omicidio fu seguito da un serio tentativo di suicidio. Nel campione esaminato da ROSLUND e LARSON (32) costituito da 16 soggetti mentalmente disturbati, autori di reati di violenza contro la persona, gli Autori riscontrarono che su 20 vittime, 8 erano rappresentati da parenti o da intimi conoscenti, 7 da conoscenze occasionali e soltanto in 5 casi la vittima risultava totalmente sconosciuta all'omicida.

Anche fra i soggetti osservati da WALKER e MCCABE (38) la vittima era persona legata all'omicida da stretti vincoli di parentela o affettivi ed analoghe osservazioni sono state formulate da BREINER (4) e da MANNHEIM (21). Il numero assai elevato di casi (72,34%) in cui è stata riscontrata una situazione conflittuale tra l'omicida e la vittima rappresenta un'ulteriore conferma del fatto che l'omicidio non costituiva un evento imprevedibile o spiegabile soltanto attraverso la situazione contingente, ma rappresentava piuttosto l'epilogo di conflitti che si trascinarono spesso da lungo tempo.

Anche nei casi in cui l'omicidio o il tentato omicidio era stato compiuto nel corso di un episodio depressivo (che costituisce l'ipotesi in cui più frequentemente vengono coinvolte vittime innocenti) in una percentuale pari al 30% esistevano conflitti profondi, di lunga data, e in tutti e tre i casi era coinvolta la moglie.

I risultati relativi all'incidenza esercitata dal disturbo mentale e/o dai valori culturali sul fatto criminoso, consentono di affermare che, se certamente l'abnorme modalità di rapportarsi alla realtà, determinata dal disturbo mentale, ha costituito fattore di indubbio significato criminogenetico, è altrettanto vero che l'inserimento in determinati contesti socio-culturali ha costituito fattore di non lieve peso nel processo che ha condotto all'atto criminoso.

Difatti, credo sia da ritenersi significativo il fatto che il 51,51% dei soggetti autori di altri reati facesse parte di bande delinquenti, gruppi subculturali in cui la violenza, lungi dall'essere riprovata, costituisce non soltanto un mezzo normale di soluzione dei conflitti, ma anche il più efficace strumento di elevazione di *status*.

In tutti i casi ci si è trovati in presenza di una vera e propria carriera deviante con esordio risalente alla prima adolescenza e spesso all'infanzia. L'incidenza di tale subcultura delinquente si è rivelata massima fra le personalità psicopatiche e disturbate, come è dimostrato dal fatto che su 17 casi in cui fu ravvisata tale incidenza, 13 erano personalità di questo tipo. Vi erano poi 2 tossicomani e 2 schizofrenici paranoidi. I più refrattari alla influenza esercitata da tale subcultura sono risultati i soggetti affetti da paranoia e forme paranoidi. Su sei, infatti, nessuno ha risentito dell'incidenza di questo fattore. Ciò, probabilmente, può essere attribuito alla rigidità che contraddistingue la personalità di tipo paranoide nonché al fatto che i meccanismi proiettivi, di autoriferimento e l'atteggiamento di costante difesa che caratterizzano i rapporti interpersonali di questi soggetti, li rendono assai poco idonei ad inserirsi come membri di un qualsivoglia gruppo.

La loro è stata sempre una criminalità isolata, quasi mai finalizzata a fini appropriativi (come risulta essere invece quella di banda), ma sempre rivolta ad affermare principi e diritti che tali soggetti sentivano costantemente minacciati.

La scarsa incidenza di una subcultura delinquente nel reato di omicidio, farebbe ipotizzare che i soggetti mentalmente disturbati commettono questo reato prevalentemente sulla base di motivazioni di natura personale, sotto la spinta di emozioni, passioni e sentimenti di notevole intensità. Tuttavia, in quasi metà dei casi, ha inciso significativamente sulla genesi dell'omi-

cidio l'introduzione di valori legati all'ambiente socio-culturale del soggetto.

Tale incidenza è risultata, tuttavia, assai modesta nei casi di schizofrenia e psicosi distimiche (soltanto due casi su 10), mentre è risultata massima fra i soggetti che presentavano disturbi della personalità (9 casi su 11) e fra gli oligofrenici (2 casi su 3). Nei soggetti affetti da psicosi paranoide essa è risultata abbastanza significativa (4 casi su 7).

Tali valori hanno agito o nel senso di imprimere un'abnorme significanza emotiva a determinate situazioni, o nel riconoscere come legittimo il ricorso alla violenza in casi in cui poteva essere messo in discussione « l'onore » del soggetto, conferendo a questi implicitamente il diritto-dovere di farsi giustizia. In molti casi, inoltre, l'ipoevolutismo etico che caratterizza gli ambienti scarsamente sviluppati dal punto di vista socio-economico e culturale, ha agito nel senso di attenuare la portata del disvalore etico legato all'uso del mezzo violento.

Nel campione preso in esame, ad es., un soggetto, noto professionista di un grosso centro rurale dell'interno della Sicilia, uomo di notevole intelligenza e di ottimo livello culturale, che già in passato aveva evidenziato crisi depressive di tipo reattivo, uccise la moglie nel corso di un episodio depressivo che era seguito alla separazione fra i due coniugi, separazione che il soggetto, inserito in un ambiente estremamente tradizionale e conformista, aveva finito col percepire come fonte di intollerabile vergogna e causa di ostracismo sociale.

In un altro caso, un oligofrenico affetto da sordomutismo, uccise il figlio a colpi di scure, a causa del rifiuto opposto da quest'ultimo di recarsi nei campi ad aiutarlo. Fra i due i rapporti erano estremamente conflittuali e tale rifiuto assunse agli occhi dell'omicida il significato di una intollerabile e sprezzante sfida alla sua autorità paterna, la quale, nell'ambiente primitivo in cui il soggetto viveva, assumeva maggiore importanza della vita stessa del figlio.

Ho brevemente illustrato questi pochi esempi per dimostrare come, anche fra i soggetti mentalmente disturbati, i fattori culturali, siano essi di natura antisociale o meno, entrino pesantemente in gioco nella genesi e nella dinamica dell'omicidio, scatenando o quantomeno facilitando in molti casi la scarica delle pulsioni aggressive.

I risultati sopra esposti consentono di ipotizzare che tali soggetti, inseriti in altri contesti ambientali, più sani dal punto di vista etico e più evoluti dal punto di vista culturale, forse non sarebbero mai giunti all'omicidio. Può ritenersi che il disturbo mentale da cui risultavano affetti avrebbe reso più difficile e più precario il loro adattamento in seno all'ambiente, ma è probabile che tale disadattamento avrebbe rivestito forme più tollerabili e di minor danno sociale.

RIASSUNTO

Viene analizzata l'importanza di alcuni principali fattori del comportamento criminoso attraverso lo studio di 80 soggetti, di cui 47 rei di omicidio e 33 di altri crimini.

L'analisi è stata condotta mediante l'esame del fascicolo personale e mediante ripetuti e approfonditi colloqui clinici individuali, integrati, quando è stato possibile, da adeguati colloqui con i familiari.

Sono state esaminate 12 variabili sia relative alle essenziali caratteristiche biosociologiche, psicosociali, familiari, psicopatologiche del reo sia relative alla psicodinamica del reato.

I risultati sono esposti in 18 tabelle e opportunamente commentati.

RESUME

C'est une analyse de quelques-uns des facteurs principaux du comportement criminel par l'étude de 80 sujets, dont 47 coupables de meurtre, et 33 d'autres crimes.

L'analyse a été effectuée en examinant les dossiers personnels des intéressés, et à la suite d'entretiens cliniques individuels répétés et approfondis, complétés, là où il était possible, par des colloques appropriés avec les membres de la famille.

Ont été examinées 32 variables se rapportant soit aux caractéristiques biosociologiques, psycho-sociales, familiales et psycho-pathologiques du coupable, soit au psycho-dynamisme du délit.

Les résultats sont reportés dans 18 tables accompagnées de commentaires appropriés.

SUMMARY

The article analyses the importance of some of the principal factors of criminal behaviour based on the study of 80 persons, 47 of them guilty of murder and 33 of other offences.

The analysis is based on an examination of the personal files and on repeated and exhaustive individual clinical conversations supplemented wherever possible by talks with members of the family.

32 variables are examined relating to both the essential biosociological, psychosocial, family and psychopathological characteristics of the offender and the psychodynamics of the offence.

The results are summarized in 18 tables and suitably commented.

RESUMEN

Se analiza la importancia de algunos factores importantes del comportamiento criminal a través del estudio de 80 individuos, de los cuales 47 imputados por homicidio y 33 por otros crímenes.

Se ha efectuado este análisis mediante el examen de la historia personal y mediante coloquios clínicos individuales repetidos y profundizados, integrados, cuando ha sido posible, con coloquios adecuados con los familiares.

Han sido examinadas 32 variables ya sea relativas a las características esenciales biosociológicas, psicosociales, familiares, psicopatológicas del delincuente, ya sea relativas a la psicodinámica del delito.

Los resultados se disponen en 18 cuadros oportunamente comentados.

ZUSAMMENFASSUNG

Man untersucht die Bedeutung einiger grundsätzlicher Faktoren kriminellen Verhaltens. Die Studie bezieht sich auf 80 Personen, 47 davon haben einen Mord begangen und 33 haben sich anderer Verbrechen schuldig gemacht. Die Untersuchung erfolgte durch Prüfung der Personalakten sowie wiederholte und intensive klinische Gespräche. Es handelte sich um individuelle und integrierte Gespräche, bei denen, wenn möglich, auch Angehörige der Familie zugegen waren.

Es wurden 32 Variablen untersucht, sowohl in bezug auf wesentliche biosociologische, psychosoziale, familiäre und psychopathologische Eigenschaften des Täters als auch in bezug auf die Psychodynamik des Vergehens.

Die Ergebnisse sind in 18 Tabellen aufgeführt und werden entsprechend erläutert.

BIBLIOGRAFIA

- 1) ARAGONA F., *Lineamenti causali dell'antisocialità. La patologia da stress*. Corso Ed., Ferrara, 1972.
- 2) BALLONI A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patron Ed., Bologna, 1976.
- 3) BANDINI T., GATTI U., *Dinamica familiare e delinquenza giovanile*. Giuffrè Ed., Milano, 1979.
- 4) BREINER SANDER J., «Psychological factors in violent persons», in *Psychological Reports*, 1979, 44, 91-103.
- 5) CAMBA R., DEDÈ G., «Contributo alla conoscenza del rapporto fra psicopatologia e criminalità in Sardegna. Studio statistico nella provincia di Cagliari dal 1901 al 1960», in *Rassegna Medica Sarda*, 1962, 6, 629-657.
- 6) CASARINO L., DI MARCO E., MASSA S., «La criminalità dei malati di mente: ricerca sull'influenza della condizione psicopatologica e della situazione socio-ambientale», in *Rassegna di studi penitenziari*, 1978, II, 169-184.
- 7) CITTERIO C., DELLA ROVERE M., «Studio dei rapporti fra schizofrenia e criminalità», in *Lavoro Neuropsichiatrico*, XXXI, I, 1962.
- 8) DELLA ROVERE M., MATARAZZO F., «Psicosi e criminalità», in *Lavoro Neuropsichiatrico*, 3, 446, 1962.
- 9) GATTI U., «Du concept de personnalité a celui d'identité dans l'étude étiologique de la delinquance» — In: *Criminogenèse. Le point de vue du clinicien* — Centre International de Criminologie clinique, Bulletin n. 5, 1978, 63-67.
- 10) GLUECK S., GLUECK E., *Five hundred criminal carers A.A.*, Knopf, 1930.
- 11) GLUECK S., GLUECK E., *Five hundred delinquent women. A.A.*, Knopf, 1934.
- 12) GLUECK S., GLUECK E., *Dal fanciullo al delinquente*. Giunti-Barbera, Firenze, 1953.

- 13) GUNN J., «Psychiatric aspects of violence and violent offenders.», in *Forensic Science*, 1975, 3, 219-227.
- 14) GUZE S. B., *Criminality and psychiatric disorders*. Oxford University Press, New York, 1976.
- 15) GUZE S.B., GOODWIN D.W., CRANE S.B., «Criminal Recidivism and Psychiatric Illness», in *Arch. Gen. Psychiatr.*, XX, (1969), 583-591.
cit. da: MESNIKOFF A.M., LAUTERBACH C.G., «The association of violent dangerous behavior with psychiatric disorders: a review of the research literature», in *J. Psychiatr. Law*, 1975, 3/4, 415-445.
- 16) HÄFNER H., BÖKER W., «Mentally disordered violent offenders, in *Social Psychiatry*», 1973, 8, 220-229.
- 17) HENN F.A., HERJANIC M., VENDERPEARL R.H., «Forensic Psychiatry: Diagnosis and criminal responsibility», in *The Journal of nervous and mental disease*, 1976, 162, 423-429.
- 18) HOLLINGSHEAD A.B., REDLICH F.C., *Classi sociali e malattie mentali*. Einaudi Ed., Torino, 1965.
- 19) LONDON N.S., MYERS J.K., «Young offenders. Psychopathology and social factors», in *Archives of General Psychiatry*, 1961, 4 (3), 274-282.
- 20) MALINQUIST C., «Premonitory Signs of homicidal aggression in Juveniles». In: «Aggression and violence Seminar», in *Am. J. of Psychiatry*, 1971, 128, 461-465.
- 21) MANNHEIM H., *Trattato di criminologia comparata*. Vol. I, Einaudi Ed., Torino, 1965.
- 22) McCORD W., McCORD J., *Lo psicopatico. Saggio sulla mente criminale*. Casa Ed. Astrolabio. Ubaldini Editore, 1970.
- 23) MESNIKOFF A.M., LAUTERBACH C.G., «The association of violent dangerous behavior with psychiatric disorders: a review of the research literature», in *J. Psychiat. Law*, 1975, 3/4, 415-445.
- 24) MESSINGER E., APFELBERG B., «Rapporti esistenti fra comportamento criminale e psicosi, debolezza mentale e tipi di personalità», in *Quad. Crim. Clin.*, 1960, 3, 269-315.
- 25) MODICA A., «L'utilità dell'indagine psichiatrico-antropologica in talune categorie di delinquenti recidivi», in *Archivio ed atti della Società Medico-Chirurgica di Messina*. Anno XII, fasc. III, 1968.
- 26) MUNDY-CASTLE A.C., «Electroencefalography and forensic medicine. I. Introduction to electroencefalography», in *J. forensic Medicine*, 1954, 6, 338-359.
- 27) MUNDY-CASTLE A.C., «Electroencefalography and forensic medicine. II. Forensic implications», in *J. forensic Medicine*, 1955, 2, 95-117.
- 28) NIVOLI G., «Lo schizofrenico omicida e la sua vittima», in *Studi Ssassaresi*, 1974, 52 suppl.
- 29) OFFORD D.R., ABRAMS N., ALLEN N., PAUSHINSKY M., «Broken homes, parental psychiatric illness, and female delinquency», in *Am. J. of Orthopsychiatry*, 1979, 49, n. 2, 252-264.
- 30) OLTMAN J.E., FRIEDMAN S., «A psychiatric study of one hundred criminals», in *J. Nerv. Ment. Dis.*, 1941, 93, 16-41.
- 31) PODOLSKY E., «The electrophysiology of homicide», in *J. For. Med.*, 1961, 4, 161-164.
- 32) ROSLUND B., LARSON C.A., «Mentally disturbed violent offenders in Sweden», in *Neuropsychobiology*, 1976, 2, 221-232.
- 33) SCHULSINGER F., «Psychopathy: heredity end environment», in *Int. J. Ment. Health*, 1972, 1, 190-206.

-
- 34) SEMERARI A., CALABRESE A., « Considerazioni criminologiche e psicopatologiche sull'omicidio schizofrenico », in *Zacchia*, 1966, 1-2, 1-19.
 - 35) SIEGAL L.J., « Psychiatric problems of offenders », in *J. of forensic Medicine*, 1954, 6, 322-332.
 - 36) SILVERMAN D., « The psychotic criminal — A study of 500 cases », in *J. clin. Psychopath.*, 1946, 8, 301-327.
 - 37) TUPIN J.P., MAHAR D., SMITH D., « Two types of violent offenders with psychosocial descriptors » in *Diseases of the Nervous System*, 1973, 34, 356-363.
 - 38) WALKER N., MCCABE S., *Crime and insanity in England*. Edinburgh University Press, Edinburgh, 1973.
 - 39) WEST D.S., *Murder followed by suicide*. Heinemann Educational Books. Ltd London, 1965.

STANDARDS E MISURE DI PROTEZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA CRIMINOLOGICA

J. E. HALL WILLIAMS (*)

SOMMARIO: 1. - Quadro dell'iniziativa. — 2. - Alcune importanti considerazioni su una prima preparazione di «standards» e misure di protezione. — 3. - Il punto di partenza per gli standards e le misure di protezione. — 4. - Gli obiettivi degli «standards» e delle misure di protezione. — 5. - Codice degli «standards» e delle misure di protezione. — 6. - Ancora qualche proposta. — 7. - Alcune illustrazioni pratiche e conclusioni.

1. - QUADRO DELL'INIZIATIVA

Da alcuni anni a questa parte si è mostrato un interesse sempre crescente verso il campo della ricerca criminologica ed i metodi impiegati dai ricercatori nei loro studi sui criminali, siano essi detenuti in custodia preventiva o siano essi trattati nella comunità in base a qualche provvedimento giudiziario o per altre ragioni. La stessa attenzione è stata rivolta verso l'impiego di detenuti per esperimenti, p.e. medici o psichiatrici o con uso di sostanze stupefacenti. Questo argomento della sperimentazione medica con impiego di esseri umani ha sollevato un comprensibile rumore in molti circoli medici, nazionali ed internazionali, e si sono già avute numerose affermazioni di principio e direttive riguardo alla condotta da adottarsi nella ricerca medica e nella sperimentazione. Vi sono, inoltre, molte proposte circa una regolamentazione minima, tesa a promuovere e proteggere gli interessi dei detenuti. È stato a seguito di questa situazione che la «Scientific Commission» della «International Society for Criminology» ha deciso di inserire l'argomento tra quelli in discussione all'ordine del giorno all'8° Congresso Internazionale di Criminologia, tenutosi a Lisbona nel mese di settembre del 1978.

(*) Professore di Criminologia all'Università di Londra, (London School of Economics).

Il progetto iniziale era di elaborare quella che all'inizio abbiamo definito « regolamentazione minima » di modo che servisse da codice di condotta nella ricerca criminologica. Più tardi si è deciso, dopo altre discussioni, di definire il lavoro come concernente lo sviluppo degli « standards e delle misure di protezione nel campo della ricerca criminologica ». Questa definizione è stata preferita per evitare confusioni con la « regolamentazione minima », riguardante il trattamento dei detenuti, alla quale ci siamo già riferiti. Si spera che dopo i dibattiti di Lisbona e tutte le necessarie revisioni, la « International Society for Criminology » adotti la determinazione come codice da mettere in pratica, obbligando tutti i suoi membri ad osservarlo, e faccia in modo che il suddetto codice possa circolare anche in altre istituzioni, sia nazionali che internazionali. Negli Stati Uniti si sono avuti molti dibattiti su questi problemi; ciò è da ricercarsi nell'aumentato interesse verso i diritti dei detenuti e dalle divulgazioni inerenti i problemi dei detenuti che sono stati coinvolti a seguito di sperimentazioni mediche, con tutte le susseguenti implicazioni etiche e dei diritti umani. Deve essere fatta una doverosa distinzione tra la ricerca che ha scopi terapeutici per il soggetto interessato e la ricerca che non ha nessun immediato fine terapeutico. Come vedremo, questa distinzione è stata, all'inizio, inclusa nel codice, ma dopo Lisbona sono stati apportati degli emendamenti per ridurre la portata della suddetta distinzione, anche se essa non può essere interamente eliminata. Un altro aspetto da ricordare è che, mentre originariamente al centro della discussione erano i diritti dei detenuti e la loro protezione, ora si è arrivati ad includervi la ricerca e la sperimentazione sui cosiddetti programmi « *community-based* » per il trattamento e la riabilitazione dei criminali. Si è inoltre inclusa nel codice anche la ricerca basata su quelle persone che sono sottoposte ad indagine da parte di uffici giudiziari penali, come la polizia ed i tribunali, o di altri uffici che comunque rientrano nell'ambito del sistema penale. Si esaminano così non solo i metodi usati dalla polizia, (un soggetto, per diritto, usufruisce di codici legali e mezzi per ottenere giustizia già applicati, quantunque in modo imperfetto), ma si guarda anche alla moda corrente dell'alternativa all'esercizio dell'azione penale, definita come « *diversion* », e ci si sforza di trovare delle misure di protezione per gli individui che, come imputati, sono coinvolti in questi programmi. Si deve osservare che, in alcuni casi,

i problemi sollevati sinora hanno una notevole rassomiglianza con quelli che nascono in altre situazioni limitative della libertà, come quello dei pazienti di ospedali psichiatrici, dei membri delle forze armate, degli allievi di scuole e, forse, degli impiegati di enti pubblici e privati. In tutte queste situazioni la questione dibattuta è quella riguardante l'esercizio di una autorità su di un essere umano, il grado di protezione di cui esso abbisogna e con quali mezzi ciò sia possibile. Pur rendendoci conto della vastità del problema, per i fini del presente lavoro dobbiamo concentrare la nostra attenzione prevalentemente su quegli aspetti che più facilmente vengono affrontati dai criminologi nel corso dei loro studi. La ricerca criminologica può essere diretta verso un numero notevole di campi e non solo verso quelli che si occupano del trattamento dei criminali, col proposito di prevenire un successivo loro comportamento criminale, o nella speranza di ottenere una loro correzione e riabilitazione. È necessario riconoscere che la ricerca criminologica copre un'area molto vasta di argomenti, come i seguenti:

- a) studio delle cause del reato;
- b) studio di ciascun trattamento specifico durante il suo svolgersi;
- c) studio del sistema giudiziario penale;
- d) studio della criminalistica inclusi i mezzi ed i procedimenti usati per ottenere testimonianze in relazione al reato;
- e) studio della possibilità di controllare scientificamente il futuro comportamento dei criminali, con la cibernetica od altri metodi;
- f) studio del criminale alla fine del trattamento, per studiarne i risultati.

Inoltre, i metodi impiegati nella ricerca criminologica comprendono una varietà di tecniche che fanno sorgere spesso problemi di natura etica. Alcuni di questi procedimenti, che portano la ricerca nel campo delle attitudini e dei valori di una persona, implicano una notevole invasione della sfera del privato.

Alcuni metodi di osservazione diretta e di osservazione sociologica danno vita a difficili questioni di responsabilità sociale. I programmi che prevedono l'immagazzinamento di informazioni di ricerca in banche dei dati, implicano problemi etici come quello dell'accesso a questi dati. Un aspetto del problema

da affrontare è che cosa intendiamo noi per « ricerca » in questo contesto. Si sottintende il lavoro svolto da coloro che veramente usano metodi nuovi nell'occuparsi della criminalità e sviluppano programmi originali, o bisogna limitarsi alle ricerche condotte da altre persone sulla operatività e sull'effettività di simili iniziative e programmi? Vi dobbiamo includere ricerche basate sulle attitudini ed i valori del personale penitenziario o limitarle ai soli criminali? È chiaro che nascono differenti argomentazioni sul tipo di ricerca che esplora i valori del personale penitenziario e non è auspicabile, d'altronde, inibire lo sviluppo di nuovi programmi che si occupano della criminalità. Si spera che la ricerca si avvalga di simili programmi, per saggiarne i risultati in termini di effettività. Avendo così chiarito, per linee generali, l'argomento, passiamo all'elaborazione degli « standards » e delle misure di protezione.

2. - ALCUNE IMPORTANTI CONSIDERAZIONI SU UNA PRIMA PREPARAZIONE DI « STANDARDS » E MISURE DI PROTEZIONE

Nell'abbozzare un codice di « standards » e misure di protezione riguardanti il campo della ricerca criminologica, si deve tener presente:

1) Fino a che punto le differenze di tradizione e cultura, e specialmente le differenze tra Est ed Ovest, devono essere prese in considerazione? Queste differenze non sono solo limitate al campo politico, economico e sociale, ma vanno più a fondo. Ci sono anche Paesi che hanno uno sviluppo economico diverso. Queste differenze possono condurre a punti di vista diversi circa ciò che è permesso riguardo al trattamento dei detenuti, e anche ciò che è permesso nell'ambito della ricerca. In verità, lo stesso concetto di ricerca può, talvolta, essere posto in discussione.

2) Fino a che punto la sorveglianza degli « standards » e delle misure di protezione può essere lasciata nelle mani di organismi interni? Si deve creare invece un organismo internazionale per la sorveglianza dei suddetti « standards »?

3) Fino a che punto i ricercatori possono essere considerati come esperti collegati alla polizia, e in qual misura e

maniera possono procurare elementi indipendenti per pronunciare un giudizio sull'accettabilità di qualche ricerca proposta secondo i criteri compresi nel codice, e riferire sui risultati della ricerca stessa?

3. - IL PUNTO DI PARTENZA PER GLI « STANDARDS » E LE MISURE DI PROTEZIONE

Il punto di partenza sarebbe il riconoscere che le persone che commettono dei reati non cessano per questo di essere dei cittadini a tutti gli effetti, anche dopo la condanna. Ne consegue che essi devono continuare ad usufruire di tutte le protezioni della legge locale, e mantenere tutti i diritti dei cittadini comuni, eccetto quelli che espressamente o per necessarie implicazioni vengono perduti a causa di una condanna penale o per sentenza di una corte. È chiaro che il trattamento che risulti inumano o contravvenga alle disposizioni concernenti i diritti civili di ogni cittadino, le quali ora sono parte integrante della legislazione internazionale e di quella interna di molti Paesi, deve essere proibito.

4. - GLI OBIETTIVI DEGLI « STANDARDS » E DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Gli obiettivi del codice possono essere così esposti:

a) sensibilizzare coloro che operano nel campo della ricerca scientifica al fatto che il loro lavoro può coinvolgere scelte di carattere etico;

b) sensibilizzare i suddetti ricercatori per ciò che riguarda la loro responsabilità sociale in simili scelte;

c) convincere questi ricercatori che hanno una responsabilità continua per le conseguenze del loro lavoro;

d) impedire che questi ricercatori, o gli appositi organismi esterni, che si occupano della cura e del controllo dei criminali, sfruttino la situazione nella quale i detenuti si trovano, per fini di ricerca o di sperimentazione, il che non è affatto nell'interesse dei soggetti stessi.

5. - CODICE DEGLI « STANDARDS » E DELLE MISURE DI PROTEZIONE

A) *Riferito a detenuti od a persone in custodia preventiva:*

Proposte di ricerca:

Le regole che seguono devono essere osservate quando viene presentata domanda per ottenere il permesso di intraprendere una ricerca su detenuti o persone in stato di arresto:

1) La domanda deve specificare chiaramente gli obiettivi della ricerca.

2) Devono essere indicati esplicitamente i metodi che si ha intenzione di impiegare.

3) Deve essere chiaro sino a che punto i ricercatori, durante lo svolgersi della ricerca, necessitino di lavorare a diretto contatto con i detenuti o con la popolazione internata, di quali incontri o questionari occorra avvalersi, e quale tipo di informazione sarà richiesta.

4) La consultazione con le rappresentanze, a tutti i livelli, del personale penitenziario in qualche modo coinvolto nel programma di ricerca, è un requisito necessario per ogni lavoro che preveda un esame delle relazioni tra personale e detenuti. La domanda deve specificare chiaramente quali provvedimenti ci si propone di prendere per assicurare che una simile consultazione abbia luogo.

5) Le consultazioni con la popolazione detenuta sono auspicabili in certe circostanze, e la richiesta deve specificare se questo aspetto della questione è stato considerato e se è reputato come indispensabile.

6) I risultati della ricerca devono essere comunicati appena possibile, in una forma provvisoria o definitiva, all'ufficio che si occupa dei permessi per le ricerche.

7) È da chiarire sino a che punto è necessario comunicare i risultati della ricerca al personale penitenziario ed alla popolazione detenuta.

8) Al momento di pubblicare i risultati della ricerca, si deve far in modo da assicurare una certa protezione al detenuto o all'imputato, in rispetto della sua « privacy ». Questo diritto alla « privacy » può essere tutelato assicurando l'anonimato nei riferimenti alle persone.

B) *In relazione al tipo di ricerca che prevede esperimenti con detenuti o imputati*

1) Quando la ricerca ha carattere medico ed è orientata terapeuticamente, p.e. diretta verso un determinato trattamento, le correnti norme di etica medica sono solitamente sufficienti a proteggere il detenuto o l'imputato da qualsiasi violazione dei suoi diritti. Anche altre professioni c.d. «*helping*», eccetto quella medica, stanno sviluppando degli «*standards*» e delle misure di protezione di natura etica, che regolano il loro comportamento in determinate situazioni, p.e. gli psicologi nelle carceri. Se vi sono dei dubbi nei ricercatori o negli uffici preposti all'autorizzazione delle ricerche, circa queste questioni, esse devono essere discusse, prima che la ricerca abbia inizio, e attentamente vagliate tutte le implicazioni conseguenti.

2) Se si chiede a un detenuto o ad un imputato di partecipare ad un esperimento di natura terapeutica (p.e. trattamento finalizzato) è necessario:

a) prendere iniziative affinché il detenuto o l'imputato sia informato della natura dell'esperimento e dei suoi fini, ed inoltre siano spiegati chiaramente e con linguaggio semplice i possibili effetti del suddetto esperimento sui detenuti.

b) Prima che si dia inizio al programma di ricerca, è necessario avere un consenso scritto da parte del detenuto o dell'imputato.

c) Nessun esperimento deve mai essere portato avanti se il consenso del detenuto è stato ottenuto con minacce o costrizioni, lusinghe o promesse di qualche beneficio non dovuto («*undue advantage*»).

Per «*beneficio non dovuto*» in questo contesto non devono intendersi il pagamento di qualche compenso ai detenuti o il conferimento di qualche modesto privilegio, in cambio della collaborazione all'esperimento. Promesse come esplicite offerte di pronto rilascio sono comunque impossibili anche se si deve riconoscere che la condotta dei detenuti durante lo svolgersi della ricerca può essere un fattore a loro vantaggio, da considerarsi al momento di una domanda, p.e. di libertà condizionale.

C) *Criminalità sotto sorveglianza nella comunità*

Quando il soggetto della ricerca riguarda criminali che nella comunità sono sotto sorveglianza dopo condanna penale per un reato, valgono le stesse regole applicate secondo il principio *mutatis mutandi*.

D) *Ricerche criminologiche che non hanno finalità terapeutiche*

Ricerche su detenuti definitivi dirette ad altri scopi che non siano i loro bisogni, o il loro presente e futuro comportamento, come esperimenti medici con sostanze stupefacenti, dovrebbero essere permessi dagli organi responsabili della cura e del benessere dei detenuti, solo sotto i più rigorosi controlli. (Alcuni, veramente, preferiscono che simili ricerche siano proibite del tutto, in quanto le circostanze nelle quali si trova il detenuto, cioè in carcere, lo privano di un reale potere di esercitare una libera scelta, e si sa che i detenuti, pur di accelerare i tempi della loro scarcerazione o migliorare le proprie condizioni, farebbero qualunque cosa). Le misure di sicurezza proposte per le ricerche con fini non terapeutici sono:

1) Dovrebbe esistere un « consenso libero ed informato » da parte del detenuto o dell'imputato. Per assicurare una reale libertà di scelta, si deve chiarire all'interessato che non c'è nessun rapporto tra il suo voler partecipare al programma di ricerca e la sua situazione in generale all'interno del carcere, con riguardo alla sua posizione o ad eventuali privilegi, o ad una sua futura preferenza in occasione di una richiesta di libertà condizionale o rilascio. Un campo particolarmente delicato è quello concernente le pressioni sottili ed informali che l'amministrazione penitenziaria talvolta esercita per incoraggiare i detenuti a partecipare a simili ricerche. È evidente che, p.e., non esiste reale libertà di scelta ove la remunerazione per la partecipazione al progetto di ricerca sia la sola fonte di reddito per il detenuto. Solo quando queste fonti di reddito già esistono (p.e. un lavoro all'interno del carcere od altro), si può permettere che i detenuti partecipanti alla ricerca siano remunerati o in qualche modo gratificati economicamente.

2) Si dovrebbe comporre per ciascun programma di ricerca uno speciale modulo di « consenso », nel quale sia spiegata, con un linguaggio semplice, la parte che il detenuto o l'imputato dovrà avere nell'esperimento, e quali potranno essere i probabili rischi. Questo modulo o scheda « di consenso » deve essere firmato dal detenuto o dall'imputato in presenza di un testimone che non sia coinvolto nel programma di ricerca e possibilmente in presenza di almeno uno dei ricercatori stessi.

3) Il detenuto o l'imputato deve poter tenere una copia della scheda, che, dopo essere stata dagli stessi letta e firmata, deve essere conservata.

4) Il detenuto o l'imputato deve poter avere la possibilità di rinunciare dal partecipare alla ricerca.

5) La scheda di consenso non deve contenere la rinuncia a nessun diritto di risarcimento dei danni, nel caso si verifichino maltrattamenti o malattie a causa della ricerca.

6) Il ricercatore deve assicurare il detenuto o l'imputato contro ogni rischio che potrebbe presentarsi durante lo svolgersi del programma di ricerca.

7) Si deve curare particolarmente la sicurezza dell'esperimento.

8) Particolare attenzione si deve avere nel caso di esperimenti che coinvolgano persone di scarso quoziente intellettivo o mentalmente insane. Si deve far in modo che questi soggetti siano informati, in modo indipendente, riguardo alla loro partecipazione al progetto di ricerca, e che firmino il modulo di consenso.

9) Nessuna ricerca o sperimentazione deve essere intrapresa senza il previo parere favorevole di un'apposita commissione di esperti, imparziali e indipendenti, scelti per la loro competenza e grado professionale nell'ambito della materia.

6. - ANCORA QUALCHE PROPOSTA

Quando questo primo abbozzo di codice di « standards » e misure di protezione è stato discusso nel 1978 al Congresso di Lisbona della « International Society for Criminology », si è avuto un consenso generale per i fini dell'iniziativa, ed anche un forte incoraggiamento da coloro che hanno partecipato al dibat-

tito a continuare gli sforzi per preparare una simile regolamentazione. È naturale che siano emersi anche molti punti di vista critici, i più dei quali proponevano la divisione del codice in due parti, una riguardante il trattamento finalizzato o la ricerca terapeutica, ed un'altra riguardante la ricerca non terapeutica e il trattamento non finalizzato, anche se tali proposte potevano creare confusione, cioè non rendere chiaro in quale categoria situare ciascuna proposta di ricerca. Lo schema attuale cerca di risolvere il problema concentrando in una prima sezione le ricerche riguardanti criminali detenuti o persone in custodia preventiva, in una seconda sezione le ricerche che implicano anche degli esperimenti, una terza nella quale si applicano le stesse regole, secondo il principio *mutatis mutandi* per ricerche su delinquenti sotto sorveglianza nella comunità, ed infine una quarta sezione comprendente le ricerche che non hanno un orientamento terapeutico, come *tests* di droghe e simili. Si può obiettare che in questo schema la differenza sostanziale rimane, ma essa è meno accentuata rispetto a quella precedente. Inoltre si ritiene che esista una differenza nel *genere* che rende necessario provvedere separatamente per quanto concerne il tipo di ricerca esposto al capo « D », cioè esperimenti con sostanze stupefacenti e simili.

Si sono avute proposte anche circa un ampliamento delle disposizioni del codice, per includerne delle altre atte a proteggere categorie diverse da quella dei detenuti e degli imputati, come:

- a) le vittime del reato;
- b) le mogli ed i familiari dei detenuti;
- c) le persone arrestate, ma senza che altri procedimenti seguano all'arresto;
- d) le persone prosciolte dopo un procedimento giudiziario.

Tuttavia si è ritenuto poco opportuno occuparsi di simili categorie e si è preferito rimanere entro certi limiti. È stato inoltre suggerito di includere delle disposizioni generali circa la possibilità di intraprendere ricerche sul trattamento di criminali particolari, all'interno del sistema penale, o in specifici regimi e tipi di custodia. Si è allora ritenuta necessaria una Prefazione alle disposizioni del codice, nella quale venisse dichiarato il diritto di condurre ricerche sui criminali particolari, sia detenuti, sia in custodia preventiva, sia in trattamento nella comunità.

Questo diritto deve estendersi alla indagine sull'effettività dei differenti regimi e misure del sistema penitenziario. È apparso dalla discussione di Lisbona che leggi come il « Freedom of Information Act » statunitense, potevano precludere o limitare le indagini della ricerca, e che in più di una giurisdizione erano sorti problemi circa l'accesso ai dati, specialmente quando questi erano raccolti in banche di dati o « computers ».

7. - ALCUNE ILLUSTRAZIONI PRATICHE E CONCLUSIONI

La questione riguardante la responsabilità dei ricercatori nei confronti degli internati e del personale di una istituzione penitenziaria è stata sollevata molte volte in questi ultimi anni. Il primo esempio che viene in mente è quello che riguarda la ricerca intrapresa dai professori STAN COHEN e LAURIE TAYLOR sulle attitudini ed i valori e modi di adattamento di detenuti con pene detentive molto lunghe, in una sezione speciale della prigione di Durham. Questa esperienza è stata riportata nel libro « Pelican », *Psychological Survival* (1972); ma quando lo studio necessitò di un permesso per essere ampliato e continuato, si fecero così tante difficoltà che alla fine i ricercatori ritirarono la richiesta (vedi *Prison Secrets*, 1976, sempre di TAYLOR e COHEN).

In data recente è apparsa un'eccellente relazione su detenuti trattati col sistema Borstal, realizzata dai professori BOTTOMS e MACLINTOCK: *Criminal Coming of Age*, 1973, nella quale è descritto il modo in cui ogni aspetto del lavoro è stato discusso, prima di iniziare la ricerca, durante il suo svolgersi ed alla fine. Il miglior resoconto inglese sui passi che un ricercatore deve compiere per iniziare una ricerca che si occupa della popolazione internata è forse quello di ROY KING e K. W. ELLIOTT, nel loro recente libro *Albany*, 1977.

In esso è descritta dettagliatamente la procedura seguita dai ricercatori per spiegare il loro programma alla popolazione internata. È un resoconto delle difficoltà incontrate, del come si sarebbero potute evitare, ecc. Alcune giurisdizioni americane hanno già emanato una legge riguardante le misure di protezione da adottarsi nei confronti dei detenuti in caso di una loro partecipazione ad un programma di ricerca. Ad esempio il « Penal Code » della California è stato corretto con l'aggiunta di un capitolo riguardante la *Biomedical and Behavioural Research*, (Sta-

tutes 1977, capitolo 1250). La « American Bar Association Joint Committee on the Legal Status of Prisoners » ha elaborato un *Tentative Draft of Standards*. Lo Stato dell'Oregon ha emanato una legge che limita gli esperimenti medici sui detenuti (« Ore. Rev. Stat. § 421.085, 1973 »). Il « Bureau of Prisons » degli Stati Uniti e la « American Correctional Association » hanno compiuto dei grandi sforzi per impedire qualsiasi programma di sperimentazione non terapeutica nelle carceri. Il « Department of Health, Education and Welfare » degli Stati Uniti ha proposto una struttura, comprendente una commissione, per riesaminare la validità del consenso del detenuto e la non pericolosità dei programmi di ricerca. Le proposte della « American Bar Association » comprendono qualcosa di simile. Si vede come negli Stati Uniti c'è stata ultimamente una crescente corrente di opinione favorevole all'istituzione di simili « standards » e misure di protezione. È da sperare che gli studiosi di tutto il mondo riconoscano la necessità dell'entrata in vigore di un simile codice, per ora solo proposto quale modesto contributo alla discussione per conto della « International Society for Criminology ». Questo primo abbozzo comunque, non è ancora stato approvato ufficialmente dalla « Society », ma sarà sottoposto ad approvazione nel 1980.

RIASSUNTO

Nel congresso internazionale di Lisbona è stato dibattuto il tema degli standards e delle misure di protezione nel campo della ricerca criminologica, tema che ha notevole rilevanza etica e sulla tutela dei diritti umani e che sarà oggetto di determinazioni da parte della « International Society for Criminology ».

L'Autore offre il proprio contributo alla definizione dell'oggetto e del campo di applicazione di tali standards e misure di protezione, svolgendo importanti considerazioni e formulando proposte sugli obiettivi e sul codice da determinare in ordine ai soggetti, al tipo e alla finalità della ricerca, anche in relazione all'ambiente in cui viene effettuata. Conclude proponendo alcuni esempi.

RESUME

Le congrès international de Lisbonne a débattu le thème des standards et mesures de protection dans le domaine de la recherche criminologique, thème d'une grande importance du point de vue éthique et pour la tutelle des droits de l'homme, et qui sera l'objet de déterminations de la part de la « International Society for Criminology ».

L'Auteur apporte sa contribution à la définition de l'objet et du champ d'application de ces standards et mesures de protection, en développant des considérations importantes et en formulant des propositions quant aux objectifs et au code qui devront être déterminés par rapport aux sujets, au genre et à la finalité de la recherche, et aussi relativement au milieu dans lequel elle est effectuée. Il termine en citant quelques exemples.

SUMMARY

The subject of standards and protective measures in the field of criminological research was discussed at the international conference in Lisbon. The subject is of great importance for the protection of human rights and of great ethical consequence. It is also a topic on which the International Society for Criminology will be called upon to pronounce itself.

The Author provides a contribution towards the definition of the subject and the field of application of these standards and protective measures by developing a number of important considerations and putting forward proposals concerning the objectives and the code to be established with reference to the subjects, type and purpose of the research in relation to the environment in which it is carried out.

RESUMEN

En el congreso internacional de Lisboa se ha debatido el tema de los standards y de las medidas de protección dentro del campo de la investigación criminológica, tema que tiene una notable importancia no solo ética sino también en la defensa de los derechos humanos y que será objeto de determinaciones por parte de la «International Society for Criminology».

El Autor ofrece su propia contribución a la definición del objeto y del campo de aplicación de tales standards y medidas de protección, desarrollando importantes consideraciones y formulando propuestas sobre los objetivos y sobre el código a determinar de acuerdo con los temas, el tipo y la finalidad de la investigación, también en relación al ambiente en el cual se efectúa la misma. Concluye proponiendo algunos ejemplos.

ZUSAMMENFASSUNG

Auf dem internationalen Kongress in Lissabon hat man über Massstäbe und Schutzmassnahmen im Bereich der Verbrechensforschung debattiert. Das Thema ist sowohl für die Ethik als auch der Wahrung der Menschenrechte von erheblicher Bedeutung und wird Gegenstand von Beschlüssen der «International Society for Criminology» sein.

Der Verfasser leistet durch wichtige Erwägungen und Formulierung von Vorschlägen bezüglich der Zielsetzungen und des Gesetzbuches einen Beitrag zur Definition des Gegenstands und Anwendungsbereichs dieser Massstäbe und Schutzmassnahmen. Der Kodex sollte entsprechend von Personen, Art und Zielsetzungen der Forschungen aufgestellt werden, unter besonderer Berücksichtigung der in Frage kommenden Lebensbereiche.

Der Artikel endet mit der Anführung einiger Beispiele.

BIBLIOGRAFIA

Segue un elenco di consultazioni, suddivise in:

- 1) Relazioni riguardanti «Standards» e Regolamentazioni Minime.
- 2) Libri.
- 3) Articoli.

1) *Relazioni riguardanti «Standards» e Regolamentazioni Minime:*

O.N.U., *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, 1955;

Consiglio d'Europa, «Risoluzione n. 62 (2)», Comitato dei Ministri, 1962, *The Rights of Prisoners*;

National Council on Crime and Delinquency, (N.C.C.D.), «Model Act to Provide Minimum Standards for the Protection of Rights of Prisoners», pubblicato in *Crime and Delinquency*, settembre 1974, p. 10;

The Nuremburg Code, 1946-49;

World Medical Association, «Declaration of Geneva», 1948;

Ibidem, «International Code of Medical Ethics», 1949;

Ibidem, «Principles for Those Engaged in Research and Experimentation», 1954;

Ibidem, «Declaration of Helsinki», 1964;

Ibidem, «Code of 1962»;

Illinois Green Committee, 1948, adottato nella sua essenza dalla «American Medical Association», 1948;

Regno Unito, Medical Research Council, «Responsability in Investigations on Human Subjects», 1963;

Regno Unito, British Medical Association, «Experimental Research on Human Beings», 1963;

Bradford Hill, «A Code for the Clinical Trial», 1963;

Harvard Medical School Code, «Rules Governing the Participation of Medical Students as Experimental Subjects», 1965;

United States Department of Health, Education & Welfare, «The Institutional Guide to DHEW Policy on Protection of Human Subjects», 1972.

2) Libri:

BEECHER H., *Research and the Individual-Human Studies*, 1970;

COCHRANE A.L., *Effectiveness and Efficiency*, 1972;

Daedalus Vol. 98, «Ethical Aspects of Experimentation with Human Subjects», 1969, anche pubblicato come:

FREUND P., Ed., *Experimentation with Human Subjects*;

FRIED C., *Medical Experimentation: Personal Integrity and Social Policy*, 1974;

KATZ J., *Experimentation with Human Beings*, 1972;

MITFORD J., *Kind and Unusual Punishment, The Prison Business*, 1974;

PAPPWORTH M.H., *Human guinea pigs: experimentation on man*, 1967;

RAMSEY P., *Research and the Individual - Human Studies*, 1970.

3) Articoli:

GLASS E.S., «Restructuring Informed Consent: Legal Therapy for the Doctor-Patient Relationship», *Yale L. Jo.*, 1970, 79, 8, 1533;

SAGARIN E., «The Research Setting and the Right not to be Researched» 1973, *Social Problems*, 21, 52;

«The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners», *Criminal Law Bulletin*, 1975, 11, 637;

«New Dimensions in Legal and Ethical Concepts for Human Research», 1970, *The Annals*, 169.

ORIENTAMENTI ATTUALI NEL CAMPO DELLA FILOSOFIA PENALE (*)

MARVIN E. WOLFGANG (**)

Sono lieto di essere stato invitato in questa Università. È il mio quarto viaggio in Israele e mi sento proprio come a casa mia, grazie alla calda ospitalità offertami da colleghi ed amici. Inoltre, l'Università della Pennsylvania prevede un programma di scambio con Israele che è nostro auspicio espandere in futuro, e so che il nuovo preside della nostra facoltà di legge, Dean Freedman, ha in programma ulteriori incontri con il preside Klein. Vi ringrazio di aver richiesto la mia presenza e di avermi dato l'opportunità di ampliare la mia conoscenza della realtà israeliana.

Spero di riuscire a promuovere la conoscenza della criminologia all'interno della Hebrew University, e di approfondire i temi di ricerca nel campo delle scienze del comportamento in relazione alla legge ed alla politica sociale. Sono appena rientrato da una settimana di viaggio negli Stati Uniti, sotto gli auspici della Accademia Nazionale delle Scienze, viaggio in seguito al quale ho elaborato un nuovo rapporto sul problema della riabilitazione nel quale faccio uso di questo miscuglio di scienza, etica e legge al quale mi riferirò.

Desidero esporvi alcune considerazioni in merito ai cambiamenti verificatisi nel mondo occidentale nel campo della filosofia penale, con particolare riguardo allo spostamento del concetto di castigo a quello di espiazione. Le mie tesi si basano in parte sulla filosofia empirica ed in parte su considerazioni personali.

(*) Testo della conferenza tenuta alla Hebrew University di Gerusalemme il 19 giugno 1979, già pubblicato nella *Israel Law Review*, ottobre 1979, e qui ripubblicato per espressa richiesta dell'Autore.

(**) Professore di Sociologia e di Diritto; Direttore del Centro Studi di Criminologia e Diritto penale, Università della Pennsylvania; Presidente dell'Accademia americana di Scienze politiche e sociali, Philadelphia, Pennsylvania.

Non dovrebbe essere difficile distinguere l'una dalle altre. Per molti anni della mia vita professionale, ho aderito all'enunciato di WILLIAM GRAHAM SUMMER — sociologo della Yale University agli inizi degli anni '20 — secondo il quale la sociologia non dovrebbe prescrivere ma descrivere. Ma nel 1968, quando il Presidente Johnson e Milton Eisenhower, fratello del Presidente scomparso e Presidente della *National Commission on the Causes and Prevention of Violence* (Commissione nazionale per lo studio delle cause e per la prevenzione della violenza), mi chiesero di diventare direttore della ricerca, mi ritrovai improvvisamente a dovermi pronunciare pubblicamente, cosa che sono tuttora costretto a fare. La prospettiva di poter prescrivere mi seduceva alquanto, ma a tutt'oggi non mi sento molto a mio agio, a meno che non abbia un buon supporto di ricerca scientifica. Capirete meglio in seguito quello che intendo dire.

Sarebbe arrogante e fuori luogo da parte mia discutere in generale il problema della punizione e della espiatione alla luce della legge penale ebraica o rabbinica: non posso infatti dire di conoscerla a fondo, trovandomi ora di fronte ad un pubblico composto di illustri studiosi e studenti ben informati. Chiedo quindi la vostra comprensione qualora mi riferissi a codici biblici di punizione.

Non mi è molto chiaro quanto delle nuove prospettive del pensiero penale sia conosciuto, assorbito, accettato o rifiutato qui in Israele. Notizie contrastanti mi giungono dai miei colleghi della Facoltà di Legge. So però che si è pienamente a conoscenza dei nuovi orientamenti esistenti oggi negli Stati Uniti e altrove, e che quindi non sto dicendo nulla di nuovo, ma tutt'al più ci sto ricamando un po' sopra. Non vi è infatti nulla di nuovo per quanto riguarda le filosofie della punizione. Quel che sembra essere nuovo è uno spostamento dell'accento, qualche nuova informazione sul piano pratico, nuove disillusioni e nuove sfide.

Un revival neo-classico

Da un punto di vista storico, il fine che ci si è proposti con la punizione è stato quello dell'espiatione, del castigo, della dissuasione, della correzione e della difesa della società. Lungo tutto il corso della storia, occhio per occhio, il pagamento del

proprio debito nei confronti della società, la dissuasione dal crimine per mezzo di punizioni esemplari e la dissuasione specifica e particolare esercitata nei confronti di un singolo criminale, la rieducazione dell'individuo al fine di eliminare la possibilità di ulteriori crimini e la protezione della società per mezzo della limitazione della libertà dei delinquenti, sono stati i principali mezzi usati per trattare i criminali.

Tali direttrici di pensiero non si sono mosse nella storia a mo' di falange romana, bensì, come ebbe a dire lo storico CRANE BRINTON, come un disastro ferroviario al rallentatore, un vero e proprio sinistro del pensiero storico. Nei vari periodi storici è stato posto l'accento ora sull'uno, ora sull'altro fra i propositi sopra enunciati. Il codice di Hammurabi, per esempio, rappresentava un notevole progresso civile nel 1700 avanti Cristo, con il suo costante richiamo al castigo, con la richiesta del taglione e, in un certo senso, perché costituiva un tentativo di contenere la crudeltà entro limiti ben precisi.

In esso veniva sancito che, qualora un nobile avesse privato un altro nobile di un occhio, gli sarebbe stata riservata la stessa sorte; qualora avesse invece rotto un osso, gli sarebbe stato spezzato un osso e qualora invece avesse rotto i denti ad un nobile del suo stesso rango, allora gli sarebbero stati rotti i denti. Ma, dobbiamo anche ricordarci che il codice di Hammurabi non era poi così rigidamente proporzionale, e cioè non sempre il castigo corrispondeva al crimine (1). Infatti, qualora la vittima non era nobile, la punizione poteva trasformarsi in una multa, come nel caso di una persona comune che avesse schiaffeggiato un'altra persona comune. Qualora un nobile avesse colpito la guancia di un nobile di rango più elevato, gli sarebbero stati somministrati sessanta colpi di nerbo di bue. Colpire un nobile dello stesso rango comportava invece soltanto una multa. Ma qualora fosse stato uno schiavo a colpire un nobile, subiva il taglio di un orecchio, mentre qualora un figlio avesse osato colpire il padre, gli veniva recisa la mano.

La legge mosaica viene normalmente presentata come alquanto punitiva e basata sul concetto dell'occhio per occhio. Una attenta lettura dell'Esodo, del Levitico, dei Numeri e del Deuteronomio mostra che la frase appare solo tre volte, ma

(1) JAMES B. PRITCHARD, *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, (Princeton, N.J., Princeton University Press, seconda edizione, 1955), pagg. 163-180.

che il concetto di dissuasione è anch'esso presente, come in Deut. 19:20: « I rimanenti udranno ed avranno timore e non faranno più alcun male tra voi » (2).

Inoltre, con l'intento di realizzare un certo qual grado di equilibrio e di omeostasi, i nostri Saggi hanno affermato che, persino nella logica del castigo, il significato della frase « occhio per occhio » è in realtà un occhio sotto un occhio, e si riferisce alle lettere dell'alfabeto ebraico, per cui le lettere che precedono l'occhio (*ayian tachat ayian*) significano denaro e pertanto si intende una compensazione in denaro, ovvero una restituzione da parte del reo nei confronti della vittima. Nel Talmud il tentativo di non tradurre letteralmente è assolutamente evidente. Questa interpretazione è, dal mio punto di vista, estremamente importante, in quanto propone il problema delle equivalenze dei castighi. Si afferma cioè che sanzioni corrispondenti e proporzionali — il castigo proporzionale al delitto — sono possibili, con precisione, senza necessariamente richiedere la stessa sofferenza. La conseguenza di tali equivalenze non consiste pertanto in una eguaglianza, ma piuttosto in una similitudine. Il principio diviene più importante se consideriamo la pena di morte, come vedremo in seguito.

Anche se SOCRATE, nella versione che ci arriva attraverso PLATONE e ARISTOTILE erano rivolti più verso il presente che verso il passato, per quel che riguarda il castigo Platone si riferisce alla punizione come giusto castigo. La dissuasione è orientata verso il futuro ed il suo scopo è quello di dissuadere gli altri o il delinquente stesso dal commettere lo stesso crimine in futuro. Punire il delinquente per quello che ha fatto e non per quello che potrà fare in futuro è naturalmente un modo di rivolgersi al passato. Punire una persona in base a ciò che merita è un metodo compensativo. PLATONE (427-347 a.C.) disse: « Qualora sia necessaria una punizione maggiore, al reo venga comminata una pena detentiva pubblicamente e venga disonorato... Nessun delinquente resti impunito, anche se per un crimine di poco conto... che la pena sia proporzionale alle sue colpe... » (3).

(2) WALTER KAUFMANN: *Without Guilt and Justice* (New York, N.Y., Dell Publishing Co., 1975), in modo particolare cap. 2.

(3) PLATONE, *Leggi*, libro IX, da *I Dialoghi di Platone*, tradotti da Benjamin Jowett, in « Great Books of the Western World, 7 Plato » (Robert Maynard Hutchins, ed., Chicago, Illinois); *Encyclopedia Britannica, Inc.* (1952), 744.

PLATONE appare alquanto moderno: « Qualora un uomo causi danno ad un altro uomo con il furto o con la violenza — disse — che egli paghi i danni in misura maggiore per i danni maggiori e minore per i danni minori; ma, in tutti i casi, qualunque sia stata l'offesa, in modo tale da compensare la perdita. Ed oltre ad offrire una compensazione per il danno recato, egli dovrà sottostare ad un ulteriore castigo, al fine di espiare la sua colpa; colui che abbia errato con la scusante della follia altrui, con la leggerezza propria della gioventù o in condizioni equivalenti pagherà una pena minore; ma colui che abbia fatto del male ad altri a causa della sua stessa follia, sopraffatto dal piacere o dal dolore, dalla paura codarda, dai sensi, dall'invidia o dal furore implacabile, soffrirà pene più pesanti... La legge, come un buon tiratore d'arco, dovrebbe mirare ad una giusta misura del castigo, ed in ogni caso ad una punizione meritata » (4).

La pena di morte

Vorrei includere nella presente disamina degli attuali orientamenti della filosofia penale il problema della pena di morte. Nessuna logica punitiva e nessuna inclinazione del criminale detenuto richiedono questo tipo di condanna. Nessuna logica porta ineluttabilmente alla pena di morte. Quali sono dunque i motivi di questo tipo di condanna? Castigo, espiatione, la nozione utilitaristica di dissuasione, la riabilitazione, la protezione della società ovvero la sua difesa. Noi sappiamo che non si escludono a vicenda se non all'interno di un'analisi puramente astratta, e forse neanche in quel contesto.

Vorrei liberarmi in modo sbrigativo di molte di queste motivazioni, dato che o la ragione non porta alla pena di morte oppure l'evidenza necessaria per giustificare la pena stessa è scarsa, inadeguata ed inconcludente. La morte infatti non è espiativa per il criminale, dato che il concetto di espiatione implica che egli abbia fatto ammenda del suo peccato e sia adesso, in *questa* vita, mondo dei suoi peccati e libero di accettare la grazia di Dio oppure di un suo surrogato in nome dello Stato. Il concetto di riabilitazione stesso richiede che la vita con-

(4) *ibidem*, 782.

tinui, in modo che la persona che ha commesso un delitto possa essere restituita alla vita civile. Non ci sono prove che dimostrino la capacità di dissuasione della pena di morte. Il Comitato di ricerca sugli effetti preventivi e dissuasivi (*Commission on Deterrent and Incapacitative Effects*), facente parte del Consiglio Nazionale di Ricerca dell'Accademia nazionale delle Scienze, dopo lunghi studi sui fenomeni criminosi in genere e sulla pena di morte in particolare, è giunto alla seguente conclusione: «...in breve, i difetti... portano il gruppo di ricerca a concludere che i risultati delle analisi effettuate sulla pena di morte non forniscono alcuna notizia utile sull'effetto di dissuasione della pena di morte stessa » (5).

E quindi che cosa ci rimane? La protezione della società ed il castigo. La protezione della società è però talmente legata alla dissuasione ed alla protezione utilitaristica, che non vi è alcun bisogno di esaminare ulteriormente questo argomento. Inoltre, il concetto di protezione della società può provocare conseguenze altamente indesiderabili, come per esempio giustiziare criminali potenzialmente « pericolosi », come quelli che, secondo il codice penale in vigore in Unione Sovietica alla fine degli anni '20 e all'inizio degli anni '30, erano ritenuti « socialmente pericolosi » per lo Stato, benché non avessero commesso alcuno dei crimini per i quali era specificamente richiesta la pena di morte.

Il concetto di castigo è l'unico che appaia basato su una certa logica che giustifichi la pena capitale (6). Parte del ragionamento sul quale si basa la teoria del castigo comprende la nozione di ripristino dell'equilibrio enunciata da Hegel, di ristabilire cioè lo stato di cose esistente prima che il comportamento criminoso si manifestasse. Una rigorosa omeostasi non è raggiungibile per mezzo della pena capitale, dato che, come tutti sappiamo, la vittima di un omicidio non può essere resuscitata. La pena di morte non soddisfa neppure un astratto concetto di equilibrio, quale sarebbe la « legge del taglione », occhio per occhio, dente per dente. Il concetto di punizione richiederebbe infatti che la sofferenza fosse pari a quella inflitta alla vittima,

(5) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comitato di Ricerca sugli effetti preventivi e dissuasivi, « Report on Deterrent and Incapacitative Effects » (Washington D.C., Accademia Nazionale delle Scienze, 1978), 62.

(6) Faccio uso di commenti cui ho già fatto ricorso in « The Death Penalty: Social Philosophy and Social Science Research », (1978), 14 *Criminal Law Bulletin*.

con un « sovrappiù » di sofferenza per aver commesso il crimine, per aver superato cioè la soglia che divide il comportamento legale da quello che viola la legge.

L'uccisione del reo in stato di detenzione da parte dello Stato, soprattutto nelle condizioni mediche attualmente adottate, non causerà, con tutta probabilità, la stessa sofferenza patita dalla vittima. E anche qualora il dolore fosse lo stesso, non verrebbe soddisfatto il secondo requisito, e cioè la sofferenza da infliggere per la violazione della legge. Ed allora, che cosa bisognerebbe fare al fine di soddisfare i requisiti richiesti? Forse torturare fino alla morte? Può darsi. Ma una soluzione del genere entrerebbe in contrasto con altri orientamenti presenti nella nostra società, soprattutto per quel che riguarda il problema dell'uso delle pene corporali da parte di o nel nome dello Stato. La società occidentale sembra considerare le pene corporali un anatema contro il concetto stesso di civiltà. Si permette alla polizia di sparare a delinquenti in fuga in circostanze particolari, anche se l'uso delle armi viene scoraggiato, a meno che non siano in pericolo delle vite umane. La forza fisica è consentita per arrestare un sospettato. Ma una volta in stato di arresto, viene severamente condannato qualsiasi maltrattamento fisico degli arrestati, dei fermati e degli imputati. Viene chiesta una alimentazione adeguata e buone cure mediche per i cittadini in stato di detenzione. La filosofia del nostro sistema sanitario è tale che dobbiamo razionalizzare il sacrificio e dare la morte nelle migliori condizioni fisiche possibili. Lo Stato si è sforzato di ridurre la sofferenza della morte nel modo più umano.

Vi è quindi una forte opposizione culturale alle punizioni corporali. Sono certo che la società occidentale non tollerebbe il taglio degli arti, l'asportazione degli occhi, il taglio della lingua. Persino in caso di omicidio, siamo contrari all'esecuzione parziale (taglio delle gambe, del pene, ecc.). Se siamo contrari all'eliminazione di parte della sostanza corporea, è forse logico sostenere l'eliminazione del corpo nella sua totalità?

Una parte importante della dottrina del castigo consiste nella proporzionalità delle pene. Tale principio è stato riconosciuto da BECCARIA, BENTHAM e da altri razionalisti. Esso si articola compiutamente nel modello dei castighi « giusti » o « commensurati ». I livelli di gravità dei crimini e della severità delle pene elaborati da BECCARIA si ispirano appunto al concetto di proporzionalità. Pena eguale per delitto eguale non significa che

il castigo deve corrispondere esattamente al delitto, ma che il livello di severità delle pene deve corrispondere ad un livello di gravità dei delitti.

Inoltre, la punizione potrebbe o dovrebbe essere espressa secondo equivalenze piuttosto che nella stessa forma fisica del delitto. Ad esempio, non vengono certo prescritti ferimenti da parte dello Stato ai delinquenti che abbiano ferito ma non ucciso le loro vittime. Qualora la vittima abbia ricevuto cure mediche in seguito al ferimento e sia stata poi dimessa, oppure resti ricoverata in ospedale, non pretendiamo che lo Stato riservi il medesimo trattamento al reo. In nome dello Stato non si accoltella, non si spara, non si sfigura con l'acido, non si mutila, né si scippa una persona accusata di uno di questi crimini. Ed allora, quale logica mantiene la pena di morte per coloro che la morte hanno inflitto?

Si ricercano delle equivalenze nel genere piuttosto che nella precisione della sensazione fisica. Nella nostra società democratica, il più comune tra i beni di scambio per la sofferenza è la privazione della libertà estesa nel tempo e misurabile in giorni, mesi e anni. Altre forme di privazione si assommano alla precedente. Ci troviamo pertanto di fronte ad una ragionevole estensione delle equivalenze fra la privazione della libertà per delitti meno rilevanti dell'assassinio e la privazione più lunga per il reato di omicidio vero e proprio.

Sulla falsa riga di BECCARIA, molto ancora si può dire in merito alla «sofferenza della detenzione». La morte elimina tutto. Elimina il senso di colpa, la frustrazione, il desiderio di cose non ottenute ed irraggiungibili, ansie e paure. Per mezzo dell'esecuzione, lo Stato nega se stesso, svuota di contenuto queste punizioni autoinflitte e quelle che derivano dalla restrizione della libertà. La morte pone termine ad ogni sofferenza ed il reo non viene più punito.

Per «schiavitù», BECCARIA intende le restrizioni collegate alla detenzione ed afferma:

« Qualora si dicesse che il carcere a vita è altrettanto penoso della morte e quindi altrettanto crudele, risponderei che, sommando tutti i brutti momenti del carcere a vita, esso rappresenta una pena peggiore, ma tali momenti vengono distribuiti lungo l'arco di una vita intera, mentre la condanna a morte estende la sua influenza ad un solo attimo... Pertanto, l'intensità della pena collegata al carcere a vita, quale sostituto alla pena di mor-

te, contiene quel *quid* sufficiente a far desistere l'animo più determinazione — alcuni per fanatismo, altri per quella vanità che accompagna sempre gli uomini oltre la tomba, altri ancora nell'ultimo disperato tentativo di non vivere più o di sfuggire alla sofferenza — ma fra le catene ed i vincoli non troviamo né vanità, né fanatismo, né li troviamo sotto i colpi della verga o sotto il giogo, né al di qua delle sbarre di ferro, nel momento in cui il malfattore inizia la sua sofferenza invece di porvi fine » (7).

Le conseguenze storiche dell'aver stabilito una pena peggiore della morte sono state recentemente descritte da SELLIN, il quale afferma che la difesa di BECCARIA del carcere a vita ha incoraggiato (in Austria, Ungheria e altrove) l'invenzione di orribili forme di detenzione, ritenute più dissuasive della pena di morte (8). Vorrei sottolineare a questo proposito il problema psicologico posto da BECCARIA, cioè quello della sofferenza che termina rapidamente con l'esecuzione, mentre dura nel tempo con la detenzione. Il problema è del tutto empirico e a tutt'oggi disponiamo di poche prove in più rispetto al XVIII secolo.

BECCARIA parla anche di una pena che riteneva maggiormente dissuasiva della morte, e cioè il carcere a vita, che per la sua stessa durata è un costante ricordo delle conseguenze del delitto: « Nel caso di una esecuzione, un delitto fornisce un solo esempio alla nazione, mentre con l'ergastolo, un solo delitto può fornire numerosi e duraturi avvertimenti » (9).

In poche parole, la rapidità e attualmente per noi la segretezza della morte, nonché il significato sociale dell'esecuzione occupano poco spazio nella mente dei sopravvissuti. Riusciamo ad identificarci solo momentaneamente con la morte. Il ricordo duraturo della privazione della libertà costituisce invece una costante maggiormente sostenuta. È più facile identificarsi con un esempio vivente di sofferenza che con un esempio morto e sepolto.

(7) Il testo inglese appare in SELLIN, *Beccaria's substitute for the Death Penalty*, (1976) 5 (dattiloscritto). Un frasario inglese simile a *Dei delitti e delle pene*, (1764), 48 appare in *On Crimes and Punishments*, (Henry Paolucci, trad.), (1963).

(8) SELLIN, vedi nota n. 7.

(9) BECCARIA, vedi nota n. 7 e Capitolo 16 sulla pena di morte.

Desidero fare un ulteriore commento a proposito dell'effetto dissuasivo, senza riferirmi alla letteratura esistente nel campo delle scienze sociali sull'argomento in questione. Per quanto riguarda la pena di morte sembra esservi, da parte della Corte suprema degli Stati Uniti, una maggiore disposizione ad ascoltare ed essere motivata da argomentazioni in favore dell'effetto dissuasivo piuttosto che da casi di discriminazione razziale, sociale o basati sul sesso. Il problema della dissuasione può considerarsi legato alla protezione della società ed è quindi, da un punto di vista legale, un problema di interesse statale; tuttavia esso non si basa su nessun articolo o emendamento della Costituzione. Il problema della discriminazione è invece legato al debito processo — quinto e quattordicesimo emendamento — all'imparzialità delle giurie — emendamento sesto — e alla eguale protezione, di cui si parla nel quattordicesimo emendamento. Ulteriori accuse di crudeltà riguardano l'ottavo emendamento, in quanto si afferma che la pena di morte viene comminata con più facilità ai negri e ai poveri.

Ma — lo ripeto — la dissuasione non ha alcun isoformismo immediatamente riconoscibile nella Costituzione. Esso è correlato all'intento legislativo ma non a specifici problemi costituzionali da risolvere in sede di giudizio (10).

Sistemi fallimentari: un dialogo socratico

Vorrei introdurre a questo punto la nozione di fallimenti del sistema, nel quadro di argomentazioni socio-filosofiche contro la pena di morte. Il primo è il fallimento del sistema sociale, il secondo quello del sistema giudiziario penale.

In un certo senso, la mia posizione è simile a quella di GABRIEL TARDE, secondo il quale la società ha i delinquenti che si merita. Oppure, se vogliamo rifarci a tempi più recenti, la mia posizione può assimilarsi al commento di PINHAS ROSEN, Ministro della Giustizia di Israele nel 1954, al momento della discussione alla Knesset di un provvedimento che aboliva la pena di morte, eccetto nei casi di tradimento in tempo di guerra. Egli afferma: « Dato che la società condivide la colpa delle attività

(10) La mia affermazione è sostenuta da un mio dialogo con il giudice federale Louis H. Pollack, ex preside della facoltà di Legge della Pennsylvania University ed uno dei maggiori esperti costituzionali degli Stati Uniti.

criminoze dei suoi membri, non ha il diritto morale di comminare la pena più grave » (11).

Quel che si intende dimostrare è che il sistema sociale nel quale si verificano eventi criminosi ha fallito nel suo compito di educare, formare, rendere sociali i propri cittadini, affinché obbediscano alle sue prescrizioni e proscrizioni. Per certi versi, tale fallimento può essere inevitabile, può variare di dimensioni, ma è presente in tutti i casi. Gli individui possono essere considerati responsabili in parte del fallimento e dei delitti commessi, ma un sistema sociale che non sia equo — nel senso in cui lo intendono PLATONE, RAWLS, MARX ed ENGELS — ha anch'esso fallito. Tale fallimento priva lo Stato del suo diritto di togliere la vita a coloro che hanno sbagliato. La filosofia non si applica ai delitti meno gravi dell'omicidio.

« Ma perché no? » potrebbe chiedere ADIMANTO (12), il discepolo di Socrate.

« Perché — potrebbe rispondere SOCRATE — consideriamo legato al concetto di pena e a quello di castigo un ritorno ad uno stato precedente e, allo stesso tempo, speriamo in una riabilitazione. La morte preclude la via sia al castigo che alla riabilitazione. Per mezzo dell'esecuzione, lo Stato proclama chiaramente e drammaticamente il proprio fallimento ed esclude qualsiasi possibilità di rimedio. Inoltre, l'esecuzione è un modo ingiusto di chiudere il fallimento causato dallo Stato stesso ».

Anche il sistema della giustizia penale ha i suoi fallimenti, e sono proprio questi che dovrebbero impedire il ricorso alla pena di morte.

« Ma come dovremmo comportarci nei confronti dell'omicidio premeditato e dell'assassinio prezzolato? » chiede ADIMANTO. « Per certo egli sa cosa sta facendo, e anche se la società avesse fallito nel suo compito di educarlo alla virtù, egli non reagisce nel modo più giusto al timore della punizione e quindi, una volta preso, dovrebbe divenire un esempio per gli altri. L'esecuzione funzionerebbe pertanto in modo esemplare e servirebbe gli interessi dell'educazione ».

« Le cose non stanno così — risponderebbe Socrate — è una punizione ingiusta perché non equa. L'omicidio premeditato

(11) (1954) *Divrei Haknesset*. Citato da KRAMER in « Jewish View of Capital Punishment », (punto di vista ebraico sulla pena di morte), (1963) 34 *Jewish Heritage* (Eredità Ebraica).

(12) Ho scelto ADIMANTO per questo ipotetico dialogo, trattandosi di uno dei personaggi più simpatici della « Repubblica » di Platone.

viene programmato non con il timore di essere arrestato, bensì sulla base della probabilità immaginata o reale di non essere preso, messo agli arresti e punito. Il sistema giudiziario penale non è del tutto efficiente. Il fallimento, l'inefficienza del sistema giudiziario penale nell'arrestare tutti gli assassini promuove una base razionale sulla quale si fonda la volontà del delinquente di rischiare quelle probabilità ».

ADIMANTO, accalorato dal ragionamento, risponde con acceso entusiasmo: « ma non dovrebbe questa efficienza selettiva essere impiegata per giustificare l'esecuzione dei pochi che vengono presi? ».

« Vorrei rammentarti il diritto ad una eguale protezione e ad un debito processo — gli risponde il suo mentore — se il sistema giudiziario penale fosse del tutto efficiente, tutti gli assassini verrebbero arrestati ed il principio della certezza della punizione potrebbe essere invocato allo scopo di dissuadere senza alcun bisogno di ricorrere a punizioni più severe. Se consideriamo questo dramma come un gioco delle probabilità e non come una battaglia fra il bene ed il male, con il gigantesco potere dello Stato, delle sue leggi e del suo armamentario persecutorio da una parte, e l'individuo dall'altra, allora ci si potrebbe aspettare che lo Stato vinca e prenda i suoi attaccanti. La capacità di arrestare soltanto alcuni fra i delinquenti produce una riduzione del rischio nel gioco dell'individuo contro lo Stato. Quindi, quanto maggiori sono i fallimenti dello Stato (bassi tassi di « ricambio » e bassi tassi di arresti), tanto più il peso della pena capitale ricade sui pochi che vengono presi. L'esecuzione dei pochi è quindi una ingiustizia che colpisce tutti, a causa del fallimento dello Stato nelle sue ricerche ».

« Ma questa logica non si applica per le pene minori comminate per reati meno gravi, in quanto il reo ormai punito, ma vivo, può essere restituito alla società e gli può essere permesso di rientrare nel gioco ».

Proporzionalità e privazione della libertà

Come ho già avuto modo di dire, CESARE BECCARIA, nel suo celebre libro *Dei delitti e delle pene* comparso nel 1764, scrisse che dovrebbe esistere una scala di gravità dei crimini cui dovrebbe corrispondere una scala della severità delle sanzioni.

Nel secolo dei Lumi, il diciottesimo, tutto incentrato sulla razionalità dell'essere umano, il proposito principale della pena era la dissuasione. E BECCARIA scrisse in modo alquanto pregnante su questo argomento. Una delle sue affermazioni più importanti — che ha sicuramente valore di attualità — consisteva nel dire che non tanto la severità, quanto la certezza della punizione, ha un effetto dissuasivo.

Nonostante l'enfasi posta da BECCARIA sull'effetto dissuasivo quale proposito principale della punizione, il principio di proporzionalità tra la gravità del delitto e la severità della sanzione costituiva parte integrante della sua filosofia e può essere applicata al modello dei giusti castighi. Il principio di proporzionalità, di equivalenza e di pena meritata, sono tutti legati in modo da permettere la costruzione di una sequenza logica o scala delle sanzioni. Non vi è alcun bisogno da parte nostra di condividere l'opinione del professor Kaufman, secondo il quale non esiste alcuna pena proporzionale comminabile a chi si sia macchiato del delitto di violenza carnale nei confronti dei bambini, o di alto tradimento o genocidio, anche se dobbiamo ammettere che si tratta di casi di difficile soluzione.

THOMAS JEFFERSON, che conosceva il saggio di Beccaria, nel suo primo discorso inaugurale propose quella che lui definiva « una giustizia equa ed esatta per tutti gli uomini ». Nel 1779, elaborò una legge per la proporzionalità delle pene.

Citiamo un esempio: « Chiunque si macchi del delitto di stupro, poligamia o sodomia con uomo o donna, sarà punito, se uomo, con la castrazione, se donna, le sarà inciso nella cartilagine del naso un foro di almeno mezzo pollice di diametro ». Ed inoltre: « Chiunque di proposito e con maliziosa premeditazione mutilerà chicchessia o lo sfigurerà, tagliandogli o rendendogli inservibile la lingua, forandogli o tagliandogli il naso, il labbro, le orecchie, marchiandolo a fuoco o con altri mezzi, sarà mutilato o sfregiato nello stesso modo; qualora questo non fosse possibile per mancanza della parte in questione, si procederà nel modo più simile possibile, su un'altra parte dello stesso valore ed importanza, a parere della giuria, ed inoltre il colpevole cederà metà delle sue terre e dei suoi beni alla vittima » (13).

(13) cfr. Saul K. Padover ed., *The Complete Jefferson: Containing his Major Writings Published and Unpublished, except his Letters* (New York, Duell, Sloan and Pearce, 1943), 90-102, citato da WALTER KAUFMANN, « Retribution and the Ethics of Punishment », capitolo 9, pag. 223, in Randy E. Barnett e John

Anche se alcune delle dichiarazioni di JEFFERSON possono apparire bizzarre, si vede chiaramente che egli si muove nella direzione delle equivalenze e della proporzionalità.

Ho cercato di dimostrare in altra sede (14) che il principio dell'equivalenza delle sanzioni fece grandi passi avanti quando, nella Firenze del XIV secolo, la detenzione divenne una forma di pena in sé, il cui scopo principale era quello di sostituire le punizioni corporali. In precedenza le prigioni servivano a trattenere le persone in attesa di processo o di essere sottoposte alla fustigazione, alla marchiatura, alla mutilazione, all'esilio, ma non venivano considerate un castigo in sé. Nel 1300, vennero aperte le nuove prigioni, le Stinche, e per la prima volta, in accordo con le Ordinanze di Giustizia del 1298, furono comminate pene detentive — senza ricorrere quindi a pene corporali —: due anni per un semplice furto, quattro anni per rapina, quattro anni per il delitto di sodomia (come trovai negli archivi degli Uffizi per Benvenuto Cellini, anche se non li scontò mai) e così via.

La mia tesi è che il passaggio dalla dimensione ultraterrena e senza tempo del Medioevo alla dimensione mondana, all'economia basata sul capitalismo mercantile, alla costruzione di Palazzo Pitti effettuata durante l'arco di vita del Patriarca della famiglia Pitti, al risuonare dei rintocchi degli orologi nelle piazze della città, alla nuova e concisa prospettiva nel campo dell'arte, alla scalata del Vesuvio effettuata dal Petrarca nel solo intento di ammirare il panorama, sono tutti fattori che contribuivano a creare delle equivalenze per il lavoro dell'uomo, per il suo denaro e per il suo tempo. Vi era inoltre il tentativo di promuovere un nuovo genere di libertà politica. Nel momento in cui si riesce a stabilire un'equivalenza fra tempo, lavoro e denaro, e nel momento in cui la libertà diviene un bene prezioso, proprio allora la privazione della libertà per un dato e specifico periodo può trasformarsi in uno svantaggio e in un adeguato castigo.

Nel 1790 fu aperto all'interno del Walnut Street Jail a Philadelphia un reparto che veniva adibito a carcere dello Stato. Il 20 ottobre 1829 fu aperto il famoso Eastern State Peniten-

Hagel III, ed., *Assessing the Criminal: Restitution, Retribution and the Legal Process*, (Cambridge, Mass., Ballinger Publishing Co., 1977).

(14) MARVIN E. WOLFGANG: «A Florentine Prison: le Carceri delle Stinche» (1960), VII *Studies in the Renaissance*, pag. 148-166.

tiary con il preciso scopo di ospitare detenuti ed il termine « penitenziario » entrò nell'uso corrente per definire un luogo dove i detenuti scontano la loro pena. Nacque in questa occasione il cosiddetto sistema di pena della Pennsylvania che, come quello in uso a Firenze, prescriveva l'imprigionamento per periodi di tempo, quale punizione sufficiente in se. Finite le fustigazioni, le marchiature, il *ducking stool* (sgabello utilizzato per immergere in acqua il condannato) e le torture corporali di altro genere. Periodi di detenzione predeterminati si trasformavano pertanto in controparti per la gravità dei delitti.

La nascita del concetto di riabilitazione

Di pari passo procedeva il concetto, che trova radici in filosofie più antiche, della possibilità di riformare, rimodellare, riabilitare e reinserire nella società i detenuti. Tale concetto iniziò a rifiorire con l'atteggiamento finalistico del XIX secolo.

Aumentò l'interesse psichiatrico nel campo della criminologia. ISAAC RAY (15) (1838) trattava, nella sua celebre opera di giurisprudenza medica, il problema della follia e della responsabilità legale. Vi furono poi, nel XX secolo, gli scritti di SIGMUND FREUD e di altri, che contribuirono alla psichiatrizzazione della legge penale. La corporazione medica, alleata con la corporazione degli avvocati, riuscì a convincere gli amministratori della legge penale del fatto che i colpevoli di reati avrebbero potuto essere riformati, riabilitati, rimodellati, reinseriti nella società, con una conseguente diminuzione della criminalità. Nel 1870, la *American Prison Association* si riunì a Cincinnati, Ohio, per dichiarare che lo scopo ultimo era il recupero. Da quel momento in poi, per tutte le sei decadi del XX secolo, la giustizia penale fu orientata principalmente verso questo adempimento.

I colpevoli di reati dovevano essere curati, non puniti. Il castigo venne considerato una usanza barbara, la cura una soluzione umanitaria. L'individualizzazione della pena per adeguarsi ai bisogni della personalità dell'individuo, il lasciare indeterminato il periodo della detenzione (da due a quattro anni,

(15) ISAAC RAY: *A Treatise on the Medical Jurisprudence of Insanity*, (Boston, Mass., Little, Brown, 1838).

da quattro a otto), o la sentenza indefinita da un giorno al carcere a vita, divennero nozioni comuni, dato che non era possibile prevedere il tempo necessario per il recupero del colpevole, che viene quindi rilasciato nel momento più adatto, e cioè quando lo si è « curato ». Il detenuto diviene pertanto il prigioniero del terapeuta. Tale infatti è stata la liturgia della riabilitazione.

Iniziò così il recupero coatto, che cambiò in seguito il suo linguaggio ma non il suo stile. L'invasione da parte della medicina, e soprattutto della psichiatria, nel campo della responsabilità e della filosofia dell'«uomo ragionevole» trasformarono il concetto di peccato e di male in quello di malattia. Il preconcio e l'inconcio presero possesso del ragionamento cognitivo ed i colpevoli di reati divennero persone da curare piuttosto che da punire. Bisognava cambiare non più il peccato dell'anima, ma lo stato di malattia della mente, e si inventarono meccanismi di alterazione della psiche per rimodellare, rinnovare e riformare il reo per il suo bene ed in nome della protezione della società. La forte influenza dell'autorità proveniente dalle rispettabili accademie di medicina e di legge dedicò i suoi sforzi alla promozione di politiche di giustizia penale, che misero a tacere le istanze popolari di punizione e castigo per oltre un secolo.

Critiche al modello riabilitativo

Voci di dissenso vi furono fin dai primi tempi, ma non furono prese in gran considerazione fino ad epoche alquanto recenti. Come ho già avuto occasione di dire, nel XIX secolo, i Quaccheri di Philadelphia, *élite* del tempo, favorirono l'entrata in vigore, nel vecchio carcere di Cherry Hill, di quello che successivamente sarebbe stato chiamato « Pennsylvania System ». I detenuti di tale prigione venivano messi in isolamento dal momento in cui entravano nell'istituto al momento in cui lo lasciavano. Con intenzione umanitaria, allo scopo di promuovere una auto-correzione e di eliminare gli effetti della contaminazione sociale con altri detenuti, questa filosofia e questa ideologia correttiva vennero imposte e messe in pratica all'interno del sistema giudiziario penale, allo stesso modo in cui Rousseau voleva imporre agli uomini di essere liberi, nei confronti dei malcapitati presi nella rete della amministrazione della giustizia penale.

CHARLES DICKENS visitò il famoso istituto carcerario di Philadelphia nel 1842. In un primo tempo sembrò approvare l'iniziativa, ma poi, al momento di mettere nero su bianco, fu molto critico e la sua prospettiva divenne simile a quella dei critici odierni che si oppongono alla terapia coatta: « Sono ben convinto del fatto che nelle intenzioni si tratta di un metodo gentile, umanitario, tendente al recupero; ma sono anche persuaso che coloro i quali hanno approntato il sistema ed i benintenzionati signori che lo mettono in pratica, non sanno quello che fanno... Ritengo che questo lento e giornaliero immischiarsi nei misteri della mente sia incommensurabilmente peggiore di qualsiasi tortura corporale; e dato che i suoi orribili segni non sono immediatamente visibili o palpabili al pari delle cicatrici, e non trattandosi di ferite superficiali, esso estorce poche grida raccogliibili dall'orecchio umano; pertanto lo denuncio come punizione celata » (16).

Molto più tardi, C. S. LEWIS, nel suo saggio « The Humanitarian Theory of Punishment » (Teoria umanitaria del castigo) scrisse quanto segue:

« Non ti puniscono, non ti infliggono alcuna pena, ti curano e basta. Ma non facciamoci ingannare dai termini. Essere preso senza il proprio consenso dalla propria casa, perdere la propria libertà, essere sottoposto agli assalti contro la propria personalità in cui la moderna psicoterapia è tanto abile, essere ricostruito secondo un modello di « normalità » creato in un qualche laboratorio viennese al quale non si è mai aderito, sapere che questo processo non avrà fine fintanto che o i miei carcerieri avranno avuto successo o io avrò acquisito sufficiente scaltrezza da riuscire ad ingannarli con un successo apparente della cura, cosa importa se tutto questo viene chiamato castigo o no? Che questo sia comprensivo di tutti gli elementi per i quali il castigo viene temuto, e cioè vergogna, esilio, schiavitù ed anni perduti, appare ovvio. Soltanto un grave demerito può giustificare tutto ciò, ma è proprio questo il concetto che la teoria umanitaria pretende di voler eliminare (17).

(16) CHARLES DICKENS: *American notes for General Circulation* (London, Chapman and Hall, 1842) 119-120, citato da TORSTEN ERIKSSON, *The Reformers: An Historical Survey of Pioneer Experiments in the Treatment of Criminals*, (New York, Elsevier, 1976), 70.

(17) C.S. LEWIS: « The Humanitarian Theory of Punishment » (1953) 6 *Res Juridicae* 224-30. Ristampato in W. SELLARS e J. HOSPERS, *Readings in Ethical Theory*, (Prentice-Hall, 1970).

Ad iniziare dalla metà degli anni '50, si sviluppò un certo scetticismo nei confronti dell'efficacia del modello riabilitativo di origine medica. Questo scetticismo, di provenienza behaviouristica andò gradualmente aumentando. Parallelamente, cominciava ad emergere una preoccupazione di natura etica, che insinuava dubbi sulla equità di tale modello e poneva il grande problema della equità — o della mancanza di equità — nella ipocrisia della riabilitazione. A questo punto troviamo convergenza fra scienza, etica e legge.

Accurati studi vennero portati avanti al fine di valutare la efficacia del modello riabilitativo. L'aumento della sofisticazione statistica di tali studi portava a conclusioni negative sempre più frequenti, nel senso che le tecniche di intervento, dalla terapia individuale a quella di gruppo, riducevano i casi di rilascio sulla parola e gli altri modelli di intervento non avevano alcun effetto significativo nel ridurre i casi di recidività (18).

Nel 1975, venne stilato un resoconto di 289 studi riguardanti interventi riabilitativi e terapeutici (19), a dimostrazione del fatto che nessuna terapia aveva contribuito in modo significativo alla riduzione della recidività. Dal momento della pubblicazione di questo rapporto e dalla comparsa dell'articolo di ROBERT MARTINSON nel « *Journal of Public Interest* », intitolato « Cosa funziona? », vi è stata una crescita della disillusione nei confronti delle possibilità del modello riabilitativo (20).

« *The Struggle for Justice* » (la lotta per la giustizia), comparso nel 1971 (21) a cura dell'American Friends Service Committee, è stata una delle pietre miliari nel processo di critica del modello riabilitativo e si incentrava sul problema delle enormi disparità nel comminare le pene, a proposito delle quali veniva suggerita una maggiore uniformità.

(18) WALTER C. BAILEY: « Correctional Outcome: an Evaluation of 100 Reports » (1966), 57 *J. Crim. L.C. and P.S.* 153-60; R.G. HOOD: « Research on the Effectiveness of Punishments and Treatments », in *Collected Studies in Criminological Research*, (Strasburgo, Consiglio d'Europa, 1967), vol. 1, pagine 74-102; DAVID A. WARD: « Evaluation of Correctional Treatment: Some Implications of Negative Findings », in S.A. YEFKY, ed., *Law Enforcement, Science and Technology*, (Washington D.C., Thompson, 1967), 201-208.

(19) DOUGLAS LIPTON, ROBERT MARTINSON, JUDITH WILKS: *The Effectiveness of Correctional Treatment: A Survey of Treatment Evaluation Studies*, (New York, Praeger, 1975).

(20) ROBERT MARTINSON: « What Works? — Questions and answers about Prison Reform », (giugno 1974) *Journal of Public Interest*, n. 6, pagg. 22-54.

(21) *Struggle for Justice*, A report on Crime and Punishment in America, elaborato per il « American Friends Service Committee » (New York, Hill and Wang, 1971).

Da quel tempo ad oggi, grazie agli articoli di autorevoli esperti, come FRANCIS ALLEN (22) e HERBERT PACKER (23), vi è stata una affermazione del principio secondo il quale, nel campo della politica sociale, una maggiore uniformità delle pene comminate ed una diminuzione del potere discrezionale della magistratura costituirebbero elementi necessari per promuovere un maggior grado di giustizia nella nostra politica in campo penale. Il Comitato Goodell per lo studio delle condizioni di detenzione la cui relazione finale è stata recentemente pubblicata a cura di ANDREW VON HIRSCH sotto il titolo « Doing Justice » (Rendendo Giustizia (24), ha espresso esplicitamente la preoccupazione crescente dell'opinione pubblica e la sua delusione nei confronti della riabilitazione, nonché il desiderio di creare un sistema giudiziario basato sul sistema dei « giusti castighi », per cui i delinquenti dovrebbero essere puniti non per quello che potrebbero compiere in futuro, ma per quello che hanno fatto in passato.

L'attuale linea di pensiero più comune fra molti giuristi, poliziotti e legislatori (25) è che non si può fare molto per attaccare le « cause radicali » della delinquenza, come non si può legiferare sul problema dell'amore, né tanto meno influenzare in qualche modo il tasso dei divorzi. La disoccupazione, i bassi livelli di educazione, i problemi abitativi ed altri simili problemi sociali, diffusi tra le classi lavoratrici, sono tutte questioni che il governo potrebbe e dovrebbe tentare di modificare comunque, e solo secondariamente allo scopo di eliminare alcune cause della delinquenza, trattandosi di problemi di grande importanza nel campo del benessere sociale.

Ad un altro livello, il sistema giudiziario penale è in grado di esercitare un'influenza diretta ed anche i governi dovrebbero tentare di realizzare delle modifiche. Queste ultime implicano il conseguente aumento delle probabilità di arresto e detenzione, oltre che una effettiva sentenza di incarcerazione, per delinquenti che abbiano commesso i seguenti delitti: lesioni, furto,

(22) FRANCIS A. ALLEN: « Criminal Justice, Legal Values, and the Rehabilitative Ideal » (1959), 50 J. Crim. L.C. and P.S. 226-230.

(23) HERBERT L. PACKER: *The Limits of Criminal Sanction*, (Stanford, Stanford U.P., 1968).

(24) ANDREW VON HIRSCH: *Doing Justice: the Choice of Punishments*, (New York, Hill and Wang, 1976).

(25) cfr. JAMES Q. WILSON: *Thinking about Crime*, (New York, Basic Books, 1975).

danni; implicano altresì l'eliminazione della sentenza indefinita o indeterminata da parte dei giudici e la riduzione della discrezionalità dei magistrati al momento dell'emissione della sentenza; l'inclusione dei delitti compiuti nel periodo giovanile per gli adulti in stato di detenzione e sul punto di essere processati, in modo che la gravità dei crimini commessi nel periodo giovanile venga presa in considerazione al momento della decisione della sentenza; la diminuzione del potere discrezionale al momento della sentenza, potere che andrebbe sostituito mediante un processo di stesura delle sentenze uniforme, basato sulla gravità del crimine piuttosto che sulle caratteristiche del reo.

Il rapporto della National Academy of Sciences sugli effetti dissuasivi e inabilitativi, recentemente pubblicato, conclude affermando che le prove relative alla dissuasione — certezza, severità e celerità — sono talmente inadeguate, che non è possibile giungere ad alcuna conclusione definitiva. Esso contiene inoltre raccomandazioni intorno all'utilità di ulteriori ricerche basate su studi longitudinali di carriere di detenuti a proposito delle possibilità di arresto, condanna e detenzione.

L'attuale nuova Commissione dell'Accademia per il problema della riabilitazione ha elaborato un rapporto, il quale, in effetti, afferma che la ricerca più recente sul problema della riabilitazione tende nettamente a confermare le precedenti conclusioni, cioè che una metodologia debole è causa di una ricerca molto costosa. Le migliaia di studi esistenti sul problema della riabilitazione non giungono certo ad una conclusione degna di fede. In breve, non sappiamo se la riabilitazione possa essere effettuata con successo, non conosciamo un buon metodo per portare a termine il processo di riabilitazione stessa, e non sappiamo neppure se essa sia impossibile da realizzare.

Durante l'ultima seduta del Congresso degli Stati Uniti, fu approvato il disegno di legge del Senato n. 1.437, che poi non è stato ratificato dall'altro ramo del Parlamento. Tale legge contiene un esame completo del codice penale federale, che non ha subito alcuna revisione globale dal XVIII secolo. È stata una impresa titanica ed un proseguimento del modello di codice penale dell'American Law Institute, effettuati sotto la direzione del Prof. Herbert Weschler della Columbia Law School e del Prof. Louis Schwartz dell'Università della Pennsylvania. La legge senatoriale 1.437, sostenuta dal compianto senatore McClelland e dall'attuale Presidente della Commissione Giusti-

zia del Senato, Senatore Kennedy, propone un modello di pena secondo il principio del giusto castigo e, nella fattispecie, che venga nominata una Commissione che stabilisca delle linee di condotta generali per quanto riguarda le sanzioni che, pertanto, si baseranno unicamente sulla gravità del delitto. Una legislazione del genere è stata adottata da circa 30 Stati degli USA.

Il concetto di « giusto castigo » non prende minimamente in considerazione la riabilitazione. Infatti, DAVID ROTHMAN (26), l'Autore di una delle migliori storie dei manicomi, si riferisce al concetto di fallimento piuttosto che a quello di successo, per quanto riguarda la punizione. Tuttavia, secondo il modello di pensiero corrente, programmi di appoggio e di terapia dovrebbero continuare ad essere a disposizione, seppure ad un livello del tutto volontario e la partecipazione a tali programmi non dovrebbe avere alcuna influenza sul tempo di detenzione dei carcerati. Dato il numero eccessivo ed intollerabile di esiti negativi, la previsione di pericolosità resterebbe unicamente un esercizio accademico e non dovrebbe quindi essere incluso in un sistema giudiziario penale. Anche qualora fossimo in grado di prevedere futuri comportamenti violenti, non sarebbe appropriato determinare la durata della pena o il grado di restrizione della libertà, basandosi su aspettative concernenti l'avvenire. I trasgressori dovrebbero essere puniti per quello che hanno fatto e non per quello che potrebbero fare in futuro.

La punizione, e persino il castigo, diventano così una base accettabile per la giustizia. Viene quindi reintrodotta la concettualizzazione durkheimiana a rinforzo dei sentimenti morali e non necessariamente come una reazione vendicativa di una folla delirante. Viene posto l'accento sulla necessità di un trattamento umano all'interno e fuori delle carceri, insieme alla probabilità di un minor numero di sentenze di carcerazione, che verrebbero comminate solo nel caso di violenze. L'uso di multe basate sul concetto del « reddito della giornata », la restituzione alle vittime ed il diritto ad essere curato, insieme a quello di *non* esserlo, sono principi fondamentali sui quali si basa il sistema. Un punto basilare del programma è costituito dalle sentenze ben determinate al posto di quelle indefinite o indeterminate e il periodo di libertà sulla parola o sorveglianza in seguito

(26) DAVID ROTHMAN: *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic*, (Boston, Little, Brown, 1971).

alla detenzione sarebbero eliminati in quanto procedure istituzionali ed in quanto parti della burocrazia giudiziaria penale. Gli attuali istituti di assistenza dovrebbero essere aumentati allo scopo di aiutare le persone che escono di prigione, ma non in modo coatto.

Sono attualmente allo studio le scale dei delitti e delle pene elaborate da Beccaria. Negli Stati Uniti si sta attualmente realizzando una graduatoria psico-fisica dei delitti, utilizzando come campione rappresentativo della popolazione statunitense 60.000 sentenze scelte a caso. La gravità dei delitti può essere ordinata secondo una scala proporzionale, che va dall'attentato dinamitardo con l'uccisione di molte persone a delitti minori, che non provocano vittime. Ed è quanto stiamo attualmente facendo nel mio centro di criminologia all'Università della Pennsylvania. LESLIE SEBBA, dell'Istituto di Criminologia della Hebrew University, ha portato avanti una ricerca di avanguardia sui vari gradi di severità delle pene nella percezione di varie popolazioni (27). Per mezzo di queste scale, è possibile stabilire un sistema più preciso del modello di « giusto castigo » ed aderire ai principi di equità, proporzionalità ed equivalenza.

Soltanto adesso, in seguito al revival della posizione classica del XVIII secolo, questi mutati toni pubblici vengono uditi e pronunciati da personalità dominanti nel campo delle scienze sociali, della legge penale e dell'amministrazione pubblica. Il neo-classicismo nacque dalla cultura popolare ed è attualmente sostenuto dalla ricerca più sofisticata. I concetti di dissuasione, castigo e punizione, mai abbandonati dal popolo, sono, ancora una volta, diventati accettabili per coloro che « hanno il potere di realizzare le loro idee ». Il ravvedimento, anche se tuttora considerato desiderabile, perde la sua predominanza ed è subordinato ad una scienza penale di tipo retributivo.

I programmi di riabilitazione verranno sicuramente portati avanti ed ulteriormente sviluppati, anche se in modo non coercitivo. La detenzione dovrebbe essere usata il meno frequentemente possibile, per quanto può consentirlo la giustizia, ed il nostro sistema giudiziario democratico dovrebbe ispirarsi ad una preoccupazione umanitaria nei confronti delle vittime, espressa mediante programmi di compensazione alle vittime e di consulenza, oltre che da una preoccupazione nei confronti dei

(27) LESLIE SEBBA: « Some Explorations in the Scaling of Penalties » (1978) 15, n. 2 « Journal of Research in Crime and Delinquency », 247-268.

criminali detenuti. Al pubblico, alla polizia, al settore giudiziario ed ai legislatori si sono ormai uniti molti esperti nel campo delle scienze sociali, in una istanza etica che considera il castigo, ma non la vendetta, quale definizione della giustizia, la quale necessita di enfasi sulla stabilità piuttosto che sulla legge e l'ordine, e che poggia sulla certezza piuttosto che sulla severità della punizione.

VILFREDO PARETO (28), il sociologo italiano, ha esaminato il problema della imitazione culturale e della diffusione dei costumi e usanze popolari, nonché delle invenzioni sociali, originati dai *leaders* dei gruppi, ed il loro passaggio attraverso le varie classi sociali fino a raggiungere le masse. Le idee scaturite dalla nobiltà, dagli intellettuali e dai potenti in genere migrano verso il basso ed allargano la loro base fino a raggiungere le classi più povere. La teorizzazione sociologica di PARETO sarebbe stata forse più appropriata in periodi precedenti della storia, dato che siamo stati testimoni, soprattutto in America con il fenomeno della diffusione dei mass-media, di molti casi di diffusione in senso contrario. Quel che è accaduto è che i concetti di delinquenza, criminalità e giustizia, presenti nella mente del pubblico, si sono stabiliti nel corso dei secoli e stanno adesso fondendosi con l'attuale pensiero della comunità degli scienziati che si occupano di scienze sociali, degli analisti della giustizia penale e degli amministratori.

Una breve lista delle confluenze in conflitto

Molte interessanti mescolanze vanno manifestandosi nell'attuale pensiero e si tratta di valori in conflitto emergenti nel campo della filosofia penale.

Il libero arbitrio ed il determinismo sono ormai alquanto mescolati e confusi. La legge penale postula che noi siamo liberi agenti, dal punto di vista morale, capaci di discernere il bene dal male. Altrettanto fa l'econometria delle analisi eseguite da TULLOCK e HERLICH sui delitti e sulle pene.

Ma molti sociologi e psichiatri si basano sul determinismo, e cioè sull'assunto che tutti noi siamo il prodotto di forze biologiche e culturali, che agiscono in noi e sulle quali non abbiamo

(28) VILFREDO PARETO: *Mind and Society*, (tradotto e pubblicato da Arthur Livingston, New York, 1935), 4 volumi.

alcun controllo. Il modello del giusto castigo, la logica della punizione, non si occupa molto di questa controversia e dice semplicemente che bisogna punire sulla base dell'esame del comportamento passato, nella misura in cui è possibile giustificarlo e spiegarlo.

La psicoanalisi, o psicologia del profondo, nonché la psichiatria, hanno perso tutta la loro importanza in America, dove vi è un aumento del ricorso alle modificazioni behaviouristiche e nel trattamento dei sintomi e delle situazioni piuttosto che delle cause sottostanti o profonde. Tale cambiamento avviene in sincronia con il passaggio della riabilitazione alla punizione.

Ho già posto l'accento sull'emergere del problema dell'equità basato sulla ricerca empirica, riguardo all'efficacia della riabilitazione.

Si verifica simultaneamente un aumento degli approcci econometrici e macro-analitici, con un aumento di analisi micro-sociologiche e situazionali. Gli studi quantitativi trovano ulteriori conferme nelle analisi etnografiche.

Mentre una coerente riabilitazione dell'individuo è tenuta sotto il controllo della Corte suprema riguardo al diritto di essere curato ed al diritto di *non* essere curato, la nuova, detta anche radicale, criminologia diffusa in Inghilterra e in California, incoraggia il ricorso ad una profilassi globale, e cioè ad una terapia *completa* rivolta all'intera società.

Con il diminuire del numero dei bambini e dei giovani, essi dovrebbero divenire più preziosi in quanto classe, tanto quanto lo sono per le scuole e per le università, ed è strano notare che, a causa della aumentata preoccupazione per il problema della criminalità giovanile, stiamo abbassando l'età della responsabilità penale da 18 a 16 anni. In Israele è attualmente di 13 anni.

Nello stesso periodo in cui abbiamo tentato di stornare alcune persone dal sistema giudiziario penale e di fornire giustificazioni che consentissero di realizzare un sistema non carcerario, ci troviamo ugualmente a condannare più persone al carcere, tanto che la popolazione carceraria sta aumentando fino a toccare massimi storici.

Ci stiamo muovendo nella direzione della depenalizzazione di molti fra i delitti che non causano vittime, ma allo stesso tempo stiamo, sfortunatamente, andando verso una maggiore severità nei confronti dei tradizionali delitti comuni più gravi.

RIASSUNTO

L'attuale orientamento dominante rispetto al problema dei delitti e delle pene si ispira al revival neo-classico, con particolare enfasi sul concetto di « giusto castigo ». La società non è in grado né di dissuadere né di riabilitare né di predire con esattezza la futura pericolosità o i futuri comportamenti violenti. La violenza criminale passata è il miglior modo di predire la violenza criminale futura, ma questo può essere un metodo fallace per eccesso, o carico di troppi esiti negativi.

La giustizia poggia sull'equità e sull'annuncio anticipato di pene precise, oppure su quello che viene chiamato giudizio presuntivo da parte degli organi legislativi. Qualora vi sia un generico effetto dissuasivo o squalificante riguardo ad individui specifici, questo è un fattore aggiuntivo non previsto e non il fine della pena. Il « giusto castigo » può anche implicare giustizia per la vittima per mezzo della restituzione o della compensazione, oltre al « giusto castigo » inflitto al trasgressore. In breve, l'orientamento più comune sostenuto dalla scienza e dall'etica è la pena dell'equo castigo.

La tazza vuota della nostra ignoranza è stata spesso colmata non solo da fatti e conoscenze, ma anche da buone intenzioni. Ma se il nostro fine resta il mantenimento dell'integrità dell'equivalenza, dell'equità e della proporzionalità, allora la nostra salvezza risiede in sanzioni penali basate unicamente sulla gravità del delitto.

RESUME

L'orientation actuellement dominante au sujet du problème des délits et des peines s'inspire du revival néo-classique, en soulignant tout particulièrement le concept de « juste punition ». La société n'est en mesure ni de dissuader, ni de réhabiliter, ni de prévoir avec précision les futurs dangers et comportements violents. La violence criminelle passée offre le meilleur moyen de prévoir la violence criminelle future, mais cette méthode peut être fallacieuse par excès, ou lourde de trop de résultats négatifs.

La justice s'appuie sur l'équité et sur l'annonce préalable de peines précises, au alors sur ce qu'on appelle un jugement présomptif de la part des organes législatifs. En cas d'un effet quelconque de caractère dissuasif ou disqualifiant pour un individu particulier, ce sera là un facteur supplémentaire non prévu, et non pas le but de la peine. La « juste punition » peut également impliquer que justice a été rendue à la victime par la restitution et la compensation, outre la « juste punition » infligée au transgresseur. En bref, l'orientation la plus commune soutenue par la science et par l'éthique est la peine de la punition équitable.

Le *asse vide* de notre ignorance a souvent été remplie non seulement de faits et de connaissances, mais aussi de bonnes intentions. Mais si notre but est de conserver l'intégrité de l'équivalence, de l'équité et de la proportionnalité, notre salut réside alors dans des sanctions pénales basées uniquement sur la gravité du délit.

SUMMARY

The current conviction about crime and punishment is the neo-classical revival, the emphasis on just deserts. Society can neither deter nor rehabilitate nor properly predict future dangerousness or violent behaviour. The best predictor of criminal violence is past criminal violence, but even this is faulty in overpredicting, or having too many false positives, of violence.

Justice requires equity, with precise penalties announced in advance, or what is often called presumptive sentencing by the legislative body. If there is any general deterrence or incapacitation of specific individuals, this is a luxury addendum but not the purpose of punishment. Just deserts may also mean justice for the victim through restitution or compensation as well as just deserts for the offender. In short, just deserts as retribution is the most current trend that is supported by science and ethics.

The empty cup of our ignorance has often been filled not with facts and knowledge but with good intentions. But if maintaining the integrity of equity, equivalence and proportionality is our goal, then penal sanctions based on the gravity of crime alone is our singular salvation.

RESUMEN

La orientación actual dominante en relación al problema de los delitos y de las penas se inspira en el revival neoclásico, enfatizando especialmente el concepto de «castigo justo». La sociedad no está en condiciones de disuadir ni de rehabilitar ni de predecir con exactitud la futura peligrosidad o los comportamientos violentos futuros. La violencia criminal pasada es el mejor modo de predecir la violencia criminal futura, pero este puede ser un método falso por exceso, o cargado de demasiados resultados negativos.

La justicia se apoya sobre el principio de la equidad y el anuncio anticipado de penas precisas, o bien sobre lo que se suele llamar juicio presuntivo por parte de los organismos legislativos. Siempre que exista un efecto genérico disuasivo o descalificante en relación a individuos específicos, este es un factor adicional no previsto y no el fin de la pena. El «justo castigo» puede implicar también justicia para la víctima por medio de la restitución o de la compensación, además del «justo castigo» acordado al trasgresor. En resumen, la orientación más común sostenida por la ciencia y la ética es la pena del castigo equitativo.

Nuestra ignorancia sobre el tema se ha visto a menudo colmada no sólo de hechos y conocimientos, sino también de buenas intenciones. Pero si nuestro objetivo sigue siendo el mantenimiento de la integridad de la equivalencia, de la equidad y de la proporcionalidad, entonces nuestra salvación reside en sanciones penales basadas únicamente en la gravedad del delito.

ZUSAMMENFASSUNG

Die gegenwärtig vorherrschende Einstellung zum Problem der Vergehen und Strafen geht auf eine neuklassizistische Revival zurück und legt besonderen Nachdruck auf das Konzept der «gerechten Strafe». Die Gesellschaft ist nicht in der Lage, künftige Gefahren oder gewalttätige Verhalten zu verhindern, zu rehabilitieren oder gewalttätige Verhalten zu verhindern, zu rehabilitieren oder vor auszusehen. Begangene Gewaltverbrechen stellen das beste Mittel dar, mit künftigen Gewaltverbrechen zu rechnen; allerdings kann es sich dabei um eine trügerische Methode mit zu vielen negativen Auswirkungen handeln.

Die Justiz stützt sich auf Gerechtigkeit und die Vorankündigung präziser Strafen oder auf das mutmassliche Urteil, wie es bei legislativen Organen heisst. Falls allgemein von Gesetzesübertretungen abgeraten wird oder bestimmte Individuen herabgewürdigt werden, handelt es sich um einen zusätzlichen, nicht vorgesehenen Faktor und nicht um den Zweck der Strafe. Die «gerechte Strafe» kann für das Opfer Gerechtigkeit durch Restitution oder Kompensation bedeuten, abgesehen von der «gerechten Strafe», die dem Gesetzesübertreter auferlegt wird.

Die durch unsere Unwissenheit entstandene Lücke wird häufig nicht nur von Tatsachen und Kenntnissen ausgefüllt sondern auch von guten Vorsätzen. Wenn wir uns die Aufrechterhaltung der Integrität der Gleichwertigkeit, Gerechtigkeit und Angemessenheit zum Ziel gesetzt haben, können wir durch Strafen gerettet werden, die davon ausgehen, wie schwerwiegend das Vergehen ist.

DIBATTITI

a cura di Domenico Cortellessa e Ignazio Sturniolo

ANCORA SUL PIANTONAMENTO DI DETENUTI IN LUOGHI ESTERNI DI CURA

LEONARDO D'ALESSANDRO (*)

Nella *Rivista di Polizia* (fascicoli III, IV e V, marzo, aprile, maggio 1979) il dott. Montalbano della Questura di Bari, movendo dall'esame della situazione venutasi a creare, in quell'ufficio, per i frequenti casi di piantonamento di detenuti in luoghi esterni di cura, con grave pregiudizio per i servizi di vigilanza in città, pone la questione dell'evento in carcere della morte del detenuto per il quale fosse stato chiesto e non concesso il ricovero.

Egli, dopo aver osservato che il piantonamento di detenuti in espiazione di pena e di quelli in attesa di giudizio verrebbe espletato dalla P.S. in base ad una circolare del Ministero dell'Interno (n. 10.25788/11200 del 20 settembre 1947), rileva che, per i primi (condannati) al piantonamento possono anche provvedere gli agenti di custodia, richiamando l'art. 179, n. 7 del Regolamento di quel Corpo, con conseguente loro responsabilità relativa alla vita del detenuto condannato, in caso di impossibilità da parte degli organi di P.S. di provvedervi e che, per i secondi (in attesa di giudizio) esiste questione su chi spetti la responsabilità nel caso di mortale evento. L'Autore, constatato che « a parte la succitata circolare, nessun richiamo al servizio, per la P.S., viene fatto da disposizioni di legge; che, anzi, il Regolamento del Corpo delle Guardie di P.S., all'art. 171, annovera il piantonamento dei detenuti tra i compiti sussidiari, cui il Questore provvede subordinatamente alle esigenze del servizio ordinario e previo pagamento »; che la legge 11 giugno

(*) Vice Questore r.e. nella Questura di Lecce.

1974, n. 253, all'art. 1 recita: «gli appartenenti al Corpo delle Guardie di P.S. non possono essere impiegati in compiti che non siano quelli attinenti al servizio di istituto», conclude asserendo che, in caso di morte, di un imputato detenuto in attesa di giudizio, derivante dal mancato piantonamento in luogo esterno di cura, non sembra possa trovare applicazione, a carico del questore, l'art. 40 cod. pen. per essere l'omissione di pesa dalla mancanza di personale e dalla necessità di provvedere in primo luogo all'assolvimento dei compiti primari di istituto.

Non può, quindi, a suo avviso, derivare responsabilità dall'inosservanza di una circolare (per l'appunto, quella ricordata del 1947), una volta rilevato che nessuna disposizione di legge annovera tra i compiti primari della P.S. quello di piantonare i detenuti in luoghi esterni di cura e che anzi una disposizione di legge (legge 11 giugno 1974, n. 253) prevede che i militari della P.S. non possono ordinariamente essere impiegati in compiti che non siano di istituto.

Lo scritto, che ha il pregio di aver messo in risalto uno dei più gravi problemi che affliggono le Questure, non sembra tener conto di tutta una legislazione, che ha innovato completamente la materia, per cui la disamina stessa, non avvalendosi di strumenti, di elementi attuali, rischia di condurre a conclusioni inesatte.

Invero, già con R.D. 28 maggio 1931, n. 603, sulle norme regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, all'art. 9, è stabilito che «il detenuto, in stato di custodia preventiva, affetto da grave malattia, che non possa essere curato senza pericolo nello stabilimento, possa essere custodito in un ospedale o in una casa di cura, che offra le necessarie garanzie di sicurezza».

Il riferimento all'art. 171 del Regolamento del Corpo delle Guardie di P.S., fatto dall'Autore, circa la concessione da parte del Questore dei piantonamenti «*subordinatamente alle esigenze ordinarie e previo pagamento*» («non precisamente così, nel testo»), non può vestirsi di attualità, se è vero che detti compiti hanno assunto dignità di servizi ordinari primari, per gli indiscutibili riflessi sull'ordine pubblico, sulla stessa sicurezza dello Stato. Una realtà in continuo movimento, in rapidissima trasformazione, spesso trova il legislatore intempestivo per provvedimenti, in materia anche appena regolata, sicché non vi è dubbio che disposizioni di 30 o 50 anni addietro non sono

assolutamente rispondenti alle attuali esigenze sociali. Episodi di evasioni di detenuti dagli ospedali o di incursioni, dall'esterno, di delinquenti appartenenti a pericolosissime organizzazioni criminali, per tentare la liberazione o l'uccisione del detenuto pongono, per gli operatori della giustizia, nella pratica, problemi di composizione tra i principi derivanti dalla Costituzione (art. 27) e quelli della suprema necessità della sicurezza per tutti i cittadini e per gli stessi tutori dell'ordine. (È noto, di recente, il fatto avvenuto nell'ospedale napoletano Cardarelli, in cui una donna è rimasta uccisa ed una guardia di P.S. ferita, a seguito di irruzione di malviventi decisi a liberare il detenuto D'Agostino, già ricoverato).

Con legge 26 luglio 1975, n. 354, pubblicata nel supplemento ordinario della *G.U.* n. 212 del 9 agosto 1975, sotto il titolo « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » la materia viene riveduta in toto, sicché ogni norma precedente incompatibile deve ritenersi abrogata.

In particolare, l'art. 11 stabilisce che « ogni istituto penitenziario deve essere dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute del detenuto e che ove siano necessari cure ed accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti sono trasferiti negli ospedali civili o in luoghi esterni di cura ». L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, pubblicato sul supplemento ordinario della *G.U.* n. 162 del 22 giugno 1976, concernente il Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo un'organizzazione dei servizi sanitari, programmata nell'ambito di ciascuna regione, tra gli ispettori destrettuali e i preposti agli enti pubblici sanitari locali, d'intesa con l'Ente Regione, e quindi, di reparti clinici o chirurgici, dispone che, per il trasferimento degli imputati negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura, si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, sopra riportato.

Lo stesso art. 17 dispone, altresì, che, quando deve provvedersi con assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere l'immediata decisione dell'autorità giudiziaria che procede

o del magistrato di sorveglianza, il direttore provvede direttamente al trasferimento, ecc.

Con legge 12 gennaio 1977, n. 1, pubblicata sulla *G.U.* del 18 gennaio 1977, furono apportate delle modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'Ordinamento penitenziario e all'articolo 385 del codice penale.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, n. 339, pubblicato sulla *G.U.* del 24 giugno 1977, furono apportate modifiche al Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, già approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Tali nuove norme esprimevano le esigenze del tempo, messe in luce dall'esperienza, ed accoglievano principi di maggiore rigore.

In particolare, in forza dell'art. 1 di detto decreto, veniva abrogato il sesto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, cioè, la parte, più volte citata, che, richiamando l'art. 9 del vecchio R.D. 28 maggio 1931, n. 603, affermava che il detenuto in stato di custodia preventiva affetto da grave malattia poteva essere custodito in ospedale o in una casa di cura che offrisse la necessaria garanzia di sicurezza.

Evidentemente, si era voluto far prevalere, rispetto alle altre, ragioni di sicurezza.

Infatti, l'art. 17 *de quo*, emendato del 6° comma, postula, ai fini del ricovero del detenuto in luoghi esterni di cura, un preciso presupposto: l'assoluta urgenza che, una volta cessata, non legittima l'impiego dei militari preposti al servizio.

Discende ancora che, se non la soluzione del problema del piantonamento dei detenuti, almeno la possibilità di contenere al massimo il fenomeno deve ricercarsi nell'esatta applicazione delle norme in materia, dal combinato disposto degli artt. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 17 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 e dell'art. 1 del D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, emerge chiaro il principio che l'assistenza sanitaria ai detenuti è soprattutto intramurale.

Tale è l'orientamento del Dicastero della Giustizia, la cui azione è tesa al potenziamento dei servizi sanitari interni, alla costituzione dei centri clinici, forniti anche di sale operatorie o, quanto meno, di apposite sezioni carcerarie negli ospedali.

Lo stesso Ministero, con circolare n. 797150/11 del 14 febbraio 1979, diretta agli Ispettori distrettuali per gli Istituti di prevenzione e pena e ai Direttori degli Istituti di prevenzione e pena, ha ribadito che « il ricovero esterno deve essere disposto solamente nei casi in cui le attuali risorse sanitarie, generiche e specialistiche dell'Amministrazione penitenziaria non consentano una idonea ed efficace terapia intramurale ed ha previsto una serie di criteri » (approvazione del ricovero, proposto dal medico di guardia, da parte del Dirigente e del Coordinatore sanitario che se ne assume le responsabilità; ricovero strettamente limitato ai casi clinici che necessitino di trattamento intensivo, ecc.).

La stessa circolare ha disposto che, *salvo si ravvisi estrema urgenza*, prima che sia effettuato il ricovero all'esterno, possa essere richiesto l'intervento di specialisti esterni e siano presi contatti perché l'ammalato detenuto sia avviato al più vicino Centro Diagnostico Terapeutico.

Sempre il Ministero di Grazia e Giustizia (Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena, Ufficio XI), ha elaborato un protocollo terapeutico, che permette, nell'interno dello stesso carcere, interventi sanitari di urgenza a favore dei detenuti tossico-dipendenti.

Detto documento — come si chiarisce nella premessa — è stato studiato « considerando le opportune diversificazioni inerenti alle peculiari caratteristiche dell'esercizio medico, in ambiente penitenziario, alle effettive capacità del sistema, alle competenze esclusive degli organismi sanitari pubblici, ai meccanismi di coordinamento ed integrazione con le strutture sanitarie pubbliche ».

Un rigoroso « modo di gestire » le norme vigenti, derivante dalla collaborazione con i Magistrati di sorveglianza, con i Direttori delle carceri, ed anche con i funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio XI, può contenere i casi di ricoveri in luoghi esterni di cura entro il minimo indispensabile.

Gli artt. 61 e 79 del Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 demandavano il servizio delle traduzioni e delle scorte dei detenuti, sia all'Arma dei Carabinieri che alla P.S., la quale ultima, però, mancava di un'adeguata organizzazione, di tradizionale esperienza.

Pertanto, in esito ad una riunione tenutasi il 30 ottobre 1976 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si definì che l'Arma dei Carabinieri dovesse occuparsi dei servizi suddetti e che le

Questure, per un apporto compensativo nell'espletamento dei servizi, dovessero assumere un maggiore impegno nel piantonamento dei detenuti nei luoghi esterni di cura, nella misura così fissata: dal 1° al 21 di ciascun mese a carico della P.S., dal giorno 22 alla fine di ogni mese dell'Arma dei Carabinieri.

Ciò fu argomento della circolare ministeriale n. 123/112/4 del 23 novembre 1976.

Il 25 gennaio 1977, circolare stesso numero, il Ministero dell'Interno ribadì tali disposizioni, e, per eliminare ogni incertezza in merito, precisò: per l'accompagnamento dei soggetti sottoposti alle misure di sicurezza di cui all'art. 215 cod. pen., la competenza della P.S., nei primi 21 giorni di ciascun mese per il prelievo dalle carceri di detenuti da ricoverare in luoghi esterni di cura e il relativo piantonamento; la competenza dell'Arma dei Carabinieri per la traduzione dei detenuti per visite e cure ambulatoriali ed assistenza terapeutica.

Se è vero, quindi, che la P.S. sopporta un maggiore onere per i piantonamenti, con conseguente aumento di rischi (si è fatto cenno all'episodio dell'ospedale Cardarelli) è vero anche che l'Arma dei Carabinieri si fa carico di tutto il servizio delle traduzioni dei detenuti (si ricordi l'uccisione a Catania dei tre carabinieri in servizio di traduzione del detenuto Pavone).

Queste considerazioni, in sostanza, sono importanti per stabilire « se in caso di morte di un imputato detenuto in attesa di giudizio, derivante dal mancato piantonamento in luogo esterno di cura, debba trovare applicazione, a carico del questore, l'art. 40 cod. pen., una volta accertato che l'omissione è dipesa dalla mancanza di personale e dalla necessità di provvedere in primo luogo all'assolvimento dei compiti primari di istituto ».

La risposta, a mio parere, non può essere che affermativa. Le nuove disposizioni hanno travolto i principi ispiratori dell'art. 171, più volte citato, del Regolamento Guardie di P.S. (validi tanti anni fa, in un contesto politico-sociale assolutamente diverso) e la stessa distinzione, nel campo, tra compiti primari e secondari.

Chi potrebbe negare il carattere primario del servizio, con riguardo alla sicurezza pubblica, del piantonamento di un detenuto? E la stessa morte, conseguente a grave malattia, di un detenuto nel carcere, non è per se stessa, motivo di grave pericolo di turbamento dell'ordine pubblico (rivolte nel carcere, rappresaglie all'esterno)? Dubito molto, pertanto, che il questore

possa validamente invocare la indisponibilità del personale (se questa non è assoluta) per un servizio previsto dalle disposizioni in vigore.

Vero è che l'art. 1 legge 11 giugno 1974, n. 253 dispone che le guardie di P.S. non possono essere impiegate in servizi diversi da quelli attinenti al servizio di istituto, ma tale norma va intesa, ovviamente, nel senso che detto impiego deve essere previsto dalle disposizioni in vigore. E lo stesso servizio, di cui al ripetuto art. 171 Reg. guardie P.S., sia pure nel grado inferiore, non poteva non essere annoverato che tra quelli di istituto.

Opportunamente, quindi, il Ministero ha emanato le circolari anzidette che non risultano contrastare con la legge, ma di questa si fa strumento, non per correggerla, ma per esattamente farla aderire, nella pratica attuazione, all'interesse pubblico, alla *ratio* che l'anima.

Quasi a trarci da residui dubbi sull'obbligo cennato da parte del Questore, interviene decisamente l'art. 79 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 che, fonte di diritto abrogante analoghe disposizioni precedenti con esso incompatibili, così recita: « Le richieste per le traduzioni, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, da un istituto ad un altro, e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate all'Arma dei Carabinieri o all'Autorità di P.S. ».

Quale la rilevanza giuridica della circolare nel caso particolare?

Essa, come è pacifico in dottrina (1), quale estrinsecazione del potere di autorganizzazione obbliga le persone che compongono l'ufficio gerarchicamente inferiore, ed in tale loro qualità.

La sua inosservanza da parte di uno dei soggetti può determinare anche responsabilità penale ai sensi dell'art. 40 cod. pen.

E la giurisprudenza: le circolari della Pubblica Amministrazione hanno efficacia vincolante per i suoi funzionari (Cass. Civ., I Sez., 28 marzo 1953, *Mass. Giurisp.*, 1953, col. 201); se dirette agli uffici gerarchicamente subordinati, costituiscono atti vincolanti, come espressione di eteronomia discendente dal rapporto gerarchico (Consiglio di Stato, 209, 22 settembre 1969, pag. 1471); sono rilevanti ai fini della pratica attuazione delle

(1) ZANOBINI, « Le norme interne di diritto pubblico », in *Riv. Dir. Pubbl.*, 1915, II, 321.

LESSONA, *La Giustizia Amministrativa*, Zanichelli, Bologna, 1953, pag. 102.

norme legislative e regolamentari (Consiglio di Stato, Sez. IV, 748, 23 luglio 1971, pag. 1379; sono atti normativi interni (Cass. Civ., I Sez., 6 agosto 1963, n. 2203).

Nella specie, alla inosservanza della circolare ministeriale del 23 novembre 1976, n. 123/112/4, atteso il nesso di causalità e qualora non si opponga, come scriminante, un più valido motivo di impedimento, quindi, deve collegarsi la conseguenza penale del II comma dell'art. 40 cod. pen., che, come è noto, così detta: « Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ».

RIASSUNTO

L'articolo tratta il tema del dovere, che incombe sulla Pubblica Sicurezza, di piantonare i detenuti che devono essere ricoverati in luogo di cura esterno all'istituto penitenziario. In particolare affronta il problema della natura di tale attività, se debba essere considerata un servizio ordinario primario — quindi inderogabile —, ovvero possa essere disposta dal Questore compatibilmente con l'assolvimento di altri compiti.

L'Autore sostiene che il Questore risponde penalmente, a norma del secondo comma dell'art. 40 cod. pen., dell'eventuale morte del detenuto gravemente malato, che non sia stato ricoverato in ospedale perché egli non ne ha disposto il piantonamento a mezzo di agenti della Pubblica Sicurezza.

RESUME

L'article traite le thème du devoir qu'a la Sûreté Publique de surveiller les détenus hospitalisés à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Il aborde en particulier le problème de la nature d'une telle activité, ainsi que la question de savoir s'il y a lieu de la considérer comme un service ordinaire primordial — et donc obligatoire — ou si le Préfet de police peut prévoir son accomplissement éventuellement avec d'autres tâches.

L'Auteur soutient que le Préfet de police est pénalement responsable, aux termes du second alinéa de l'art. 40 du Code pénal, de la mort éventuelle du détenu gravement malade qui n'aurait pas été hospitalisé parce que le Préfet de police a omis de mettre en place le service de surveillance par des agents de la Sûreté Publique.

SUMMARY

The article deals with the subject of the task which falls to the Police of guarding prisoners requiring medical treatment outside the prison establishment. It discusses in particular the nature of this activity, whether it should be regarded a normal form of essential service, i.e. as an unavoidable task, or whether the Chief Constable is empowered to order it to be carried out subject to the exigencies of the Service.

The Author maintains that responsibility for the death of a prisoner suffering from a serious illness who cannot be admitted to hospital on account of the Chief Constable's refusal to provide a police guard falls upon the Chief Constable.

RESUMEN

El artículo se refiere al tema de la obligación, que incumbe a la Seguridad Pública, de vigilancia de los detenidos que deben ser hospitalizados en establecimientos externos al instituto penitenciario. Afronta especialmente el problema de la naturaleza de dicha actividad, si debe ser considerada un servicio ordinario primario — en consecuencia inderogable — o si en cambio puede ser dispuesta por el Cuestor (*) compatiblemente con la absolución de otras obligaciones.

El Autor sostiene que el Cuestor responde penalmente, de acuerdo con el segundo inciso del artículo 40 del Código Penal, por la muerte eventual del detenido gravemente enfermo, que no haya sido internado en un hospital ante la ausencia de una disposición de vigilancia por medio de agentes de Seguridad Pública.

ZUSAMMENFASSUNG

Thema des Artikels ist die Pflicht, die der Polizei obliegt, Häftlinge zu bewachen, die in ein Krankenhaus eingewiesen werden müssen, das ausserhalb der Strafanstalt liegt. Er setzt sich vor allem mit der Art der Tätigkeit auseinander, d.h. ob sie als normaler, primärer Dienst zu verstehen ist — also unumgänglich — beziehungsweise vom Polizeipräsident angeordnet wird, soweit sie mit der Erfüllung anderer Aufgaben zu vereinbaren ist.

Der Verfasser ist der Ansicht, dass der Polizeipräsident gemäss Artikel 40 StGB, Absatz 2 für den Tod eines schwer erkrankten Häftlings haftet, der nicht ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, da er es unterlassen hat, eine Bewachung durch Polizeibeamte anzuordnen.

OSSERVAZIONI SULL'AMMISSIONE AL LAVORO ESTERNO

VITO QUINTALIANI (*)

SOMMARIO: 1. - Rapporto equitativo fra lavoro esterno e semilibertà. — 2. - Struttura dell'istituto. — 3. - Funzione del lavoro esterno. — 4. - Conclusioni.

1. - *Rapporto equitativo fra lavoro esterno e semilibertà*

A beneficio del discorso che segue occorre bene precisare che l'espressione « Misure alternative » viene qui intesa non già secondo il criterio nominalistico della classificazione contenuta nel Capo VI dell'Ordinamento penitenziario, ma nel significato di misura che, operando temporaneamente l'interruzione del trattamento detentivo, sostituisce ad esso un trattamento momentaneo di libertà.

Tale affermazione si fonda sulla modalità di esecuzione dell'istituto di cui all'art. 46 dell'Ordinamento penitenziario in quanto l'assegnazione al lavoro esterno, consiste nel fatto che il luogo presso il quale si svolge il lavoro è situato fuori dall'ambiente penitenziario godendo i detenuti, in tal modo, di una libertà temporanea.

Si deve rilevare che il collegamento fra l'ammissione al lavoro esterno e semilibertà, può essere compatibile solo se si pone nella realtà sostanziale.

A tal uopo se si raffrontano, è agevole evidenziare dei tratti unitari:

1) *Elementi oggettivi*: a) osservazione detenuti per almeno tre mesi; b) relazione di un programma di trattamento; c) approvazione del programma di trattamento; d) sospensione e revoca del beneficio; e) reato di evasione nel caso che il mancato rientro in Istituto si protrae oltre le dodici ore;

(*) Già Vice Direttore dell'Amministrazione penitenziaria.

2) *Elemento teleologico*: Entrambi gli istituti traggono origine da una unica *ratio*: « Ridurre al minimo le conseguenze esiziali della detenzione ».

Orbene: se così è affermare l'esistenza di un collegamento fra il lavoro esterno e misure alternative (semilibertà) appare possibile: sul piano pratico-logico, poiché il detenuto lavorante all'esterno si trova a vivere parte della giornata fuori dall'Istituto come il semilibero e la presenza di tratti unitari (vedi, per es., l'elemento teleologico) determinano una corresponsione fra il lavoro esterno e la semilibertà.

Riflettendo conclusivamente è facile teorizzare che il rapporto equitativo sussiste e non può essere fondato che nel principio generale con cui si afferma che là dove esistono due o più fini comuni ivi esiste un rapporto equitativo (*ubi eadem ratio, ibi aequitas*).

2. - *Struttura dell'istituto*

Ora vediamo come viene applicato.

La competenza per materia è demandata al direttore dell'Istituto.

La competenza all'approvazione del programma di trattamento è demandata al Magistrato di sorveglianza del *locus custodiae*, cioè alla sezione che ha giurisdizione sull'Istituto di prevenzione in cui si trova l'ammittendo. Per gli imputati si segue il criterio, in via analogica, previsto dall'art. 11 della legge (questo secondo caso in pratica è più difficile a verificarsi).

L'atto con cui può iniziare la procedura per l'ammissione al lavoro è la richiesta dell'*équipe* interna ovvero dell'interessato o dei propri congiunti.

La richiesta viene inoltrata subito al direttore dell'Istituto che dispone l'osservazione scientifica in base all'art. 13 della legge e art. 27 del Regolamento.

Nei confronti del soggetto ammittendo al lavoro esterno viene formulato un programma di trattamento individualizzato (articolo 29 Reg.) che sotto forma di *proposta* viene inviato al Magistrato di sorveglianza o al giudice competente in caso di « imputati », per la relativa approvazione.

Una volta che il programma viene approvato il direttore con un ordine di servizio dispone l'ammissione al lavoro esterno del detenuto con i relativi obblighi e doveri cui il detenuto deve ottemperare.

Il beneficio può essere in ogni momento sospeso o revocato quando il soggetto non si mostri idoneo al trattamento. Per il mancato rientro, in assenza di disposizioni legislative, si segue, in via analogica, il criterio stabilito per la semilibertà: l'assenza per oltre dodici ore comporta la denuncia per il delitto di evasione.

La norma oltre a fissare le modalità di ammissione indica anche i probabili datori che possono essere indifferentemente: aziende private o enti pubblici. Anche se per questi ultimi è previsto un collocamento, in realtà ciò non avviene mancando completamente una regolamentazione.

3. - *Funzione del lavoro esterno*

Sul piano funzionale l'ammissione al lavoro esterno tende come abbiamo detto a « ridurre al minimo le conseguenze esiziali della detenzione » rientrando in tal modo nel più ampio e vasto programma di trattamento e rieducazione previsto nell'art. 1 della legge.

Definita così la funzione cerchiamo di intravedere, come in caleidoscopio, le sue componenti.

A) *Valenza psicologica* — È risaputo che una prolungata e forzata permanenza in ambiente chiuso determina nell'uomo un deterioramento mentale (apatia, stranezza negli atteggiamenti, riduzione acutezza intellettuale) definito « sindrome di prigionizzazione » e pertanto, mirando ad incentivare, incoraggiare il soggetto a rapporti dialettici con l'ambiente sociale, si evita tale stato psicopatologico. Con l'eventuale ammissione al lavoro esterno si cerca quindi di ottenere una modificazione dei valori e delle relazioni Io-ambiente del soggetto. Ciò, per il detenuto, significa un maggiore sforzo sia a superare quelle turbe che furono alla base del comportamento deviante, che a ricercare un equilibrio del proprio psichismo.

B) *Valenza pedagogica* — Esiste anche una componente rieducativa che si delinea nel momento in cui il detenuto si trova a contatto, seppure temporaneo, con una comunità diversa:

quale è quella del luogo di lavoro. Si tratta di un tentativo di risocializzazione, attraverso una modificazione del rapporto con l'ambiente (lavoro esterno) ed una posizione di eguaglianza assunta dal soggetto verso i compagni di lavoro (i detenuti esercitano all'interno della ditta i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi). Il detenuto può scambiare i suoi problemi, criticare, lamentarsi, valutare, discutere circa l'attività lavorativa. Tutto ciò dovrebbe stimolare a raggiungere: l'identificazione con il gruppo; l'attaccamento alla lealtà; l'assunzione di ruoli altrui. Ora se quanto si è detto, può essere non ozioso, ci induce a ritenere che la valenza pedagogica come autoresponsabilizzazione di fronte al collettivo comporta l'accettazione della lealtà come valore.

C) *Valenza sociologica* — Alla base del comportamento anteatto del detenuto esiste anche il fattore della « devianza » intesa come insieme di comportamenti non conformi alle norme esistenti in seno alla società, aventi caratterologie eterogenee. Il reinserimento graduale del detenuto nell'ambiente esterno deve fungere, per l'appunto, sia come meccanismo di « neutralizzazione della devianza » o quanto meno di « riduzione del comportamento disfunzionale al funzionamento del sistema », che come meccanismo di attenuazione del processo di « depersonalizzazione » dovuta dalla esclusione forzata (ma voluta) dal contesto sociale circostante. L'inserimento delle varie figure istituzionalizzate dal nuovo Ordinamento penitenziario quali ad es.: assistenti sociali, assistenti volontari, centri di servizio sociale di quartiere, nonché una attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 616 all'articolo 23 (anche se questo si riferisce *ex professo* all'assistenza post penitenziaria), dovrebbe servire per il c.d. « Controllo sociale » consistente nel far recepire o interiorizzare al detenuto i modelli comportamentali (funzionali al sistema) connessi alla nuova posizione sociale (ruolo) che il detenuto al lavoro esterno dovrebbe conquistare.

4. - Conclusioni

Tutto il discorso che precede acquista un senso di verità e di efficacia se il detenuto riuscirà ad accettare questa politica penitenziaria che implica, da parte sua, il saper cogliere, saper percepire il suo genuino significato; ma questo saper cogliere.

saper percepire, è una fase alquanto delicata ovunque, soprattutto nel mondo penitenziario, ove i soggetti detenuti hanno uno psichismo particolarmente labile.

Non a caso parlando della valenza psicologica abbiamo accennato ad uno sforzo maggiore che il detenuto è chiamato a compiere in quanto sappiamo bene da esperienze, seppure limitate, che il detenuto ammesso al lavoro esterno vive a livello psico-fisico una fase difficile, delicata, traumatizzante, dovuta al fatto che questi si trova, come già accennato, reinserito in una situazione di libertà limitata nel tempo assoggettato a determinati vincoli precostituiti.

In questo quadro, crediamo, che gli operatori penitenziari debbano assumere una posizione preminente di guida, facendo perno sull'esperienza e accortezza al fine di riuscire a sensibilizzare il detenuto, in misura proporzionata alle sue capacità e possibilità, ad accettare volutamente e coscientemente questa filosofia.

Una sua accettazione, per voler comporre con contemporanza la questione, dovrebbe determinare la formazione di un nuovo rapporto relazionale fra l'Io del detenuto ed il « Tu » posto questa volta orizzontalmente senza posizioni dualistiche o concorrenziali nella ricerca dei valori e nella concretizzazione come persona determinata dalla consapevolezza delle proprie difficoltà, dei propri compiti, delle proprie problematiche, dei propri diritti e doveri.

Una impostazione diversa da questa presente politica da parte degli operatori penitenziari, precluderebbe sin dall'inizio il già difficile processo di riabilitazione, rieducazione e socializzazione del detenuto, vedendo così vanificato l'istituto che si è trattato.

RIASSUNTO

L'Autore espone con chiarezza e con proprietà di linguaggio gli elementi, quelli oggettivi e teleologici, che costituiscono la fattispecie del « lavoro all'esterno », le funzioni e le principali valenze, quella psicologica e quella sociologica.

Le conclusioni raccolte in una buona sintesi completano le note positive dell'articolo.

RESUME

L'Auteur expose clairement, et dans un langage approprié, les éléments objectifs et téléologiques qui constitue ce qu'on appelle « travail externe », les fonctions et les principales valences, celle psychologique et celle sociologique.

Les conclusions, réunies en une excellente synthèse, complètent les notes positives de l'article.

SUMMARY

The Author explains intelligently and with propriety the objective and teleological elements of «outside work», its functions and main psychological and sociological benefits.

The conclusions are well summed up and round off the positive features of this article.

RESUMEN

El Autor expone con claridad y con propiedad de lenguaje los elementos, aquellos objetivos y teleológicos, que constituyen el caso en cuestión del «trabajo externo», las funciones y las principales valencias, la psicológica y la sociológica.

Las conclusiones recogidas en una buena síntesis completan las notas positivas del artículo.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser erläutert klar und gewandt die objektiven und teleologischen Elemente, aus denen sich der besonder Aspekt der «externen Arbeit» zusammensetzt sowie die Funktionen und psychologischen und soziologischen Werte.

Die Schlussfolgerungen stellen eine Bestätigung des positiven Inhalts des Artikels dar.

BIBLIOGRAFIA

- 1) FERRACUTI F. - *Appunti di Criminologia*. Bulzoni ed., Roma.
- 2) STURNIOLO I. - *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto*. Edizioni Laurus, Firenze.

« OSSERVAZIONE » E TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IMPUTATI: CRITICA DI UN ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

CIRO SALTALAMACCHIA (*)

1. — In tema di affidamento in prova al servizio sociale, negli ultimi tempi è insorta un'acuta disputa sul punto se la custodia preventiva sia computabile nel periodo minimo di tre mesi di osservazione richiesto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La questione riveste notevole interesse sia per i problemi interpretativi che suscita sia, più in generale, per la posizione assunta dalla Corte di cassazione che, da ultimo, ha negato la computabilità della custodia preventiva, con una serie di pronunzie nelle quali può ravvisarsi una linea di tendenza riduttiva nei riguardi della riforma penitenziaria, se non confliggente con contenuti e finalità di quest'ultima.

Si avverte che la presente nota ha soprattutto valore di contributo di esperienza reso da chi vive giorno per giorno la realtà della pratica attuazione della riforma e che essa scaturisce dal radicato convincimento che nella suddetta materia una preponderante rilevanza debba essere assegnata al dato oggettivo costituito da quel magma incandescente che è il carcere, oggi, nel Paese, e che, evidentemente mal si concilia con talune elaborazioni condotte in chiave di mera astrazione.

L'art. 47, nella prima parte del terzo comma, prevede che il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale sia adottato « sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi in istituto ».

(*) Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Cosenza.

In materia, può considerarsi del tutto prevalente — come si è fatto cenno — l'orientamento, conforme all'ormai costante indirizzo della Cassazione, secondo il quale l'osservazione della personalità per almeno tre mesi è solo quella effettuata nei confronti dei condannati e degli internati, cioè dei soggetti già ritenuti colpevoli di un reato, e, pertanto, per tale osservazione non può essere utilizzato il periodo trascorso dall'imputato in custodia preventiva (ved. Cass., Sez. I, 15 luglio 1980, Toscano, ined.; conf.: Cass., Sez. I, 24 maggio 1978, Branchini, in *Foro It.*, 1979, II, 113, con nota di richiami; Cass., Sez. I, 26 aprile 1979, Talluto, ined.; Sez. I, 25 maggio 1979, Coccia, ined.; Sez. I, 17 gennaio 1980, ined.; Sez. I, 31 marzo 1980, Paparella; in dottrina, BRICOLA, « La misura alternativa alla pena nel quadro di una "nuova" politica criminale », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 55 ss.; contra, Sez. I, 22 febbraio 1978, Fusilli, in *Giust. pen.*, 1978, III, 211; Sez. I, 13 novembre 1978, Sergio, in *Mass. Cass. pen.*, 1979, 103).

2. — La soluzione ermeneutica privilegiata dalla Corte di cassazione si fonda, in modo precipuo, su due ordini di rilievi. Il primo, che si fa discendere dal letterale dettato dalla legge penitenziaria, attiene al requisito dell'« osservazione ». Si sono all'uopo richiamati l'art. 13 della legge n. 354/1975 e gli artt. 27 e 28 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, secondo i quali l'osservazione sarebbe prevista soltanto nei confronti dei soggetti già riconosciuti colpevoli di un reato o in esecuzione di misure di sicurezza.

La Corte ha altresì proceduto alla enucleazione della dicotomia « trattamento » - « trattamento rieducativo ».

Partendo dalla rilevazione delle particolari modalità del trattamento previsto per gli imputati dall'art. 1, comma 5°, della legge, in cui è statuito che « il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva », si è evidenziato come l'art. 1, comma 6°, della medesima legge nonché l'art. 1, comma 2°, del Regolamento postulino per i condannati e gli internati un « trattametno rieducativo ».

In virtù di una tale dicotomia, si è assunto che solo nei confronti dei condannati e degli internati, per i quali è affermata la esigenza del trattamento « rieducativo », può essere ese-

guita la osservazione « scientifica », che resterebbe pertanto esclusa nei confronti degli imputati.

Con il secondo ordine di rilievi, di carattere più generale, la Corte si è, invece, riferita alla presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2°, Cost., la quale non consentirebbe alcun trattamento né quindi osservazione, dal momento che trattamento ed osservazione postulano un accertamento definitivo di responsabilità; conseguentemente, essi sarebbero esclusi nei confronti degli imputati, di soggetti cioè che non possono essere considerati colpevoli e che quindi si presume non abbiano bisogno di interventi risocializzanti.

Come appare evidente, l'intera impostazione poggia su una differenziazione riconducibile ai differenti *status* di imputato e condannato.

3. — A nostro giudizio, l'anzidetta soluzione non può essere condivisa.

Riteniamo, invero, che il periodo di custodia preventiva può essere utilizzato ai fini dell'osservazione di cui all'art. 47, alla unica condizione che non vi sia stato un eccessivo intervallo di tempo tra la medesima custodia preventiva ed il passaggio in giudicato della sentenza. È chiaro, per quanto attiene a quest'ultima condizione, che si tratterebbe in ogni caso di valutazione di merito non rilevabile in sede di giudizio di legittimità.

D'altro canto, si è dell'avviso che l'attuale indirizzo prevalente della Cassazione non costituisca un invalicabile punto fermo e possa intervenire un ulteriore ripensamento.

Intanto, le ripetute oscillazioni verificatesi sono di già sintomatiche di notevole travaglio interpretativo, che non può considerarsi esaurito.

Ma è ancor più significativo osservare che, nell'unica decisione adeguatamente motivata che sia edita (ved. Cass. 24 maggio 1978, Branchini), è stato posto l'accento sulla esigenza che l'osservazione, per rilevare agli effetti di cui all'art. 47, sia avvenuta in epoca non remota rispetto al provvedimento.

La precisazione è probabilmente scaturita dalla esigenza di arginare il pericolo che si giungesse a ritenere comunque sufficiente un periodo di detenzione di tre mesi, anche se sofferto in epoca remota. E su una tale esigenza si concorda pienamente perché la pur recente storia della riforma ha insegnato come, in questo campo, occorra il massimo rigore e le soluzioni affret-

tate o paternalistiche possano dare forza ad una controriforma che è sempre dietro l'angolo.

Purtuttavia, il fatto che, dalla sottolineatura della esigenza che non vi sia intervallo di tempo tra custodia preventiva e carcerazione per espiazione di pena, la Cassazione sia giunta ad escludere *tout court* la computabilità della medesima custodia preventiva, appare idoneo a suffragare il convincimento che sia intervenuta nella specie una sorta di amplificazione applicativa, che è forse ascrivibile a motivi di politica criminale in senso lato.

Dal rilevato passaggio scaturiscono, poi, la previsione e lo auspicio che sulla questione possa esservi un ripensamento, una volta che ci si sarà avveduti della forzatura operata e come le ragioni di politica criminale non abbiano nulla da spartire con contenuti e finalità della riforma carceraria.

4. — Le motivazioni adottate dalla Suprema Corte appaiono agevolmente confutabili.

L'argomento letterale, nel quale può cogliersi un'ispirazione del tutto formalistica, è contrastato dai molteplici rilievi ugualmente desumibili dal letterale tenore dell'ordinamento penitenziario.

Non si contesta che l'osservazione scientifica sia prevista solo per i condannati e gli internati, né il valore della dicotomia trattamento - trattamento rieducativo, così come è stata enucleata.

Resta fermo, però, che gli artt. 1 della Legge e del Regolamento espressamente ipotizzano il trattamento anche nei confronti degli imputati, sia pure con le specifiche connotazioni che la posizione giuridica di questi ultimi suggerisce.

Dunque, poiché « trattamento » è praticabile per gli imputati, se ne deduce che esso deve essere preceduto dall'osservazione. Altrimenti, non si comprende in base a quali dati o elementi il trattamento possa essere praticato.

A conforto della tesi qui sostenuta soccorrono, altresì, ulteriori argomenti, anch'essi avvalorati dalla lettera della legge.

Il richiamato art. 47, infatti, disciplina il requisito della (semplice) osservazione nei confronti dei soggetti aspiranti alla concessione dell'affidamento al servizio sociale, senza alcun riferimento ad eventuale osservazione scientifica. Ma, se vale la equazione « osservazione scientifica - trattamento rieducativo »

non può non individuarsi l'altra equazione « osservazione-trattamento ».

Ed invero si è già osservato come gli imputati siano comunque assoggettabili a trattamento (non rieducativo) e come questo sarebbe una mera astrazione se non fosse preceduto da una qualsiasi osservazione, pur convenendo sul punto che l'osservazione scientifica è prevista solo nei confronti dei soggetti già giudicati definitivamente.

Ordunque, alla stregua del disposto dell'art. 47 che ipotizza, appunto, il requisito dell'osservazione (semplice), atteso che gli imputati sono assoggettabili a trattamento, la medesima equazione osservazione-trattamento consente di formulare la conclusione che i periodi trascorsi in stato di custodia preventiva possono essere computati ai fini dell'osservazione di cui all'art. 47.

L'osservazione nei confronti di tutti i detenuti è, d'altro canto, espressamente regolata dall'art. 26, comma 5°, del Regolamento, dal quale è previsto che « allo scadere di ogni semestre di custodia preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94 ».

Ora, sebbene la citata norma contenga la specificazione degli elementi da valutare per la concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata, ciò non può sminuire il valore del richiamo contenuto nell'art. 26, che, a meno che non si voglia accedere ad una inammissibile interpretazione contraria all'imputato, pone la fondamentale esigenza di una osservazione da compiersi nei confronti di tutti i detenuti e da utilizzare per qualsiasi esigenza compatibile con le finalità della legge.

La ragione dell'applicabilità del principio in tema di affidamento in prova al servizio sociale deriva, anzitutto, dalla interpretazione sistematica, per la evidente analogia della materia. Ma vi è anche da rilevare che la concessione della liberazione anticipata è condizionata alla sussistenza del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione e dev'essere, pertanto, fondata su un'approfondita osservazione che, per quanto si è visto, vale anche nei confronti degli imputati. Ciò posto, non si vede perché la medesima osservazione non possa, poi, valere, nel silenzio della legge, ai fini di cui al più volte menzionato art. 47.

Per quanto concerne la seconda argomentazione, sembra veramente incongruo il richiamo all'art. 27, comma 2°, Cost.,

se diretto ad avallare la tesi della sostanziale diversità, agli effetti che ne occupano, degli *status* di imputato e condannato e, quindi, della non computabilità della carcerazione preventiva. Il principio costituzionale ha carattere interpretativo e programmatico ed è rivolto, da un lato, a valorizzare il *favor libertatis* e, dall'altro, a neutralizzare ogni prevenzione contraria all'imputato.

La filosofia espressa dall'art. 27 non può essere capovolta, sì da rovesciare completamente il principio di non colpevolezza. In altri termini, non vi è chi non veda come con la citata norma costituzionale si sia inteso soprattutto circondare delle massime garanzie la condizione dell'imputato. Per contro, la soluzione adottata dalla Cassazione, dal momento che ne diminuisce la capacità e stabilisce una prevenzione contraria al medesimo imputato, urta contro il *favor libertatis* e si pone, quindi, in contrasto con il dettato garantistico che è espresso dalla norma costituzionale.

Ma anche qui soccorre un rilievo che discende dalla normativa vigente.

Com'è noto, con la introduzione del quinto comma dell'art. 271 cod. proc. pen. a seguito della novella del 1955, si è pervenuti al riconoscimento della detraibilità della custodia preventiva, anche se subita per altro reato, dalla pena in corso di espiazione, all'unica condizione della posteriorità della carcerazione preventiva rispetto al fatto-reato per il quale è stata irrogata la pena (ved., Cass., Sez. V, 29 dicembre 1977, P.M. c. Argentin, in *Giust. Pen.* 1979, III, 73).

Da tale norma — la cui collocazione nella disciplina processuale non ne elimina il contenuto prevalentemente sostanziale, del resto sancito dall'espresso collegamento con l'art. 137 cod. pen. — si desume la sostanziale equiparazione, perlomeno « pro reo », tra custodia preventiva e carcerazione per espiazione di pena.

Sul piano pratico, poi, la equiparazione appare tanto più giustificata nell'attuale momento giudiziario, in cui, anche a seguito di talune leggi « eccezionali », si verifica la costante dilatazione dell'istituto della custodia preventiva, che, da *extrema ratio*, è divenuta una nuova specie di sanzione detentiva, sia pure anticipata. Ma, se la custodia preventiva è divenuta una nuova figura di sanzione detentiva, non può delinearsene un contenuto esclusivamente afflittivo e privo di ogni finalità di

trattamento. Altrimenti, si configurerebbe un insormontabile contrasto con il principio di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., che come consaputo, assegna alla sanzione-pena funzione rieducativa.

5. — Ulteriori argomenti, a sostegno della tesi che qui si intende avallare, si rinvencono sul piano della prassi, alla luce della pratica attuazione che la riforma penitenziaria ha sinora ricevuto, previa una doverosa ricognizione della realtà-carcere.

Non può invero obliterarsi il dato costituito dall'attuale situazione carceraria, che è tale da non consentire sia operata alcuna distinzione, in fatto di osservazione, trattamento ed a qualsiasi livello, nei confronti degli imputati e dei condannati, tutti coinvolti in una condizione di totale promiscuità.

Per restare in termini più vicini alla questione dibattuta, è doveroso convenire sulla sostanziale analogia dei regimi cui sono sottoposti in carcere l'imputato ed il condannato. Se di ciò non si tiene conto, si potrà compiere un'operazione di alta chirurgia giuridica, ma si prescindere dai fatti, che sono e devono essere il fondamento di qualsiasi provvedimento giudiziario.

6. — Sembra, tuttavia, opportuno precisare che la linea interpretativa da noi privilegiata, in contrasto con l'indirizzo della Cassazione, merita taluni approfondimenti, per quanto attiene alle condizioni che devono realizzarsi perché la custodia preventiva possa costituire oggetto di osservazione.

Condizione fondamentale, come si è fatto cenno, è che l'osservazione non sia avvenuta in epoca remota rispetto al provvedimento. Osservazione utile non può essere che quella effettuata in un periodo temporale immediatamente precedente la data della decisione, non potendo il giudizio sul soggetto essere effettuato con riferimento ad elementi che, a causa del tempo trascorso, potrebbero rilevarsi non più attuali e, comunque, superati.

La diversa disciplina dell'osservazione e del trattamento come configurata rispettivamente nei confronti degli imputati e dei condannati — per i quali ultimi, come si è visto, si è prospettata la equazione osservazione scientifica-trattamento rieducativo — è, peraltro, idonea a legittimare la esigibilità di un *quid pluris* in fatto di dati concreti emergenti dall'osservazione e dal trattamento degli imputati. E tale *quid pluris* può essere,

ad esempio, indicato nella medesima richiesta da parte dell'imputato o nella spontanea adesione alle finalità dell'osservazione e del trattamento.

Deve restare comunque ben fermo che ove osservazione e trattamento siano stati compiuti, di essi, all'atto dell'emissione del provvedimento, si potrà e si dovrà tenere conto, al di là di ogni dibattito interpretativo.

RIASSUNTO

In tema di affidamento in prova al servizio sociale si discute se la custodia preventiva sia computabile nel periodo minimo di osservazione di tre mesi richiesto dall'art. 47 della legge n. 354/1975 per l'affidamento in prova al servizio sociale.

La Corte di cassazione, dopo alcune iniziali oscillazioni, ha assunto sul punto un orientamento costante che esclude la computabilità della carcerazione preventiva ed appare dettato dalla strutturale diversità delle posizioni e prerogative del detenuto-imputato e del detenuto-condannato. Da tale diversità si è fatta discendere la impossibilità dell'osservazione nei confronti degli imputati.

La tesi della suprema Corte si fonda sul tenore letterale della vigente normativa in materia penitenziaria, che disciplina la osservazione scientifica della personalità solo nei confronti dei condannati e fa altresì richiamo alla presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, 2° comma, Cost., la quale non consentirebbe alcuna osservazione in ordine agli imputati, non essendo intervenuto per questi ultimi un definitivo accertamento della responsabilità.

L'Autore assume una posizione estremamente critica nei confronti di un tale orientamento, che si colloca in una linea di tendenza riduttiva ed elusiva dei contenuti della riforma carceraria.

Gli argomenti formali sono confutabili sullo stesso piano della lettera della legge che, se postula la osservazione per l'affidamento in prova al servizio sociale, non esclude che osservazione sia eseguita nei confronti del detenuto-imputato.

È del pari contraddetto il richiamo all'art. 27 Cost., per il fatto che la presunzione di non colpevolezza, che è diretta a valorizzare il *favor libertatis*, non può dare luogo ad una prevenzione contraria all'imputato, come invece si verifica ove si aderisca alla tesi accolta dalla Cassazione.

Sul piano della prassi, la distinzione fra imputato e condannato appare ancor meno giustificabile alla luce della attuale realtà carceraria, nella quale non è realizzata, nè realizzabile, alcuna separazione tra i diversi soggetti detenuti.

Ai fini di una più corretta applicazione dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale si auspica, pertanto, un ulteriore ripensamento della Cassazione, che sancisca la eseguibilità della osservazione anche nei confronti dei detenuti imputati.

Sono, peraltro, da individuare concrete correzioni le quali, da un lato, legittimino la estensione applicativa e, dall'altro, ostacolino una generalizzata utilizzazione, per quanto attiene la osservazione richiesta dall'art. 47, di qualsiasi periodo trascorso in custodia preventiva.

A tal proposito, a titolo di proposta e di esemplificazione, possono richiedersi le seguenti condizioni: 1) che la osservazione sia avvenuta in un intervallo di tempo immediatamente precedente la decisione in tema di affidamento; 2) che la osservazione dell'imputato sia preceduta da esplicita richiesta dell'interessato; 3) che quanto meno, sia intervenuta la spontanea adesione del medesimo imputato; 4) che, in ogni caso, se osservazione sia avvenuta, di essa, in sede di decisione, sia doveroso tener conto.

RESUME

En matière de probation sous contrôle du service social, on se demande si l'on doit tenir compte de la période de détention préventive pour le calcul de la période minimale d'observation prévue par l'art. 47 de la loi n. 354/1975 sur la probation sous contrôle du service social.

La Cour de Cassation, après quelques oscillations initiales, a adopté une orientation constante à ce sujet, excluant la possibilité de tenir compte de la détention préventive, et apparemment dictée par la diversité structurelle des positions et prérogatives du détenu-accusé et du détenu-condamné. On a déduit de cette diversité l'impossibilité de toute observation des accusés.

La thèse de la Cour suprême est basée sur la lettre de la norme en vigueur en matière pénitentiaire, qui régit l'observation scientifique de la personnalité uniquement envers les condamnés, et se réfère en outre à la présomption de non culpabilité prévue à l'art. 27, 2ème alinéa, de la Constitution, qui n'autoriserait aucune observation des accusés, ceux-ci n'ayant pas encore été définitivement reconnus coupables.

L'Auteur est extrêmement critique envers cette orientation qui se situe sur une ligne de tendance réductrice et évasive quant au contenu de la réforme pénitentiaire.

Les arguments formels sont réfutables sur le plan même de la lettre de la loi laquelle, si elle postule l'observation pour la probation sous contrôle du service social, n'exclut pas l'observation envers le détenu-accusé.

De même, la référence à l'art. 27 de la Constitution est contestée du fait que la présomption de non culpabilité, visant à valoriser la *favor libertatis* ne peut donner lieu à une prévention contraire à l'accusé, comme c'est par contre le cas si l'on admet la thèse de la Cassation.

Sur le plan de la pratique, la distinction entre accusé et condamné apparaît encore moins justifiable à la lumière de la réalité pénitentiaire actuelle, où il n'existe, ni ne pourrait exister, aucune séparation entre les différents détenus.

Pour une application plus correcte de la probation sous contrôle du service social, il est donc souhaitable que la Cassation réexamine sa position et sanctionne également l'observation sur les détenus accusés.

En outre, des corrections concrètes devront être définies afin, d'une part, de légitimer l'extension du champ d'application, et d'autre part, de s'opposer à un usage généralisé, en ce qui concerne l'observation prévue par l'art. 47, de n'importe quelle période de détention préventive.

A cet égard, et à titre de proposition et d'exemple, on pourrait poser les conditions suivantes: 1) que l'observation ait eu lieu dans un laps de temps immédiatement précédant la décision concernant la probation; 2) que l'observation de l'accusé soit précédée par une demande explicite de la part de l'intéressé; 3) que l'accusé ait au moins marqué spontanément son accord; 4) qu'en tout cas, si l'observation a eu lieu, il en soit dûment tenu compte au moment de la décision.

SUMMARY

On the subject of assignment to the Social Service for a period of observation, the question is being debated whether preventive custody shall be included in the minimum period of three months laid down in Art. 47 of Law No. 354 of 1975 in cases of assignment to the Social Service.

After some initial hesitation, the Court of Cassation has come out with a firm line which rules out the possibility of preventive custody being taken into account for the purpose of calculating the period of observation. This attitude appears to be dictated by structural differences between the position and the prerogatives of prisoners awaiting trial and those of prisoners who have already been sentenced. It is this difference which is preventing prisoners awaiting trial from being placed under observation.

The assumption of the Supreme Court is based on a literal interpretation of current prison legislation, which provides for scientific personality observation only in the case of prisoners who have been sentenced, and also refers to the presumption of innocence laid down in Article 27, paragraph 2, of the Constitution. This would rule out any observation for prisoners awaiting trial, whose guilt has not been definitely established.

The Author's attitude towards this trend is extremely critical, since it tends to limit and elude the content of the prison reform. The formal arguments can be disproved even by a literal interpretation of the law, which makes provision for assignment to the Social Service for a period of observation but without specifically ruling out observation for prisoners awaiting trial.

The Author also contests the reference to Article 27 of the Constitution on the grounds that the presumption of innocence, which is designed to make the most of *favor libertatis*, must not be used to create bias against the accused. Acceptance of the Supreme Court's assumption would in fact mean just that.

On a practical level the distinction between a prisoner awaiting trial and a sentenced prisoner appears even less justifiable in the light of the present prison situation, in which a separation between the various types of prisoner is neither provided for nor capable of being achieved.

In order to ensure a more correct application of the system of assignment to the Social Service for observation, the author expresses the hope that the Court of Cassation will give the matter further consideration and ensure that prisoners awaiting trial likewise qualify for observation.

Some changes have in fact been made. On the one hand they do provide for a more extensive application of the system of observation, but on the other they hinder a generalized use of any period of preventive detention insofar as the observation required under Article 47 is concerned.

The following conditions could for example be established, which the author advances in the form of a proposal: (1) that observation takes place during a period immediately preceding the decision with regard to assignment; (2) that observation of a prisoner awaiting trial is preceded by a specific request on the part of the prisoner; (3) that observation is accepted by the prisoner of his own free will; (4) that due account is taken of any observation when judgment is pronounced.

RESUMEN

En lo que respecta al tema de la fianza a prueba al servicio social se discute si la custodia preventiva es computable en el período mínimo de observación de tres meses requerido por el artículo 47 de la ley n. 354/1975 para la fianza a prueba al servicio social.

La Corte Suprema, después de algunas vacilaciones iniciales, ha asumido sobre este punto una orientación constante que excluye la computabilidad de la encarcelación preventiva y que surge dictada por la diversidad estructural de las posiciones y prerrogativas del detenido-imputado y del detenido-condenado. De tal diversidad se ha hecho derivar la imposibilidad de la observación en lo que respecta a los imputados.

La tesis de la Suprema Corte se funda sobre el tenor literal de la normativa vigente en materia penitenciaria, que reglamenta la observación científica de la personalidad solamente en lo que respecta a los condenados, y hace también referencia a la presunción de no culpabilidad mencionada en el art. 27, c. 2, Cost., la cual no consentiría ninguna observación en lo que respecta a los imputados, si no hubiese existido una definitiva verificación de la responsabilidad para estos últimos.

El Autor asume una posición extremadamente crítica en lo que respecta a dicha orientación, que se coloca en una línea de tendencia reductiva y evasiva de los contenidos de la reforma carcelaria.

Los argumentos formales son refutables dentro del mismo plano de la letra de la ley que, si postula la observación para la fianza a prueba al servicio social, no excluye qué observación para la fianza a prueba al servicio social, no excluye qué observación se deba seguir en lo que respecta al detenido-imputado.

Del mismo modo se contradice el reclamo al artículo 27 Cost., por el hecho que la presunción de no culpabilidad, dirigida a valorizar el *favor libertatis*, no puede dar lugar a una prevención contraria al imputado, como se verifica en cambio en los casos en que se adhiera a la tesis admitida por la Suprema Corte.

Dentro del plano de la praxis, la distinción entre imputado y condenado aparece todavía menos justificable a la luz de la realidad carcelaria actual, en la cual no se ha realizado, ni es realizable, ninguna separación entre los diversos sujetos detenidos.

A los fines de una aplicación correcta del instituto de fianza a prueba al servicio social se espera, por lo tanto, una reflexión ulterior del Tribunal Supremo, que sancione la posibilidad de ejecución de la observación también en relación con los detenidos imputados.

Sin embargo, se deben individualizar correcciones concretas que, por un lado, legitimen la extensión aplicativa y, por otro, obstaculicen una utilización generalizada, en lo que respecta a la observación solicitada por el artículo 47, de cualquier período transcurrido en custodia preventiva.

Con tal propósito, a título de propuesta y de ejemplificación, se pueden solicitar las siguientes condiciones: 1) que la observación ocurra en un intervalo de tiempo inmediatamente precedente a la decisión del tema de la fianza; 2) que la observación del imputado sea precedida por un pedido explícito del interesado; 3) que por lo menos, pueda intervenir la adhesión espontánea del mismo imputado; 4) que, en cualquier caso, si ocurre una observación, en sede de decisión, sea obligación tener en cuenta a la misma.

ZUSAMMENFASSUNG

Zum Thema, Häftlinge zur Bewährungsprobe der Sozialfürsorge anzuvertrauen, setzt man sich mit der Frage auseinander, ob die Untersuchungshaft bei einer von Artikel 47, Gestz Nr. 354/1975 vorgesehenen Dauer von mindestens dreimonatiger Aufsichtshaft der Bewährungsprobe angerechnet werden kann.

Der Kassationshof hat nach anfänglichem Wankelmut den festen Beschluss gefasst, der die Anrechnung der Untersuchungshaft ausschliesst, was auf die unterschiedliche Stellung und Rechte des Häftlings zurückzuführen ist, d.h. ob es sich um einen Angeklagten oder um einen Verurteilten handelt. Diese Unterscheidung macht eine Aufsichtshaft für Angeklagte unmöglich.

Die These des Hohen Gerichts stützt sich auf den schriftlichen Wortlaut der gültigen Strafvollzugsnorm, die eine Aufsichtshaft zur Untersuchung der Charaktereigenschaften nur für Verurteilte vorsieht und auf die Vermutung der Nicht-Schuldigkeit laut Artikel 27, Absatz 2 der Verfassung hinweist, die keine Aufsichtshaft von Angeklagten erlaubt, da noch kein definitiver Nachweis ihrer Verantwortlichkeit erbracht worden ist.

Der Verfasser steht dieser Einstellung äusserst kritisch gegenüber, da sie Tendenzen folgt, die von den Inhalten der Gefängnisreform abweichen oder sie reduzieren.

Die formalen Argumente sind auch durch den Wortlaut des Gesetzes widerlegbar, das, indem es die Aufsichtshaft für Häftlinge fordert, die der Sozialfürsorge anvertraut werden, die Aufsichtshaft für den Häftling-Verurteilten nicht ausschliesst.

Die Berufung auf Artikel 27 der Verfassung wird ausserdem widerlegt, weil die Vermutung der Nicht-Schuldigkeit, die den *favor libertatis* hervorheben soll, nicht zu einer Prävention Anlass geben kann, der der Angeklagte nicht zustimmt. Das ist aber der Fall, wenn man der These des Kassationshofs beipflichtet.

Was die Praxis anbelangt, scheint die Unterscheidung zwischen Angeklagten und Verurteilten angesichts der gegenwärtigen Gefängnissituation noch weniger gerechtfertigt zu sein, weil keine Trennung zwischen den verschiedenen Häftlingen durchgeführt wurde und auch nicht durchführbar zu sein scheint. Um eine korrektere Anwendung der Einrichtung einer probeweisen Aufsichtshaft durch die Sozialfürsorge zu erzielen, wird es für wünschenswert erachtet, dass der Kassationshof seine These überdenkt und die Durchführbarkeit der Aufsichtshaft für Häftlingen-Angeklagte beschliesst.

Es müssen ausserdem konkrete Änderungen vorgenommen werden, die einerseits eine Ausdehnung der Anwendung legitimieren und andererseits den verallgemeinerten Gebrauch behindern, was die von Artikel 47 geforderte Aufsichtshaft anbelangt, die für einen beliebig langen Zeitraum in Untersuchungshaft verbracht worden ist.

In diesem Zusammenhang werden folgende Bedingungen gestellt, die als Vorschläge und Beispiele zu verstehen sind:

1. Dass die Aufsichtshaft zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, der vor der Entscheidung für die Bewährung lag.
2. Dass die Aufsichtshaft ausdrücklichen und vorherigen Wunsch des Angeklagten erfolgte.
3. Dass der Angeklagte zumindest freiwillig sein Einverständnis gegeben hat.
4. Dass, wenn eine Aufsichtshaft stattgefunden hat, diese in jedem Fall von der Entscheidung treffenden Instanz berücksichtigt wird.

PROBLEMATICHE TOSSICOMANICHE

Riflessioni medico-giuridiche in una grande Casa circondariale

GIUSEPPE SURACI (*)

REMO FULVIO URANI (**)

Premessa

Il problema tossicomanico esiste da quando esiste l'uomo. Le tossicomanie d'oggi ne sono soltanto una moderna versione (ANDREOLI e VIRNO) così come nuova è l'impostazione curativa che ricusa l'istituzionalizzazione del tossicodipendente confidando nelle sue capacità di volontario recupero qualora questi sia compreso, non discriminato ed adeguatamente aiutato in complessità di interventi psicomedicosociali.

La realtà tossicomanica rimane tuttavia remota, risalendo all'antichità quando (REKO e LEWIN) l'uso di sostanze tali da « stupefare » ossia da « rendere fuori di sé » era parte di procedimenti magico-religiosi che tuttora sopravvivono in alcune società primitive.

Soltanto all'inizio di questo secolo però il problema tossicomanico viene affrontato scientificamente e solo nella seconda metà del nostro secolo (MOELLER, 1951; REMY, 1953; WIKLER, 1953; HESSE, 1953; BURKHARDT, 1954; DURAND, 1955; HOCHÉ ZUBIN, 1958) il problema stesso diviene di preminente interesse psichiatrico.

Nel 1960 esce in Italia una monografia di DE VINCENTIIS e BAZZI dal titolo *La valutazione medico-legale e l'inquadramento clinico della tossicomania*. L'O.M.S. ha definito la tossicomania quale « stato di intossicazione periodica o cronica, nociva all'individuo ed alla società, dovuta al consumo ripetuto di una droga naturale o sintetica ». Caratteristiche fondamentali sono l'invin-

(*) Direttore della Casa circondariale di Torino.

(**) Medico incaricato nella Casa circondariale di Torino.

cibile desiderio a far uso della droga procurandosela con ogni mezzo, la tendenza ad aumentare le dosi, la dipendenza di ordine psichico e talora fisico nei riguardi degli effetti della droga stessa.

Se gli innumerevoli studi farmacologici e tossicologici hanno però bene individuato e classificato per composizione chimica ed effetti psicotropi le « droghe captanti », non egualmente può dirsi degli altrettanto numerosi studi compiuti sulle personalità degli assuntori di droga. Rimane in sostanza tuttora allo studio ed in discussione la personalità pretossicomantica. VON GEB-SATTEL (1950) ha svolto un'indagine fenomenologica ed asserito che chi ricorre alla droga vi ricerca un mutamento di stato psicologico implicante la dissoluzione dei confini dell'Io e del Super-Io e quindi la possibilità di esperienze aggressive contro se stesso e contro gli altri.

BARBERO AVANZINI (1954) ha rilevato in giovani tossicomanici il desiderio di una maggiore sicurezza, la volontà di oblio di una situazione frustrante o anche (17% di 154 soggetti esaminati) la volontà di una propria realizzazione nella comprensione di se stessi e di valori alternativi. Tra i valori alternativi alcuni giovani esaminati dalla BARBERO AVANZINI, hanno indicato l'autodistruzione. Vi sono poi ricerche di LO PINTO, LONGHI, STEFANI e VACCHER, altre di CANCRINI, tutte sullo studio psicopatogenetico di situazioni familiari immutabilmente caratterizzate da carenze della figura parentale paterna e da esuberanza di figura parentale materna.

Una figura materna che costantemente appare quale subdolamente invadente, possessiva e minacciosa. Di qui ansia abbandonica, conversione aggressiva verso il Se, regressioni orali, collegamenti tra impulsi erotici ed autodistruttivi, deviazioni libidiche, ecc.

MADEDDU vede nella personalità pretossicomantica una instabilità nevrotica soprattutto sessuale (perplexità di ruolo) e ciò avendo notato in giovani tossicomanici un rifiuto alla sesta tavola del Rorschach (quella a simbolismo sessuale).

MICHELE VIRNO chiama in causa l'impatto socioculturale ossia condizioni di disagio da contraddizioni e squilibri dell'attuale momento storico con difficoltà obiettive, fra i giovani, di inserimento sociale: dice VIRNO che le tensioni sociali d'oggi, eventualmente sommate a quelle preesistenti familiari, possono addensarsi sulla personalità schiacciandola.

Da tutti i citati Autori si evince quindi l'importanza di fondo della personalità pretossicomantica. E ciò in pieno accordo con le concezioni della psichiatria classica (BINI e BAZZI) secondo le quali da un lato individui pur costretti a protratto uso terapeutico di stupefacenti, non divenivano tossicodipendenti, dall'altro soggetti erano tali già dopo una prima iniezione di morfina o anche dopo poche gocce di laudano assunte per un volgare mal di ventre.

Non vi è quindi tra vecchio e nuovo sostanziale differenza; nel tempo moderno i progressi nella conoscenza della psicologia del tossicomane sono stati maggiori così come in tutta la patologia mentale. Sostanziale, tuttavia, resta l'accordo sul punto fondamentale ossia non esservi tossicomania se non a due condizioni: quella della droga captante da un lato e del soggetto captabile dall'altro. Al giorno d'oggi la prima condizione è senz'altro soddisfatta, vasto essendo il criminale traffico di droga in genere ed in particolare di eroina. La seconda condizione è nel fatto che più motivazioni verosimilmente inducono i giovani d'ambo i sessi al ricorso alla droga rendendoli a loro volta captabili.

Chi scrive concorda con VIRNO nell'attribuire importanza fondamentale alla attuale realtà socioculturale con le inadeguatezze della scuola, la crudele competitività del lavoro, le accese tensioni sociali e politiche. Nello spirito di molti tossicomani (esperienza personale di entrambi gli scriventi) il ricorso alla droga non è una fuga ma all'opposto una coraggiosa espressione di volontà di lotta contro una società ritenuta ingiusta e disconoscente all'uomo i suoi diritti fondamentali. Un ragazzo ci ha detto: «Mi drogo per combattere questa società infame!». Nel quadro di questa ritenuta gloriosa battaglia la morte in overdose, la leggendaria overdose, sembra a taluni giovani il supremo olocausto del soldato in guerra.

Il dramma aggrava di giorno in giorno e permanendo in merito una legislazione più comprensiva ma ancora e giustamente proibizionista, a molti giovani inevitabilmente si aprono di tanto in tanto le porte del carcere, nella più parte dei casi per reati rivolti allo scopo di acquisire droga quali furti, scippi ed anche rapine.

Abbiamo avuto modo, quali rispettivamente direttore e medico nella Casa circondariale di Torino, di condurre personali

osservazioni su giovani tossicomani. Pensiamo quindi valido questo contributo personale all'inquadramento socio-psicologico della questione tossicomana in quanto idoneo a sottolineare alcuni aspetti obiettivi di drammatica pericolosità.

Ricerche personali

Nel periodo dal 6 gennaio al 6 giugno 1980 (quello da noi preso in considerazione) sono stati costantemente presenti nella Casa circondariale di Torino ogni giorno da 25 a 30 tossicodipendenti, tutti in trattamento metadonico per via orale a dosi scalarmente decrescenti. Le nostre osservazioni concernono quindi tutti giovani ormai biologicamente condizionati all'eroina. Età naturalmente non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30. Difficile stabilire, stante l'ambiente in cui abbiamo svolto questa indagine, il periodo della cosiddetta « Addiction ».

Interrogati in merito, gli interessati rispondevano per lo più evasivamente oppure volutamente a casaccio, forse temendo un danno giuridico.

Da quanto ci consta ben pochi hanno dato luogo a problemi disciplinari interni e, quando ciò si è verificato, si trattava in genere di problema medico (momenti di astinenza soprattutto psicologica) e non disciplinare. Al colloquio (abbiamo avuto colloqui soddisfacentemente lunghi e quindi esaurienti con una quarantina di giovani) emergenze diverse; nei più fin troppo evidente una personalità di base, e quindi pretossicomana, già deviante, gravemente nevrotica e forse anche psicotica.

Non ci è stato, ad esempio, difficile rilevare in almeno otto giovani quella personalità *borderline* che è ormai considerata punto di partenza di ogni evoluzione neuropsicotica (R. SHADER). In altri abbiamo ravvisato personalità incolori, soprattutto deboli e sprovvedute, incautamente cadute in « una partita più grande di loro ». Mentre nei cosiddetti *borderline* una guarigione è da ritenere improbabile, a nostro avviso, in quanto si tratta di soggetti già psicotici per i quali la tossicomania è una forma di difesa e di autorealizzazione equiparabile ad uno sviluppo autistico oppure ad un delirio paranoide, all'opposto in quelli deboli la « eviction » sarebbe con certezza agevole con interventi psicosociali adeguati a superare ben più lievi inferiorità vitali.

Nel nostro studio, però, non intendiamo occuparci né degli uni né degli altri se non indirettamente.

Ci limiteremo al ritratto psicologico di quattro casi che chiameremo, con lettere dell'alfabeto e precisamente come AB, CD, EF, GI. Le loro imputazioni comprendevano detenzione, non a fini solo personali, e spaccio di eroina, sia pure in quantità contenute (per quanto abbiamo potuto giudicare dalla loro posizione giuridica). Trattasi in sostanza di *pusherman*, incaricati di smerciare, oltreché di consumare dimostrativamente, lo stupefacente iniziandovi in particolare i giovanissimi (quei deboli di cui pocanzi abbiamo parlato). Tutti quattro contraddistinti da accettabile aspetto e da comportamento tranquillo. Consumatori senza avidità della dose metadonica loro prescritta, apparentemente ossequiosi sia verso il personale di custodia che verso il medico, gli infermieri.

Non turbe dell'orientamento temporospaziale, della memoria, dell'attenzione. «Addiction» non recente ma neppure troppo remota (compresa tra due anni ed un anno), assunzione abituale ma controllata, contenuta in «tre buchi» giornalieri. Quantità complessiva quotidiana, secondo loro dichiarazioni che non siamo in grado di controllare ma che riteniamo con certezza esagerata intorno al mezzo grammo.

Abbiamo detto ritenere esagerate le loro asserzioni controllando le modiche dosi metadoniche prescritte ed il rapido scalaggio delle stesse fino ad azzeramento in un periodo massimo di giorni dieci circa. È naturale quindi, da quanto sopraddetto, che questi giovani siano finiti in carcere non per la detenzione ed il consumo di modiche quantità di stupefacenti (come ritenuto non punibile dalla legge attuale) bensì per altro reato e precisamente per spaccio come ripetiamo avere constatato. Comportamento non solo corretto ma apparentemente ispirato a certa fierezza propria di chi è persuaso avere compiuto un dovere. Nel pensiero non turbe ideopercettive primarie, affettività all'apparenza normale, umore solo mediocrementemente scompensato dalla droga. Lieve o simulato angor nei primi giorni, quindi tranquillità e quasi serena attesa di momenti migliori.

AB è figlio di un agiato commerciante, CD e EF di professionisti senza preoccupazioni economiche, GI di un impiegato di livello. Per tutti possibilità apprezzabili di un buon inserimento sociale nell'ambiente medio-borghese. Nelle famiglie rispettive non problemi rilevanti di coppia tra i genitori ed in particolare

non carenze paterne né eccessi materni. In tutte però conformismo, perbenismo con adesione piena all'ordine sociale, ortodosse consuetudini religiose, sentimenti patriottici vecchio stile ma anche apertura verso i figli con pieno rispetto della loro libertà individuale. Abbiamo avuto occasione di parlare con il padre di uno di questi ragazzi che così ci ha detto: «sono cattolico praticante ma non ho ritenuto di imporre a mio figlio la mia fede. Quando mio figlio è giunto all'età della ragione gli ho chiaramente detto che a lui e solo a lui competeva decidere se continuare a frequentare la chiesa oppure staccarsene». Al *test* del Wechsler Bellevue in tutti un Q.I. superiore alla norma. Al Rorschach tutti padroni delle proprie pulsioni, tutti vivacemente produttivi, tutti anche originali con risonanze intime extrasensitive ma bene controllate. Tutti i quattro giovani da noi seguiti sono maturati in epoca post-sessantottesca e nessuno di loro credeva più nel 1968.

« Un movimento soltanto negativo ed anarchico che ha facilitato le vittoriose rivalse del potere ». Sempre secondo questi giovani però il potere è rimasto quale sempre ossia odioso e repressivo, stupidamente tradizionalista, apparentemente rinnovatore ma nella realtà reazionario. « A tutti hanno aperto le porte dell'Università ed oggi la laurea viene concessa anche ai cretini; ma laureando i cretini si fa solo il gioco dei baroni ora più forti di prima e quasi onnipotenti. La situazione è ormai senza sbocchi e noi, non possedendo la forza per rovesciare il potere ma neppure l'inerte capacità di tollerarlo, non vediamo che la possibilità di una resistenza passiva, di una metodologia rivoluzionaria non violenta. Gandhi con certi sistemi ha liberato l'India dalla dominazione inglese, Martin Luther King ha costretto i bianchi a considerare il problema negro fino ad essere ucciso, noi bucadoci e facendoci proseliti del buco poniamo le premesse perché un giorno il potere frani non essendovi più alcuno in grado di sorreggerlo. Verranno a mancare perché distrutti dalla droga menti idonee allo studio, braccia per lavorare e cervelli capaci di organizzare e dirigere... ».

Un nullismo terrificante sembra caratterizzare queste giovani menti: « Ma perché viene a bere il metadone? ». « Perché soffrire in carenza non serve a me né alla causa ». Dall'esame psichico e dai *tests* psicologici non esce, a nostro avviso, una possibilità di razionale spiegazione di quanto abbiamo visto ed ascoltato. Ci si trova innanzi non ad una paranoia antisociale

ma ad una soltanto apparente fede in ideali ritenuti realizzabili mediante metodologie masochiste per non dire suicide.

Ciò sconcerta ulteriormente. Il tossicomane di un tempo si vergognava della propria debolezza, quello d'oggi se ne vanta.

L'assunzione della droga sarebbe considerata e propagandata quale atto eroico di passiva ribellione al potere, il solo efficace a minarlo nelle fondamenta, un sistema suicida che sottrae al dominatore i dominati.

L'accostamento tra tossicomania e suicidio è pur esso cosa antica (BINI e BAZZI) ma solo recentemente è stato ristudiato e rivalutato.

Proprio nell'agosto 1980 O. QUENARD definisce il suicidio del tossicomane quale espressione di un contesto polimorfo, difficile da sviscerare.

Il mezzo prescelto è per lo più l'intossicazione volontaria massiva, non raro è il ricorso ad altri metodi più violenti come l'immolarsi con il fuoco per totalmente autodistruggersi. Ma lo stesso O. QUENARD rileva che la tossicomania non è solo negazione ma anche affermazione di vita, di andare più in fretta del tempo, per esplorare lo spazio infinito. « Insomma » dice QUENARD « il tossicomane non vuole invecchiare ed è incapace di immaginarsi proiettato nell'avvenire perché sa che non vivrà a lungo ».

Si ritiene in letteratura che il suicidio esuli dal campo propriamente psichiatrico per invadere altre discipline.

Per suicidio è da intendere « l'uccisione intenzionale di se stessi » (BALDWIN).

C'è un suicidio patologico proprio dell'ammalato di mente (EY) ed un suicidio normale in quanto psicologicamente comprensibile (HOCHÉ), in cui il soggetto, dopo aver freddamente valutato il pro e il contro opta liberamente per il suicidio.

Pensiamo che tutti i tossicomani da noi osservati in carcere siano capaci eventualmente di un suicidio patologico: tutti, eccezion fatta per i quattro casi del tutto particolari che abbiamo ritenuto interessante descrivere in questo studio. Non vediamo in nessuno dei quattro la tendenza a morire in overdose, oppure (O. QUENARD) in una reazione depressiva ad effetti tossici cessati o ancora in uno stato di ebbrezza allucinatoria o comunque per impulsi autodistruttivi e ciò per l'assenza in loro di elementi nevrotici e tantomeno psicotici oltretutto di una vera fede politica.

Riteniamo invece tutti quattro inclini ad indurre altri al suicidio, incubi volontari ed interessati di quella psicosi da succubanza che è la tossicomania giovanile d'oggi.

È descritta nei classici una categoria di abnormi psichici emergenti in periodi di disorganizzazione sociale. LEIGHTON (1959) elenca vari principali fattori di disintegrazione sociale e precisamente un disastro recente (come nei periodi post bellici), la povertà generale, la confusione culturale (coesistenza di due o più culture senza possibilità di scambio), rapido ed esteso mutamento sociale (pensiamo si riferisca a radicali ridistribuzioni del reddito), migrazioni, ecc...

Lo « spirito del tempo » (BINI e BAZZI) esercita indubbia influenza nella patoplastica delle nevrosi, dei comportamenti psicotici, delle stesse psicosi.

FRANKL (1956) prende in considerazione una nevrosi collettiva estesa al mondo occidentale caratterizzata da elementi di provvisorietà, di impostazione fatalistica, di mentalità collettiva senza possibilità di individuazione: questa ultima condizione deriva dalla moderna civiltà tecnico-industriale che massifica e deindividua gli uomini.

Resta però indubbio che gli abnormi psichici sono di ogni tempo ed epoca storici, di ogni tipo di società primitiva oppure progredita, di ogni cultura in genere. Ed è altrettanto vero che per abnormi si intende una differenza dalla norma, una minoranza statistica contrapposta alla maggioranza statistica; una minoranza che può manifestarsi in modi diversi secondo il diverso momento storico e sociopolitico, secondo differenze etniche e di classe ma che è comunque sempre manifesta ed eventuale oggetto di interesse quando acquisibile a manovre di parte.

Emarginati da una società in cui la maggioranza crede nei propri valori, gli abnormi divengono eroi o anche utili idioti quando la fede nei suddetti valori vacilla e se ne cercano dei nuovi come tipico dei periodi di transizione.

Nel 1973, PINEL, meritoriamente, in piena rivoluzione, tolse dimostrativamente le catene ai malati di mente; nella più parte dei casi però (*Storia della Psichiatria* di ZILBOORG ed HENRY) non di psicotici si trattava ma di reazioni psicogene anche sociopatiche in soggetti abnormi sia rivoluzionari che conservatori ad oltranza; qualche francese comprese tutto ciò ed infatti l'appoggio dato da PINEL a certi conservatori per poco non gli costò l'appensione ad un lampione di Parigi.

Nel 1967 FRANCO BASAGLIA (*Istituzione Negata*) propone anzi incita gli psichiatri ad aprire le porte dei manicomi affinché i reclusi vadano liberi per il mondo a dimostrare le contraddizioni del sistema. E nasce così la psichiatria del settore con possibilità di lavoro e di guadagno per un numero enorme di operatori. E si apre anche la via alla riprivatizzazione dell'assistenza psichiatrica.

Anche un abnorme ha quindi un proprio valore in certe fasi storiche di transizione, di evoluzione oppure di involuzione.

Dall'esame della letteratura in tema di tossicomanie traspare ad esempio un vuoto nel tempo a cavallo tra le due leggi di merito, quella del 1954 e quella del 1975. La legge severa del 1954, vietante la detenzione di sostanze stupefacenti anche in piccole quantità od anche solo ad uso personale (salvo che per strette necessità curative), aveva di fatto limitato al minimo il fenomeno ed il tossicomane fu a lungo sinonimo di psicod degenerato. Oggi nello spirito legislativo del 1975 il tossicodipendente viene non solo studiato a fondo ma anche moralmente rivalutato.

Da un estremo all'altro come tante volte si osserva nella tormentata storia dell'uomo. Siamo anche noi convinti che il tossicodipendente sia un ammalato come gli altri, da curare con ogni mezzo medico, psicologico e sociale e senza troppe trafilie burocratiche. Ma siamo del pari ostili ed intransigenti nei confronti di coloro che inducono altri alla droga e non vediamo alcuna giustificazione nel fatto e tanto meno una giustificazione etico-sociale. Sia cauta la società pertanto ed attenta a distinguere in tema di tossicomanie tra incubi e succubi. Non ci si limiti in una causa per detenzione di stupefacenti a distinguere tra quantità modiche e quantità eccessive. Si studi invece a fondo la personalità del tossicodipendente se vero o soltanto apparente. La piccola tossicomania o tossicomania controllata è fenomeno eccezionale e non è tossicomania. Nella tossicomania vera c'è la mania ossia un desiderio di dosi crescenti della sostanza stupefacente (definizione della O.M.S.). Il tossicomane controllato, nel mondo tossicomano giovanile odierno, è un tossicomane « dimostrativo » idoneo ad indurre altri alla droga ed al suicidio per droga. È il famoso *pusherman* che distribuisce droga e convince ad usarla esibendo i propri buchi per dimostrare che bucandosi non succede nulla.

Il tossicomane controllato, il piccolo tossicomane, può essere il soggetto più pericoloso, amorale, privo di ogni scrupolo. Non ruba perché non ha bisogno di rubare per procurare droga; la droga la possiede ma non ne è captato ed è invece interessato a venderla captando soggetti abnormi e sprovveduti. Le sue giustificazioni etico sociali sono false ma suasive su una gioventù allo sbando per motivi vari, legati al difficile momento storico.

Si moltiplichino pertanto gli sforzi per una corretta informazione dei giovani sul problema della droga e non li si lasci in balia di sedicenti rivoluzionari, in realtà criminali al servizio di deteriori interessi antisociali. Si legga in merito l'ottimo lavoro di MADEDDU e coll. dal titolo « Il gruppo come situazione determinante le scelte tossicofile ».

Per gruppo è da intendere la *leaving and learning situation* sia a livello familiare che scolastico, che di ricreazione o di lavoro; la strumentalizzazione del gruppo, nelle sue caratteristiche soprattutto competitive, sta assumendo gli aspetti di una vera e propria strategia con i vantaggi non solo economici ma anche politici che il caos delle tossicosi sociali promette ed iniquamente persegue e mantiene.

Nel gruppo i mercanti di droga introducono oggi i loro mandatori con veste di profeti, ma con intendimenti moralmente omicidi.

Vorremmo infine aggiungere che non ci sentiamo di confermare che l'istituzionalizzazione temporanea del vero tossicodipendente non sia utile.

Abbiamo già detto all'inizio che raramente un tossicodipendente vero, se razionalmente curato ed umanamente trattato, crea in un carcere problemi disciplinari. Con questo non intendiamo certo dire che un tossicodipendente debba essere incarcerato ma soltanto sottolineare la validità di un suo temporaneo asilo come ad esempio può avvenire presso una comunità terapeutica veramente vitale.

Un ultimo giudizio sui quattro soggetti di cui abbiamo in modo particolare parlato. Personalmente li riteniamo recuperabili dalla tossicomania ed invece votati per libera scelta alla criminalità o perlomeno al servizio della grande criminalità e comunque e sempre criminali. E come FERRIO afferma e DI TULLIO non smentisce per essere criminali non occorre essere nevrotici e neppure psicotici. Basta essere criminali e nulla più.

RIASSUNTO

Gli AA., dopo ampia rassegna bibliografica, prendono in esame alcuni aspetti della questione tossicomantica, emergenti in ambiente carcerario.

In quattro tossicodipendenti tutti imputati per spaccio, viene rilevata una addiction debole, comunque controllata, verosimilmente solo dimostrativa e costruita per indurre giovani sprovveduti all'assunzione della droga.

Gli AA. conseguentemente concludono che maggiori studi ed indagini debbano essere rivolti alla personalità ed alle attività dei tossicomani controllati; a loro parere questi soggetti appartengono non alla tossicomania ma alla criminalità comune.

RESUME

Les Auteurs, après une ample revue bibliographique, examinent quelques aspects de la question de la toxicomanie, tels qu'ils émergent dans les milieux pénitentiaires.

Sur quatre toxicomanes accusés de débit de drogue, on a relevé un faible degré d'intoxication, par ailleurs sous contrôle, vraisemblablement de nature démonstrative et provoquée pour induire des jeunes inexpérimentés à se droguer.

Par conséquent, les Auteurs concluent que des études et enquêtes approfondies devraient être effectuées concernant la personnalité et les activités des toxicomanes contrôlés; à leur avis, ces sujets n'appartiennent pas à la toxicomanie mais à la délinquance commune.

SUMMARY

After an exhaustive bibliographical review the Authors examine a number of aspects of drug addiction in the prison environment.

In a case involving four drug addicts, all of them charged with pushing, weak but controlled addiction is established which is probably only an outward demonstration designed to induce unwary young people to become addicted.

The Authors conclude that more exhaustive research and studies must be devoted to the personality and activities of controlled drug addicts, whom they regard not as addicts, but as ordinary criminals.

RESUMEN

Los Autores, después de una amplia reseña bibliográfica, examinan algunos aspectos del tema de la toxicomanía emergentes dentro del sistema carcelario.

En cuatro toxicodpendientes imputados por tráfico de drogas, se observa una addiction débil, de todos modos controlada, verosimilmente solo demostrativa y construida para iniciar a jóvenes en el consumo de drogas.

Los Autores, en consecuencia, llegan a la conclusión que se deberían efectuar estudios e investigaciones referidos a la personalidad y a la actividad de los toxicómanos controlados; de acuerdo con los Autores estos sujetos pertenecen no a la toxicomanía sino a la criminalidad común.

ZUSAMMENFASSUNG

Nach einer Prüfung der umfangreichen Bibliographie untersuchen die Verfasser einige Aspekte des Problems der Rauschgiftsucht, die in Strafvollzugsanstalten auftreten.

Bei 4 Drogenabhängigen, alle 4 des Rauschgifthandels angeklagt, stellt man eine geringe aber begrenzte Abhängigkeit fest, die wahrscheinlich nur zur Schau gestellt wird, um hilflose Jugendliche zur Drogeneinnahme zu bewegen.

Daraus schliessen die Verfasser, dass weitere Studien und Untersuchungen über über die Charaktere und Tätigkeiten von beschränkt Rauschgiftsüchtigen durchgeführt werden müssen. Sie sind der Meinung, dass diese Personen nicht in die Kategorie der Rauschgiftsüchtigen sondern in die gemeiner Verbrecher einzuordnen sind.

BIBLIOGRAFIA

- 1) ANDREOLI V.: *Il medico e la droga*. Masson ed., 1969. BALDWIN: citato da BINI e BAZZI in *Trattato di Psichiatria*.
- 2) BARBERO AVANZINI B.: «Droga, giovani e società: una interpretazione sociologica delle tossicomanie giovanili», da *Droga e società italiana*. Giuffrè ed., 1974.
- 3) BINI L., BAZZI T.: *Trattato di Psichiatria*. Vallardi ed., Milano, 1967.
- 4) BURKHARDT H.: Das Suchtproblem Fortschr-Neur. 22, 473, 1974.
- 5) CANCRINI L.: *Esperienze di una ricerca sulle tossicomanie giovanili in Italia*. Mondadori Edit., 1973.
- 6) DE VINCENTIIS G., BAZZI T.: *La valutazione medico legale e l'inquadramento clinico della tossicomania*. Giuffrè, Milano, 1960.
- 7) DI TULLIO B.: *Principi di criminologia clinica*. Ist. Med. Soc., Roma, 1954.
- 8) DURAND CH.: «Toxicomanies in: Ey, *Psychiatrie*, vol. 2°, Encycl. Med. Chir., Paris, 1955.
- 9) EY H.: «Le suicide pathologique». In *Etudes Psychiatriques*, Tome 2°, Desclée de Brouwer, Paris, 1950.
- 10) FERRIO C.: *Psichiatria clinica e forense*. Unione tipografico-editrice torinese, 1959.
- 11) FRANKL V.E.: *Theorie und therapie der Neurosen-Urban-Schwarzenberg*, Wien, 1956.
- 12) HESSE E.: citato da BINI e BAZZI in *Trattato di Psichiatria*.
- 12) HOCH P.H., ZUBIN J.: *Problems of addiction and abituation* - Grune Stratton, NY, 1958.
- 14) HOCH: citato da BINI e BAZZI in *Trattato di psichiatria*.
- 15) LEIGHTON A.: *My name is legion* - Vol. 1°, Basic Books, New York, 1959.
- 16) LEWIN L.: *Gli stupefacenti*. Traduzione Clerici Vallardi, Milano, 1928.
- 17) LO PINTO, LONGHI L., VACCHER G., STEFANI G.: «L'utilizzazione del Test di Rorschach nella elaborazione di aspetti fondamentali per un approccio al mondo tossicomanico» citati da MICHELE VIRNO.
- 18) MADEDU A.: «Tossicofilie e tossicomanie contemporanee», da *Droga e Società Italiana*. Giuffrè Ed., 1974.
- 19) MADEDU A. e coll.: «Il gruppo come situazione determinante le scelte tossicofile», in *Atti 6ª Riunione Internazionale Società Italiana di Neuropsicofarmacologia*, Milano, 2-3 giugno 1978.
- 20) MOELLER K.O.: *Stimulanser Ubertragung A*, Vogel, Schwabe, Basel, 1951.
- 21) QUENARD O.: «La tossicomania è forse una variante del suicidio». *Presse Médicale*, agosto 1980.
- 22) REKO V.A.: *Magische Gifte - Rausch und Betaubung smittel der Neuen Welt* - 3 Aufl-Stuttgart, 1949.
- 23) REMY M.: «Nature et traitement des toxicomanies». *Mshr - Psychiat - Neur*, 126, 1, 1953.
- 24) SHADER R.I.: *Manuale di terapia psichiatrica*. Piccin ed., Padova, 1978.
- 25) VIRNO M.: *Le tossicodipendenze da oppiacei*. Nocchioli ed., Firenze, 1977.
- 26) VON GEBSATTEL V.E.: «Desainsanalytische und anthropologische Auslegung der sexuellen Percensionen», *Z. Sexualforschung*, 1950.
- 27) WIKLER A.: *Opiate addiction*. Springfield, USA, 1953.
- 28) ZILBOORG G. e HENRY G.W.: *Storia della psichiatria*, Feltrinelli ed., 1973.

GIURISPRUDENZA

a cura di Paolo Giuliani

CORTE COSTITUZIONALE

Decisioni

Liberazione condizionale - Parere del giudice di sorveglianza - Questione di costituzionalità sollevata dal giudice di sorveglianza - Inammissibilità della questione (artt. 3, 27 Cost.; art. 176 cod. pen.).

Corte Costituzionale - Sentenza n. 74 - 16 luglio 1979 - Pres. AMADEI - Rel. REALE.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di sorveglianza, chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, su un'istanza di liberazione condizionale, posto che in tale sede non spetta al giudice di sorveglianza nessuna competenza decisoria circa l'ammissibilità della domanda (1).

Il detenuto Marino Luigi, ristretto nella Casa di lavoro di Mamone, in espiatione di una pena complessiva di anni tre e mesi nove di reclusione, presentava in data 1 agosto 1977 istanza di liberazione condizionale.

Il giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Nuoro, nell'esaminare tale istanza, sollevava, con ordinanza in data 28 febbraio 1978, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen. nella parte in cui prevede che al recidivo qualificato possa essere concessa la liberazione condizionale soltanto dopo che questi abbia scontato non meno di quattro anni e comunque almeno i tre quarti della pena inflittagli, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il giudice *a quo*, premesso che il Marino era recidivo aggravato (art. 99 cpv. n. 2 cod. pen.) e che non aveva scontato, al momento della domanda, quattro anni di reclusione pur avendo scontato trenta mesi della pena inflittagli, sicché l'istanza dello stesso Marino non

(1) Nello stesso senso, già Corte Cost., sent. n. 8 del 10 maggio 1979, citata in motivazione, commentata da M. BRANCA, in *Giur. cost.*, 1979, I, 221.

Sul procedimento per la concessione della liberazione condizionale, cfr. D'ANGELO, «La nuova disciplina processuale della liberazione condizionale», in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, 1219; ZECCHINO, «Il nuovo procedimento per la concessione della liberazione condizionale», in *Arch. pen.*, 1976, I, 442.

Sulla figura del magistrato di sorveglianza, da ultimo, Corte Cost., 21 dicembre 1978, n. 87, in questa *Rassegna*, 1980, 1-2, 241 con nota di GIULIANI, «Un nodo ancora da sciogliere», *ivi*, 242.

era ammissibile a termini dell'art. 176 cod. pen., sollevava la riferita questione di legittimità costituzionale.

Ricordava il magistrato *a quo* come la giurisprudenza della Corte di cassazione fosse univoca nell'identificare in una maggiore capacità criminale da riconoscersi *iuris et de iure* al recidivo aggravato o reiterato rispetto al primario od al recidivo semplice, il motivo per cui è richiesto, ai fini della ammissibilità della domanda di liberazione condizionale, un maggiore periodo di osservanza in espiazione di pena.

Preso atto di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice *a quo*, a sostegno del dubbio di costituzionalità concernente la norma denunziata, osservava che la valutazione della personalità del detenuto, ai fini dell'accoglimento della domanda di liberazione condizionale, è vincolata dalla legge a criteri di « assoluto rigore »; e che il periodo di trenta mesi stabilito come minimo dall'art. 176 cod. pen., nella prima parte, è più che sufficiente a fondare un giudizio razionale sul ravvedimento di qualsiasi condannato. Tale considerazione appare poi avvalorata sia dall'attuale « contesto normativo in materia penitenziaria, che consente l'utilizzazione di molteplici strumenti di indagine sulla personalità del detenuto e sullo sviluppo del suo trattamento rieducativo », sia dall'attuale indirizzo legislativo che « mostra di legare ogni giudizio sulla pericolosità sociale del reo più al potere discrezionale del giudice che non a presunzioni legali *iuris et de iure*, come sarebbe dimostrato dalla presente formulazione degli artt. 99 e 69 cod. pen. ». Da tutto quanto sin qui esposto, deriverebbe la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che la diversità di condizioni prevista dall'art. 176 cod. pen. per i recidivi qualificati si appaleserebbe in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sotto il « profilo della irrazionalità ed ingiustificatezza di tale diversificazione ».

Per ciò che attiene invece all'asserita violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice osservava che, premessa la congruità del termine di trenta mesi al fine di formulare un razionale giudizio sulla personalità del condannato, sussisterebbe un diritto del condannato stesso a vedere « riesaminata la sua posizione in ordine alla prosecuzione della pena per accertare se quella già espiata abbia assolto il suo fine rieducativo ». Tale diritto verrebbe frustrato, pur in presenza di prova certa di avvenuto ravvedimento, in ragione del mancato decorso di un termine di espiazione ingiustificatamente motivato da una presunzione assoluta di maggiore capacità criminale, peraltro già focalizzata dalla maggiore misura della pena inflitta donde il dubbio di conformità al citato art. 27 della Costituzione.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di costituzionalità suesposte fossero dichiarate infondate.

Osservava all'uopo l'Avvocatura circa la questione sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che il determinare in manie-

ra differenziata il periodo minimo di pena che deve essere espiata onde godere della liberazione condizionale in ragione delle condizioni soggettive del condannato, risponde a valutazioni di politica criminale, soggette a possibili mutamenti, ma comunque non viziate da irrazionalità siccome scaturenti da differenziazioni sussunte nell'attuale ordinamento.

Anche sotto il profilo dell'art. 27, comma terzo, della Costituzione, sempre secondo l'Avvocatura, la valutazione compiuta dal legislatore circa la necessità, in presenza di particolari condizioni soggettive del condannato, di un più lungo periodo di espiazione per poter ottenere la liberazione condizionale, risponde a ragioni di politica criminale, non tali da determinare un problema di legittimità costituzionale.

La Corte rileva che, nel sollevare, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo cpv., cod. pen. nella parte in cui prevede che la liberazione condizionale non possa essere concessa al recidivo qualificato se non previa espiazione di almeno quattro anni di reclusione e di almeno tre quarti della pena inflitta, il giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Nuoro ha tacitamente presupposto la propria legittimazione a sollevare la questione stessa.

Tale presupposto è errato.

La Corte ha esaminato la questione in una recentissima sentenza (n. 8 del 1979) decidendo su questioni di legittimità costituzionale sollevate con varie ordinanze e relative alle condizioni fissate nell'articolo 176 cod. pen. per la concessione della libertà condizionale, condizioni che venivano assunte come in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

E la Corte, mentre ha ritenuto ammissibile (dichiarandola peraltro infondata) la questione sollevata dalla Corte d'appello di Trento, competente a concedere la liberazione condizionale in virtù della legge 12 febbraio 1975, n. 6, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, anche esse, dopo la entrata in vigore della detta legge, da vari giudici di sorveglianza.

La Corte ha rilevato che con l'entrata in vigore della citata legge n. 6 del 1975 è venuto meno il potere-dovere del giudice di sorveglianza (nell'esprimere il parere al Ministro della giustizia, competente a concedere la liberazione condizionale secondo la normativa precedente alla legge n. 6 del 1975) di dichiarare inammissibile l'istanza del condannato quando difettavano manifestamente le condizioni dell'art. 176 cod. pen. relative alla pena da scontare: potere-dovere che si concretava in un provvedimento decisorio non soggetto a reclamo, ritenuto di natura giurisdizionale.

La nuova normativa, infatti, ha trasferito alla Corte d'appello l'intera attività giurisdizionale relativa alla concessione della liberazione condizionale, abolendo ogni competenza decisoria del giudice di sorveglianza circa l'ammissibilità della domanda e riservandogli solo un parere che egli deve dare non più al Ministro, ma ad una autorità giudiziaria, cioè alla Corte d'appello.

Queste considerazioni hanno portato e portano la Corte a dichiarare la inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale sollevate dal giudice di sorveglianza chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 2 della legge n. 6 del 1975.

Omissis.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Semilibertà - Condannati per determinati delitti - Esclusione dell'applicazione delle suddette misure alternative - Questione infondata di costituzionalità (artt. 3 e 27 Cost.; artt. 47, 2° comma e 48, ultimo comma; legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte Costituzionale - Sentenza n. 107 - 7 luglio 1980 - Pres. AMADEI - Rel. PALADIN.

Non è fondata — in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte concernente l'esclusione dell'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale e del regime di semilibertà ai condannati per determinati delitti, e ciò sia perché si tratta di scelte che non si prestano, in quanto appartengono alla discrezionalità legislativa, ad essere censurate dalla Corte costituzionale, sia perché la pena accanto alla rieducazione del condannato persegue anche altri scopi essenziali alla tutela della collettività contro la delinquenza (1).

1. - Con ordinanza dell'1 ottobre 1976, nel corso di un procedimento promosso da un detenuto condannato per i delitti di rapina aggravata e di furto, che richiedeva la concessione dei benefici della liberazione anticipata o della semilibertà, la sezione di sorveglianza di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 47, secondo comma, della legge stessa, per asserito contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

(1) Sulla liberazione condizionale cfr. Corte cost. 4 luglio 1974, n. 204, *Foro it.*, 1974, I, 2576, citata in motivazione; 10 maggio 1979, n. 8, *id.*, 1979, I, 1106, commentata da M. BRANCA, in *Giur. cost.*, 1979, I, 221.

Sulla pena dell'ergastolo cfr. Corte cost. 22 novembre 1974, n. 264, *Foro it.*, 1975, I, 11, commentata da PAVARINI, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 262, e in *Giust. pen.*, 1975, I, 33, con nota di TORREBRUNO, anche essa citata in motivazione; v. anche Cass., 15 novembre 1978, Azzi, *Foro it.*, 1980, II, 186.

In dottrina, cfr. GIOSTRA, «Un limite non giustificato in tema di misure alternative», in *Politica del diritto*, 1978, 435, GREVI, «L'art. 47, 2° comma, dell'Ordinamento penitenziario: una disposizione da rivedere», in *Il carcere riformato*, Bologna, 1977, 263; nonché, in senso parimenti critico, CATALANI, *Manuale dell'esecuzione penale*, Milano, 1980, 270 e 271, e BRICOLA, «L'affidamento in prova al servizio sociale: "fiore all'occhiello" della riforma penitenziaria», in *Questione criminale*, 1976, 374.

Circa la pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, Cost., sulla base delle considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 204 del 1974, il giudice *a quo* ricorda che la norma costituzionale impone di verificare se « la quantità di pena espiata » abbia o meno « assolto positivamente al suo fine rieducativo ». Tali considerazioni, quantunque pertinenti alla liberazione condizionale, dovrebbero egualmente valere — secondo la sezione di sorveglianza di Bologna — per tutti i benefici previsti dagli artt. 47, 48 e 54 della legge n. 354 del 1975, malgrado la nuova normativa ponga l'accento « non solo sulle condizioni di ravvedimento del soggetto, ma anche su quelle che ne devono aiutare il reinserimento nell'ambiente sociale ». In effetti — si afferma ancora nell'ordinanza di rimessione — « il fine rieducativo inerisce ad ogni pena, quale che ne sia l'entità », sicché non potrebbero esservi pene « escluse... dalla utilizzazione degli strumenti con i quali il fine predetto viene raggiunto ». Il legislatore — si aggiunge — può certo graduare la misura della pena secondo la gravità dei fatti; dopo di che, tuttavia, « la stessa deve seguire le regole comuni alla esecuzione delle pene inflitte per tutti gli altri reati ».

Oltre all'art. 27, secondo comma, sarebbe anche violato il principio di eguaglianza, poiché l'esclusione dai benefici della liberazione anticipata e della semilibertà, quanto ai casi di precedente condanna per delitti della stessa indole, verrebbe a dipendere da particolari « vicende processuali » (secondo che sia stata dichiarata, o meno, la continuazione tra i vari episodi); e, quanto agli specifici delitti menzionati nell'art. 47 cpv. della legge n. 354 del 1975 (rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), determinerebbe una discriminazione rispetto ad altri delitti ancor più gravi, come per esempio l'omicidio, in ordine ai quali l'esclusione non opera.

D'altronde, la disciplina in questione violerebbe inoltre il secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto tale da « moltiplicare e ribadire... la situazione di emarginazione sociale » dei soggetti interessati, impedendo il pieno sviluppo della loro personalità.

2. - Nel prendere in esame un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (proposta da un soggetto condannato per rapina aggravata), la stessa sezione di sorveglianza di Bologna ha poi sollevato — con ordinanza emessa il 9 dicembre 1976 — la questione di legittimità dell'art. 47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, secondo comma, Cost. (ma occorre notare che l'ordinanza risolveva altresì, servendosi singolarmente di un ulteriore e distinto dispositivo, la questione di legittimità degli artt. 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sulla base delle medesime argomentazioni già svolte nel giudizio precedente).

3. - Limitatamente al primo di questi due giudizi, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'atto di intervento si assume preliminarmente che l'ordinanza di remissione sarebbe « radicalmente nulla », in quanto emessa senza aver sentito il pubblico ministero.

Nel merito, circa l'asserita violazione dell'art. 27, secondo comma, Cost. (da riferire, in realtà, al terzo comma dell'articolo stesso), si osserva anzitutto che la sentenza della Corte richiamata dal giudice *a quo* non avrebbe influenza nel caso in esame. Del resto, il « precetto rivolto alla rieducazione del condannato », riguardando « esclusivamente l'esecuzione della pena inflitta », si porrebbe su un diverso piano rispetto alle misure alternative alla detenzione, che non rappresenterebbero uno strumento necessario per l'attuazione del fine rieducativo e potrebbero dunque essere escluse « per ben evidenti ragioni di politica criminale sicuramente rientranti nella discrezionalità del legislatore ».

Relativamente all'art. 3 Cost., per negare che la disciplina denunciata dal giudice *a quo* introduca discriminazioni irragionevoli, basterebbe riflettere che il legislatore ha escluso la concessione di certi benefici in base al criterio della pericolosità del condannato, e non in ragione della gravità della pena editale (o concretamente disposta). Né sarebbe esatto che « l'ultima condanna inflitta possa essere scomposta in più porzioni di pena per sceverare quelle ammesse ai benefici da quelle escluse »; per cui non potrebbero determinarsi le incongruenze cui si accenna nell'ordinanza di remissione, quanto al caso di concorso del reato di omicidio con i reati di rapina o di sequestro di persona.

Infine, per ciò che riguarda il secondo comma dell'art. 3, l'Avvocatura dello Stato si limita ad argomentare « che la emarginazione è connaturale... alla condanna per i reati di più grave pericolosità sociale ».

1. - Data la sostanziale identità delle questioni sollevate dalle due ordinanze di remissione, i conseguenti giudizi devono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Va infatti respinta l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato limitatamente al primo dei giudizi stessi, per la nullità dalla quale sarebbe viziata la relativa ordinanza della sezione di sorveglianza di Bologna, essendo stata emessa in violazione dell'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, cioè senza aver sentito il pubblico ministero. Indipendentemente dal problema se vizi del genere siano rilevabili da questa Corte, è comunque decisivo quanto si desume dagli atti trasmessi dal giudice *a quo*: ossia che il pubblico ministero, regolarmente avvisato circa il giorno della deliberazione, ha espresso per iscritto parere contrario alla concessione dei benefici richiesti dall'interessato.

2. - Nel merito, la sezione di sorveglianza di Bologna contesta, invocando il principio costituzionale di eguaglianza nonché l'esigenza che la pena tenda alla rieducazione del condannato (sia pure indicata attraverso l'erroneo richiamo del secondo anziché del terzo comma dell'art. 27 Cost.), la legittimità di tutte le norme della legge n. 354 del 1975 — art. 47 cpv., 48, ultimo comma, 54, ultimo comma —

che limitano l'applicabilità delle « misure alternative alla detenzione »: coinvolgendo nelle sue censure entrambi i tipi di esclusione previsti da tale disciplina, sia pertinenti all'ipotesi che il condannato « abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole », sia concernenti determinate specie di reati (con particolare riguardo alla rapina aggravata).

Sotto il primo profilo, tuttavia, si rende necessario che il giudice *a quo* riconsideri la rilevanza della questione. Nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 12 gennaio 1977, n. 1: la quale ha introdotto — nell'art. 4 — una disciplina più favorevole al reo, che esclude l'affidamento al servizio sociale (come pure la concessione della semilibertà)) soltanto « per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

Inoltre, l'art. 5 di quest'ultima legge incide — imponendo anche in tal senso la restituzione degli atti — sull'intera impugnativa dell'art. 54, ultimo comma, della legge n. 354 del 1975, compresa la parte riguardante l'esclusione del relativo beneficio per i condannati che abbiano commesso un delitto di rapina; giacché il comma stesso è stato abrogato, consentendo pertanto che tutti i condannati a pena detentiva possano ottenere la liberazione anticipata.

3. - Le innovazioni apportate dalla legge n. 1 del 1977 non alterano invece i termini della questione di legittimità degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, quanto al divieto di affidamento in prova al servizio sociale e di concessione del regime di semilibertà, per i condannati (o per gli internati) che abbiano commesso determinati delitti, fra cui figura appunto la rapina aggravata: divieto che la sezione di sorveglianza di Bologna considera incostituzionale, sia perché implicante un'arbitraria disparità di trattamento e una più gravosa emarginazione sociale degli interessati rispetto ai condannati per altri delitti egualmente o maggiormente gravi (che possono pur sempre beneficiare delle misure in esame), sia perché tale da rendere impossibile il conseguimento di quel fine rieducativo cui deve tendere la espiazione di qualsiasi pena. Ma la questione non è fondata, né in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, né in vista dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Da un lato, i lavori preparatori della legge n. 354 del 1975 dimostrano che il legislatore, rendendo inapplicabile ad una data serie di delitti le « misure alternative alla detenzione », ha inteso fronteggiare più efficacemente condotte criminose che possono considerarsi di particolare pericolosità, per la loro frequenza e per i loro effetti, e che danno luogo ad accentuati allarmi nella società contemporanea. Disposizioni del genere sono naturalmente opinabili, sia per ciò che riguardano in modo esplicito, sia per ciò che escludono dalla loro previsione. Ma si tratta di scelte che non si prestano a venir censurate e, meno ancora, modificate da parte della Corte, nei termini indicati dal giudice *a quo*: allo stesso modo che di regola appartengono alla discrezionalità legislativa, tanto la definizione delle varie figure di reato, quanto il ricorso ai relativi provvedimenti di

clemenza (come ha precisato, in quest'ultimo senso, la sentenza n. 175 del 1971). Ciò basta a far concludere, con riferimento a entrambi i commi dell'art. 3, che le norme impugnate non ledono il principio costituzionale di eguaglianza.

D'altro lato, le ordinanze di remissione forzano il significato della statuizione contenuta nell'art. 27, terzo comma, Cost., conducendo alle estreme conseguenze la tesi che «il fine rieducativo inerisce ad ogni pena»; ed inutilmente ricercano conferme nella precedente giurisprudenza della Corte. Vero è che la sentenza n. 204 del 1974 afferma «il diritto per il condannato a che... il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo». Ma un tale diritto vien fatto dipendere dal verificarsi delle condizioni previste dalla legge penale. E la frase richiamata dal giudice *a quo* va comunque intesa collegandola al problema specifico, che la Corte era allora chiamata a risolvere, delle rispettive attribuzioni del potere giudiziario (ovvero del giudice di sorveglianza) e del potere esecutivo (ovvero del Ministro della giustizia).

Del resto, la Corte ha chiarito, nella sentenza n. 12 del 1966, che accanto alla rieducazione del condannato la pena persegue altri scopi, «essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza»; e, nella sentenza n. 264 del 1974, ha quindi ribadito che la funzione e il fine della pena stessa non si esauriscono nella «sperata emenda» del reo, ma hanno di mira esigenze irrinunciabili di «dissuasione, prevenzione, difesa sociale». Se oltre a ciò si considera che ormai la misura alternativa della liberazione anticipata può essere disposta anche per i gravi delitti tassativamente menzionati nell'art. 47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, ne segue a più forte ragione che le limitazioni tuttora concernenti l'affidamento in prova al servizio sociale e il beneficio della semilibertà non contrastano neppure con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Omissis.

CORTE DI CASSAZIONE

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Minore degli anni ventuno - Computo dell'età (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sez. I Penale - 19 marzo 1980 - Pres. DI MARCO - Est. DINACCI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Tummino.

Nel valutare se sia operante il più elevato limite di pena di tre anni previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale degli infraventunenni, il computo dell'età va eseguito con riguardo al momento in cui la richiesta può essere in astratto formulata, con la

conseguenza che può fruire della più favorevole disciplina il condannato che non abbia superato il ventunesimo anno al termine del trimestre di osservazione (1).

La Corte, ecc. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe la sezione di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, per difetto delle condizioni di cui all'art. 47, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta di Tummino Walter (nato il 24 dicembre 1957), detenuto in espiazione della complessiva pena di anni due, mesi cinque, giorni venti di reclusione; nonché mesi sei e giorni sei di arresto.

La sezione di sorveglianza ha ritenuto inapplicabile la più favorevole disposizione concernente gli infraventunenni, facendo riferimento alla data di presentazione della istanza ed a quella di inizio della procedura. In altre parole, secondo quei giudici, sarebbe da reputare « irrilevante » — ai fini dell'operatività della richiamata disposizione — la data di commissione del reato.

Avverso tale pronunciato ricorre l'interessato, deducendo la violazione dell'art. 47 della citata legge 1975, n. 354.

Si vuol conoscere se, per la operatività del più elevato limite di pena previsto per l'affidamento in prova al servizio sociale degli infraventunenni, debba aversi riguardo alla data della presentazione della richiesta o alla data della commissione del reato. E si tratta — non è contestabile — d'un delicato quesito che impone una ricerca dei motivi ispiratori dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Non pare dubbio che, soprattutto con l'anzidetta misura, siano stati recepiti i « postulati » della moderna scienza criminologica, modellandosi il sistema di difesa sociale su scelte articolate e, quindi, realmente adeguate alla esigenza di controllo delle manifestazioni criminose.

Si è voluto che, in alcuni casi non particolarmente gravi (in relazione alla sanzione concretamente irrogata), la rieducazione del condannato, la quale rientra — come statuisce la Costituzione — tra le finalità della pena, si realizzi con un trattamento fuori dell'ambiente carcerario, pur richiedendosi in assaggio di pena (almeno tre mesi di detenzione). Trattasi, a ben vedere, di *probatio* penitenziaria, in quanto da un lato non contiene, rispetto all'analogo istituto, il requisito (essenziale) dell'astensione della condanna (concretandosi in una sospensione dall'esecuzione della medesima) e dall'altro ne rispecchia talune componenti, quali l'affidamento in prova con super-

(1) Non si rinvencono precedenti in termini.

Sulla problematica connessa al trattamento del detenuto minorenne, si veda MEUCCI, in « Diritto penitenziario e misure alternative », Atti dell'incontro di studio per i magistrati (Grottaferrata, 25-30 marzo 1979), supplemento al n. 1-2/1979 de « Il Consiglio Superiore della Magistratura », 125.

Per una questione particolare di legittimità costituzionale, cfr. Tribunale minorenni di Roma, 28 novembre 1978, Leoncini, in questa *Rassegna*, 1980, 263, con nota di LA GRECA.

visione del magistrato, la imposizione di obblighi positivi e negativi, l'effetto estintivo in caso di esito positivo.

Si è così determinata una svolta verso un sistema sanzionatorio differenziato; e ciò anche sul presupposto che, talvolta, il regime carcerario — per carenze funzionali e strutturali — svolge una funzione diseducativa, accentuando il fenomeno della desocializzazione.

Nello sfondo di codeste prospettazioni sta la ragione del più elevato limite di pena (tre anni) indicato per gli infraventunenni per i quali è certamente più rapido il trattamento rieducativo. D'altra parte, è osservazione di comune esperienza la maggiore ricettività dei giovani, nel senso d'una naturale disponibilità ad un abbandono dei disvalori da cui ha tratto vita la condotta criminosa.

Ecco il motivo per cui la data della commissione del reato (ai fini di cui si discorre) si addimostra irrilevante, posto che non ha nulla a che vedere con il trattamento che qui viene in considerazione; diversamente si accoglierebbero metodi e conclusioni in stridente contrasto con la individuata *ratio* della norma.

E, invero, per la durata dei processi e per i ritardi nella espiazione delle pene, anche del tutto legittimi (si pensi alle pene sospese e condonate per le quali intervenga una causa di revoca del beneficio), il trattamento può iniziare a distanza di molti anni dalla data della commissione del reato: porre in tal caso una questione, quale quella oggetto del presente ricorso, è come ignorare la profonda logicità dei delineati dati normativi.

Né — a convalida della « tesi » qui disattesa — è utile invocare l'art. 163, terzo comma, cod. pen., poiché l'anzidetta norma disciplina un istituto di diritto sostanziale e, come tale, ha per oggetto il momento in cui il soggetto si è posto, col suo comportamento, in contrasto con le esigenze dell'ordine giuridico.

Non può, tuttavia, neppure apprezzarsi l'assunto dell'impugnata ordinanza, la quale sembra subordinare l'ammissibilità della misura in parola a circostanze incerte ed aleatorie, come quelle relative al momento in cui il procedimento di sorveglianza è in concreto inscenato a seguito di richiesta dell'interessato. Non v'è chi non veda che potrebbero esservi così dei ritardi per cause indipendenti dalla volontà degli interessati con la conseguente disparità di trattamento fra soggetti che si trovano nella stessa posizione esecutiva; ond'è che, ad avviso di questo Supremo collegio, deve considerarsi il momento in cui il procedimento di sorveglianza può in astratto avere inizio e cioè dopo almeno tre mesi di osservazione, essendo questo il periodo minimo richiesto dalla legge per accertare se siasi in presenza d'una pericolosità fronteggiabile con gli strumenti coessenziali all'affidamento in prova e, in caso affermativo, per individuare le prescrizioni idonee alla realizzazione delle finalità innanzi indicate.

Pertanto, per stabilire quale sia il limite di pena in relazione all'età del soggetto (ai fini, si intende, dell'applicazione dell'istituto *de quo*), si deve considerare la sua età al momento in cui la richiesta può essere in astratto formulata. In tali sensi il ricorso merita accoglimento.

Il ricorrente, come si è detto, è nato il 24 dicembre 1957 ed ha iniziato ad espiare la pena il 12 aprile 1978; sicché, alla data del 12 luglio successivo (ossia alla scadenza dei tre mesi di detenzione), non aveva ancora compiuto il ventunesimo anno di età. Di qui, alla stregua del superiore principio di diritto, l'errore della sezione di sorveglianza nel giudicare inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

L'impugnata ordinanza va, quindi, annullata con rinvio.

Per questi motivi, ecc.

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannato in espiazione di pena attinto da ordine o mandato di cattura per altro reato - Applicabilità della misura alternativa - Esclusione (art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354; artt. 251, 266, 271, 663 cod. proc. pen.).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 15 maggio 1979 - Pres. SCARDIA - Rel. BOSCHI - P.M. (concl. conf.) - Ric. Arcano.

Non è applicabile la misura alternativa della semilibertà nei confronti del condannato che si trovi in carcere in espiazione della pena e sia stato raggiunto da un ordine o mandato di cattura per un altro reato. Invero, pur iniziando a decorrere i termini massimi di custodia preventiva solo dal momento in cui è cessata la espiazione della pena, il condannato, quanto al nuovo procedimento nel quale è imputato, deve restare a disposizione dell'autorità giudiziaria quale effetto immediato dell'ordine o del mandato con la conseguenza che non è configurabile alcuna conciliabilità con l'adozione della predetta misura alternativa che sottrarrebbe l'imputato all'autorità medesima. (Nella specie, il condannato era stato attinto da ordine di cattura in corso di procedimento di estradizione, ma la Corte ha enunciato il principio che precede in via generale e con riferimento anche alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale) (1).

Con ordinanza 31 ottobre 1978, la Sezione di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile la domanda di ammissione al regime di semilibertà proposta da Arcano Gerardo, sul rilievo che questi era detenuto, oltre che in espiazione di pena, anche per effetto di un

(1) Per la problematica cui la concorrente qualità di condannato o internato da un lato, e di imputato dall'altro, ha dato luogo, in tema di permessi, si veda, per tutte, Cass. 28 giugno 1977, Mercadini, in *Cass. pen. mass. annotato* 1979, 999 (citata in motivazione), con nota di GIULIANI, «Una delicata questione di competenza», *ibidem*, 1000, ed i riferimenti ivi contenuti.

ordine di cattura emesso ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.: titolo di detenzione incompatibile con la semilibertà.

Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'Arcano deducendo la insussistenza di tale incompatibilità e, subordinatamente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 663 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 13 Cost. sotto il profilo che la custodia preventiva per fini estradizionali non ha limiti di durata e preclude di godere i benefici previsti dalla legge penitenziaria.

In base all'art. 251 cod. proc. pen., per effetto della emissione del mandato o dell'ordine di cattura l'imputato dev'essere condotto in carcere o rimanere altrove a disposizione dell'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. Qualora l'imputato sia già detenuto per altro titolo, l'esecuzione del mandato o dell'ordine di cattura avviene ugualmente, sia pure con la sola notificazione dell'atto (articolo 266 cod. proc. pen.); e si producono pur sempre gli effetti tipici della costituzione di un titolo di custodia preventiva e della messa a disposizione dell'imputato nei confronti dell'Autorità giudiziaria che ha ordinato la cattura. La produzione di tali effetti non è affatto impedita nelle ipotesi previste dall'art. 271 cod. proc. pen., il quale, al duplice scopo di evitare detenzioni subite « inutiliter » e la decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva rispetto ai già condannati, dà la precedenza alla esecuzione delle pene definitive. Ma anche in tali casi, il condannato è pur sempre, altresì, un imputato colpito da ordine o mandato di cattura, come tale in stato di privazione della libertà personale a disposizione dell'Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento restrittivo. Ne segue che la Sezione e il giudice di sorveglianza, possono adottare nei confronti del condannato soltanto quelli tra i provvedimenti previsti dal nuovo ordinamento penitenziario di cui alla legge 1975 n. 354, che non abbiano incidenze od interferenze sulla contestuale posizione del condannato stesso di imputato in stato di custodia preventiva, come tale a disposizione della Autorità procedente. Perciò, come questa Corte ha già avuto modo di ritenere (Sez. I, 28 giugno 1977, Mercadini), la competenza a concedere permessi ai detenuti che si trovino contemporaneamente in esecuzione di pena e in stato di custodia preventiva spetta esclusivamente al giudice che ha la disponibilità del processo di cognizione. Inoltre, nei confronti dei detti soggetti non possono essere adottate le misure alternative alla detenzione, quali l'affidamento al servizio sociale e la ammissione al regime di semilibertà, che comportano una sottrazione totale o parziale al regime carcerario. Infatti, l'esecuzione di tali misure alternative comporta di per sé una interferenza in termini di incompatibilità, con la condizione di soggetto in stato di custodia preventiva a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente. Per contro, la detta interferenza non si verifica rispetto alla riduzione di pena ai sensi dell'art. 54 legge 1975, n. 354, la quale può essere concessa dalla Sezione di sorveglianza anche al condannato che si trovi contemporaneamente in stato di custodia preventiva quale imputato.

Per quanto attiene in particolare alla semilibertà, oggetto del ricorso in esame, essa consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare a determinate attività, senza restrizioni alla libertà personale (art. 48 legge 1975, n. 354). Inoltre, al condannato ammesso alla semilibertà possono essere concesse licenze premio (art. 52 detta legge). Orbene tale regime è incompatibile con lo stato di totale privazione della libertà personale proprio degli imputati in stato di custodia preventiva, con il loro possibile assoggettamento all'isolamento continuo durante l'istruttoria (art. 33, n. 3, legge 1975, n. 354) e con l'essere gli stessi a disposizione dell'Autorità che ha emesso il provvedimento di cattura (art. 251 cod. proc. pen.).

I termini della questione non mutano qualora, come nella specie, si tratti di condannato il quale si trovi contemporaneamente in stato di custodia preventiva per effetto della emissione di un ordine di cattura da parte del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.

Infatti, anche tale ordine di cattura, al pari di quelli emessi ai sensi degli artt. 253 e 254, produce gli effetti previsti dall'art. 251 cod. proc. pen. e tanto basta, in base a quanto sopra osservato, per ritenere inammissibile il regime di semilibertà.

Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 cod. proc. pen. sollevata dalla difesa del ricorrente in relazione all'art. 3 Costituzione, perché la condizione giuridico-penitenziaria del condannato non può che essere diversa da quella del soggetto che è contemporaneamente anche imputato in stato di custodia preventiva. Laddove l'art. 3 Costituzione è violato soltanto quando situazioni uguali sono disciplinate in modo diverso ovvero se situazioni diverse sono assoggettate alla medesima normativa. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 cod. proc. pen. in relazione all'art. 13, ultimo cpv., Costituzione, è irrilevante. Infatti in base al disposto dell'art. 271 cod. proc. pen., i termini massimi della custodia preventiva cominciano a decorrere soltanto dopo la cessazione dell'espiazione della pena. Ne segue che per il detenuto condannato, quale è il ricorrente, non si pone neppure un problema di scarcerazione ai sensi dell'art. 272 cod. proc. pen. Ciò potrebbe verificarsi soltanto una volta cessata la espiazione della pena. Ma, in tal caso l'Arcano resterebbe detenuto esclusivamente quale imputato in stato di custodia preventiva a fini di estradizione. Perciò, egli non sarebbe più condannato, ma solo imputato, e in tale qualità non avrebbe titolo per chiedere un beneficio, come la semilibertà, espressamente riservato ai condannati o agli internati (art. 48 legge 1975, n. 354).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Condannato per rapina aggravata e altro delitto - Pene cumulate - Pena scontata per un periodo corrispondente a quella inflitta per la rapina aggravata - Concessione del beneficio - Legittimità (artt. 50, 48, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; art. 4 legge 12 gennaio 1977, n. 1; art. 76 cod. pen.).

Ordinamento penitenziario - Semilibertà - Gravità dei reati commessi - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità al beneficio - Esclusione (art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354).

Corte di Cassazione - Sezione I Penale - 24 gennaio 1979 - Pres. FASANI - Rel. PINTUS - P.M. (concl. conf.) - Ric. Cozzolino.

Nel caso di condanna per rapina aggravata e per altro delitto, ove sia stata espiata la pena in una misura corrispondente a quella inflitta per la rapina, viene meno il divieto di concessione del beneficio della semilibertà collegato alla responsabilità per tale reato. Tale regola deve essere applicata anche quando, in ordine alle varie pene, si sia proceduto al cumulo giacché ciò non impedisce che le singole pene riprendano la loro autonomia se può derivarne un vantaggio per il condannato. La scissione e la conseguente imputazione del periodo di pena scontata deve operarsi avendo riguardo alla situazione più favorevole per il condannato medesimo ed è tale quella che può consentirgli di fruire di una misura alternativa (1).

Così motiva la sentenza:

Cozzolino Andrea venne condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli alla pena complessiva di ventinove anni di reclusione (dei quali tre condonati) e di lire 300.000 di multa per i reati di parricidio e rapina aggravata il 20 ottobre 1967. Con ricorso del 23 gennaio 1978, lo stesso presentò alla Sezione di Sorveglianza di Campobasso istanza di ammissione al trattamento in regime di semi-libertà ai sensi dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la Sezione adita, con provvedimento del 24 maggio 1978 rigettò detta istanza sul duplice rilievo che, dovendosi la pena complessivamente inflitta al detenuto riferirsi ad entrambi i reati per cui era stata comminata, la condanna subita per il delitto di rapina doveva ritenersi ostativa alla concessione del beneficio richiesto e che, nel merito, non potevano ritenersi, sotto il profilo della gravità dei reati commessi dal detenuto, realizzati i presupposti per la formulazione del giudizio prognostico sulle prospettive di reinserimento graduale nella società.

(1) Conformi Cass., 2 febbraio 1978, Cabibbo, in *Giust. pen.* 1978, II, 205; Cass. 7 novembre 1977, Marasco in *Cass. pen. mass.*, 1979, 1340; Cass. 21 ottobre 1977, Burruano, in *Rass. Studi Penit.* 1978, 776.

Ha proposto ricorso per cassazione il detenuto, deducendo i vizi di inosservanza ed erronea applicazione della legge e difetto di motivazione, rispettivamente sotto il profilo dell'avvenuta espiazione della pena relativa alla condanna ritenuta ostativa e del mancato esame da parte dei giudici di merito di elementi essenziali per la formulazione di un corretto giudizio prognostico.

Osserva la Corte che con la prima delle due censure in cui si articola l'unico complesso motivo del ricorso, la difesa del Cozzolino assume che illegittimamente la Corte di merito avrebbe ritenuto ostativa alla ammissione del ricorrente al trattamento in regime di semi-libertà, la condanna allo stesso inflitta alla pena di 29 anni di reclusione per i reati di parricidio e di rapina aggravata. Secondo l'assunto, l'ambito di operatività del divieto sancito dall'art. 47 cpv. della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 4 della successiva legge 12 gennaio 1977, n. 1, sarebbe limitato alle condanne in corso di espiazione, e sarebbe conseguentemente insuscettibile di essere esteso a quelle totalmente espiate. Poiché, pertanto, della pena complessivamente inflitta al Cozzolino, quest'ultimo ha interamente scontato i cinque anni di reclusione riferibili alla condanna per il delitto di rapina aggravata, la parte di pena ancora in espiazione doveva intendersi riferita esclusivamente al delitto di parricidio, per il quale era di fatto inoperante il divieto oggettivo decumibile dal testo del citato art. 47.

Il ricorso, sotto tale angolo visuale, è d'indubbia fondatezza. La Corte di merito ha infatti ritenuto che, essendo la pena complessivamente inflitta al ricorrente «unica per ogni effetto giuridico» ai sensi dell'art. 76 cod. pen., essa, in ogni momento della sua espiazione da parte del condannato, doveva ritenersi riferita ad entrambi i delitti per i quali, sia pure in diversa misura, era stata concretamente irrogata, sicché, al momento della proposizione del ricorso, la preclusione posta dall'art. 47 comma terzo legge 1/1977, doveva intendersi come attualmente operante in relazione alla parte di pena in corso di espiazione e almeno parzialmente riferibile anche al reato di rapina aggravata.

Il principio affermato dal giudice di merito nell'ordinanza impugnata, pur esatto in via generale ed astratta nella parte in cui afferma che il cumulo di pene si risolve nella determinazione di una pena unica la cui espiazione è imputabile contemporaneamente a tutte le condanne ed a ciascuna di esse, non tiene conto del fatto che il provvedimento di cumulo delle pene è di natura essenzialmente amministrativa, e che il relativo istituto trova la propria giustificazione nell'esigenza di tutelare l'interesse del condannato, da un lato a vedersi riconosciuto un titolo unico di detenzione e, d'altro canto, nell'esigenza di assicurare che la pena unificata non superi mai i limiti massimi fissati dalla legge. Dalla ratio della disciplina, discende quindi che il cumulo, come reiteratamente è stato del resto affermato da questo Supremo Collegio, può e deve essere sciolto tutte le volte che dallo scioglimento e dal separato esame delle singole

componenti della pena unica possa derivare per il condannato qualche vantaggio, ed egli abbia quindi interesse ad ottenerlo.

Sebbene la legge sostanziale non dia concrete indicazioni sui criteri cui ci si deve attenere nel processo di imputazione della parte di pena scontata, rispetto ad una pena unitariamente determinata con il cumulo, alle singole condanne da questo comprese ed assorbite, questo non determina di per sé, come hanno ritenuto i primi giudici, una impossibilità giuridica di identificazione della pena in corso di espiazione, quando questo si renda necessario nell'interesse del condannato.

Il problema — come del resto ha ricordato il ricorrente — è stato, sia pure sotto diversa angolatura ma su rilievi parzialmente analoghi, già affrontato da questa Suprema Corte in relazione all'ipotesi di cumulo di più pene, alcune delle quali condonabili ed altre non condonabili. In tal caso, come nella fattispecie oggetto di esame, si trattava di stabilire il limite di operatività di una causa di estinzione della pena che, per ragioni oggettive, non poteva applicarsi sulla pena unificata, e questa Corte ha affermato il principio per cui devono effettuarsi cumuli separati, imputando quindi la pena già scontata dal condannato alle condanne insuscettibili di estinzione per effetto del condono.

Ora, se il principio della risolvibilità del cumulo è valido ed operante, anche ai fini dell'imputazione del presofferto, quando taluna delle pene comprese in esso è suscettibile di essere dichiarata estinta, non si vede per quale ragione un criterio analogo non debba essere adottato, e trovare applicazione in casi — come quello di specie — nei quali l'accertamento dell'avvenuta espiazione di una pena ricompresa ad origine nel cumulo è capace di svolgere efficacia subordinante con riguardo alla possibilità di ammettere il condannato ad un trattamento penitenziario alternativo rispetto a quello ordinario cui è assoggettato e per lui più favorevole.

È chiaro infatti che il combinato disposto degli artt. 47 e 50 della citata legge n. 354/1975 non pone, in ordine a tale punto, preclusioni di tipo soggettivo nei confronti di chi sia stato condannato per taluno dei reati elencati nella disposizione, stabilendo a loro carico una presunzione di pericolosità, ma esige soltanto che le condanne per determinati reati siano scontate nel modo tradizionale, limitandosi, per la realizzazione di tale fine, a condizionare negativamente l'ammissione al trattamento alternativo dei condannati « per i delitti... », determinando quindi esclusioni di ordine soltanto oggettivo, non altrimenti riferibili che alla condanna in corso di espiazione.

Ai fini della determinazione dei limiti di operatività di tale divieto, non appare quindi sufficiente l'affermazione dell'impossibilità di stabilire quale condanna, tra quelle comprese nel cumulo, il detenuto stia attualmente scontando, dovendosi al contrario escludere con giuridico fondamento che, pur dopo lo scioglimento del cumulo, la condanna per i reati di cui all'elenco soprammenzionato è ancora di fatto ostativa, perché certamente in corso di espiazione.

Poiché, peraltro, una dimostrazione siffatta, nel silenzio del testo legislativo sui criteri di imputazione alle pene comprese nel cumulo di quella espiata dal condannato, non può essere fornita, deve necessariamente farsi ricorso ad altri criteri di giudizio: secondo l'insegnamento di questo Supremo Collegio, nella esecuzione di pene concorrenti, deve sempre ritenersi applicata ed eseguita per ultima la pena meno gravosa (cfr. Cass., Sez. II, 9 marzo 1960), ma, trattandosi di pene della medesima specie, la maggiore o minore « gravosità » non può essere altrimenti desunta se non dalle conseguenze che si riconnettono alla esecuzione, e va da sé che, nella presente fattispecie, in vista del divieto legislativo di ammissione al trattamento di semilibertà deve essere considerata « meno gravosa », nonostante la sua concreta entità, la condanna a 24 anni di reclusione riportata dal Cozzolino per il delitto di parricidio, ciò che dimostra una volta di più la validità del principio per il quale nell'ipotesi che dalla imputazione all'una piuttosto che all'altra delle varie pene comprese nel cumulo possa derivare al condannato un concreto beneficio, deve scegliersi senza esitazione l'imputazione per lui più favorevole.

Con il secondo motivo del ricorso, si denuncia sotto altro profilo l'ordinanza della Sezione di sorveglianza di Campobasso, sotto il profilo dell'esclusione dell'ammissibilità del trattamento di semilibertà nei confronti del Cozzolino, sul rilievo « della natura e della gravità dei reati commessi, delle modalità dell'azione criminosa evidenziate dalla sentenza di condanna e della pericolosità sociale ritenuta dal giudice della cognizione ».

La censura di omissione di un concreto e motivato esame in ordine alla personalità del condannato mossa al provvedimento impugnato, si dimostra fondata sul solo rilievo delle motivazioni del giudice di merito e delle ragioni da lui poste a fondamento del rigetto dell'istanza proposta dal ricorrente.

In effetti, l'intero corpo delle disposizioni di cui al capo VI della legge penitenziaria impone al giudice di tener conto, all'atto della valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per il ricorso a misure alternative alla detenzione, soltanto ed esclusivamente « dei risultati dell'osservazione della personalità ». Ne consegue che un provvedimento il quale — come quello qui denunciato — prescinda del tutto da tali risultati, per fondarsi in modo esclusivo sui dati emergenti dal titolo dell'esecuzione, si pone irrimediabilmente in contrasto, non solo con lo spirito e con le finalità della legge, ma anche con la lettera di essa.

Anche sotto quest'ultimo profilo, pertanto, la decisione impugnata dovrà essere soggetta ad annullamento, disponendosi il rinvio alla stessa Sezione di sorveglianza per un nuovo esame.

MAGISTRATURE DI MERITO

Ordinamento penitenziario - Permessi ai detenuti - Natura di mezzo di trattamento - Esclusione - Rimedio diretto ad attenuare il rigore della vita carceraria - Sussistenza (artt. 1 e 30 legge n. 354/1975).

Permessi ai detenuti - Ipotesi dell'evento familiare di particolare gravità - Concessione del permesso - Condizioni (art. 30, 2° comma legge citata, modif. legge n. 450/1977).

Sezione Sorveglianza Roma - 25 ottobre 1977 - Pres. est. PISANTI - Ric. Marcelletta.

Il permesso di cui all'art. 30 ord. penit., piuttosto che mezzo di trattamento individualizzato e di rieducazione dei detenuti, costituisce rimedio eccezionale diretto ad evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all'afflizione propria della detenzione si assommi inutilmente quella derivabile all'interessato dall'impossibilità di essere vicino ai congiunti, o di adoperarsi in favore dei medesimi, in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare (1).

Fuori dell'ipotesi dell'imminente pericolo di vita di un familiare e di un convivente, i permessi ai detenuti, in base alla modifica introdotta con legge 20 luglio 1977, n. 450, possono essere concessi soltanto eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità (2).

A realizzare questa seconda fattispecie non è, di per sé, sufficiente l'importanza dell'evento familiare in quanto nel concetto di « gravità » è insito quello di onerosità ed afflittività dell'evento stesso. Peraltro, l'estremo dell'eccezionalità importa che il giudice debba verificare con prudente apprezzamento se sia indispensabile la presenza del detenuto nella vita libera, tenendo conto, a tal fine, dei mezzi di intervento di cui il detenuto stesso può disporre sostitutivamente rivolgendosi all'esterno o che l'ordinamento penitenziario gli consente di utilizzare direttamente dall'interno (3).

Il 13 ottobre 1977 il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Frosinone concedeva a Marcelletta Roberto, detenuto per

(1) Cfr. Cass. 24 novembre 1976, Zagari, in *Giustizia penale*, 1977, III, 139 secondo cui il permesso costituisce misura che concerne « modalità di trattamento del detenuto volte ad attenuare il rigore del regime carcerario ».

Sull'argomento Vedi nota a Uff. Sorv. Roma 28 giugno 1976, Loprevite, in *Temi Romana*, 1977, III, 124.

(2) Sulla nozione di « familiare » e « convivente » vedi Uff. Sorv. Roma, Ord. 10 marzo 1976, n. 24, in *Temi Romana*, 1977, III, 119 secondo cui la nozione « familiare o convivente » usata dalla legge penitenziaria « non si identifica con la espressione "prossimi congiunti" di cui all'art. 307 cod. pen., ma comprende i componenti di un medesimo nucleo familiare anche se non più conviventi, nonché — se siano conviventi — i congiunti in genere e le altre persone, non parenti ed affini, legate al detenuto da particolari vincoli di affetto ». Dal novero dei familiari fu pertanto escluso il cognato non convivente.

(3) Conforme, già sotto il vigore del precedente testo dell'art. 30: Mag. Sorv. Roma, 20 marzo 1976, n. 31 in *Temi Romana* citata, III, 119.

espiazione di pena presso la casa circondariale di Frosinone, un permesso di giorni cinque ex art. 30, comma secondo, legge n. 354/1975 per consentirgli di raggiungere Roma, luogo di dimora familiare, e di occuparsi della situazione sanitaria del figlio minore Bruno, bisognevole di analisi cliniche perché « affetto da cefalea, anorexia (cioè inappetenza) e dolori articolari dovuti a regressi di incidente stradale ».

Avverso detto provvedimento proponeva reclamo, in termine, il P. M. presso il Tribunale di Frosinone, chiedendone l'annullamento. Osservava il reclamante che il permesso era stato concesso fuori dei casi contemplati dalla legge, non potendo ricondursi alla previsione normativa di « evento familiare di particolare gravità » una esigenza — quale quella dedotta dal detenuto — suscettibile di essere soddisfatta anche dall'altro genitore del minore e quindi senza la necessaria presenza del richiedente stesso nella vita libera.

Il reclamo è fondato. Come è noto, dopo l'entrata in vigore della legge 20 luglio 1977, n. 450 che ha in parte modificato la legge n. 354 del 1975, i permessi ai detenuti, fuori dell'ipotesi dell'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, possono essere concessi « eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità »: locuzione quest'ultima che ha costituito l'espressione « per gravi ed accertati motivi » precedentemente adoperata nel secondo comma dell'art. 30 legge n. 354.

Si desume agevolmente dal testo così modificato dell'art. 30 che la nuova normativa — oltre ad essere improntata a criteri più restrittivi sotto il riflesso che, non ogni evento, ma soltanto gli eventi a carattere familiare possono ora avere rilevanza se rivestano « particolare gravità » (= gravità intesa nel senso di « onerosità » o « afflittività » non sembrando di per sé sufficiente « l'importanza » familiare dell'evento) — ha anche accentuato la funzione eccezionale attribuita all'istituto del permesso nel sistema penitenziario: e ciò riconfermando, chiaramente, la concezione secondo cui il permesso, piuttosto che mezzo di trattamento individualizzato e di rieducazione dei condannati, costituisce rimedio eccezionale, applicabile senza distinzioni a condannati ed imputati e diretto ad evitare, per finalità di umanizzazione della pena (v. art. 1, legge n. 354), che all'afflizione propria della detenzione si assommi, senza motivo, l'afflizione causata dall'impossibilità dell'interessato di essere di ausilio ai congiunti in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare.

Ora, in considerazione di questo estremo dell'eccezionalità — da correlare alla regola generale della continuità ed invulnerabilità dello stato detentivo: rispetto alla quale il permesso si configura come deroga a causa dell'interruzione, sia pure soltanto di fatto, dell'espiazione della pena — è compito del giudice di cognizione e di sorveglianza verificare preventivamente e con prudente apprezzamento se sia indispensabile la presenza del detenuto nella vita libera tenendo conto, a tal fine, dei mezzi di intervento di cui il detenuto stesso può disporre sostitutivamente all'esterno e che l'ordinamento penitenziario gli consente di utilizzare dall'interno.

Proprio in applicazione di codesto criterio interpretativo appare fondato il reclamo proposto dal P. M. dovendosi ritenere, secondo l'«*id quod plerunque accidit*», che la necessità prospettata dal Marcelletta (la quale si riduce in definitiva all'esigenza di accompagnare per brevi periodi il minore presso uno studio privato di analisi o presso un ospedale per gli opportuni prelievi), ben possa essere soddisfatta senza la sua necessaria presenza nella vita libera e cioè mercé l'opera della moglie nei momenti in cui la stessa sia libera da impegni domestici e di assistenza degli altri figli. Quanto poi al rilievo che il Marcelletta, se posto in permesso, potrebbe utilmente mettere a profitto le amicizie e l'esperienza acquisite in passato, quando lavorava come infermiere, sembra evidente che trattisi di circostanza che potrebbe soltanto agevolare l'espletamento delle indicate incombenze, ma che non toglie che il medesimo scopo possa essere raggiunto, senza pregiudizio per il minore, mediante l'altra opportunità di cui è cenno sopra; dal momento che la natura delle infermità e lo stato non grave delle medesime, quali risultano dal certificato medico in narrativa riassunto, non fanno presumere che le analisi cliniche debbano essere condotte con urgenza.

In accoglimento del reclamo deve pertanto essere annullato il provvedimento di permesso di cui si tratta.

Omissis.

Ordinamento penitenziario - Reclamo avverso il provvedimento di rigetto del permesso - Mancata presentazione dei motivi - Inammissibilità - Esclusione (art. 30 legge 354/1975).

Permesso ai condannati - Evento familiare di particolare gravità - Fattispecie (art. 30, 2° comma legge 354/1975).

Provvedimento di concessione del permesso in sede di reclamo - Immediata esecutività del provvedimento - Sussistenza (art. 30 *bis*, 7° comma legge 354/1975).

Sezione Sorveglianza Roma - 27 novembre 1978 - Pres. est. PISANTI - Ric. De Cinque.

Il reclamo proposto dal condannato avverso il provvedimento di rigetto del permesso, emesso dal magistrato di sorveglianza, si configura come una vera e propria « revisio prioris instantiae » svincolata dai limiti dell'effetto devolutivo dell'appello penale e quindi obbliga la sezione di sorveglianza a pronunciarsi in merito al reclamo nonostante la mancata presentazione dei motivi da parte dell'interessato (1).

Costituisce evento familiare di particolare gravità, che legittima la concessione del permesso a mente del secondo comma dell'art. 30

(1) Non risultano precedenti editi.

ord. penit., la necessità di intervenire nella vita libera per scongiurare gli effetti pregiudizievoli dello sfratto coattivo dalla casa di abitazione e per adoperarsi nella ricerca di un nuovo alloggio nel quale sistemare la convivente impossibilitata allo svolgimento delle normali occupazioni per postumi da incidente stradale e momentaneamente assistita da famiglia amica (2).

Il provvedimento di concessione del permesso, adottato dalla sezione di sorveglianza in sede di reclamo, è immediatamente esecutivo, riguardando la sospensione dell'esecuzione di cui al comma settimo dell'art. 30 bis dell'ord. penit. unicamente il permesso concesso in prima istanza (3).

De Cinque Fausto, detenuto a Regina Coeli in espiazione di pena, ha proposto reclamo nei termini di legge contro il decreto 27 novembre 1978 con il quale il magistrato di sorveglianza di Roma ha respinto la istanza di permesso che egli aveva avanzato nell'intento di trascorrere qualche giorno fuori dell'istituto per poter prestare l'assistenza del caso alla convivente malata: in previsione dello sfratto imminente dalla casa ad essi comune, fissato per il 30 novembre.

Il reclamo è fondato. Preliminarmente si deve osservare che, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza da questa stessa sezione, il reclamo è ammissibile, benché l'interessato non abbia presentato i motivi. Basta infatti tener conto della natura giuridica dell'istituto del permesso e degli interessi indifferibili che esso è diretto a disciplinare, oltre che della brevità dei tempi fissati per il procedimento, per comprendere come non possa essere ragionevolmente stabilita alcuna analogia con le disposizioni dettate per l'appello nel codice di procedura penale in tema di dichiarazione di impugnazione e di presentazione dei relativi motivi; d'altra parte che il reclamo debba essere configurato, nella materia in questione, come una vera e propria « revisio prioris instantiae »: svincolata dai limiti dell'effetto devolutivo dell'appello penale, si evince dalla stessa normativa della legge che ha modificato il regime dei permessi (v. legge 20 luglio 1977, n. 450). Codesta legge invero non solo è stata emanata con la finalità di introdurre un meccanismo di controllo pieno sulle decisioni del giudice di primo grado, ma ha anche conferito concretamente all'organo di secondo grado il potere di assumere opportune informazioni: e ciò di propria iniziativa e senza limitazioni di sorta (cfr. art. 2), a dimostrazione di una potestà di rinnovazione totale che esorbita dall'ambito delle iniziative e dei tempi d'indagine prospettati dalle parti e che ha fondamento ben diverso dall'istituto della rinnovazione parziale, previsto per il dibattimento dell'appello penale.

Discende da ciò che la semplice dichiarazione di reclamo, ancorché non accompagnata dall'indicazione dei motivi, è sufficiente a pro-

(2-3) Non risultano precedenti editi.

vocare il riesame dell'originaria istanza da parte dell'ufficio a ciò preposto e cioè nella specie da parte di questa sezione di sorveglianza.

Nel merito è risultato provato: a) che la convivente dell'istante è claudicante nonché sofferente di sindrome vertiginosa con caratteri intermittenti a causa di investimento stradale nel quale riportò fratture gravi al bacino, alle costole e agli arti; b) che il pretore di Roma ha fissato lo sfratto della casa di abitazione comune all'istante e alla suddetta per il 30 novembre 1978; c) che la convivente dell'istante ha trovato momentanea ospitalità presso una famiglia amica. Questi tre elementi, che sono evidentemente da considerare non separatamente, ma nel loro insieme, agli effetti della valutazione della situazione familiare del richiedente, integrano la fattispecie prevista dal comma secondo dell'art. 30 della legge penitenziaria. Ed infatti la privazione dell'abitazione, per effetto di provvedimento esecutivo impartito dalla competente autorità, e la conseguente necessità di reperire altro alloggio per le persone conviventi costituiscono chiaramente « evento familiare » nei sensi previsti dalla citata norma in quanto l'abitazione è bene primario di qualsiasi nucleo familiare. Il pericolo di restare senza abitazione assume, poi, carattere di « particolare gravità » allorché il detenuto si trovi, come nella specie, nell'impossibilità di ricorrere all'opera delle persone a lui vicine per scongiurare le conseguenze più deteriori dell'esecuzione coattiva e sia anzi pressato dalla necessità incombente di prestare assistenza, per quanto di ragione, ai familiari fisicamente inabili ed esposti a sistemazioni di fortuna. Quanto al requisito della eccezionalità, di cui è cenno nel provvedimento impugnato, non è dubbio che esso non rileva come ulteriore qualità dell'evento, ma esprime l'esigenza avvertita dal legislatore di porre un freno al numero dei permessi concedibili alla stessa persona e quindi un'esigenza che allo stato non interessa il caso in esame.

Può essere quindi concesso al richiedente un permesso di gg. 5 così determinata la durata in considerazione dell'esigenza da soddisfare. Non sussistono le condizioni di pericolosità che consigliano l'impiego della scorta.

Omissis.

RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

AA.VV., *Psicologia giuridica*, a cura di GUGLIELMO GULOTTA, Angeli, Milano, 1979.

Il volume raccoglie studi di Autori diversi, e si prefigge di indicare gli obiettivi di fondo e le concrete utilità della psicologia applicata al diritto. Esiste invero in Italia, come si osserva nella *Introduzione*, un crescente interesse per la psicologia giuridica, marcato dalla fondazione del « Gruppo di psicologia giuridica » (1978), dalla creazione di una *divisione* di psicologia giuridica da parte della Società italiana di psicologia scientifica e dalla attivazione di un *Corso* di psicologia giuridica presso la Scuola di specializzazione in psicologia della Università di Milano. V'è ancora da ricordare, a testimonianza del risveglio e dell'attenzione verso questo settore scientifico, la recente presentazione a cura dell'ISLE della « Collana di psicologia giuridica e criminale » diretta da G. Gulotta (ed. Giuffrè, giugno 1980). Non può ignorarsi d'altro lato l'intimo legame, sotto il profilo prevalentemente pratico, dei temi trattati con il problema più generale (e ancora non risolto, almeno sul piano normativo) che investe la professione e il ruolo degli psicologi nella nostra società.

In assenza di precise indicazioni e di una più collaudata esperienza sui filoni della ricerca psicologica moderna, e sulle concrete applicazioni della psicologia, si assiste da una parte alla ipervalutazione della funzione riservata allo psicologo (che è in sostanza la posizione di una corrente di pensiero contemporanea) mentre d'altro canto, soprattutto in campo giuridico, questa funzione è intesa come accessoria e subalterna anche in rapporto agli indirizzi normativi. Si comprendono quindi le difficoltà che la psicologia giuridica — scienza derivata in funzione del suo oggetto — incontra nel farsi strada. In realtà — osserva Gulotta — se il giurista, e in particolare il giudice, nutre diffidenza verso l'opera dello psicologo sia per ragioni inerenti al proprio modello professionale (che sancisce il primato della norma scritta) sia conformemente al generale sfavore del sistema penale italiano nei riguardi della perizia psicologica, d'altro lato c'è, « da parte dello psicologo un rifiuto viscerale verso l'accettazione che il comportamento umano sia regolato da norme, appunto quelle giuridiche, precostituite esplicitamente ».

Da qui lo sforzo di offrire basi di sistema ad una disciplina « di confine » quale la psicologia giuridica, che ricomprende la psicologia criminale (sulle cause psicologiche dei reati), la psicologia giudiziaria

(che riguarda l'imputato e gli altri soggetti processuali), la psicologia rieducativa (sulla efficacia e le modalità della pena), la psicologia legale (volta al coordinamento delle nozioni psicologiche che formano il presupposto degli istituti giuridico-penali).

Sullo stesso piano di intenti muove il saggio di L. MUNOZ SABATÉ (*Metodo ed elementi per una psicologia giuridica*) ove si intende, dinamicamente, questa scienza come « un ramo della psicologia che cerca di applicare i metodi e i risultati della psicologia pura e specialmente di quella sperimentale alla pratica del diritto ». L'utilità di una psicologia « nel e per il diritto » si ragguaglia all'interrogativo, di indubbio interesse « se gli obiettivi del diritto siano il controllo e la modificazione di determinate condotte umane ». Del resto — si domanda l'A. — per quale strada, se non attraverso una buona tecnica giuridica sorretta da uno sforzo psicologico, potrà assicurarsi il controllo della condotta?

Affrontano temi concreti di psicologia applicata i lavori di L. DE CATALDO NEUBURGER (*Lo psicologo nel processo penale*) e di A. BELLONI SONZOGNI (*Aspetti psicologici della testimonianza nelle primissime indagini di polizia*). Nel primo studio, che affronta tra l'altro i problemi dell'accertamento della imputabilità nel diritto penale italiano e nei sistemi anglosassoni, sono di particolare interesse i riferimenti al divieto di perizie psicologiche sancito dall'art. 314 cod. proc. pen., e alle modifiche di cui agli artt. 209 e 212 del progetto preliminare al nuovo codice di procedura penale. La Riforma consente infatti l'indagine sulla « personalità dell'imputato anche in ordine alle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche », stabilendo che le relative perizie sono affidate a « specialisti in criminologia, ovvero a un medico specialista in psichiatria e psicologia ». Si pone dunque — rileva l'A. — il problema di una più completa preparazione dello psicologo (che, tra l'altro, verrà chiamato a testimoniare in base al nuovo modello della *cross examination*); lo psicologo, per rispondere al meglio alla sua più ampia e importante funzione dovrà saper « navigare con una certa disinvoltura tra i cavilli giuridici », e riuscire a rendere in termini facilmente comprensibili i risultati delle indagini compiute.

Sono ancora da ricordare i saggi di G. GULOTTA (*Considerazioni psico-giuridiche sull'osceno e l'indecente*) e di F. SCAPARRO (*Storici del tempo lungo per la giustizia minorile*). In quest'ultimo si avverte come la visuale rieducativa riguardo al minore delinquente sia in definitiva ancora perdente rispetto alle istanze di punizione e repressione.

Infine un breve studio di M. ANCEL (*Il problema della vittima nel quadro della difesa sociale*) inserendosi nell'attuale rinnovato corso di interessi scientifici verso la « vittimologia », esprime la esigenza di orientare il sistema penale verso la difesa degli « individui contro i rischi ai quali essi sono normalmente soggetti nella società moderna » (S.F.).

G. GULOTTA - M. VAGAGGINI (a cura di), *Dalla parte della vittima*, Giuffr , 1980.

La vittimologia, settore della scienza criminale ancora in fieri, e assai poco esplorato in Italia, propone in realt  non gi  il rovesciamento del tradizionale approccio in materia di controllo del delitto, sebbene la utilizzazione di una diversa prospettiva i cui esiti, attendibilmente promettenti, sono stati verificati ai Convegni internazionali di Gerusalemme (1973) e di Boston (1976).

Le proposte si articolano secondo una visuale prevalentemente preventiva. Non si tratta soltanto di migliorare gli apparati normativi al fine di assicurare un sollecito e pieno risarcimento alle vittime di reato: e in argomento utili indicazioni sono contenute nel volume collettaneo (con lavori di Amodio, Bondonio, Carnevali, Galli, Grevi, Pisani, Rubini) *Vittime del delitto e solidariet  sociale, una proposta di politica legislativa*, pubblicato nel 1978. Emergono invece obiettivi di pi  ampio respiro, volti a individuare una costituzione vittimologica e a definire una serie di condizioni, anche aggettive, di minore resistenza al delitto.

Il volume *Dalla parte della vittima* raccoglie gli interventi resi in occasione del primo Convegno internazionale di psicologia giuridica (Milano, marzo 1978), mentre nella stesura definitiva dell'opera entrano numerosi altri contributi. I curatori, Guglielmo Gulotta e Marco Vagaggini - Autori del primo studio organico di vittimologia (*La vittima*, Milano, 1976) sono entrambi componenti del Gruppo di psicologia giuridica che ha organizzato il Convegno milanese. Ci siamo altrove occupati degli scopi della psicologia giuridica: disciplina che comprende psicologia criminale, psicologia giudiziaria, psicologia rieducativa e psicologia legale (quest'ultima diretta a coordinare le «nozioni psicologiche che occorrono per le applicazioni delle vigenti norme penali e civili»).

I diversi saggi di cui il volume qui annotato si compone, affrontano il tema della vittima del reato secondo una prospettiva multidisciplinare; n    possibile, attesa anche la mancanza di organicit  in qualche modo inevitabile, dare conto di tutti i risultati della riflessione. Una prima osservazione, che pu  essere presa come filo conduttore,   contenuta nella *Introduzione* (Gulotta) e riguarda lo scopo della vittimologia in senso preventivo, che   quello «di focalizzare il comportamento vittimogenico degli individui e le occasioni sociali e topiche che favoriscono il crimine, tendendo a responsabilizzare gli individui in modo che la loro negligenza non possa favorire la condotta criminale e che una loro maggiore attenzione possa scoraggiarla».

Nella prima parte dell'opera («La vittima e la scienza») si segnala anzitutto il contributo di Marc Ancel, presidente della societ  internazionale di difesa sociale. Occupandosi del problema della vittima nel quadro della difesa sociale, rileva questo illustre studioso che nel diritto penale classico il rapporto tra vittima e reato si sostanziava unicamente nella previsione degli specifici istituti della

provocazione e della legittima difesa, nonché della previsione del diritto alla riparazione nella prospettiva triplice della « tecnica repressiva, delle conseguenze civilistiche e della etica sociale ».

Secondo la Nuova difesa sociale, aggiunge Ancel, occorre che venga esaminata la parte della vittima nella realizzazione del fatto criminoso, e inoltre (qui non sembra condiviso un punto di vista di frequente accezione negli studi di vittimologia) è da evitare nei confronti della vittima un approccio volto alla ricerca di una « personalità vittimale », nello stesso senso in cui abitualmente si parla di personalità criminale.

Secondo una ottica specificamente criminologica si osserva altrove (Pittaro, *La vittima nel quadro della criminologia*) che il « terreno più fecondo di indagini e teorizzazioni è quello costituito dai rapporti tra il colpevole e la vittima », la quale ultima non potrà — com'è spesso accaduto nello studio del reato quale fatto umano — essere disconosciuta « in una vera e propria congiura del silenzio ». Né per contro, premessa tale esigenza di equilibrio nella individuazione della « diade criminale-vittima », potrà sottovalutarsi l'apporto del reo affermando che in realtà egli è la vera vittima del reato. Qui l'inversione dei ruoli sottende evidentemente il tema della ricerca delle cause sociali del crimine che ci sembra trascenda, sul piano della impostazione concettuale, quello della definizione della anti-tesi delinquente-vittima, e delle diverse specie di vittimizzazione.

Tra i contributi raccolti nella parte seconda (« L'esperienza della vittimizzazione ») menzioniamo — non potendo nei brevi limiti di questa nota offrire una rassegna completa — lo stimolante studio di L. Knaak (*Funzioni dell'istituto di conservazione della vittima del terrore*) che si occupa di una reazione tipica determinata dal terrore nelle vittime di aggressioni terroristiche, o comunque (come nei sequestri di persona) protratte nel tempo. Rileva l'A. che — in ispecie quando la vittima non possa radicare la propria reazione su motivazioni morali (così nelle ipotesi di oppressione politica verso minoranze od oppositori) — l'azione dell'istinto di conservazione può sfociare in desiderio di vendetta ma anche, frequentemente, può condurre alla identificazione con l'aggressore contro l'« ordine della società la quale non ha saputo garantire la protezione richiesta ».

Nella terza parte dell'opera sono raccolti saggi dedicati ai « Tipi di vittimizzazione ». Si tratta forse del settore a maggior rilevanza pratica, centrato alla analisi di situazioni ad elevata incidenza statistica. *Ssfruttamento del lavoro dei minori* (F. Scaparro), *maltrattamenti verso fanciulli* (M. Riboni), *le vittime delle frodi alimentari* (D. Bellantoni) e *della circolazione stradale* (B. Acquaviva); *infortuni e stress nelle attività industriali* (G. Mantovani); infine *la donna come vittima di maltrattamenti* (M. Morganti).

Rileviamo, ancora, nella parte quarta, dedicata al « rapporto vittima criminale » analisi di natura psicologica o criminologica tra le quali un penetrante studio di F. Guerrini sui motivi a delinquere nel rapporto reo-vittima. Ivi si postula uno spazio maggiore, oltre i limiti segnati dall'art. 133 cod. pen., da conferire all'esame dei mo-

tivi a delinquere, che andrà compiuto tenendo conto della causalità « reale » del fatto delittuoso su cui sovente si innestano fattori riconducibili a qualità o attività della persona offesa.

Infine, nella parte quinta del lavoro (vera e propria summa degli approdi scientifici in materia di vittimologia, anche se i vari contributi non sempre risultano tra loro omogenei o di eguale pregio scientifico) si affronta il tema della « vittima e il diritto ». G. Tranchina (*La vittima del reato nel sistema penale italiano*) si sofferma sulla rilevanza sostanziale, invero scarsa, offerta alla vittima del reato nell'ordinamento penalistico e, in una visuale criminologica, chiarendo la nozione di « predisposizione vittimogena ». A. Giarda tratta la questione della persona offesa da reato riguardo al momento processuale, offrendo una rassegna delle modalità per mezzo di cui ne è assicurata la partecipazione, e delle correlative garanzie.

P. M. Corso si occupa dell'imputato-vittima, rilevando come sia ancora pressoché inesistente la tutela che l'ordinamento presta (anche come semplice risarcimento del danno) contro il rischio di essere imputati di un illecito penale, risultando prosciolti nel successivo giudizio.

Infine L. Rubini e M. Sabaté affrontano succintamente la tematica del risarcimento dei danni, morali e patrimoniali, derivanti da reato. In questo ambito, malgrado significativi passi in avanti — ricordiamo ad esempio la disciplina di cui alla legge n. 990/69 sulla assicurazione obbligatoria e la più recente introduzione, con il nuovo ordinamento penitenziario, della « Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto — molto resta da fare. E non è dubbio che l'approfondimento degli studi vittimologici possa recare preziosi contributi. Torna a proposito, in margine al problema del risarcimento del danno l'idea contenuta in uno degli ultimi scritti di G. Del Vecchio (*Il problema del fondamento della giustizia penale, e una sua possibile soluzione*, Riv. it. dir. proc. pen. 1956, 875 sgg.). L'insigne giurista, preso atto del fallimento delle diverse concezioni di pena e della scarsa solidità di un diritto a punire su di esse fondato, osservava che « per risolvere rettamente il problema della giustizia penale occorre risalire a quella antica massima di ragione secondo cui ognuno deve riconoscersi autore dei propri atti e sopportarne le conseguenze: onde l'obbligo di riparare il danno recato ad altri, e d'altra parte la facoltà di pretendere tale riparazione in modo possibilmente adeguato » (S.F.).

CONTENTO GAETANO, *Giudice penale e pubblica amministrazione*, Laterza, Bari, 1979.

L'ultimo lavoro di Gaetano Contento, docente di diritto penale nell'Università di Bari, affronta un tema ben poco esplorato dalla dottrina penalistica italiana, e tuttavia di grande attualità e particolare interesse involgendo delicati aspetti di bilanciamento tra le

sfere proprie all'esercizio del potere giudiziario, alla attività politica e a quella amministrativa in senso stretto. Si tratta della rilevanza del controllo che il giudice in materia penale può esser chiamato a esercitare sulla legittimità dell'atto amministrativo, e dei limiti che tale potere di controllo incontra nel sistema dei rapporti tra poteri dello Stato. L'A. individua una serie di ipotesi in cui viene in essere il sindacato del giudice penale; anzitutto quelle ove la mancanza di un provvedimento di autorizzazione o licenza rende illecita penalmente una certa attività: il provvedimento in queste situazioni funge da «elemento costitutivo negativo» o da «presupposto negativo» della fattispecie penale. In secondo luogo l'atto amministrativo può costituire la fonte di un dovere giuridico, la cui mancata osservanza — oltre agli effetti tipici inerenti alla natura del rapporto di soggezione — importa una tutela (rafforzata) di natura penale (ad es. la inosservanza di provvedimenti della autorità dati per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene, contemplata all'art. 650 cod. pen.). Una terza categoria di ipotesi comprende la maggior parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; qui il provvedimento amministrativo viene in gioco sia come fatto costitutivo del reato (evento) sia come una modalità del comportamento incriminato, eventualmente realizzabile anche con atti materiali. In quarto luogo l'atto amministrativo può rilevare per il giudice penale in rapporto alla esistenza di fattispecie esimenti (ordine della autorità, esercizio di un diritto, reazione arbitraria agli atti di un pubblico ufficiale).

Sul piano della metodologia l'A. si propone due obiettivi generali: da un lato accertare in rispondenza alle ipotesi concrete l'esistenza di un generale e uniforme potere di sindacato da parte del giudice penale; dall'altro, e conseguentemente, valutare se il giudice debba disapplicare sempre l'atto riscontrato illegittimo, anche quando la sua cognizione sull'atto sia puramente incidentale trovandosi in rapporto di occasionalità con la fattispecie penale. Osserva al proposito Contento — nell'ambito di una concezione che esclude, in via generale, sconfimenti della cognizione del giudice penale nell'attività amministrativa — che l'atto della P.A. pur se viziato non potrà essere considerato inesistente; la disapplicazione da parte del giudice «deve pur sempre significare comportarsi (solo) come se l'atto non avesse prodotto i suoi effetti tipici».

La casistica addotta riguarda appunto limiti e contenuto del potere di sindacato del giudice penale. In particolare sono esaminate le ipotesi della diserzione militare correlata ad una autorizzazione nulla per motivi formali (in tal caso il delitto non viene in genere in essere per difetto del requisito soggettivo); ovvero ad autorizzazioni illecite o fraudolentemente ottenute, sulle quali il controllo del giudice perviene alla disapplicazione e all'accertamento dell'esistenza del reato. Ancora in tema di illeciti edilizi, l'A. distingue la ipotesi di mancanza della licenza, (ove non gravi sono i problemi del sindacato) da quella della licenza illegittima in cui il privato, che assume l'esistenza della propria buona fede, essendosi comportato in conformità della

autorizzazione rilasciatagli, invochi l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto): in tal caso il giudice penale sarà tenuto a conoscere incidentalmente del provvedimento di licenza, che, pur disapplicato, rimane in essere. Altre ipotesi assoggettate a vaglio critico riguardano l'esercizio abusivo della professione e in particolare le frequenti situazioni in cui è prefigurato l'obbligo da parte del funzionario di compiere un atto del proprio ufficio, penalmente sanzionato a termini dell'art. 328 cod. pen. Emerge dalla disamina che l'A. compie la metodologia di fondo che nega, sostanzialmente, « soluzioni di tipo generale, valide sempre e comunque in tutti i casi, ma condiziona la concreta possibilità di esercizio del potere-dovere di sindacato da parte dei giudici (nei limiti indicati all'art. 5 legge 22 marzo 1865 n. 2248 all. E) ai risultati dell'interpretazione delle singole norme. Solo se tali risultati, particolarmente sotto il profilo dell'individuazione del bene tutelato e della *ratio* dell'incriminazione siano tali da condurre logicamente l'interprete ad affermare la necessità di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, affinché non siano altrimenti frustrate le esigenze di tutela degli interessi protetti dalla singola norma, il giudice penale dovrà sindacare la legittimità dell'atto amministrativo ».

La tesi di fondo che sostiene e motiva l'intera sottile analisi compiuta porta ad escludere la preminenza del sindacato compiuto dal giudice penale sull'atto amministrativo, in omaggio ad una concezione dell'« indipendenza » del potere giudiziario che l'A. considera difforme dalla volontà del legislatore, e corrispondente invece al potenziale « scollamento » tra la funzione amministrativa e quella giurisdizionale ad affermare la necessità di disapplicazione dell'atto amministrativo che ritenga illegittimo, ma non può invadere settori che gli sono preclusi; mentre è di contro tenuto ad applicare l'atto legittimo. Il discorso si sposta (inevitabilmente) sul difficile terreno dei rapporti tra potere giudiziario e politica, e tocca temi di speciale attualità, quali la cd. attività di supplenza dei giudici, e la possibilità di un giudice elettivo. Non può che condividersi l'esigenza espressa dall'A. di salvaguardare l'equilibrio tra le varie espressioni del potere sovrano dello Stato; e tuttavia come chi scrive ha avuto occasione di osservare (*Civitas*, 2, 1979) la supplenza dei giudici, resa necessaria dall'inerzia in numerosi ambiti dell'azione amministrativa, ha svolto una importante funzione di stimolo, pur muovendosi sul piano della « effettività » di un potere se non formale, reale e certamente incisivo. Il richiamo alla missione del giurista, felicemente espresso nelle conclusioni, riecheggia l'insegnamento di Aldo Moro di cui Contento è stato allievo (S.F.).

GUIDO CORSO, *L'ordine pubblico*, Il Mulino, Bologna, 1979.

È da credere che Guido Corso, professore di diritto amministrativo nell'Università di Palermo, abbia esitato nell'assegnare un titolo alla sua opera. Infatti, dalla qualificazione di « ordine pubblico » il let-

tore potrebbe attendersi un'analisi teorica sulla scorta dell'evoluzione di tale concetto nei diversi sistemi politici che si sono succeduti, più recentemente, anche alla luce delle non poche decisioni della Corte costituzionale. Ovvero potrebbe apparire giustificata un'indagine (storicamente più datata) relativa agli indirizzi di politica legislativa in merito al controllo degli ultimi rilevanti sviluppi della criminalità comune e del fenomeno terroristico. In realtà il libro non evita questi argomenti: che sono però affrontati sotto l'angolo di osservazione dello sviluppo storico-normativo delle attività e dei provvedimenti di polizia dall'unità d'Italia ai nostri giorni. Avverte l'A. nella prefazione: « qualche decennio addietro il titolo avrebbe potuto essere "diritto di polizia"; potrebbe esserlo anche oggi se non suonasse desueto »; ma subito precisa come accanto all'attività di polizia in senso stretto sia stata necessariamente considerata l'organizzazione della polizia e, quanto ai provvedimenti autoritativi, che l'indagine è condotta secondo Costituzione, avendo cioè riguardo alle singole situazioni personali di libertà che ne sono garantite o limitate.

Nella prima parte, ricca forse di più vivo interesse, anche per la novità della sistematica adottata, l'A. si occupa dell'organizzazione delle forze di polizia dalle prime incerte origini fino alla realtà odierna. Il significato della presenza di diverse « polizie » è spiegato facendo ricorso al peso di una tradizione che rende oggi arduo superare le ragioni che, all'origine, sotto la spinta di contingenze politiche, suggerirono la creazione di corpi separati. Così con la riorganizzazione (nel 1880) del Corpo delle guardie di p.s. (create nel 1852) restò definita la differenza funzionale rispetto ai carabinieri, sopravvissuta in parte fino ai nostri giorni: la polizia nei grandi centri sarà affidata alla p.s., nelle campagne ai carabinieri. Tale criterio — osserva l'A. — opererà soprattutto « nel senso di escludere le guardie di p.s. dalla polizia delle campagne, ma non pienamente in senso inverso », considerato che i carabinieri « continueranno a svolgere importanti compiti anche in città, sia pure in misura ridotta rispetto alla p.s. ». Altro rilievo pertinente, oltre quello che riguarda lo stigma d'origine (monarchici e aristocratici i carabinieri, di natura popolare la p.s.) rispecchia il tradizionale lealismo dinastico dei carabinieri (visibile, tra l'altro, nel rifiuto opposto dalla stragrande maggioranza di porsi al servizio della Repubblica sociale nel 1943) e più particolarmente nella « tendenziale impermeabilità dell'Arma ai principi politico-istituzionali del sistema complessivo in cui è inserita ».

Rivestono pure notevole interesse i rilievi ricostruttivi sul Corpo delle guardie di p.s. che, sotto l'impulso delle necessità del momento, assunse varia denominazione e struttura: guardia di città nel 1890, guardia regia nel 1919; ma che mantenne sempre il compito fondamentale di « provvedere all'osservanza e alla esecuzione delle leggi e al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico specialmente nelle città ». Non mancarono tentativi (si ricorda un progetto Crispi del 1890) di unificare guardia municipale e p.s.: essi urtarono nel periodo precedente alla Costituzione contro le resistenze dei Comuni. Successivamente, la creazione di un « agente unico » (a questo pro-

blema si collega in qualche modo la ricorrente polemica sulla opportunità della istituzione di un vigile o poliziotto « di zona ») trovò ostacolo nel riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, essendo espressamente autorizzata all'art. 117 Cost. la formazione di apparati di polizia comunale.

Degne di menzione, anche per completezza di riferimenti su di un dibattito di cui non è certo agevole cogliere le linee portanti, le pagine dedicate alla polizia giudiziaria e ai servizi segreti. Risolto nel 1946 il dilemma circa la appartenenza istituzionale del pubblico ministero, ne risultò evidentemente pregiudicata la questione della dipendenza della polizia giudiziaria. Rimase infatti interrotto il vincolo di subordinazione gerarchica degli organi della pubblica accusa dal ministro della giustizia, e si rese manifesta la esigenza di creare un Corpo di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze della magistratura. È noto che in seno alla Assemblea costituente tale necessità fu in prevalenza intesa nel senso della creazione di un nuovo e autonomo Corpo di polizia. La Costituzione peraltro, all'art. 109, lasciò aperto il problema, che venne parzialmente risolto nell'ambito della riforma del 1955 al codice di procedura penale, con la istituzione presso ogni Corte d'appello, Tribunale e Pretura di un « servizio di polizia giudiziaria » affidato alla p.s., ai carabinieri o alla guardia di finanza, il quale (nel 1977) giunse a contare circa 8.000 addetti. Sono da condividere i rilievi critici dell'A. su questa recente esperienza: che si sostanziano nella scarsa funzionalità dei nuclei di p.g.; vuoi per « la frequente impreparazione o riluttanza da parte della magistratura a porsi come autentico soggetto delle indagini preliminari »; vuoi in virtù di una migliore e più definita specializzazione delle forze di polizia, con la creazione dei nuclei investigativi dei carabinieri e col rafforzamento delle squadre mobili delle questure; vuoi, infine, per la pratica ragione dello sviamento degli addetti al servizio di p.g. presso gli Uffici giudiziari verso compiti di segreteria, telefonista o piantone, per supplire alle carenze organiche.

Quanto ai servizi segreti, l'A. si trattiene in particolare sulla riforma del 1977 (l. 24 ottobre, n. 303) che ha, tra l'altro, perseguito lo scopo di limitare le situazioni di conflitto tra interessi rivolti alla sicurezza nazionale e interessi tesi all'accertamento dei reati.

La seconda e terza parte del volume sono rispettivamente dedicate alle « situazioni pericolose » e alle « persone pericolose ». Emerge in questa sede la definizione di ordine pubblico, che dovrà comunque essere inteso come « ordine materiale, stato di fatto caratterizzato da sicurezza, incolumità, tranquillità », mentre « non è ipotizzabile un ordine ideale o un ordine democratico come complesso dei principi inderogabili che limitino situazioni soggettive dei privati o dei gruppi ». Particolare risalto è offerto, ancora, alla problematica del fermo di polizia fino alle modifiche del 1974 e del 1977, e al tema delle intercettazioni telefoniche. Qui tuttavia il discorso cede di interesse sia per la strutturale frammentarietà della materia, sia per la difficoltà di sistemare secondo altra prospettiva argomenti riservati in genere a studi di diritto processuale penale.

Del pari, nell'ultima parte del lavoro (dedicata alle misure di prevenzione) manca, forse volutamente, una premessa sistematica che ponga collegamenti con la ricca tematica penalistica e criminologica sottesa alla categoria prevenzione. La concezione che l'A. propone in ordine alla natura delle misure di sicurezza, assimilate a quelle di polizia, se denota una indubbia sensibilità pratica, non chiarisce nell'esatto significato non solo il diverso campo d'azione delle sanzioni penali (nel cui ambito le misure di sicurezza ricadono) rispetto alle misure di prevenzione, ma anche — ed è argomento di non lieve momento, proprio sul piano della osservazione concreta — che le misure di sicurezza, per inefficienza e distorsione del sistema penitenziario, funzionano spesso come vere e proprie sanzioni penali, rese maggiormente afflittive dalla potenziale indeterminatezza di durata (S. F.).

R. CICCOTTI - F. PITTAU, *Lavoro e previdenza sociale in carcere*, «La grande promessa», Porto Azzurro, 1980.

Prima di procedere alla rassegna, necessariamente succinta, della problematica sottesa al lavoro di Raffaele Ciccotti e Franco Pittau, non sarà inutile spendere qualche parola a lumeggiare il contesto d'ambiente in cui l'opera è sorta, e le relative specifiche finalità alle quali essa si rivolge. Ciccotti, quale direttore della casa penale di Porto azzurro d'Elba, dopo l'entrata in vigore della riforma penitenziaria ha impostato un programma avanzato di risocializzazione nel quale si inseriscono programmi radio televisivi studiati dai reclusi e trasmessi a circuito chiuso nonché il potenziamento della rivista «La grande promessa». Il periodico oltre ad accogliere studi ed osservazioni degli operatori carcerari, è aperto alla collaborazione dei detenuti. Quest'ultimo è senza dubbio aspetto molto qualificante: sia perché consente al recluso di conservare un atteggiamento attivo verso la realtà esterna, sia in quanto offre al penitenziarista (data peraltro per scontata un'ampia libertà dei detenuti nell'esprimere il loro pensiero), utili indizi per valutare gli effetti reali del programma di trattamento. Il volume di cui ci occupiamo è, appunto, pubblicato per i tipi della rivista citata.

Premesse queste osservazioni, potremo rilevare che l'opera risponde a finalità prevalentemente pratiche, essendo anzitutto rivolta a fornire all'operatore penitenziario gli indispensabili elementi di conoscenza per l'applicazione della normativa contenuta nella legge n.354/75 e nel Regolamento di attuazione in ordine al lavoro in carcere e alle misure di previdenza e assistenza per il lavoratore detenuto. Nella Introduzione, gli AA. denunciano la scarsa attenzione dedicata dalla scienza penalistica e giuslavoristica a tali tematiche, proponendosi di dedicare una organica trattazione alla disciplina dell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena e in particolare di illu-

strare in modo sistematico, in rapporto al particolare di illustrare in modo sistematico, in rapporto al particolare atteggiarsi della prestazione di lavoro sotto il profilo ambientale, le assicurazioni sociali concernenti gli assegni familiari, le prestazioni pensionistiche, infortunistiche, sanitarie e quelle contro la disoccupazione e la tubercolosi. Si deve nondimeno osservare che se l'analisi del trattamento previdenziale e assistenziale in favore del detenuto lavoratore ha sinora trovato luogo nell'ambito di più ampie trattazioni (richiamo in particolare quelle del Chiappelli e del Persiani), ovvero è stata settorialmente proposta in studi dedicati a specifici aspetti della tematica (tra i quali, numerosi, degli stessi Ciccotti e Pittau), lo sforzo di elaborazione scientifica sul lavoro in carcere è stato costante in questo dopoguerra; e non casualmente nelle sue varie articolazioni, esso collima con i corrispondenti sviluppi del pensiero giuridico e sociologico in materia di funzione della pena e di trattamento penitenziario. Se nel 1946 De Litala poteva ancora affermare che il lavoro partecipa nel sistema penitenziario non discostandosi dalla essenziale funzione di « espiazione », e che essendo essa coattivamente imposta, « non esiste nella prestazione di lavoro del detenuto il sinallagma del rapporto contrattuale privato » (*Dir. lav.* 1946); e ancora nel 1957 nelle Relazioni ad un Convegno dei Giuristi Cattolici (pubblicato in *Justitia*, 1958) Eula e Quaglione si riconoscevano ancora in simile impostazione insistendo in via esclusiva sui contenuti retributivi e di emenda del lavoro in carcere, successivamente l'approccio scientifico doveva profondamente mutare. Cominciò infatti ad aprirsi la strada — possiamo riferirci significativamente agli scritti di Dell'Andro e Contento su « Corti Bari » del 1964 — l'idea di una sfera incompressibile di diritti del detenuto dei quali quello al lavoro, come strumento di affermazione e arricchimento della personalità e come mezzo di sostentamento, costituisce uno dei più rilevanti caposaldi. Su questa linea molto cammino è stato ancora percorso fino alla riforma del 1975 e ancora nel breve volger d'anni che da essa ci separa. Nel 1971, uno dei più lucidi giuslavoristi, Giuseppe Pera scriveva, rovesciando completamente le posizioni di partenza, di non riuscire a rinvenire alcun motivo giustificante di un trattamento normativo del lavoro in carcere diverso da quello libero (in *Foro it.*). E sono ancora da menzionare, tra tutti, gli studi pur diversamente motivati di Grevi (*Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974), di Romagnoli (in *Carcere e società*, Marsilio, 1976) di Pavarini (in *Il carcere « riformato »*, Il Mulino, 1977), oltre ai lavori di quest'ultimo Autore in collaborazione con Melossi (tra cui il saggio monografico, *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, 1979 2^a ed.).

Lo scritto di Ciccotti e Pittau — descrittivo, come si accennava, più che ricostruttivo — è tuttavia schiettamente moderno nel dare conto della natura giuridica e degli scopi del lavoro penitenziario quali emergono dalla valutazione delle idee guida della riforma penitenziaria. Il lavoro in carcere è dunque equiparabile al lavoro libero, salve le limitazioni rese indispensabili dalle particolari modalità della prestazione. Nell'ottica rieducativa, il lavoro è, inoltre, parte integrante ed essenziale del trattamento penitenziario. L'Amministrazione

carceraria ha pertanto l'obbligo di offrire ai detenuti la possibilità del lavoro, che, anche per il nuovo ordinamento penitenziario, resta un dovere a carico del detenuto (sanzionato peraltro solo con misure disciplinari). E vale la pena di notare come su questa linea di pensiero si attestino da ultimo gli studi di Tranchina e Fassone contenuti nell'egregio volume su *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (a cura di Grevi, Zanichelli, 1981).

A quanto già osservato aggiungeremo che la prima parte del volume in esame è dedicata al lavoro, la seconda ai temi dell'assistenza e previdenza. Gli AA. non mancano di porre in luce le serie difficoltà applicative sorte, nella materia in esame, dopo l'entrata in vigore dell'Ordinamento del 1975. Scomparse quasi, per l'aumento dei costi, le lavorazioni in appalto, il lavoro in carcere è ora quasi esclusivamente svolto in economia. I risultati, anche per la prevalenza di attività non direttamente produttive (ad es., funzioni di scrivano, scopino, infermiere) non sono certo brillanti dal punto di vista economico e spesso non soddisfano anche sotto il profilo della formazione professionale e della finalità del reinserimento sociale. Completano l'analisi tavole statistiche sulle lavorazioni in atto presso i diversi istituti di pena, e sul numero dei lavoratori impegnati al 31 settembre 1979 (S.F.).

EMILIO R. PAPA, *Il processo alle Brigate Rosse* (Torino, 17 maggio 1976 - 23 giugno 1978), Torino, Giappichelli.

La stabile presenza del terrorismo nel quadro dei riferimenti per l'analisi della vita sociale continua a stimolare la produzione di rapporti giornalistici e studi scientifici (fermi peraltro, nei diversi livelli di approfondimento, alla descrizione — forse necessariamente — parziale del fenomeno). Questo studio di Emilio R. Papa, docente di storia dei partiti nell'Università di Torino (di cui ricordiamo in tempi recenti un pregevole lavoro storico-politico su *Politica e magistratura*) si colloca a mezza via tra il rapporto di taglio giornalistico, e l'opera scientifica. Quanto al primo profilo il volume raccoglie infatti i più significativi documenti del processo ai capi storici delle Brigate rosse svoltosi a Torino dal maggio del 1976 al giugno del 1978; mentre sotto il profilo della critica alle istituzioni giuridiche e della valutazione di una adeguata risposta all'emergenza attuale, l'A. si occupa specificamente del tema della legittimità dell'autodifesa, prepotentemente venuto all'attenzione (non solo dei giuristi) proprio dal processo di Torino. C'è da aggiungere che Papa ha fatto parte del collegio dei difensori d'ufficio nominati agli imputati dopo la revoca del mandato ai difensori di fiducia (avv.ti Guiso, Di Giovanni, Arnaldi, Costa e Rosati), revoca che fu espressa da tutti gli imputati nella prima udienza dibattimentale. Sono largamente note le successive

vicende: su segnalazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino erano nominati dalla Corte d'assise alcuni difensori d'ufficio provocando l'immediata reazione sia sotto il profilo della mancata considerazione della specializzazione di alcuni avvocati in materia di diritto civile, che sotto quello della mancata considerazione da parte del Consiglio dei precedenti impegni professionali; e infine — come osserva l'A. — utilizzando un criterio «che poteva venir spiegato volgarmente come una patente di affinità ideologica, quanto meno relativa, tra difensori e imputati (vale a dire — sembra — che si erano prescelti difensori noti per l'appartenenza, o inclinazione politica, all'area della sinistra estrema). A questo punto la Corte d'assise intervenne prendendo in esame le richieste dei primi difensori d'ufficio sulla base, esclusivamente, della prova di effettivo impedimento professionale; ne vennero quindi esonerati alcuni e in sostituzione nominato il presidente del Consiglio dell'Ordine, avv. Fulvio Croce (per i difensori non giustificati fu disposta l'apertura del procedimento disciplinare). Il presidente avv. Croce, a sua volta, delegò per la difesa degli imputati otto componenti del Consiglio, con riserva di estendere la delega ad altri avvocati.

Alla data di questi due provvedimenti del 24 e del 25 maggio del 1976 possiamo considerare definita la posizione delle parti nella singolare contesa di cui il libro si occupa. Da parte degli imputati viene per la prima volta espresso in un processo quel rifiuto della «giustizia di regime» al quale ci hanno poi abituati le vicende — processuali e non — degli anni seguenti. Nel primo comunicato Br letto all'udienza del 17 maggio 1976 si rinvencono motivi ormai consueti per chi abbia seguito con qualche attenzione lo sviluppo del terrorismo di sinistra nelle particolarità del caso italiano: crisi del regime borghese ed esigenza di opporsi alla forza eversiva di quella «frazione del proletariato che già si muove sul terreno della distruzione dello Stato borghese»; rilievo della contraddizione strutturale del capitalismo, che impone la «manipolazione» del potenziale di violenza accumulato in ogni proletario «verso falsi obiettivi non pericolosi per la sopravvivenza del sistema»: in altri termini la realizzazione «di un rigido controllo sociale» e «con la distruzione di ogni resistenza proletaria e in particolare delle sue forme organizzate». Da quest'ordine di premesse discende la valutazione dell'apparato giudiziario come organismo consapevolmente funzionale alla repressione: «questo tribunale — si legge ancora nel comunicato — ha un obiettivo ben più ambizioso della semplice criminalizzazione di alcuni militanti e della loro organizzazione. Esso intende colpire una tendenza storica, un programma strategico la lotta armata per il comunismo». Seguiva a tali considerazioni l'avvertimento per tutti gli avvocati nominati difensori d'ufficio a rifiutare l'incarico per evitare d'essere considerati dal «movimento rivoluzionario» come «collaborazionisti di questo tribunale speciale», con ogni conseguente responsabilità.

La Corte d'assise, sotto il deciso impulso del presidente Guido Barbaro, ha affrontato nei due anni in cui si sviluppò il dibattito, fermato da molti rinvii e da lunghe sospensioni, un difficile cimento,

riuscendo a portare a termine il proprio compito. La lettura dei documenti contenuti nel libro di Papa stimola alcune riflessioni. Si è trattato di un dibattito normale, in cui cioè sono state concesse agli imputati quei diritti e quelle possibilità tradotte nell'ampio e libero sviluppo di una linea difensiva, per quanto anomala e gestita (in parte) in modo autonomo. In realtà — in questo e in altri processi — l'esercizio diretto della facoltà di difesa, mediante lettura di comunicati, interventi autorizzati o meno, interruzioni, da parte degli imputati è stato consapevolmente rivolto a porre in crisi il normale andamento del giudizio. Non è dato valutare con certezza se un tale atteggiamento sia da intendere su di un piano generale in coerenza con analisi a programma politici enunciati dai brigatisti; o se invece risenta prevalentemente di finalità pratiche immediate: quelle appunto (che del resto furono raggiunte) di bloccare per lungo tempo il processo. Deve invece meditarsi sul fatto che proprio in quei giorni nei commenti di alcuni osservatori, comincia a prendere sostanza l'idea dell'assoluta novità della situazione indotta dal terrorismo e della impossibilità di darvi risposta, anche in uno Stato informato ai principi della democrazia, se non con misure eccezionali. La stessa aspra polemica sulla compatibilità dell'autodifesa nel nostro sistema processuale trae le sue radici da moventi più lontani rispetto alla valutazione, strettamente tecnica, della recezione nell'ordinamento italiano della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) la quale, all'art. 6 «rivendica il diritto alla autodifesa come la forma più alta di esercizio del diritto di difesa, additandolo in prima posizione».

Nel dare brevemente conto della posizione del terzo degli attori della polemica (l'Ordine degli avvocati di Torino, senza dubbio in ideale rappresentanza della nutrita classe professionale degli avvocati italiani) non si può essere completamente d'accordo con le conclusioni dell'A. il quale, se giustamente rileva nell'incapacità degli organismi politici, e tra i primi dei partiti, di fornire «una nuova logica di composizione degli elementi del consenso», la causa più importante del sorgere di movimenti che indicano nella violenza la sola praticabile proposta politica, nel caso che interessa sostiene anche non solo la giuridica legittimità, ma l'opportunità del ricorso alla autodifesa. Il ruolo cui furono costretti i difensori d'ufficio nel processo di Torino è stato certo disagiata, sia in rapporto all'ampiezza dei poteri normalmente spettanti al difensore (peraltro, in caso di nomina d'ufficio, in genere non esercitati) sia se messo in rapporto a serie questioni di dignità professionale e al problema su tutti emergente relativo alla stessa incolumità fisica dei difensori. Crediamo però che il rifiuto della difesa d'ufficio, anche se tecnicamente motivata, sia da collegare a quel sentimento dell'emergenza cui s'è fatto cenno, che già allora, dopo il sequestro di Sossi e dopo l'omicidio del procuratore generale Coco, cominciava a farsi strada. Consentire, per la prima volta, a imputati di gravi delitti, la facoltà di difendersi da soli avrebbe costituito un precedente asseverando l'incapacità del sistema di far fronte con mezzi normali a evenienze pure gravi, ma ben lungi — come i

brigatisti pretendevano — dal porre in crisi irreversibile il funzionamento delle istituzioni. Sul terreno della guerra psicologica e della propaganda il terrorismo avrebbe raggiunto un significativo successo. Per chi condivide questi rilievi risulterà chiaro che il tema « difesa tecnica d'ufficio-autodifesa », su cui l'A. lungamente si trattiene con toni di ironia talora forzata, si sovrappone alla questione principale: che esprime la necessità di reagire con gli ordinari strumenti processuali. La posizione del presidente Barbaro — che pure non mancò di denunciare con durezza la povertà degli strumenti materiali a disposizione della magistratura, nel perseguire, tuttavia, ostinatamente l'intento di portare a termine il giudizio, denota piena comprensione di questa importante esigenza (S.F.).

DOTTO LUIGI - *Elementi di ordinamento penitenziario*, Ed. Lagorio, Cairo Montenotte, 1979.

Il lavoro è frutto di un'intensa esperienza penitenziaria nonché di un'esperienza amministrativa maturata nei decenni di vita vissuti dall'Autore all'interno delle strutture e come direttore di una Scuola militare.

Un'opera che non ha particolari pretese di trattare in modo originale e critico una materia così complessa e delicata, ma che intende offrire il contenuto della legge 26 luglio 1975, n. 354 e quello del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 in modo molto semplice e chiaro e il più possibilmente accessibile soprattutto ad operatori penitenziari che cercano di informarsi in un campo così delicato soprattutto all'atto di un qualsiasi approccio con la realtà penitenziaria.

È, quindi, un lavoro tutto volto a dare la visione chiara di una materia e di una realtà spesso così complessa e così inestricabile.

È un manuale di facile consultazione che tratta con spiccata semplicità della religione, dell'istruzione, del lavoro, delle attività ricreative — che sono i principali elementi costitutivi del trattamento penitenziario — delle misure alternative alla detenzione, della magistratura di sorveglianza, del servizio sociale (Ignazio Sturniolo).

LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
a cura di Franco Salvi e Anna Maria Baldolini

LEGISLAZIONE

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 625.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 17 dicembre 1979).

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Art. 1

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.

Art. 2

Dopo l'art. 279 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 280 - *Attentato per finalità terroristiche o di eversione.* — Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni legislative, di governo, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Si applica, in ogni caso, l'ergastolo se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona.

Quando le circostanze aggravanti previste nei tre commi precedenti concorrono con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69, nemmeno rispetto ad altre circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera, nei casi di cui al secondo ed al terzo comma, sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti, nel caso di cui al quarto comma, col criterio indicato nell'art. 65, n. 2) ».

Art. 3

Dopo l'art. 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 270-bis - *Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.* — Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 305, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro ad otto anni ».

Art. 4

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art. 289-bis del codice penale, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena è diminuita della metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5

Dopo l'art. 448 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 448-bis - *Casi di non punibilità.* — Nei casi preveduti dagli articoli 422, 423, 428, 430, 432, 433, 434, 438 e 439, non sono punibili coloro che impediscono volontariamente l'evento a cui il fatto era diretto ».

Art. 6

Quando nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono disporre il fermo di persone nei cui confronti, per effetto del loro comportamento ed in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori di uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all'art. 225-bis, secondo comma, del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. Ove gli indizi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato, altrimenti è tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.

In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.

Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.

Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, invece, emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o più delitti indicati nel primo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso art. 238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora

ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i risultati delle sommarie indagini già svolte ».

Art. 8

Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura e la libertà provvisoria non può essere concessa.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per il delitto di cui all'art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

Art. 9

Dopo il primo comma dell'art. 224 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate ».

Art. 10

Al sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale si aggiunge di seguito:

« In ogni caso, per i delitti previsti dall'art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale, la durata dei termini di cui ai commi precedenti è prolungata della metà ».

Art. 11

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12

All'ultimo comma dell'art. 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto il seguente:

« Per i reati indicati nell'articolo precedente, le eventuali misure restrittive della libertà personale nei confronti dell'indiziato o dell'imputato, sono eseguite in una caserma ».

Art. 13

Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione.

La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 14

L'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria ».

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE 6 febbraio 1980, n. 15.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 7 febbraio 1980).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Articolo unico

Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma è soppressa la parola « sempre »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato »;

all'articolo 2, nel nuovo testo dell'articolo 280 del codice penale, al terzo comma sono soppresse le parole « legislative, di Governo »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste »;

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

” Art. 270-bis - (*Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*). — Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni ” »;

all'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis

del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà »;

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti »;

all'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Quando, nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale »;

al sesto comma è soppressa la parola « invece »;

all'articolo 7, l'alinnea introduttivo è sostituito dal seguente:

« Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: »;
è aggiunto in fine il seguente comma:

« Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato »;

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura; per essi la libertà provvisoria non può essere concessa quando sono punibili con la pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

Anche nei casi previsti nei due commi precedenti la libertà provvisoria può essere concessa se trattasi di persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione, nonché quando il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

Nei casi previsti dal comma precedente l'esecuzione dell'ordinanza che concede la libertà provvisoria è sospesa durante il termine per impugnare il provvedimento da parte del pubblico ministero e durante il giudizio sull'impugnazione; la scarcerazione è in ogni caso disposta qualora il giudice non decida sull'impugnazione entro trenta giorni dalla data di presentazione dei motivi. Il termine decorre nuovamente quando, contro la decisione di appello, sia proposto ricorso per Cassazione del pubblico ministero »;

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

” Fuori dei casi previsti dal comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere, su autorizzazione anche telefonica del procuratore della Repubblica, a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possono essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere, altresì, sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità e urgenza che non consentano di richiedere il decreto di perquisizione ovvero l'autorizzazione telefonica del magistrato competente possono ugualmente procedere alle operazioni di cui al comma precedente dandone notizia, senza indugio, al procuratore della Repubblica ” »;

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché per quelli previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale »;

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per causa di servizio le eventuali misure restrittive della libertà personale possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare »;

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

” Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria per verificare indizi o accertare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico nonché di criminalità organizzata” ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 8 agosto 1980, n. 426.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 14 agosto 1980).

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso ».

Art. 2

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1982 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3

La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, relativamente alle vacanze che si verificano, per qualsiasi altra causa, nei ruoli organici complessivi delle varie categorie di personale anche oltre il limite dei posti messi a concorso.

Art. 4

Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.

Art. 5

Per le esigenze dei centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia è istituito, nell'ambito della carriera esecutiva, il ruolo dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia con la dotazione organica di trecento posti.

Alla istituzione anzidetta si provvede utilizzando anche cento posti del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione giudiziaria che viene corrispondentemente ridotto.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative al programma e alle modalità del concorso di assunzione in servizio.

Nella prima attuazione della presente legge i posti risultanti disponibili dopo l'inquadramento, a domanda, del personale esecutivo attualmente in servizio nei centri elettronici sono messi a concorso riservato agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6

Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge.

Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformità dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

Art. 7

I numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti:

« 3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali ».

All'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è aggiunto il comma seguente:

« I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con

provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale ».

Art. 8

L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo.

I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella *B* allegata alla presente legge.

I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere.

I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le corti di appello indicate nell'allegata tabella *B*, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in località diversa da quella in cui hanno il loro ufficio.

In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro può, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella *B* uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero.

Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale ».

Art. 9

La tabella *C* allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 10

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario, all'uopo utilizzando per L. 1.325.000.000 l'apposito accantonamento e per L. 142.336.000 la voce « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

QUADRO A

Dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirig. superiore	15	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Ispettore superiore	12
E	Primo dirigente	148	Dirigente di cancelleria presso le corti di appello	23
			Dirigente di segreteria presso le procure generali	23
			Dirigente di cancelleria o di segreteria degli uffici giudiziari di particolare importanza	78
			Ispettore capo	24
		163		

TABELLA C

Personale del Ministero di grazia e giustizia

	Numero di posti
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione	7
Magistrati di corte di appello e magistrati di tribunale	115
TOTALE . . .	128

LEGGE 13 agosto 1980, n. 466.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1980).

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

Art. 1

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

« Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso ».

Art. 2

La speciale elargizione di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con legge 28 novembre 1975, n. 624, è elevata a lire 100 milioni e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per la individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'articolo 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Art. 3

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del

rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.

Art. 4

L'elargizione di lire 100 milioni è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 5

Ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano un'invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche.

Art. 6

La speciale elargizione di cui alla presente legge, ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se conviventi a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite e se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

Art. 7

La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

Art. 8

Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'articolo 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato

con decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134, e con l'articolo 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

Art. 9

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

Art. 10

I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1973.

Art. 11

La speciale elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'articolo 5 della legge predetta, a lire 100 milioni ed è esente da IRPEF.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata legge 21 dicembre 1978, n. 862.

Art. 12

Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 13

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 879.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 27 dicembre 1980).

Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione.

Art. 1

Dopo l'articolo 41 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 41-bis - (*Competenza per i procedimenti riguardanti magistrati*). — I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti — o potrebbero esserlo in caso di appello — alla competenza dell'ufficio giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni, sono di competenza del giudice egualmente competente per materia, il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio — o in quello che sarebbe competente per il procedimento in caso di appello — il magistrato stesso sia venuto ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto ».

Art. 2

Dopo l'articolo 48-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 48-ter. - (*Casi di esclusione degli effetti della connessione*). — La connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati per i quali la competenza è stata stabilita ai sensi dell'articolo 41-bis non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni.

Quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa è stato compiuto da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza è determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralità di procedimenti, ai sensi dell'articolo 41-bis ».

Art. 3

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 58 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza della Corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare secondo i criteri previsti dall'articolo 41-bis ».

Art. 4

L'articolo 60 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 5

Agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 3, per determinare il distretto di corte d'appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

Art. 6

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già stati rimessi dalla Corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale.

La disposizione di cui all'articolo 48-ter del codice di procedura penale si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano già stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione in applicazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 894.

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1980).

Modifiche all'articolo 630 del codice penale.

Articolo unico

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630 - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1980, n. 750.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 15 novembre 1980).

Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 19 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271 (vigilatrici penitenziarie).

Art. 1

Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie

Le « vigilatrici penitenziarie » hanno le seguenti attribuzioni:

1) custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute ed internate, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;

2) eseguire, nei casi consentiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, la perquisizione personale sulle detenute ed internate, nonché controlli sulle persone di sesso femminile ammesse a colloquio negli istituti di prevenzione e di pena;

3) fare rapporto scritto e, in caso di urgenza, riferire subito anche verbalmente alla vigilatrice penitenziaria capo sulle infrazioni disciplinari e su qualsiasi altra irregolarità comunque rilevata;

4) prestare assistenza alle detenute ed internate durante le traduzioni;

5) adempiere a tutte le disposizioni e agli ordini che, nell'interesse del servizio, sono loro impartiti dal direttore, dalla vigilatrice penitenziaria capo e dalle vigilatrici penitenziarie superiori.

Le vigilatrici penitenziarie di prima nomina seguono, durante il periodo di prova, un corso di formazione professionale della durata di giorni quarantacinque.

Il corso stesso avrà carattere teorico-pratico e verterà su quanto attiene all'organizzazione penitenziaria, ai rapporti con le detenute ed internate, nonché alla normativa concernente il rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo al personale operaio dello Stato.

Art. 2

Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie superiori

Le vigilatrici penitenziarie superiori collaborano con la vigilatrice penitenziaria capo e la sostituiscono in caso di assenza od impedimento. Assicurano l'esatta osservanza delle disposizioni relative al funzionamento dei servizi affidati alle vigilatrici penitenziarie.

Eseguono tutte le altre incombenze di cui sono incaricate, nell'interesse del servizio, dal direttore e dalla vigilatrice penitenziaria capo.

Art. 3

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, di cui all'art. 20 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111 convertito con legge 10 giugno 1978, n. 271, per la nomina a vigilatrice penitenziaria superiore è composta da un presidente scelto tra i magistrati addetti alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena o da un impiegato della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena, avente qualifica non inferiore a direttore capo aggiunto, e da due impiegati della carriera direttiva, ruolo amministrativo, degli istituti di prevenzione e di pena con la qualifica non inferiore a direttore.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto dell'amministrazione penitenziaria. Per ciascun componente della commissione può essere nominato un supplente. Può essere nominato anche un segretario supplente.

Art. 4***Attribuzioni della vigilatrice penitenziaria capo***

La vigilatrice penitenziaria capo regola i servizi affidati alle vigilatrici penitenziarie ed a quelle superiori con apposita tabella che sottopone all'approvazione del direttore; provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorveglia la pulizia di tutti i locali dello stabilimento; cura che le vigilatrici adempiano ai doveri che ad esse incombono secondo le disposizioni vigenti.

Informa giornalmente il direttore dell'andamento del servizio e di quanto direttamente od indirettamente interessa la disciplina e l'ordine interno.

Adempie, altresì, a tutti gli ordini ed agli incarichi che, nell'interesse del servizio, le vengono affidati dal direttore.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE REGIONALE (SICILIA) 4 giugno 1980, n. 51.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 26 del 4 giugno 1980; V. anche Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 6 gennaio 1981).

Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.**Art. 1**

La Regione siciliana, al fine di contribuire alla lotta contro la mafia anche sul piano educativo e di agevolare i giovani nello studio e nell'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno mafioso, promuove nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie di lettere, giurisprudenza, magistero ed economia e commercio una serie di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civile democratica, mediante ricerche, lavori individuali e di gruppo, indagini, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del problema nelle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume.

Art. 2

Per ciascun anno scolastico, a decorrere dal 1980-81 l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle

scuole, istituti o facoltà di cui al precedente articolo, per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche.

I contributi di cui al comma precedente, nella misura massima di lire 5 milioni, sono concessi, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di mostre, di raccolte di documenti.

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istruisce le domande di cui al precedente comma e le trasmette per il parere alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attività svolta sono pubblicati, sempre previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, a cura dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e diffusi in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione.

Art. 4

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a organizzare, in raccordo con le università siciliane, seminari di studio a livello provinciale o inter-provinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attività didattiche ed educative previste dalla presente legge.

I seminari devono tendere ad approfondire tutte le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle suddette attività.

Essi sono organizzati, all'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate con apposita ordinanza dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 5

È istituito presso la presidenza dell'assemblea regionale siciliana un comitato, presieduto dal presidente dell'assemblea e composto:

- a) dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
- b) dal presidente della commissione legislativa permanente « Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione »;
- c) dal segretario generale dell'assemblea regionale siciliana;
- d) dal direttore regionale per la pubblica istruzione dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- e) da sei docenti universitari esperti in storia contemporanea, economia, psicologia di massa, sociologia, scienza dell'educazione, etno-antropologia;
- f) da tre docenti delle scuole di primo e secondo grado;
- g) da un direttore di circolo e da due presidi delle scuole di secondo grado;
- h) da tre giornalisti designati dall'associazione siciliana della stampa;
- i) da un esperto di grafica.

Il comitato cura la redazione di una pubblicazione che, ad integrazione dei testi di storia e di educazione civica, illustri, in forme adeguate ai diversi livelli di maturità intellettuale e culturale degli studenti destinatari, i vari aspetti e problemi del fenomeno mafioso.

I membri di cui alle lettere *e*, *f*, *g*, *h* e *i* sono nominati con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Il comitato dura in carica due anni.

Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale compete un gettone di presenza di lire 15 mila per ciascuna seduta, oltre all'indennità di missione eventualmente dovuta, nella misura prevista per il direttore regionale.

Art. 6

La pubblicazione di cui all'articolo precedente, stampata a cura dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è distribuita gratuitamente a tutti gli alunni delle ultime due classi della scuola elementare, nonché a quelli della scuola media e degli istituti secondari di secondo grado della Regione.

Art. 7

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa complessiva di lire 430 milioni, così ripartita:

- per le finalità di cui all'art. 2, lire 300 milioni;
- per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, lire 100 milioni;

per le finalità di cui all'art. 4, lire 25 milioni;
per le finalità di cui all'art. 5, lire 5 milioni.

All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi, l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LEGGE REGIONALE (LAZIO) 16 giugno 1980, n. 61.

(*pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 10 luglio 1980; V. anche Gazzetta Ufficiale n. 353 del 27 dicembre 1980*).

Iniziative di solidarietà a favore dei cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalità organizzata.

Art. 1

La regione Lazio, in attuazione dei principi dello statuto, al fine di concorrere all'ordinato sviluppo civile e sociale del suo territorio ed al mantenimento dell'ordine democratico, nell'ambito delle sue competenze, promuove e coordina iniziative di solidarietà a favore di cittadini colpiti da atti di terrorismo e da gravi atti di criminalità organizzata di rilevamento allarme sociale.

Art. 2

Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la regione Lazio interviene a favore:

- a) di cittadini o loro familiari, vittime di atti terroristici;
- b) di cittadini colpiti da gravi atti criminosi connessi ad atti terroristici;
- c) cittadini o associazioni colpiti da azioni criminoso o terroristiche per aver adempiuto al loro dovere civile e democratico.

Art. 3

Per gli interventi di cui al precedente art. 2 la Regione istituisce un fondo di solidarietà costituito da:

- a) stanziamenti annuali iscritti nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale;

b) contribuzioni di enti pubblici e privati, di persone singole ed associate.

Art. 4

Per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 2 la Regione provvede, mediante l'erogazione di contributi, su richiesta del comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

I danneggiati di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2 o i loro aventi causa, devono, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto, presentare al comune nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto il fatto stesso, apposita domanda per la concessione di un indennizzo corredata della documentazione necessaria ai fini della sua determinazione a norma del successivo art. 5, ultimo comma.

Il comune interessato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trasmette alla Regione la domanda stessa e la relativa documentazione, allegando una relazione da cui risulti ogni altro elemento accertabile dal comune stesso, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in ordine di fatto, al danno ed alle altre condizioni attinenti alla determinazione dell'indennizzo. Analoga relazione deve essere allegata alla richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5

L'erogazione dei contributi e degli indennizzi è disposta con decreto del presidente della giunta su conforme proposta di una commissione regionale composta dall'assessore competente in materia di servizi sociali o da un suo delegato, che la presiede, e di quattro membri eletti dal consiglio regionale a norma dell'art. 6 dello statuto.

Per gli interventi indicati nel punto c) del precedente art. 2 la commissione regionale di cui al comma precedente, richiede alla magistratura o alle forze dell'ordine che hanno svolto le indagini sommarie, le informazioni sulle modalità del fatto, al fine di stabilire se il danno sia conseguenza della collaborazione prestata al cittadino o dall'associazione.

Nella determinazione del contributo e degli indennizzi la commissione deve tener conto della gravità del danno, delle condizioni economiche del danneggiato e della possibilità che il medesimo fruisca di altre forme di contributo o risarcimento.

Art. 6

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni.

La copertura della spesa di cui al precedente comma è costituita mediante riduzione in termini di competenza, della somma di lire 250 milioni dal cap. 08996 del bilancio 1980.

La suddetta somma è iscritta in termini di competenza, al capitolo 08602 denominato: « Iniziative a favore dei cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalità organizzata » di nuova istituzione.

Per quanto previsto nel presente articolo al bilancio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Cap. 08996. — Fondo globale per i provvedimenti legislativi (spese correnti) . . .	— 250.000.000	—
Cap. 08602 (di nuova istituzione). — Iniziative a favore dei cittadini colpiti da atti di terrorismo e di criminalità organizzata	+ 250.000.000	—

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

LEGGE REGIONALE (CAMPANIA) 12 settembre 1980, n. 61.

(pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione n. 57 del 29 settembre 1980*;
V. anche *Gazzetta Ufficiale n. 324 del 26 novembre 1980*).

Assistenza post-penitenziaria.

Art. 1.

Al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni comunali relative all'assistenza post-penitenziaria, la regione Campania stanZIA un fondo di L. 200.000.000, per l'esercizio finanziario 1980.

Il fondo è assegnato con deliberazione della giunta regionale ai comuni nel cui territorio abbiano la residenza almeno 100 dimessi dagli istituti di reclusione.

Art. 2

Il comune destinatario del contributo regionale, al fine di consentire il più pieno recupero sociale e lavorativo dei dimessi dalle istituzioni penitenziarie, è tenuto a coordinare l'organizzazione di cooperative tra residenti dimessi dagli istituti di reclusione, nonché a facilitarne la formazione ai sensi delle vigenti leggi statali.

Art. 3

L'erogazione dei contributi regionali è subordinata alla stipula di apposita convenzione con le amministrazioni provinciali, avente ad oggetto interventi di pubblica utilità, previsti e programmati dalle stesse amministrazioni.

Art. 4

La presente legge cessa di avere vigore il 1° gennaio successivo all'inizio di funzionamento degli organi di gestione delle unità locali dei servizi sociali e sanitari.

A decorrere dalla stessa data la Regione provvede ad assegnare i fondi che saranno all'epoca iscritti in bilancio alle unità locali dei servizi sociali e sanitari operanti nella Regione.

Art. 5

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 200.000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1299 « Fondo da assegnare ai comuni ad integrazione dell'assistenza post-penitenziaria », di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, prelevando l'occorrente importo dal cap. 905 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari somma.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

LEGGE PROVINCIALE (PROVINCIA DI TRENTO) 1 settembre 1980, n. 30.

(pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 9 settembre 1980*; V. anche *Gazzetta Ufficiale n. 333 del 4 dicembre 1980*).

Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale.

Art. 1*Funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica*

In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, la provincia autonoma di Trento assume, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al riordino delle funzioni in materia socio-assistenziale e alla organizzazione delle relative attività a livello territoriale, l'esercizio delle

funzioni già svolte nel proprio territorio in materia di assistenza e beneficenza pubblica dagli enti sottoelencati:

- 1) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.);
- 2) Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.);
- 3) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (E.N.P.M.F.);
- 4) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto;
- 5) Unione italiana ciechi (U.I.C.);
- 6) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.);
- 7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.);
- 8) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (A.N.M.I.G.);
- 9) Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.);
- 10) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);
- 11) Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.);
- 12) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.);
- 13) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (I.N.A.I.L.).

Omissis.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 16 dicembre 1980).

Proroga del coordinamento del servizio di sicurezza esterna negli istituti penitenziari.

Considerato il permanere di gravi ragioni di sicurezza;

Considerato che l'Amministrazione penitenziaria non dispone ancora di un adeguato numero di istituti rispondenti ai requisiti stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;

Ritenuta la perdurante necessità che i servizi istituzionali svolti dall'Amministrazione penitenziaria all'esterno degli istituti di pena siano integrati mediante eccezionale e temporaneo concorso di reparti delle forze di polizia e che il coordinamento ed il controllo dei relativi interventi vengano attuati a livello centrale;

Visti l'art. 1 nonché il capo IV del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584; gli articoli n. 54 e 56 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni; l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni del decreto ministeriale 4 maggio 1977, sono prorogate fino al 31 dicembre 1982.

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE n. 2711/5164 del 6 agosto 1980.

OGGETTO: Biblioteca dei detenuti e degli internati.

È sicuramente ben nota alle SS.LL. l'importanza che riveste la lettura quale strumento di formazione e di crescita culturale dei detenuti e degli internati.

Di ciò si è ben reso conto il legislatore che, nell'ordinamento penitenziario, ha dedicato particolare cura a regolamentare la materia delle biblioteche, prevedendo garanzie per una corretta rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella Società esterna ed una gestione delle stesse con la collaborazione dei detenuti e degli internati ampiamente partecipativa.

Appare pertanto opportuno che le SS.LL. dedichino ogni possibile attenzione al potenziamento delle biblioteche di Istituto, aggiornandole periodicamente e dotandole di idonei locali ed attrezzature perché esse divengano non soltanto luogo di deposito e di distribuzione di libri e di periodici, ma anche strumento di incontro e di discussione mediante il qualificato contributo di stimolo al dibattito e di incitamento alla lettura fornito dall'educatore.

L'art. 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, in primo luogo, che la scelta dei libri e dei periodici sia demandata ad una Commissione composta dal Magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal Direttore, dal Medico, dal Cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un Educatore e da un Assistente sociale designato dal locale Centro di Servizio Sociale. Nella suddetta Commissione non sono presenti rappresentanti della popolazione detenuta, le cui esigenze sono prospettate in sede di Commissione dall'educatore (v. sul punto, la circolare n. 2625/5078 dell'1 agosto 1979, pag. 7).

Sarà cura, pertanto di tale operatore procedere, d'intesa con la Direzione, agli opportuni sondaggi fra i detenuti al fine di evidenziarne gli interessi culturali e scientifici.

A tale proposito, appare di grande rilevanza che la Commissione, nella scelta dei libri e dei periodici, non privilegi unicamente una parte della popolazione detenuta di cultura superiore, i cui interessi vanno comunque rappresentati, ma si riferisca al detenuto o internato « medio », e ciò perché ogni soggetto ristretto possa trovare, ovunque si trovi, testi adatti al suo livello culturale.

La Commissione, inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 21 D.P.R. 431/76, avrà cura di rappresentare in maniera equilibrata « il pluralismo » esistente all'esterno del carcere, scegliendo, quindi, testi che non siano rappresentativi di un unico indirizzo ideologico.

Sarà poi cura delle SS.LL. inviare per la necessaria autorizzazione a questo Ministero, per il tramite dell'Ispettore distrettuale, che esprimerà motivato parere in proposito, copia del verbale della suddetta Commissione (sottoscritto da tutti i suoi componenti), unitamente all'elenco dei libri scelti (con indicazione del titolo, dell'autore, della casa editrice e del prezzo), al totale della spesa (comprensivo dell'I.V.A.), allo sconto di regola accordato alle biblioteche nonché alla eventuale dichiarazione di « fuori uso » dei testi non più utilizzabili. Il suddetto elenco non potrà essere modificato se non in seguito ad una nuova delibera del suddetto organo collegiale.

È di competenza della Commissione sunnominata anche la scelta dei quotidiani e dei periodici cui abbonare la biblioteca dei detenuti e degli internati (eventualmente, motivandone la richiesta, anche in più copie), scelta che, nel caso di rinnovo di abbonamenti già autorizzati, dovrà essere confermata annualmente dallo stesso organo collegiale e comunicata a questo Ministero.

Anche per quanto riguarda i libri donati dalla Biblioteca centrale giuridica ed inviati da questa Amministrazione per l'integrazione della biblioteca detenuti è parimenti necessaria la deliberazione da parte della suddetta Commissione. A tale proposito, sarà cura di questo Ministero inviare di volta in volta il relativo elenco per la necessaria approvazione.

La biblioteca deve essere sistemata in un apposito locale, preferibilmente, e compatibilmente con le esigenze di ordine e sicurezza, strutturato quale « sala di lettura », e ciò per consentire, tra l'altro, ai detenuti ed agli internati di incontrarsi in piccoli gruppi con gli educatori e con gli assistenti volontari autorizzati a cooperare nello svolgimento delle attività culturali e ricreative per svolgere insieme dibattiti culturali. Nel caso in cui l'Istituto fosse sprovvisto di idonei locali, le SS.LL. valuteranno la possibilità di trasformare camere già esistenti — eventualmente destinandole a « centri polivalenti » — avviando le relative pratiche presso i competenti Uffici di questo Ministero.

La organizzazione e la gestione della biblioteca vanno affidate di regola all'educatore che si avvarrà della collaborazione della rappresentanza dei detenuti e degli internati. I suddetti rappresentanti devono essere sorteggiati tra tutti i detenuti esistenti in Istituto, secondo le modalità previste nel Regolamento interno dell'Istituto, e

durano in carica quattro mesi. La loro collaborazione, *che non può in alcun modo essere retribuita*, va prestata durante il tempo libero.

Nel caso in cui l'Istituto sia sprovvisto di educatore, il compito di gestire la biblioteca dovrà essere affidato ad altro operatore penitenziario che, a giudizio delle SS.LL., risulti idoneo allo scopo per preparazione culturale e per capacità ad instaurare rapporti umani significativi.

Al fine di una migliore organizzazione e gestione della biblioteca si suggerisce l'istituzione di schedari per argomenti i quali, più che quelli per titoli, appaiono idonei a facilitare la ricerca dei libri da leggere da parte dei detenuti e degli internati.

Tali soggetti vanno compiutamente informati, mediante l'adozione delle più opportune metodologie operative, circa le opere esistenti in catalogo delle quali va assicurata, anche a scapito di una loro precoce dichiarazione di « fuori uso », la più ampia circolazione possibile.

Le SS.LL., poi, ove ne ravvisino l'opportunità, prenderanno contatti in sede locale con biblioteche e centri di lettura pubblici per l'utilizzazione delle pubblicazioni ivi esistenti (art. 21, primo comma, D.P.R. 431/76).

Si fa infine presente che questo Ministero si riserva di impartire in seguito disposizioni in materia di libri scolastici, in occasione di un completo riesame della relativa materia.

Si resta in attesa di assicurazione.

p. IL DIRETTORE GENERALE
PIERO CALLÀ

CIRCOLARE n. 2712/5165 del 6 agosto 1980.

OGGETTO: Assistenza carceraria - Sussidi ai detenuti ed agli internati in stato di indigenza - Cap. 2205.

Al fine di adeguare l'ammontare dei sussidi che possono essere concessi ai detenuti ed agli internati in stato di indigenza, si dispone che a partire dal 1° settembre 1980 il loro ammontare sia fissato a Lire 60.000 (sessantamila) « una tantum » per un massimo di Lire 200.000 (duecentomila) annue per ogni beneficiario.

Nel richiamare quanto disposto in precedenza con le circolari n. 2387/4841 del 13 gennaio 1977 e n. 2445/4898 del 13 luglio 1977, si ribadisce che la possibilità della concessione di ulteriori sussidi (oltre il predetto limite annuo) o la facoltà di far fronte a particolari interventi di sostegno e di aiuto è subordinata alla preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Pregasi assicurare.

p. IL DIRETTORE GENERALE
PIERO CALLÀ

CIRCOLARE n. 2642/5095-ter del 14 ottobre 1980.

OGGETTO: Disposizioni in tema di congedi straordinari e aspettative.

In parziale rettifica della circolare n. 2642/5095 prot. n. 574953/12 del 29 novembre 1979, si prega voler disporre affinché il personale dipendente che, per un qualsiasi motivo, sia impedito di recarsi in ufficio, ne dia immediata notizia al proprio diretto superiore.

Si ricorda, a tal fine, che la mancata giustificazione della assenza dal servizio costituisce infrazione punibile per inosservanza ai doveri d'ufficio e, qualora l'assenza ingiustificata si dovesse protrarre oltre i 15 giorni, l'Amministrazione può far luogo alla procedura di decadenza (art. 127 lett. c) T.U. n. 3/1957) dall'impiego. Le assenze dovranno essere regolarizzate da opportune istanze, corredate da documenti giustificativi ed inoltrate a questo Ministero, completate di un rapporto del Capo dell'Ufficio (nel quale dovrà essere indicata la precisa data di decorrenza dell'assenza dal servizio), del parere del Capo Ufficio relativamente all'accoglimento dell'istanza e, in caso di infermità, degli opportuni accertamenti medico fiscali.

Gli Uffici in indirizzo sono pregati di non inoltrare le istanze se non a procedimento già istruito.

1) Congedo straordinario e aspettativa per infermità:

Il Capo dell'Ufficio, alla ricezione dell'istanza, o, comunque, alla conoscenza dello stato d'infermità, dovrà disporre immediatamente la visita fiscale, avendo cura di scegliere, possibilmente, medici i quali non abbiano, anche per soli motivi d'ufficio, frequenti rapporti con il richiedente. In caso di necessità è possibile ricorrere anche all'opera di un medico privato, il cui onorario è previsto dal d.P.R. 28 dicembre 1965, n.1763, parte generale n. 1, lett. c) ed e) e n. 3 lett. a).

Il sanitario, all'esito degli accertamenti, in caso di riconoscimento di un periodo di infermità inferiore a quello richiesto comunicherà immediatamente al richiedente la data in cui dovrà riprendere servizio. In caso di accertata idoneità al lavoro o di insussistenza di infermità si dovrà provvedere a diffidare il dipendente a riprendere immediato servizio avvertendolo, nel contempo, che, in caso contrario, sarà dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127 lett. c) del citato Statuto.

Qualora l'impiegato durante il periodo di malattia debba necessariamente allontanarsi dalla sede abituale, dovrà tempestivamente comunicare all'Amministrazione il luogo di temporanea dimora (art. 30 D.P.R. n. 686/57).

2) *Congedo straordinario che compete di diritto* (per matrimonio, per esami e per cure relative allo stato di invalidità):

Le domande dovranno essere inoltrate a questo Ministero dopo che gli interessati avranno prodotto la rispettiva certificazione giustificativa, relativa al periodo di congedo richiesto.

Si ricorda che il congedo straordinario concesso per esami non può avere la durata superiore a quella strettamente necessaria per sostenere gli esami stessi, e che, qualora questi ultimi abbiano luogo in sede diversa da quella di servizio, spettano altresì il giorno precedente gli esami e quello successivo all'espletamento dei medesimi.

Sarà cura del dipendente produrre l'attestato di effettiva partecipazione all'esame.

Il congedo straordinario per cure è riservato unicamente agli impiegati mutilati e invalidi di guerra o per servizio (art. 37 statuto) e ai mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore a 2/3 (art. 26 L. 118/71).

Si possono concedere fino a un massimo di 30 giorni.

Al riguardo, si pregano gli uffici in indirizzo ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare n. 68790/20 del 22 febbraio 1978.

3) *Tutela sulle lavoratrici madri* (L. 1204 del 30 dicembre 1971):

La dipendente che durante la gravidanza accusi disturbi legati al suo stato (iperemesi gravidica, minaccia d'aborto, vomito, ecc.) può chiedere l'interdizione temporanea o anticipata dal lavoro esibendo il relativo certificato giustificativo, rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Il personale che trovasi nelle condizioni sopra citate ha diritto al normale trattamento economico.

Per quanto attiene all'assenza obbligatoria per gravidanza, si ricorda che questa ha inizio due mesi prima della data presunta del parto (es. parto presunto 4 ottobre, inizio gravidanza 5 agosto), mentre l'assenza obbligatoria per maternità decorre dal giorno successivo a quello del parto per la durata di tre mesi. Incidentalmente, si ricorda che la gravidanza interrotta dopo il 180° giorno di gestazione dà diritto a fruire dell'assenza obbligatoria per maternità mentre non dà diritto a godere del beneficio previsto dall'art. 10 della legge sopra citata (riduzione dell'orario di lavoro) né dei benefici di cui all'art. 7 della stessa legge, (assenze facoltative *post-partum* e malattie del bambino di età inferiore a tre anni). Per l'assenza facoltativa *post-partum*, l'impiegata può fruire di un periodo massimo di sei mesi, anche frazionato. Tale assenza potrà essere richiesta dall'interessata entro e non oltre il primo anno di vita del bambino.

Relativamente a quanto previsto per l'assenza dal servizio della lavoratrice madre durante la malattia del proprio bambino di età

inferiore a tre anni, si fa presente che il Consiglio di Stato (parere Sez. II n. 1537/77 14 dicembre 1977, in *Rassegna Cons. St.* 1979-5, p. 859) ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 7, secondo comma, che regola detta assenza, non attribuisca alla lavoratrice stessa il diritto di assentarsi dal lavoro nel caso in cui il bambino sia affetto da una malattia di carattere cronico, ma contempli esclusivamente l'ipotesi della assenza della lavoratrice durante malattie di carattere acuto che frequentemente si verificano nell'età infantile, documentabili di volta in volta con certificato medico e controllabili dalla Amministrazione mediante un apposito accertamento sanitario.

Si pregano pertanto le SS.LL., nel caso di richieste avanzate a questo titolo, di voler disporre gli opportuni accertamenti sanitari atti a stabilire il carattere acuto della malattia del bambino e la conseguente necessità di continua assistenza materna, qualora ciò non risulti evidente dalla certificazione medica prodotta dalle interessate.

Si ricorda, inoltre, che le assenze facoltative, previste dal primo e secondo comma dell'art. 7 della più volte citata L. n. 1204, sono considerate come congedo straordinario per i primi due mesi. L'ulteriore assenza, pur computandosi nell'anzianità di servizio, comporta per il suo periodo di durata: per quella *post-partum* il pagamento della retribuzione nella misura del 30 % mentre, per la malattia del bambino la sospensione degli assegni, nonché per entrambe la riduzione proporzionale del congedo ordinario e della 13^a mensilità.

La succitata normativa, relativa alle assenze facoltative *post-partum* e per malattia del bambino di età inferiore a tre anni va estesa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 903 del 9 dicembre 1977, anche al padre lavoratore che ne faccia richiesta, previa esibizione di certificato di rinuncia dello stesso beneficio da parte della propria moglie, regolarmente vistato dal capo dell'ufficio dove questa presta servizio.

4) *Aspettativa per motivi di famiglia:*

Può essere concessa su istanza motivata dall'interessato, il quale non potrà assentarsi dal lavoro fino a quando non riceverà notizia dell'accoglimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione, la quale ha il potere discrezionale di accettare o respingere la domanda stessa, di fissarne una decorrenza diversa, di limitarne la durata.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di servizio (art. 69, terzo comma Statuto).

Durante l'aspettativa per motivi di famiglia l'impiegato non ha diritto a percepire gli assegni ed il tempo trascorso in tale posizione non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza (art. 69, penultimo comma Statuto). Il dipen-

dente che usufruisca dell'aspettativa per motivi di famiglia dovrà depositare presso il capo Ufficio il proprio libretto ferroviario per tutta la durata dell'aspettativa (Circ. Min. del Tesoro 20 luglio 1957, n. 302).

Aspettativa per mandato amministrativo: è concessa agli impiegati dello Stato eletti alle cariche espressamente stabilite dalla legge n. 1078 del 12 dicembre 1966 ed è subordinata ad una espressa richiesta scritta dall'impiegato che intenda usufruirne.

Aspettativa per mandato sindacale: è riservata agli impiegati che ricoprano una carica sindacale in un sindacato a carattere nazionale ed è regolata dagli artt. 45 e 46 della legge n. 249 del 18 marzo 1968.

Infine, si precisa che i permessi sindacali di cui all'art. 47 della citata legge n. 249/1968 possono essere concessi unicamente ai dipendenti civili dello Stato purché siano componenti di organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato, che non siano stati collocati in aspettativa per motivi sindacali e non vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio.

Tali dipendenti dovranno essere segnalati all'Amministrazione dall'organizzazione sindacale di appartenenza che non possono superare in ogni caso il numero di tre per ogni provincia e organizzazione sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
UGO SISTI

CIRCOLARE n. 2737/5190 del 20 dicembre 1980.

OGGETTO: Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 19 del decreto legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 gennaio 1978, n. 271. Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie, vigilatrici penitenziarie superiori e vigilatrici penitenziarie capo.

Con il d.P.R. del 15 luglio 1980, n. 750, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980 è stato pubblicato il regolamento di cui all'oggetto in cui sono fissate le attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie delle tre qualifiche professionali istituite dal d.l. 14 aprile 1978, n. 111, che appresso si riportano:

Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie

Le « vigilatrici penitenziarie » hanno le seguenti attribuzioni:

1) custodire e sorvegliare sia di giorno che di notte le detenute ed internate, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;

2) eseguire, nei casi consentiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, la perquisizione personale sulle detenute ed internate, nonché controlli sulle persone di sesso femminile ammesse a colloquio negli istituti di prevenzione e di pena;

3) fare rapporto scritto e, in caso di urgenza, riferire subito, anche verbalmente, alla vigilatrice penitenziaria capo sulle infrazioni disciplinari e su qualsiasi altra irregolarità comunque rilevata;

4) prestare assistenza alle detenute ed internate durante le traduzioni;

5) adempiere a tutte le disposizioni e agli ordini che, nell'interesse del servizio, sono loro impartiti dal direttore, dalla vigilatrice penitenziaria capo e dalle vigilatrici penitenziarie superiori.

Le vigilatrici penitenziarie di prima nomina seguono, durante il periodo di prova, un corso di formazione professionale della durata di giorni quarantacinque.

Il corso stesso avrà carattere teorico-pratico e verterà su quanto attiene all'organizzazione penitenziaria, ai rapporti con le detenute ed internate, nonché alla normativa concernente il rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo al personale operaio dello Stato.

Attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie superiori

Le vigilatrici penitenziarie superiori collaborano con la vigilatrice penitenziaria capo e la sostituiscono in caso di assenza od impedimento. Assicurano l'esatta osservanza delle disposizioni relative al funzionamento dei servizi affidati alle vigilatrici penitenziarie.

Eseguono tutte le altre incombenze di cui sono incaricate, nell'interesse del servizio, dal direttore e dalla vigilatrice penitenziaria capo.

Attribuzioni della vigilatrice penitenziaria capo

La vigilatrice penitenziaria capo regola i servizi affidati alle vigilatrici penitenziarie ed a quelle superiori con apposita tabella che sottopone all'approvazione del direttore; provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorveglia la pulizia di tutti i locali dello stabilimento; cura che le vigilatrici adempiano ai doveri che ad esse incombono secondo le disposizioni vigenti.

Informa giornalmente il direttore dell'andamento del servizio e di quanto direttamente od indirettamente interessa la disciplina e l'ordine interno.

Adempie, altresì, a tutti gli ordini ed agli incarichi che, nell'interesse del servizio, le vengono affidati dal direttore.

Il regolamento in argomento è entrato in vigore dal giorno 16 novembre 1980.

Con l'occasione si ricorda che la nomina a vigilatrice penitenziaria superiore si consegue, a norma dell'art. 21 del ricordato d.l. 111/78, mediante concorso riservato alle vigilatrici penitenziarie che abbiano svolto, per almeno cinque anni, effettivo servizio di sorveglianza e custodia delle detenute od internate e che siano in possesso del titolo di studio di licenza media.

Il concorso, cui le candidate sono ammesse previo rapporto favorevole della direzione degli istituti presso cui prestano servizio, consisterà in una prova scritta ed un colloquio intesi ad accertare l'idoneità all'espletamento delle attribuzioni delle vigilatrici penitenziarie superiori.

I sigg. Direttori sono pregati di portare a conoscenza del personale interessato la presente circolare, mediante affissione al quadro delle comunicazioni di servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
Ugo SISTI

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

a cura di *Vitaliano Esposito*

QUADRO GENERALE (*)

1. - NOTA INTRODUTTIVA
2. - CONVENZIONI ED ACCORDI
 - 2-1. *Nuove firme e ratifiche, denunce e deroghe.*
 - 2-2. *Nuove convenzioni.*
 - 2-3. *Lavori parlamentari italiani.*
3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI
 - 3-1. *Documenti adottati.*
 - 3-2. *Attività terminate.*
 - 3-3. *Attività in corso.*
 - 3-4. *Attività future.*
4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA
 - 4-1. *Commissione (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-2. *Corte (La) europea dei diritti dell'uomo.*
 - 4-3. *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.*
 - 4-4. *Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.*
5. - GIURISPRUDENZA ITALIANA SULLE CONVENZIONI
6. - CONFERENZE, SEMINARI E INCONTRI DI STUDIO
7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA
8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI
9. - APPENDICE

(*) In questo quadro di insieme sono indicati gli argomenti che si intendono trattare nei vari numeri della *Rivista* che in avvenire saranno pubblicati.

Gli argomenti trattati in questo numero del notiziario sono indicati, in modo specifico, nel sommario della *Rivista*.

1. - NOTA INTRODUTTIVA

Questo numero del notiziario è, in gran parte, dedicato ad una bibliografia concernente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In essa sono riportate le pubblicazioni comparse in Italia e quelle pubblicate all'estero da Autori italiani. Il punto di partenza di questo lavoro è costituito dalla « Bibliography relating to the European Convention on Human rights » edita nel febbraio del 1978 dal Consiglio d'Europa. Il lavoro di aggiornamento — ma soprattutto di integrazione — è stato realizzato mediante ricerche effettuate al Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, sia nell'archivio cosiddetto della « dottrina » che in quello delle « riviste ». La ricerca « manuale » condotta su repertori e su riviste specializzate ha completato il lavoro.

Si richiama l'attenzione sulla sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Guzzardi. È questa la seconda volta che il nostro Paese — che ha accettato la giurisdizione della Corte solo dal 31 luglio 1973 — è stato tratto dinanzi a quest'organo internazionale di giustizia e, per la seconda volta, ha riportato una severa « condanna ».

La situazione è già di per sé « pesante » ove si rilevi che dal momento della sua creazione, avvenuta nel 1959, sino alla data della decisione sul caso Guzzardi, sono stati deferiti alla Corte 39 procedimenti, otto dei quali ancora pendenti ed in soli 18 casi la Corte ha constatato una o più violazioni delle norme della Convenzione.

Non occorre avere le facoltà di Cassandra per prevedere un netto peggioramento della situazione: nel maggio di quest'anno la Commissione ha deferito l'Italia davanti alla Corte nei casi — fortunatamente riuniti — Foti, Lentini, Cenerini e Gulli che lamentano tutti l'eccessiva durata della procedura penale contro di loro ingaggiata. In arrivo sono, poi, i casi Bonazzi e Corigliano che concernono, anch'essi, la lunga durata del processo penale, per i quali la Commissione ha adottato, ma non ancora pubblicato il suo rapporto, nel marzo di quest'anno.

È importante, comunque, sottolineare come nel caso Guzzardi la Corte non abbia ravvisato la violazione della Convenzione per il sistema normativo che consente l'adozione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ma per il modo con cui le stesse sono state eseguite.

3. - RISOLUZIONI, RACCOMANDAZIONI E RAPPORTI

3-1. — Documenti adottati

LA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA CONTRO IL « RICICLAGGIO » DEL DENARO PROVENIENTE DA ATTI DELINQUENZIALI

Il numero sempre crescente, in alcuni Stati europei, di atti di violenza criminale, ed in particolare delle rapine e dei sequestri di persona a scopo di estorsione, ha determinato un senso di insicurezza in larghi strati della pubblica opinione, con continua, pressante richiesta di adozione di nuovi strumenti normativi.

Ai responsabili della prevenzione di questa forma di criminalità violenta è, però, apparso subito evidente che il fenomeno, pur concernendo quasi esclusivamente alcune aree ben determinate dell'Europa, trovava spesso le sue radici ideative e le tecniche per assicurare il profitto o l'impunità in altre aree dell'Europa che apparentemente erano immuni dal fenomeno.

Furono queste le ragioni che indussero la delegazione italiana alla XXVI sessione plenaria del Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa, svoltasi a Strasburgo nel maggio del 1977, a chiedere — ed ottenere — la creazione di un comitato internazionale ristretto di esperti per esaminare il problema in maniera adeguata ed elaborare una strategia globale nel settore.

Data la natura e l'ampiezza del mandato ricevuto, gli esperti designati dai governi della Francia, Repubblica federale di Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Svizzera, riuniti a più riprese a Strasburgo sotto la presidenza di un magistrato italiano, hanno ritenuto che per coordinare e rafforzare l'azione intrapresa dai singoli Stati fosse necessario esaminare i singoli aspetti che il complesso fenomeno presenta.

Il primo punto che è loro apparso meritevole di attenzione, è stato quello di valutare l'organizzazione e le lacune del sistema bancario, nazionale ed internazionale, e qual è il ruolo che il sistema bancario stesso può giocare nella lotta contro questo fenomeno. Gli esperti internazionali sono partiti dalla constatazione che le moderne forme di criminalità presentano, nella maggior parte dei Paesi europei, una progressione crescente ed impressionante di attività violente organizzate, favorite da una notevole disponibilità di risorse finanziarie e miranti a realizzare dei profitti illeciti sempre più considerevoli. Si tratta, in sostanza, di un circolo vizioso nel quale il denaro è, al tempo stesso, l'obiettivo e lo strumento per attività future dell'organizzazione delinquenziale. Questo tipo di criminalità è generalmente legata alla pratica del « riciclaggio », sia nazionale che internazionale, del denaro « sporco », effettuato soprattutto per il tramite di normali operazioni bancarie.

Gli esperti hanno effettuato una ricognizione della situazione normativa e delle prassi vigenti nei 21 Paesi aderenti al Consiglio d'Europa e si sono avvalsi della fattiva consulenza fornita da tecnici designati dalla Banca d'Italia e dalla Banca nazionale svizzera.

I lavori del comitato ristretto di esperti sono sfociati nella predisposizione di un progetto di raccomandazione e di un rapporto esplicativo che, approvati dal Comitato europeo per i problemi criminali nel corso della sua XXX sessione plenaria svoltasi a Strasburgo nel marzo del 1980, sono stati adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel giugno dello stesso anno.

Le raccomandazioni indirizzate ai Governi dei 21 Stati aderenti al Consiglio d'Europa concernono, per la maggior parte, delle misure « minime » che dovranno essere adottate da tutti gli istituti bancari pubblici e privati e da tutte le altre organizzazioni che esercitano attività analoghe. Date le differenze normative riscontrate nei vari Paesi, la Raccomandazione non indica le modalità tecniche che i Governi potranno utilizzare per attuare queste misure: in alcuni Paesi, infatti, saranno necessarie modifiche legislative, in altri saranno sufficienti delle raccomandazioni indirizzate dai governi alle associazioni bancarie o degli accordi con queste. Le altre raccomandazioni sono, invece, rivolte direttamente ai Governi.

Le misure di carattere bancario concernono i punti seguenti:

1) *Controllo dell'identità dei clienti*

Gli esperti hanno sottolineato che l'esame diligente dell'identità dei clienti, sulla base di un documento ufficiale, riveste una grande importanza nelle successive ed eventuali indagini giudiziarie. Nel rapporto esplicativo della Raccomandazione vien fatto riferimento, per dettagli tecnici, alle raccomandazioni contenute nella Risoluzione concernente « l'établissement et harmonisation des cartes nationales d'identité » adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 28 settembre 1977. Le banche dovranno, in particolare effettuare questo controllo al momento dell'apertura di un conto corrente o di un deposito; della locazione di una cassetta di sicurezza; di operazioni in contanti o di trasferimenti interbancari di una certa importanza. Nel rapporto esplicativo vien riferito che gli esperti che hanno elaborato il testo di raccomandazione, per somma « di una certa importanza. Nel rapporto esplicativo vien riferito che gli esperti che hanno elaborato il testo di raccomandazione, per somma « di una certa importanza », intendevano far riferimento, a titolo indicativo, a qualsiasi somma superiore a 10.000 unità di conto europee (ECU). I clienti, inoltre, non dovrebbero aver la possibilità di sfuggire a questa misura frazionando la somma.

2) *Locazione delle cassette di sicurezza*

Oltre al controllo dell'identità della persona che materialmente richiede la locazione di una cassetta di sicurezza, come misura supplementare dovrà essere richiesto che l'effettivo locatore sia una persona,

fisica o giuridica, con la quale la banca è in relazione di affari da un certo tempo o che la banca può, sulla base di referenze, considerare degna di fiducia.

3) *Costituzione di riserve di banconote numerate*

Dai lavori del comitato è emerso che questa misura è stata già adottata da molti Paesi europei, alcuni dei quali hanno posto la relativa « banca dei dati » a disposizione degli organi di polizia.

Accanto alla costituzione della riserva, la Raccomandazione sottolinea, perciò, la necessità che la lista delle banconote effettivamente utilizzate per il pagamento del riscatto sia messa a disposizione delle competenti autorità e che, inoltre, sussista una stretta collaborazione — anche per il tramite dell'Interpol — tra gli istituti bancari e le competenti autorità nazionali.

La parte più qualificante del testo è quella concernente la raccomandazione, rivolta direttamente ai governi, di creare dei dispositivi che consentano alle banche di controllare, sistematicamente o per campione, le banconote presentate agli sportelli per accertare se esse siano comprese nella lista di quelle effettivamente utilizzate in atti delinquenziali.

È opportuno sottolineare che nel corso dei lavori del comitato, l'Italia ha promulgato la legge del 6 febbraio 1980, in parte ispirata — come è chiarito nella relazione ministeriale — dal progetto di raccomandazione. Inoltre il Consiglio delle banche del Lussemburgo, in un messaggio al Governo di quel Paese, ha approvato il testo del progetto di raccomandazione ed ha espresso le sue felicitazioni al Consiglio d'Europa per il lavoro compiuto. Analoghi sentimenti sono stati espressi dal Direttorio della Banca nazionale svizzera.

Il testo integrale della Raccomandazione — indicata come Recommendation (R-80-10) relative aux mesures contre le transfert et la mise à l'abri des capitaux d'origine criminelle — è pubblicata in appendice al presente notiziario.

4. - ATTIVITÀ DEGLI ORGANI INTERNAZIONALI DI GIUSTIZIA

4.1. — La Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo

LA SITUAZIONE DEI RICORSI INDIVIDUALI PRESENTATI CONTRO L'ITALIA

Nel corso della sua 148ª sessione, tenutasi a Strasburgo dal 4 al 14 maggio 1981, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha deciso di deferire alla Corte i casi Foti, Lentini, Cenerini e Gulli.

I ricorsi, presentati singolarmente dai predetti, erano stati dichiarati ricevibili dalla Commissione l'11 marzo 1978 ed all'esito della fase di cognizione, opportunamente riuniti, avevano formato oggetto del rapporto, adottato il 15 ottobre 1980, con cui constatati i fatti, era stato espresso il parere che in tutti i casi sussistesse violazione del-

l'art. 6, par. 1 della Convenzione concernente la non «ragionevole» durata del processo penale.

Nella stessa sessione la Commissione ha deciso di non deferire alla Corte il caso Ventura. Questo caso concerneva sia la durata della detenzione preventiva che la lunghezza della procedura e nel suo rapporto, adottato nella sessione dell'8-19 dicembre 1980, la Commissione aveva espresso parere che sussistesse la violazione sia dell'art. 5 e 6 della Convenzione.

Nel corso della sua 147^a sessione, svoltasi a Strasburgo dal 9 al 20 marzo 1981, la Commissione ha adottato i rapporti concernenti i casi Bonazzi e Corigliano, già dichiarati ricevibili, rispettivamente, il 13 dicembre 1978 e 2 ottobre 1979, esprimendo parere che sussistesse violazione, nel primo caso, dell'art. 5 (durata della detenzione preventiva) e, nel secondo caso, dell'art. 6 della Convenzione (lunghezza del processo).

Per ulteriori notizie su tutti i predetti casi consultare il precedente notiziario (pag. 388 e ss.).

Nel corso della sessione fissata per l'8 luglio p.v., la Commissione esaminerà la ricevibilità del ricorso prodotto da Luberti contro l'Italia.

4.2. — La Corte europea dei Diritti dell'Uomo

LA «CONDANNA» DELL'ITALIA NEL CASO GUZZARDI

Con sentenza pronunciata il 6 novembre 1980, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato l'avvenuta violazione dell'art. 5, par. 1 della Convenzione, concernente la privazione della libertà personale fuori dei casi previsti dalla legge, nel procedimento svoltosi a carico di Michele Guzzardi per l'inflizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno ed ha stabilito che la Repubblica italiana deve versare al Guzzardi la somma di L. 1.000.000 di lire a titolo di indennizzo per danni morali («satisfaction équitable»).

Il ricorso del Guzzardi era stato dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo, con decisione del 10 marzo 1977, dichiarato ricevibile per la complessità delle questioni che esso sollevava e che richiedevano un approfondito esame dei fatti in relazione ai diritti tutelati dagli articoli 3 (divieto di sottoposizione a tortura ovvero a pene o trattamenti inumani e degradanti), 5 (privazione della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla Convenzione), 6 (diritto ad un giusto processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza), 9 della Convenzione (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione). In realtà davanti alla Commissione il ricorrente aveva inizialmente denunciato le condizioni di vita nel comune ove gli era stato imposto di soggiornare — ossia nel comune di Cala Reale sito nell'isola dell'Asinara — esponendo che le stesse fossero contrarie alle disposizioni dell'art. 3 della

Convenzione e lamentando, inoltre, di non poter, a Cala Reale, né vivere stabilmente con la propria famiglia (art. 8), né professare la sua religione mediante il culto (art. 9). Avendo la Commissione ritenuto di esaminare di ufficio, anche i diritti protetti dagli artt. 5 e 6 della Convenzione, il Guzzardi aveva successivamente invocato anche queste disposizioni.

Nel rapporto adottato il 7 dicembre 1978, la Commissione, dopo aver accertato i fatti e tentato inutilmente una conciliazione ha espresso il parere:

- 1) all'unanimità, che c'era stata violazione dell'art. 5, par. 1 della Convenzione;
- 2) all'unanimità, che l'articolo 6 della Convenzione non trovava applicazione nella procedura adottata dall'Autorità italiana per sottoporre il Guzzardi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune determinato;
- 3) all'unanimità, che non c'era stata violazione né dell'art. 3, né dell'art. 9 della Convenzione;
- 4) per undici voti ad una astensione, che non c'era stata violazione dell'art. 6 della Convenzione.

In particolare, per quel che concerne il primo punto, la Commissione aveva ritenuto che — tenuto soprattutto conto dello spazio non eccedente i Km² 2,5 a disposizione del Guzzardi, della sorveglianza alla quale lo stesso era assoggettato, delle limitate possibilità di contatti sociali e della durata delle restrizioni imposte — il fatto di essere stato assegnato a Cala Reale per una durata superiore ai sedici mesi e nelle condizioni di vita sopra indicate, avesse costituito una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5, par. 1 della Convenzione e che questa privazione di libertà non corrispondesse ad alcuna delle ipotesi, previste dalle lettere da *a* ad *f* del detto articolo 5, che consentono la restrizione della libertà personale.

Per quel che riguarda, invece, il secondo punto sopra indicato, la Commissione — richiamandosi, rispettivamente, ai rapporti ed ai pareri espressi nel caso Irlanda del Nord contro Regno Unito per l'infrazione di una misura sostanzialmente analoga e a quello cosiddetto di « vagabondaggio » (De Wilde, Ooms e Versyp contro il Belgio) — ha ritenuto che le garanzie ad un giusto processo non trovano applicazione per le misure di prevenzione previste dalla legislazione italiana che non attengono certamente alla « materia penale » e che, comunque, il procedimento di applicazione delle misure non tende ad una decisione sulla fondatezza di una accusa in materia penale. Inoltre, ad avviso della Commissione, la procedura in questione non aveva certamente ad oggetto « diritti ed obbligazioni di carattere civile ».

La Commissione aveva, quindi, adito la Corte europea dei diritti dell'uomo l'8 marzo 1979.

Il 13 dicembre 1979 il Governo italiano ha depositato presso la cancelleria della Corte una memoria che è stata comunicata alla Commissione che si è riservata di controdedurre all'udienza.

Al dibattimento svoltosi il 29 gennaio 1980 al Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, sotto la presidenza dell'olandese G. Wiarda, sono intervenuti, per il Governo italiano, l'avvocato dello Stato G. Azzariti; per la Commissione europea dei diritti dell'uomo, il suo presidente J. Fawcett ed il componente la Commissione stessa J. Frowein; per il ricorrente, l'avv. M. Catalano.

Nella sua decisione la Corte ha, preliminarmente, rigettato le eccezioni proposte dal Governo italiano secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto considerare di ufficio gli articoli 5 e 6 della Convenzione, la cui violazione non era stata dedotta dal ricorrente; il Guzzardi non avrebbe esaurito le vie di ricorso interne prima di rivolgersi alla Commissione; sarebbe, in ogni caso, cessata la materia del contendere, posto che il ricorrente era stato, sin dal 1976 trasferito sul continente e che l'isola dell'Asinara non era stata successivamente utilizzata come luogo di soggiorno obbligato.

Per quel che attiene al merito, la Corte ha tenuto, innanzitutto, a sottolineare che essa non controlla il sistema delle leggi italiane del 1956 e 1965 che consentono l'imposizione delle misure di prevenzione, ma solamente il modo con cui le stesse sono state applicate al Guzzardi: le condizioni di vita, cioè, in cui egli ha dovuto soggiornare all'Asinara.

Ciò premesso, la Corte ha disatteso l'assunto del Governo italiano secondo cui il Guzzardi aveva subito delle semplici restrizioni alla sua libertà di circolazione e non già una privazione di libertà ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. La Corte ha, infatti, in particolar modo sottolineato come il ricorrente avesse trascorso più di sedici mesi su di un'isola, circondato essenzialmente da persone sottoposte alla medesima misura e da carabinieri e come, durante questo periodo la sua possibilità di spostamento fosse limitata ad una parte ristretta dell'isola e come, infine, su di lui fosse esercitata una sorveglianza quasi costante. Tra loro sommati e combinati questi e molti altri fattori, la Corte, per undici voti contro sette, ha ritenuto che nella specie sussistesse una concreta privazione di libertà.

7. - PUBBLICAZIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA CONCERNENTE LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - PUBBLICAZIONI ITALIANE E DI AUTORI ITALIANI

ALAIMO M., « L'Italia e le convenzioni universali in materia di diritti dell'uomo », in *Riv. Dir. int.*, 2, 1976, pp. 291-299.

ALCIATOR M. e FOIS P., « La reconnaissance et la garantie des droits de l'homme dans la constitution italienne », in *Essais sur les droits de l'homme en Europe*, Bibliothèque Européenne, Tome I, 1959, pp. 3-18.

- AMODIO E., « La tutela della libertà personale dell'imputato nella Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3, 1967, pp. 841-891.
- AMODIO E., « Il ricorso contro l'ordine di cattura dell'estraddando alla luce della Costituzione e della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. Dir. Proc.*, n. 2, 1970.
- AMODIO E., « Il controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale in una recente pronuncia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo », in *L'Indice Penale*, n. 3, 1971, p. 520 ss.
- ANDRIOLI V., « Austria e Italia davanti la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Il Foro Italiano*, 1961, p. 77 ss.
- ANDRIOLI V., « La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e il processo giusto », in *Temi Romana*, Rassegna di Giurisprudenza, n. 7-8, 1964, pp. 442-465.
- BALLADORE-PALLIERI G., « Il regolamento della Corte dei Diritti dell'uomo », in *Dir. int.*, XIV, 1960, pp. 126-135.
- BARRA C. F., « Molestie telefoniche e diritto al rispetto della vita privata », in *Dir. Giur.*, III, XXXIV (1978), 4, pp. 858-877.
- BARSOTTI R., « Tendenze evolutive nell'interpretazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo », in *Riv. dir. int.*, 2, 1976, pp. 268-290.
- BELLAVITE V., *L'individuo davanti alle corti internazionali di giustizia, con particolare riferimento all'art. 25 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, Thèse, 1962-63.
- BENVENUTI P., « La ragionevolezza della detenzione preventiva nell'art. 5, par. 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo », in *Riv. dir. int.* 3, 1974, pp. 508-530.
- BERNARDINI A., « L'Italia e le Convenzioni universali in materia di diritti dell'uomo », in *Riv. dir. int.*, 1967, p. 107 ss.
- BERNARDINI A., « L'Italia e le Convenzioni universali in materia di diritti dell'uomo », in *Studi Parlamentari e di Politica Costituzionale*, 1969, p. 93 ss.
- BERNARDINI A., « Diritti dell'Uomo e diritto internazionale », in *XXVII La comunità internazionale*, 1972, pp. 20-48.
- BOBBIO N., « Il preambolo della convenzione europea dei diritti dell'uomo », in *Riv. dir. int.*, n. 3, 1974, pp. 437-445.
- BONIFAZI A., « La disciplina della riserva alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, p. 301 ss.
- CANCADO TRINDADE A.A., « The time factor in the application of the rule of exhaustion of local remedies in international law », in *Riv. dir. int.*, LXI, 1978, 2, pp. 232-257.

- CAPOTORTI F., *Patti internazionali sui diritti dell'uomo*, Cedam, Padova, 1967.
- CAPOTORTI F., « Interférences dans l'ordre juridique interne entre la Convention et d'autres accords internationaux », in *Les droits de l'homme en droit interne et en droit international*, Bruxelles, 1968, pp. 123-148.
- CAPOTORTI F., « Contributo allo studio della convenzione europea dei diritti dell'uomo », in *Riv. dir. int.*, n. 3, 1974, pp. 437-445.
- CAPOTORTI F., « Il giudice italiano di fronte alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo » (intervento), Padova, 1975, p. 36 ss.
- CAPPELLETTI M., « Appunti per una fenomenologia della giustizia nel XX secolo », in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, XXXII, 1978, 4, pagine 1381-1433.
- CAPPELLETTI M. e VIGORITI V., *Fundamental guarantess of the parties in civil litigation*, M. Cappelletti e D. Tallon, DOH. A. Giuffrè, Milano e Oceana Publications Inc., New York, 1973.
- CASSESE A., « L'esercizio di funzioni giurisdizionali da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa », in *Riv. dir. int.*, 1962, pp. 398-403.
- CASSESE A., « La decisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nei casi Ofner e Hopfinger », in *Riv. dir. int.*, 1963, p. 401 ss.
- CASSESE A., « Su alcune questioni di procedura dinanzi alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo nell'affare di Fundres », in *Riv. dir. int.*, 1965, p. 106 ss.
- CASSESE A., « Giurisprudenza internazionale italiana », in *Riv. dir. int.* 69, 1968, p. 582 ss.
- CASSESE A., « L'efficacia delle norme italiane di adattamento alla convenzione europea dei diritti dell'uomo », in *Riv. dir. int. e proc. priv.*, 1969, p. 918 ss.
- CASSESE A., « Voce individuo » (diritto internazionale), in *Enciclopedia del Diritto*, XXI, 1971, Milano, Giuffrè.
- CASSESE A., « The admissibility of communications to the United Nations on human rights violations », in *Revue des Droits de l'homme*, vol. V, n. 2-3, 1972, pp. 375-398.
- CASSESE A., « Le droit de recours individuel devant la Commission européenne des Droits de l'Homme », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, p. 45 ss.
- CASSESE A., « Sul funzionamento del sistema dei ricorsi individuali alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. int.*, Vol. LVII 1974, p. 548 ss.
- CAVALLARI V., « Il diritto dell'imputato al rifiuto della difesa tecnica », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, XX, 1977, 3, pp. 842-858.

- CHARTIER M., « La requête du Parti Communiste allemand devant la Commission européenne des Droits de l'Homme », in *Essais sur le droits de l'homme en Europe*, Ière série, T.I., Bibliothèque européenne, Istituto Universitario di Studi europei di Torino, 1959, p. 99 ss.
- CHIAVARIO M., « Riverberi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo sui poteri del giudice e delle parti in ordine all'assunzione dei testimoni nel processo penale », in *Il Foro Italiano*, 1964, pp. 49-55.
- CHIAVARIO M., « Le garanzie fondamentali della persona umana nella Convenzione di Roma e nel processo penale italiano », in *Riv. dir. matrimoniale*, 1966, p. 501 ss.
- CHIAVARIO M., *La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, Giuffrè, 1969.
- CHIAVARIO M., « Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e riforma del processo penale », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1970, p. 661 ss.
- CHIAVARIO M., « Un primo bilancio sugli orientamenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in tema di durata della carcerazione preventiva », IV, *L'Indice penale*, 1970, pp. 469-479.
- CHIAVARIO M., « "Atypical" deliberations within the framework of the Convention's institutional machinery », in *Privacy and Human Rights*, Manchester, University Press, 1973, pp. 315-322.
- CHIAVARIO M., « La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed il suo contributo al rinnovamento del processo penale italiano », in *Riv. dir. int.*, Vol. LVII, 1974, p. 454 ss.
- CHIAVARIO M., « Le garanzie fondamentali del processo nel patto internazionale sui diritti civili e politici », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, p. 465 ss.
- CONDORELLI L., « La proprietà nella Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. int.*, 1970, p. 233 ss.
- CONDORELLI L., « I diritti politici nella Convenzione europea dei diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. int.*, Vol. LIV, n. 2, aprile-giugno 1971, pp. 189-225.
- CONSO G., « I diritti dell'uomo e il processo penale », in *Riv. dir. proc.*, 1968, p. 317 ss.
- CONSO G., « Patto internazionale in materia penale ed interventi della Commissione europea », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1969, pagina 657 ss.
- CONSO G., « Giustizia penale e diritti dell'uomo », in *Indice penale*, 1965, p. 5 ss.
- CONSO G., « Il giudice italiano di fronte alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo » (relazione), Padova, 1975, p. 17 ss.
- CORDA C., « Le norme europee sui diritti dell'uomo e le misure di prevenzione nell'ordinamento italiano », XXVII *Archivio penale*, 1971, I, pp. 407-432.

- COTTA S., « L'attuale ambiguità dei diritti fondamentali », in *Riv. dir. civ.*, XXIII, 1977, 3, PT. I, pp. 225-242.
- COTTINO G., « Sul processo alle Brigate Rosse. L'autodifesa come diritto », in *Giorno*, XXI, 1976, 196, p. 5.
- CREMONA J.J., « Domestic Privacy », in *Estratto de l'indice penale announi*, gennaio-aprile 1971, pp. 35-44.
- CREMONA J.J., « Mass communication media and the right of the accused to a fair trial with special reference to Malta », in *Studi in onore di Manlio Udina*, T. II, 1975, Milano, Giuffrè, p. 150 ss.
- DECLEVA M., « Le convenzioni europee e rapporti con il Consiglio d'Europa », in *Riv. dir. europeo*, 1962, pp. 18-32.
- DELCAMP E., « La Convenzione europea per la difesa dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali », in *Parallelo 38*, Riv. per l'Unità Europea, 2, 1970, p. 105 ss.
- DE SALVIA M., « Quelques réflexions sur la nature et le caractère du droit de recours individuel prévu à l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme », in *Les Clause facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, p. 69 ss.
- DE SALVIA M., « Privazione di libertà e garanzie del processo penale nella giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo », parte I, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, pagine 1403-1430; parte II, ivi, 1980, pp. 93-128.
- DE SIGNORE M.C., « Sulla legittimità costituzionale del divieto di testimonianza del coimputato », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XIX 1976, 4, pp. 1524-1532.
- DI MARTINO V., « Il Consiglio d'Europa e la tutela delle libertà sindacali. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo », in *Il diritto del lavoro*, 1977, p. I, p. 249.
- DI TROCCHIO G., « Convenzione europea dei diritti dell'uomo, diritto all'interprete ed estratto contumaciale », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 953-959.
- DRAGOSEI I. F., *I Diritti dell'Uomo*, Napoli, Ed. A. Marotta, 1969.
- DRAPER G., « Rapporti fra Convenzione europea dei Diritti dell'uomo e Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle forze armate », in *Il Foro Italiano*, vol. XCIII, fasc. 5, 1970, p. 3 ss.
- DURANTE F., *Ricorsi individuali ad Organi Internazionali*. Pubblicazione della Facoltà di Giurisprudenza Università di Catania, Milano, 1958, p. 106 ss.
- EISSEN M. A., « Le limitazioni ratione temporis nelle dichiarazioni di accettazione della competenza della Commissione in rispetto ai ricorsi individuali », in *Riv. dir. int.*, Vol. LVII, 1974, pp. 536 ss.

- EISSEN M. A., « Les réserves ratione temporis à la reconnaissance di droit de recours individuel », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, pp. 85 ss.
- ESPOSITO V., « La giustizia penale tra patti internazionali a tutela dei diritti dell'uomo e l'azione del Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa », in *Supplemento 1-2 1979, Il Consiglio Superiore della Magistratura*, pp. 125-162.
- FABOZZI C., « La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e le misure di prevenzione nell'ordinamento italiano », XXVII *Archivio penale*, 1971, I, pp. 407-432.
- GAJA G., *L'esaurimento dei ricorsi interni nel diritto internazionale*, Milano, 1967.
- GAJA G., « La "ragionevole" durata del processo Valpreda », in *Riv. dir. int.*, 1974.
- GAJA G., « L'attribuzione di diritti speciali ai cittadini della comunità secondo il Parlamento europeo », in *Riv. dir. int.*, LXI 1978, 4, pp. 943-945.
- GALANTINI N., « Il divieto di doppio processo come diritto della persona », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, pp. 97-121.
- GALLO E., « La questione dell'autodifesa nel processo penale », in *Indice pen.*, XII 1978, 3, pp. 353-370.
- GATTO TROCCHI C., « Il punto. La pena di morte di nuovo alla ribalta internazionale. Ma sono dei passi indietro in avanti », LXXXIII 1979, 86, p. 11.
- GERBINO M., « Considerazioni sugli effetti della sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. europeo*, 1963, pagine 14-21.
- GIULIANI B., « La rilevanza penalistica dell'accertamento definitivo in sede fiscale sotto il profilo probatorio », in *Dir. prat. trib.*, XLIII 1972, 6, PT. I, pp. 891-898.
- GIULIVA D., « La compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme en matière de requêtes individuelles et ses limitations ratione temporis dans la déclaration italienne d'acceptation du droit de recours individuel », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, pp. 107 ss.
- GREGORI G., « Il ricorso individuale alla Commissione europea dei diritti dell'uomo », in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1979, pp. 1209-1325.
- GREGORI G., *La tutela europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 1979.
- GREMENTIERI V., « La Convention européenne des Droits de l'Homme et le procès civil », in *Rev. trimestrielle de droit européen*, n. 3, 1969.
- GREMENTIERI V., « Le garanzie internazionali del processo civile », in *Scritti dedicati ad Antonio Raselli*, Milano, Ed. A. Giuffrè, T.I., 1971, pp. 795 ss.

- GREMENTIERI V., *Il processo comunitario - Principi e garanzie fondamentali*, Milano, 1973.
- GREVI V., « La corrispondenza fra imputato detenuto e difensore », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XV 1972, 1-2, pp. 63-122.
- GRILLO-PASQUARELLI E., *Commissione europea dei Diritti dell'Uomo. Condizioni di ricevibilità comuni ai ricorsi statali e individuali*, Diss., Torino, 1968-1969.
- GRILLO-PASQUARELLI E., « The question of the exhaustion of domestic remedies in the context of the examination of admissibility of an application to the European Commission of Human Rights », in *Privacy and Human Rights*, Manchester, University Press, 1973, pp. 332 ss.
- GROENEWOLD K., « Tendenze fasciste nella giustizia della R.F.T. L'eliminazione della difesa dei prigionieri della Frazione Armata Rossa », in *Crit. dir.*, I, 1974, 3, pp. 145-150.
- GUARNERI G., « L'applicazione della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo nel 1966 », in *Riv. dir. int.*, 1967, p. 675.
- GUARNERI G., « La funzione degli organi internazionali e particolarmente del Consiglio d'Europa per la tutela della dignità umana », in *Riv. dir. int.*, 1968, pp. 341-358.
- GUARNERI G., « L'applicazione della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e l'azione del Consiglio d'Europa relativamente a tali diritti, nel 1957 », in *Riv. dir. int.*, 1968, pp. 347-367.
- GUARNERI G., « Work of the Council of Europe in the field of Human Rights during 1968 », in *Revue des Droits de l'Homme*, 1969, pp. 275-283.
- GUARNERI G., « The protection of human rights of the framework of the Council of Europe during 1969 », in *Revue des Droits de l'Homme*, Vol. III, n. 2, 1970, pp. 277-288.
- GUARNERI G., « La protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la cadre européen », in *Riv. dir. europ.*, n. 1, 1970, pp. 75 ss.
- GUIDI G., « L'obbligo dell'imputato al difensore tecnico e l'art. 24 comma 2 della Costituzione », in *Amm. soc.*, IV 1977, 7-8, pagine 753-763.
- JEMOLO A. C., « Diritti dell'uomo e costume », in *Com. inter.*, 1968, p. 259 ss.
- JEMOLO A. C., « Come cambia il concetto di diritto. Cos'è il giusto? », in *Stampa*, CXIII 1979, 84, p. 3.
- JESCHECK H. H., « Il significato del diritto comparato per la riforma penale », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XXI 1978, 3 pp. 803-827.
- LEANZA U., « Per una effettiva garanzia dei Diritti dell'Uomo », in *Annuario di dir. int.*, 1967-1968, pp. 414 ss., e in *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 1157 ss.

- LENER S., « Il diritto all'aborto negato dalla Commissione europea per i Diritti dell'Uomo », in *Civ. catt.*, IV 1978, 3080, pp. 154-161.
- LEONI P. L., « Lo stato attuale della applicazione della Convenzione (...) nel diritto sostanziale », in *Riv. del diritto matrimoniale e dello stato della persona*, 1967, pp. 90 ss.
- LEONI P. L., « Lo stato attuale dell'applicazione dei diritti dell'uomo nel diritto sostanziale », in *Notiziario del Centro Internazionale di Studi per la Protezione dei Diritti dell'Uomo*, 1967, pp. 33 ss.
- LODIGIANI G., *La Commissione nella Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo*. Milano, A. Giuffrè, 1969.
- LOMBARDO G. C., « La protezione internazionale giudiziaria dei diritti dell'uomo nella considerazione di un giudice », in *Riv. dir. matr.*, 1966, pp. 459-472.
- LOMBARDO G. C., « Il problema dell'applicazione dei diritti umani nella legislazione positiva », *Notiziario del Centro Internazionale di Studi per la Protezione dei Diritti dell'Uomo*, 1967, pp. 13 ss.
- MAGGIORE R., « La tutela dei diritti dell'uomo nel nostro ordinamento penale militare italiano », in *Riv. dir. pen.*, III, XCV 1971, 7, PT. I, pp. 407-422.
- MANCINI G., « Operativa anche in Italia la tutela internazionale sui diritti dell'uomo », XXVIII *La Magistratura* 1974, p. 7.
- MANTOVANI F., « Sugli effetti della Convenzione europea nell'ordinamento penale italiano », in *Temì*, 1968, p. 467, ss.
- McNULTY A. B., « Stock-taking on the European Convention on Human Rights » - 1973 (Nota periodica sui risultati concreti ottenuti nel quadro della convenzione).
- MARCUCCI A. S., « La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: nuovi orizzonti », in *Giust. civ.*, 1967, p. IV, p. 160.
- MARGIOTTA BROGLIO F., « Interesse religioso, sicurezza collettiva e stato di necessità nella Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, Cedam 1972, pagina 1283 ss.
- MASCAGNI P., « Le restrizioni alle attività politiche degli stranieri consentite dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. int.*, 1977, p. 527.
- MAZZA L., « Sulla responsabilità del giudice », in *Temì rom.*, XXIV 1975, 1-3, pt. II, pp. 83-87.
- MESSINEO A., « Nel venticinquesimo anniversario delle Nazioni Unite », in *Civ. catt.*, IV 1970, 2892, pp. 256-539.
- MESSINEO A., « Il diritto umanitario », in *Civ. catt.*, I 1970, 2896, pagine 319-331.
- MESSINEO A., « Diritto umanitario e diritti umani », in *Civ. catt.*, II 1971, 2900, pp. 135-147.

- MIELE M., « Profili giuridici della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo », in *Annali dell'Università di Macerata*, Vol. XXXVII, 1964.
- MIELE M., Patti internazionali sui diritti dell'uomo e diritto italiano. Milano, A. Giuffrè, 1968.
- MORELLI G., « Ordine di esecuzione ed adattamento del diritto internazionale al diritto interno », in *Riv. dir. int.*, LXII 1979, 1, pagine 229-231.
- MUSACCHIA G., « La giurisdizione obbligatoria della corte di Strasburgo ». *Il diritto di famiglia*, 1973, pp. 1197-1201.
- MUSSELLI L., « Le norme europee a tutela della libertà religiosa. Problemi di interpretazione », in *Il Politico*, n. 2, 1975, pp. 306 ss.
- PALADIN L., « Il divieto di discriminazione e la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. int.*, Vol. LVII, 1974, pp. 446 ss.
- PANZERA A.F., « Il potere della Corte europea dei Diritti dell'Uomo di accordare un'equa riparazione alla parte lesa », in *Riv. di diritto europeo* 1974, pp. 317 ss.
- PARTSCH K. J., « I diritti fondamentali dell'uomo nella Comunità europea », in *La Comunità Internazionale*, 1956, pp. 422-430.
- PASIMI D., « Diritti dell'uomo e scienza giuridica », in *Riv. intern. filos. dir.*, IV, LVI 1978, 3, pp. 553-582.
- PETTITI L. E., « Les conditions de la ratification de la Convention européenne des Droits de l'Homme par la France. Le problème des réserves », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, pp. 321 ss.
- PIERRO G., « Ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del fermo ed interesse ad impugnare dell'imputato », in *Giust. pen.*, LXXXIII 1978, 8-9, Pt. III, pp. 477-492.
- PISANI M., « Convenzione europea dei diritti dell'uomo e riforma del processo penale », in *Il Foro italiano*, 1966, p. V, p. 33.
- POCAR F., « La trattazione dei ricorsi ricevibili davanti alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. int.*, Vol. 55, 1972, pp. 223 ss.
- POZZOLI B., « Diritti dell'uomo » - *Enciclopedia Feltrinelli Fisdrrer*. Scienze politiche Milano, 1973, pp. 147-151.
- ROBERTSON A., « Le Conseil de l'Europe et les droits de l'homme », in *Riv. dir. europeo*, n. 4, 1973, pp. 287 ss.
- ROBERTSON A., « Il Consiglio d'Europa e i Diritti dell'Uomo », in *Riv. intern. filos. pol.*, VI 1974, pp. 133-150.
- RONZITTI N., « L'accettazione della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e delle sue clausole facoltative da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa », in *Riv. dir. int.*, 1967, pp. 357-366.

- ROTTOLA A., « La competenza della Corte europea dei diritti dell'uomo a riesaminare la questione di ricevibilità dei ricorsi individuali decisa dalla Commissione », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, pp. 133 ss.
- ROTTOLA A., « Il problema della tutela dei diritti fondamentali nell'ambito dell'ordinamento comunitario », in *Riv. dir. europeo*, XVIII 1978, 2, pp. 219-228.
- SACERDOTI G., « Epuisement préalable des recours internes et réserve ratione temporis dans la déclaration italienne d'acceptation du droit de requête individuelle », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, pp. 133 ss.
- SANTUCCI G., « Diritti dell'Uomo e garanzie della difesa nel processo penale », in *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*, 1968, pp. 153 ss.
- SØRENSEN M., « I diritti iscritti nella Convenzione dei Diritti dell'Uomo nel 1950 hanno lo stesso significato nel 1975? », in *Riv. dir. eur.*, 4, 1975, pp. 267-300.
- SØRENSEN M., « Punti di contatto tra la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo ed il diritto delle Comunità Europee », in *Riv. dir. eur.*, XVIII 1978, 2, pp. 163-172.
- SPATAFORA E., « La regola del previo esaurimento dei ricorsi interni nella giurisprudenza della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. eur.*, Vol. IX, n. 2, 1971, pp. 101 ss.
- SPERDUTI G., *L'individuo nel diritto internazionale*, Milano, 1950.
- SPERDUTI G., « L'individu et le droit international », in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye*, T. II, 1956, pp. 729-839.
- SPERDUTI G., *Les droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe*. Annexe au rapport de la Société italienne pour l'organisation internationale présenté à la II^e Assemblée Générale de la Fédération Mondiale des Associations pour les Nations Unies, Genève, 1956.
- SPERDUTI G., « La personne humaine et le droit international », in *Annuaire Français de Droit International*, 1961, pp. 141-162.
- SPERDUTI G., « La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e il suo sistema di garanzie », in *Riv. dir. int.*, 1963, pp. 161-175.
- SPERDUTI G., « Diritti umani », in *Enciclopedia del Diritto*, XII, 1964, pp. 807-822.
- SPERDUTI G., « La recevabilité des exceptions préliminaires de fond dans le procès international », in *René Cassin*, Vol. III, 1971, pp. 119-148.
- SPERDUTI G., « Sulla presentazione di ricorsi individuali davanti alla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. int.*, n. 3, 1974, pp. 531 ss.

- SPERDUTI G., « Caratteri del sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo », in *Riv. dir. int.*, 3, 1974, pp. 434-436.
- SPERDUTI G., « Osservazioni sul sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo », IV, *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 4163-4173.
- SPERDUTI G., « De la notion de "délai raisonnable" qualifiant la durée de la détention préventive selon l'article 5, para. 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme », in *R.D.H.*, 1975, pp. 865-868.
- SPERDUTI G., « Le principe de non discrimination dans la jouissance des droits de l'homme », in *R.D.H.*, 1, 1976, pp. 71-80.
- SPERDUTI G., « Il principio di non discriminazione e una recente sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo », in *R. dir. ind.*, 2, 1976, pp. 237-246.
- SPERDUTI G., « Il diritto di libera organizzazione sindacale nella Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. Dir. Lav.*, XXVIII 1976, 1-2, Pt. I, pp. 16-23.
- STARACE V., « La juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, pp. 225 ss.
- STARACE V., « Italian acceptance of the optional clause of the European Convention on Human Rights », in *The Italian Yearbook of International Law*, 1975, pp. 42-52.
- TORRACA S., « Il processo penale tra garantismo e libertà: il problema dell'autodifesa », in *Arch. pen.*, XXXIII 1977, 5-8, pt. I, pp. 206-266.
- TRECHSEL S., « Quelques réflexions sur l'importance du droit de recours individuel », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, pp. 169 ss.
- UBERTIS G., PALTRINIERI V., « Intercettazioni telefoniche e diritto umano alla privacy nel processo penale », in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XXII 1979, 2, pp. 593-607.
- UDINA M., « La protezione internazionale dei rifugiati e degli apolidi », XXV *La Comunità Internazionale*, 1970, pp. 524-543.
- UDINA M., « Asilo politico territoriale e diritti dell'uomo », in *Studi in onore di F. Santoro Passarelli*, Napoli, Jovene, 1972, pp. 947-954.
- VEDOVATO G., « Per una garanzia internazionale dell'informazione », in *Rivista di studio Politico internazionale*, n. 4, 1972, pp. 563 ss.; « Les Droits de l'Homme dans l'Europe de demain », *Revue des Droits de l'Homme*, vol. V, n. 4, 1973.
- VELU J., *La Convention européenne des Droits de l'Homme et les garanties fondamentales des parties dans le procès civil*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 290 ss.

- VERDROSS A., « La place de la Convention européenne des Droits de l'Homme dans la hiérarchie des normes juridiques », in *Comunicazioni e studi*, Vol. XIII, 1969, pp. 1 ss.
- VILLANI U., « L'obbligo degli Stati di non ostacolare l'esercizio effettivo del diritto di ricorso individuale », in *Les Clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, Ed. Levante, Bari, 1974, pp. 177 ss.
- VITTA E., « Analogie e influenze di diritto pubblico interno della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali », in *Riv. trimestrale di diritto pubblico*, n. 4, 1958, pp. 789-824.
- WALDOCK H., « La Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo vista da un giudice », in *Com. Intern.*, XXX 1975, 1-2, pp. 3-14.
- WIEBRINGHAUS H., « La protection internationale des droits de l'homme dans le cadre du Conseil de l'Europe », in *Riv. dir. europ.*, n. 1, 1961, pp. 48-62.
- WIEBRINGHAUS H., « Extension de la Convention européenne des Droits de l'Homme », in *Riv. dir. Europ.*, n. 2, 1961, pp. 145-152.
- WIEBRINGHAUS H., « Le droit européen des libertés fondamentales et l'Année internationale des Droits de l'Homme », in *Riv. Dir. eur.*, 1968, pp. 3-17.
- WORTLEY B. A., « Some observations on claims for violations by a State of the human rights of a citizen », in *Riv. Dir. Europ.*, Vol. VIII, 1968.
- ZANARDI P. L., « Le prime esperienze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di eccezioni preliminari », in *Comunicazioni e Studi*, Vol. XIII, 1969, pp. 205 ss.
- ZANGHÌ C., « Le riserve della Francia alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Studi di Diritto Europeo in onore di R. Monaco*, ed. Giuffrè, pp. 819-829.
- ZANGHÌ C., « L'esaurimento dei ricorsi interni nella giurisprudenza della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Notiz. del Centro internazionale di Studi per la protezione di diritti dell'uomo*, 1967, pp. 67 ss.
- ZANGHÌ C., « La Libertà di espressione nella Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e nel Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici », in *Riv. Dir. Int.*, Vol. LII, n. 2-3, 1969.
- ZANGHÌ G., ZANGHÌ C., « La questione greca al Consiglio d'Europa: analisi di taluni problemi interpretativi e considerazioni esclusive », in *Riv. dir. eur.*, 1970, pp. 38-73 e 149 ss.
- ZANGHÌ C., « La protection des droits de l'homme dans les rapports entre personnes privées (Italia) », in *René Cassin*, Vol. III, 1971, pp. 269-278.
- ZANGHÌ C., « La Convenzione interamericana dei Diritti dell'Uomo », in *La Comunità Internazionale*, 1971, pp. 266 ss.

- ZANGHÌ C., « La protection des Droits de l'Homme: universalisme ou régionalisme? », in *Revue des Droits de l'Homme*, Vol. VII, n. 2-4, 1974, pp. 641 ss.
- ZANGHÌ C., « Osservazioni sulla composizione della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. Dir. Eur.*, 1974, pp. 329 ss.
- ZHARA BUDA S., « L'adesione dell'Italia alla clausola del ricorso individuale e alla giurisdizione obbligatoria della Corte dei Diritti dell'Uomo », in *La Giustizia Penale*, n. 1, 1973, pp. 350 ss.
- AA.VV., *Sujets de jurisprudence*, Volume 4: « Les droits de l'homme et leurs limitations », 1973, testo italiano, Pubblicazione del Segretariato della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo.
- AA.VV., « Giurisprudenza internazionale: Corte europea dei Diritti dell'Uomo », in *Riv. dir. int.*, n. 3, 1974, pp. 567 ss.
- AA.VV., Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenze 27 giugno 1968 sul caso Wemhoff e sul caso Neumeister, in *Il Foro italiano*, Vol. XCI, Fasc. 11, 1968.
- AA.VV., Notes sur - Affaire Lawless, Affaire De Becker, Affaires relatives à certains aspects de l'enseignement linguistique en Belgique, Affaire Wemhoff, Affaire Neumeister, Affaire Stögmüller, Affaire Matznetter, Affaire Delcourt, Affaire De Wilde, Ooms et Versyp (vagabondage), Affaire Ringeisen, in *Riv. Dir. Int.*, Vol. LVII, 1974, pp. 567 ss.
- AA.VV., Associazione italiana giuristi democratici - Tesi per una discussione sul valore dei patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo, in *Dem. Dir.*, XI 1970, 1-2, pp. 5-40.
- AA.VV., « I diritti dell'uomo come base del diritto internazionale umanitario », in *Cons. Stato*, XXI 1970, 9, pt. II, pp. 938-939.
- AA.VV., Convegno sui diritti dell'uomo come base del diritto internazionale umanitario, svoltosi a San Remo dal 24 al 27 settembre 1970, in *Giust. Civ.*, XX 1970, 12, pt. IV, pp. 288-289.
- AA.VV., Recensione a: « I diritti dell'uomo come base del diritto internazionale umanitario », atti del convegno internazionale di diritto umanitario, Sanremo, 24-27 settembre 1970, Svizzera, Ticinese, 1971, pp. 385, in *Cons. Stato*, XXII 1971, 11, pt. II, p. 1148.
- AA.VV., *L'Italia e l'anno internazionale dei Diritti dell'Uomo*. Padova, Cedam, 1969, Pubblicazioni della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
- AA.VV., *Le fondement des Droits de l'Homme. Actes des entretiens de l'Aquila* (14-19 settembre), Firenze, La Nuova Italia, 1966, p. 402.
- AA.VV., *I Diritti dell'Uomo come base del diritto internazionale umanitario*, Lugano, Bellinzona, Grassi, 1971.
- AA.VV., *Repertorio della Giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo*, Strasburgo, Consiglio d'Europa, 1972.

- AA.VV., « Les clauses facultatives de la Convention européenne des Droits de l'Homme ». Actes de la table ronde organisée par la Faculté de Droit de l'Université de Bari en liaison avec le Conseil de l'Europe et l'Institut international des Droits de l'Homme, Bari, Ed. Levante, 1974, p. 324.
- AA.VV., « Individuo, gruppi, confessioni religiose nello stato democratico ». Atti del convegno nazionale di Diritto ecclesiastico. Siena, 30 novembre - 2 dicembre 1972. Università degli studi di Siena. Milano, Giuffrè, 1973, p. 1387.
- AA.VV., « Tatsachenfestellung und Vergleichsverfahren insbesondere nach dem 3. Zusatzprotokoll zur MRK », in *Riv. Dir. Int.*, Vol. 55, 1972.
- AA.VV., Sujets de jurisprudence, Vol. 3: « Comment présenter une requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme », 1972, testo italiano, Pubblicazione del Segretariato della Commissione europea dei Diritti dell'Uomo.
- AA.VV., « Nel XXV della dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo », in *Civ. Catt.*, IV 1973, 2963, pp. 417-421.
- AA.VV., « I giuristi cattolici di Pax Romana contro l'aborto per il diritto alla vita », in *Oss. Rom.*, CXVI 1976, 224, p. 2.
- AA.VV., « Documenti Svizzera » - Risoluzione dell'Assemblea sull'isolamento nella volkshaus di Zurigo del 14 maggio 1976, in *Crit. Dir.*, III 1976, 7-8, pp. 152-154.
- AA.VV., Primo congresso internazionale di diritto giudiziario, organizzato dal seminario di diritto giudiziario della facoltà di diritto dell'Università di Gand che si svolgerà sul tema: « Per una giustizia dal volto umano », Gand (Belgio), 27 agosto - 4 settembre 1977, in *Rass. studi penit.*, XXVI 1976, 6, pp. 941-942.

8. - QUADRO DELLE FIRME E DELLE RATIFICHE DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI

Trattati

1. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1950)

1) (i) Dichiarazione relativa all'art. 25 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (diritto di ricorso individuale).

1) (ii) Dichiarazione relativa all'art. 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (riconoscimento della giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo).

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

2. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1952)

Protocole additionel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952).

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1952).

3. - CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1957)

Convention européenne d'extradition (1957).

European Convention on Extradition (1957).

4. - CONVENZIONE EUROPEA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (1959)

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959).

European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1959).

5. - PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, ATTRIBUENTE ALLA CORTE SUPREMA DEI DIRITTI DELL'UOMO LA COMPETENZA AD EMETTERE PARERI CONSUNTIVI (1963)

Protocole n. 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963).

Protocol N. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions (1963).

6. - PROTOCOLLO N. 3 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RECANTE MODIFICHE AGLI ARTT. 29, 30 E 34 DELLA CONVENZIONE (1963)

Protocole n. 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (1963).

Protocol N. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention (1963).

7. - PROTOCOLLO N. 4 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RICONOSCENTE ALTRI DIRITTI E LIBERTÀ OLTRE QUELLI GIÀ FIGURANTI NELLA CONVENZIONE E NEL PRIMO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE (1963)

Protocole n. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963).

Protocol N. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto (1963).

8. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CON LA CONDIZIONALE (1964)

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964).

European Convention on the Supervision of conditionally sentenced released Offenders (1964).

9. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI (1964)

Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964).

European Convention on the Punishment of Road Traffic Offences (1964).

10. - PROTOCOLLO N. 5 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, RECANTE MODIFICHE AGLI ARTT. 22 E 40 DELLA CONVENZIONE (1966)

Protocole n. 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (1966).

Protocol N. 5 to the Convention for the Protection of Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 22 and 40 of the Convention (1966).

11. - PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966).
International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

12. - PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1966)

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux Droits civils et politiques (1966).

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Right (1966).

13. - ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE E ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et al Cour européennes des Droits de l'Homme (1969).

European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Commission and Court of Human Rights (1969).

14. - CONVENZIONE EUROPEA SUPPA VALIDITÀ DEI GIUDIZI REPRESSIVI (1970)

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970).

European Convention on the International Validity Judgments (1970).

15. - CONVENZIONE EUROPEA SUL PATRIMONIO DEI MINORI (1970)

Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970).
European Convention on the Repatriation of Minors (1970).

16. - CONVENZIONE EUROPEA SULLA TRASMISSIONE DELLE PROCEDURE REPRESSIVE (1972)

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972).

European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters (1972).

17. - CONVENZIONE EUROPEA SULL'IMPRESCRITTIBILITÀ DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E DEI CRIMINI DI GUERRA (1974)

Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974).

European Convention on the non-applicability of Statutory to Crimes against Humanity and War Crimes (1974).

18. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1975)

Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975).

Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1975).

19. - CONVENZIONE EUROPEA SUGLI EFFETTI INTERNAZIONALI DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI GUIDARE UN VEICOLO A MOTORE (1976)

Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976).

European Convention on the International Effects of Deprivation of the Right to Drive a Motor Vehicle (1976).

20. - CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROFESSIONE DEL TERRORISMO (1977)

Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977).

European Convention on the Suppression of Terrorism (1977).

21. - SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE (1978)

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978).

Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition (1978).

22. - PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (1978)

Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978).

Additional Protocol on the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters (1978).

libertà fondamentali

EUROPEE					PATTO O.N.U.	
Protocolli				Accordo	Patto	Protocollo facoltativo
II	III	IV	V			
5	6	7	10	13	11	12
Strasburgo 6-5-1963	Strasburgo 6-5-1963	Strasburgo 16-9-1963	Strasburgo 20-1-1966	Londra 6-5-1969	New York 19-12-1966	New York 19-12-1966
— (c)	— (c)	Cinque ratifiche	—	Cinque ratifiche	35 ratifiche	Dieci ratifiche
21-9-1970	21-9-1970	2-5-1968	20-12-1971	17-4-1971	23-3-1976	23-3-1976
6-5-1963	6-5-1963	16-9-1963	20-1-1966	8-1-1974	18-1-1967	30-4-1976
legge 13-7-1966 n. 653	legge 13-7-1966 n. 653	—	legge 19-5-1967 n. 448	—	Legge 25-10-1977 n. 881	Legge 25-10-1977 n. 881
3-4-1967	3-4-1967	—	25-3-1968	—	15-9-1978	15-9-1978
21-9-1970	21-9-1970	—	20-12-1971	—	15-12-1978	15-12-1978

nessuna di esse, ma di solito fissato in tre o sei mesi decorrenti dal deposito, presso il Segretariato Generale del Con-
tato, poi, la convenzione diventa esecutiva nel termine — variabile anch'esso secondo ciascuna convenzione, ma di solito
attifica a condizione, naturalmente, che sia stato già raggiunto il predetto numero minimo di deposito di ratifiche o che

9. - APPENDICE

CONSEIL DE L'EUROPE - RECOMMANDATION (R - 80 - 10) RELATIVE AUX MESURES CONTRE LE TRANSFERT ET LA MISE À L'ABRI DES CAPITAUX D'ORIGINE CRIMINELLE

Le Comité des Ministres,

Considérant le nombre important des actes de violence criminelle, tels que les hold-up et les enlèvements qui sont en progression dans plusieurs pays de l'Europe et l'inquiétude de l'opinion publique à cet égard;

Estimant que le transfert de capitaux d'origine criminelle d'un pays à un autre et leur blanchissage notamment par insertion dans le circuit économique, suscitent de graves problèmes, favorisent la commission de nouveaux actes criminels et étendent ainsi le phénomène aussi bien sur le plan national qu'international;

Soucieux de coordonner et de renforcer les actions entreprises par les Etats membres pour lutter contre ce phénomène et désirant définir une politique globale devenue nécessaire;

Convaincu que, dans cette stratégie globale, le système bancaire peut jouer un rôle préventif très efficace, sa collaboration contribuant en outre à la répression de ces actes criminels par les autorités de justice et de police compétentes;

Convaincu de l'importance qui doit être attachée à ce que les établissements bancaires connaissent effectivement les personnes avec lesquelles ils sont en relation;

Convaincu également que le relevé de la numérotation des billets de banque mis en circulation à l'occasion d'actes criminels est utile, voire indispensable, à la découverte des auteurs,

I. RECOMMANDE aux Gouvernements de Etats membres:

(a) de prévoir que les mesures suivantes soient adoptées par leur système bancaire:

i. la vérification de l'identité des clients lors:

— de l'ouverture d'un compte ou la constitution d'un dépôt;

— de la location de compartiments de coffre-fort;

— des opérations au comptant portant sur des montants d'une certaine importance, en tenant compte d'éventuelles opérations fractionnées;

— des transferts interbancaires portant sur des montants d'une certaine importance, en tenant compte d'éventuelles opérations fractionnées.

Cette vérification doit se faire sur la base d'un document officiel ou, lorsque les relations avec le client sont nouées par correspondance ou par l'intermédiaire d'un tiers, par un moyen équivalent;

ii. la limitation des locations de compartiments de coffre-fort à des personnes physiques ou morales avec lesquelles la banque est en relations d'affaires depuis un certain temps ou que la banque peut considérer comme dignes de confiance sur la base de références;

iii. la constitution des réserves de billets de banque à la numérotation desquels les autorités ont accès lorsque ces billets ont été utilisés en cas d'actes criminels;

iv. une formation adéquate du personnel bancaire de guichet, notamment en ce qui concerne le contrôle des documents d'identité et le dépistage des comportements criminels;

(b) d'instaurer une étroite collaboration, nationale et internationale, notamment avec l'aide d'Interpol, entre les établissements bancaires et les autorités compétentes pour échanger des informations relatives à la circulation des billets de banque utilisés en cas d'actes criminels et contrôler leur écoulement;

(c) d'instituer un dispositif permettant aux banques, par comparaison systématique ou par sondages, de se référer, lors de la remise de billets à un établissement, à la liste de ceux qui ont été utilisés dans le cadre d'actes criminels.

II. INVITE les Gouvernements à faire connaître tous les cinq ans au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les mesures prises à la suite de cette Recommandation.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 17557 del 16 febbraio 1979

Direttore Responsabile Dott. Ugo Sgrì

(2219125) Roma 1980 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

